

Sistema di qualificazione degli operatori economici

CONTRIBUTI PERVENUTI

Sommario

A) AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2
1. CUC Langa Barolo	2
B) ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA/ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI.....	3
2. AIFA.....	3
3. AIT.....	5
4. ANCE-ANCPL.....	5
5. ANCPL	36
6. ANIE	40
7. ANIEM.....	41
8. ANISGEA.....	45
9. ANISIG.....	46
10. ASSISTAL	47
11. ASSOROCCIA	48
12. CNA	49
13. CONFARTIGIANATO	52
14. FIAS	60
15. FILLEA CGIL	62
16. FINCO	63
17. GENERALSOA	107
18. IATT	117
19. INTRASS	118
20. UCSI.....	122
21. UNIONSOA	123
22. USI.....	134
23. UTILITALIA.....	139
C) OPERATORI ECONOMICI.....	140
24. Promozione Acciaio (OS18-A – OS18-B)	140
25. SISGEN s.r.l.....	142
26. Valerio Di Monte	143
D) LIBERI PROFESSIONISTI.....	148

27.	Arch. Bruschi.....	148
28.	Studio Sollai	148
ALTRI.....		149
29.	Accredia.....	149
30.	Bosetti e Gatti.....	152
31.	EUROCERT.....	152
32.	NQA	153
Contributi anonimi		153
33.	Contributo 1.....	153
34.	Contributo 2.....	154

A) AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

1. CUC Langa Barolo

Negli appalti di importo inferiore a 150.000 euro la norma pare abbia escluso l'applicazione del sistema di qualificazione SOA, ma il sistema di categorie, messe fuori dalla porta ai fini della qualificazione, rientrano dalla finestra per altri motivi, con le problematiche ad esse connesse.

Necessitano chiarimenti normativi di dettaglio per il sistema di qualificazione per lavori inferiori a 150.000 euro. La norma non prevede l'obbligo di attestazioni SOA, ma solo la verifica di lavori analoghi al contratto da appaltare. Tuttavia, risulta necessario indicare nei bandi le categorie SOA, in quanto:

- i CEL saranno rilasciati con indicazione specifica della/delle categoria/e SOA;
- le imprese comunque in possesso delle attestazioni SOA, possono presentarle in sostituzione dei lavori analoghi.

Occorre, pertanto, nel predisporre gli inviti o i bandi, effettuare una analisi delle lavorazioni e individuare comunque le categorie SOA, seppur non strettamente richieste per la partecipazione.

Tale materia non è attualmente normata, e le stazioni appaltanti navigano nel buio. Basta effettuare una rapida ricerca sul web di bandi ed avvisi sotto la soglia dei 15.000 euro, per verificare le interpretazioni più disparate. Le precedenti pronunce di AVCP e ANAC non hanno ancora risolto tutti i dubbi.

Occorre chiarire alcuni punti che finora sono rimasti oscuri, in particolare quali regole applicare per definire le Categorie SOA:

- 1) nella definizione delle categorie, vige l'obbligo di applicare le stesse regole esistenti per gli appalti sopra i 150.000 euro (la categoria si "concretizza" quando l'importo della singola lavorazione supera il 10% dell'importo complessivo dell'appalto), oppure si applicano altre regole (si indica solo la prevalente? o cos'altro?)
- 2) una volta individuate le categorie, su di esse si applicano le stesse regole su avvalimenti, subappalti, e quant'altro previsto per le categorie SOA nel regime ordinario?

3) occorre tener conto delle SIOS ed indicarle (con tutte le relative limitazioni e prescrizioni), oppure sotto i 150.000 euro non rilevano?

B) ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA/ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

2. AIFA

Adeguate attrezzature tecniche: per la definizione presente nelle Linee Guida ANAC relativa alla verifica dei requisiti di “Adeguate dotazione di attrezzatura tecnica”, si ribadisce la necessità di prevedere un riscontro tipologico delle attrezzature al fine di scongiurare le situazioni riscontrate in passato con il Regolamento Appalti (d.p.r. 207/2010), in quanto mentre per alcune lavorazioni afferenti le attività di natura generale e di natura specialistica “semplice” i requisiti di qualificazione di ordine speciale, potrebbero rimanere quelli attualmente previsti dall’art. 79 del DPR 207/10, per le attività c.d. super-specialistiche, i requisiti di ordine speciale che devono essere presi a riferimento sono quelli specificamente legati all’attività svolta (attrezzature specifiche – personale qualificato).

Si ribadisce inoltre l’esigenza di aggiornare le incidenze minime di attrezzature, incrementando l’attuale limite dal 2% all’8%, di cui almeno il 6% riconducibile ad attrezzature specifiche caratterizzanti le attività specifiche.

L’elenco delle attrezzature specifiche potrebbe essere inserito in un allegato apposito della sezione delle Linee Guida.

Si specifica inoltre come l’onere e la responsabilità della verifica della reale congruità delle attrezzature specifiche deve necessariamente essere a carico dell’Ente certificatore (SOA).

Si riporta nella sezione ALLEGATO B, l’elenco delle attrezzature specifiche la categoria SOA OS21

Adeguate organico medio

Facendo riferimento al tema “dell’organico specializzato”, menzionato nel d.lgs. 50/2016 si ribadisce come i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (es. CCNL Edile) prevedono che lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni, dei consolidamenti e dei pozzi per acqua (OS21) e nel settore delle indagini e perforazioni del sottosuolo (OS20b) devono essere in possesso di un patentino rilasciato dalle Scuole Edili conforme alle normative vigenti negli Stati del UE....”

È bene ricordare che l’Art 79 comma 19 del d.p.r. 207/2010 vi è un riferimento diretto all’obbligatorietà del Patentino.

Pertanto si richiede di inserire sulle Linee guida al punto 9.10 Adeguato organico medio – dimostrazione dei requisiti da parte dell’operatore economico, il presente paragrafo:

- Per la qualificazione nelle categorie specializzate di cui al capitolo 3 punto 3.2 relativamente alla I classifica di importo di cui al capitolo 3 punto 3.5 l’impresa deve dimostrare, con l’estratto autentico del libro unico del lavoro, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni successiva classifica e fino alla V inclusa il numero degli operai è incrementato di una unità rispetto alla precedente; dalla VI classifica è incrementato di due unità rispetto alla precedente. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell’operaio qualificato con patentino certificato.

In relazione alle osservazioni ANAC, si riporta per opportuna conoscenza la proposta di modifica della declaratoria OS21: opere strutturali speciali, al fine di chiarire alcuni aspetti, con l'auspicio che tale proposta possa essere recepita in futuro per scongiurare interpretazioni errate da parte delle stazioni appaltanti.

PROPOSTA MODIFICA DECLARATORIA SOA OS21

Riguarda la costruzione: di opere speciali destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere e trattamenti destinati a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza, di indeformabilità e di permeabilità tali da rendere stabile l'imposta dei manufatti, prevenire dissesti geologici ed isolare fonti di inquinamento, di fondazioni speciali atte a rendere antisismiche le strutture esistenti.

Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di diaframmi, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture di fondazione, di opere di consolidamento per consentire lo scavo di gallerie, di opere per garantire la stabilità dei pendii, di lavorazioni speciali e/o trattamenti in situ per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.

Perforazioni nel sottosuolo per la costruzione di pozzi per l'acqua, per la captazione di risorse minerarie, per l'utilizzo delle risorse geotermiche sotterranee. Manutenzione e ristrutturazione delle stesse opere nel sottosuolo.

OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI

Requisiti: La percentuale minima di ammortamento è stabilita nella misura dell'8%, di cui almeno il 6 % riconducibile ad attrezzature specifiche caratterizzanti.

- perforatrici per vario diametro - macchine operatrici semoventi e/o su slitta dotate di antenna e testa di rotazione per perforazioni di qualsivoglia diametro;
- moduli fresanti per la miscelazione meccanica del terreno ed iniezione di miscela cementizia;
- macchine operatrici cingolate semoventi per la formazione di diaframmi;
- macchine operatrici semoventi munite di antenna con altezza variabile provviste di maglio e di vibroestrattore;
- compressori d'aria con portata minima di 6.000 lt/m e pressione d'esercizio superiore a 7 bar;
- pompe speciali per iniezioni a pressione di miscele cementizie o chimiche;
- pompe Jetting per iniezioni ad alta pressione di miscele cementizie da 200 a 750 bar;
- gru cingolata con portata superiore alle 10 t;
- vibratorii elettrici e/o idraulici con potenze superiori a 100 KW;
- benne a valve monofune o bifune, scalpelli frangi roccia;
- attrezzature gira colonne;
- benne di scavo guidate o libere, idrauliche o a fune per esecuzione di pannelli;
- impianti di confezionamento miscele chimiche e cementizie;
- impianti di confezionamento fanghi bentonitici o polimerici;
- dissabbiatori e conseguenti impianti di riciclaggio e gestione dei fanghi residui;

- Perforatrici semoventi multisistema per pozzi acquiferi complete di aste, utensili e colonne di rivestimento per la perforazione;
- Pompe o motopompe a pistoni duplex o triplex e/o compressori d'aria;
- Sistemi per la messa in produzione e lo sviluppo dei pozzi ed il sollevamento dell'acqua (pompe ed elettropompe) completi dei sistemi per la misurazione ed i rilievi dei parametri idraulici;

Nonché attrezzature alle medesime riconducibili comunque necessarie alla realizzazione delle opere caratteristiche della categoria OS21. Compresa altresì le attrezzature a corredo.

3. AIT

Per la categorie impiantistiche dovrebbero essere richieste queste ulteriori abilitazioni:

- Abilitazione dell'impresa ai sensi del DM 37/'08 sull'impiantistica: per la categoria OG11 - lettere a, b, c, e, g; per la categorie OS3 – lettera d, e, g; per la categoria OS28 – lettere c, e; per la categoria OS30 lettere a, b;
- Per le categorie OG11 ed OS28, abilitazione dell'impresa per installazione e manutenzione su apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra FGAs, ai sensi DPR 43/2012 e Regolamento 517/2014 UE.

Per la categoria OG11 il costo del personale stabilito nella percentuale minima di cui al punto 9.10, primo paragrafo, così ripartito:

- costo relativo a personale operaio specializzato (categoria V° del CCNL - Industria Metalmeccanica e Installazione o categoria III –Artigianato o assimilabili) pari al 20% del costo complessivo per la manodopera. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria – Ripartizione necessaria anche per le categorie OS3, OS28 ed OS30;
- costo relativo ad impiegati tecnici, diplomati e laureati, pari al 10% del costo complessivo per la manodopera. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria.

Deve inoltre essere dimostrata la seguente formazione

- formazione specifica prevista dalla norma tecnica CEI 11-27, in base all'obbligo di formazione e informazione di cui all'art 82 del D. Lgs. 81/2008, per i lavori sotto tensione o in prossimità di parti attive, per almeno 1 dipendente per classifica fino a 1.000.000, per almeno 2 dipendenti per classifica fino a 5.000.000, per almeno 3 dipendenti per classifiche superiori – Formazione necessaria anche per la categoria OS30.
- formazione per la qualificazione FER, ai sensi art 15 del D. Legsl 28/2011, per i responsabili tecnici di cui al DM 37/08 - Formazione necessaria anche per le categorie OS3 ed OS28.

4. ANCE-ANCPL

in via preliminare, si condivide l'obiettivo, indicato dall'Autorità, di procedere ad una semplificazione della procedura di qualificazione, che miri alla riduzione degli oneri diretti ed indiretti posti attualmente a carico degli operatori, anche attraverso una progressiva informatizzazione del procedimento di qualificazione o anche il contenimento del numero dei documenti che le imprese devono presentare ai fini dell'ottenimento dell'attestato (ad es., non sono più previsti i DM10).

PROPOSTA di MODIFICA LL.GG. ANAC

Paragrafo 1.

1.1. Le presenti linee guida disciplinano il sistema unico di qualificazione di cui agli articoli 83, comma 2, e 84 del codice.

1.2. Identico

1.3. L'attestazione di qualificazione è rilasciata dalle Società organismi di attestazione (SOA) all'esito della verifica del possesso, in capo all'operatore economico richiedente, dei requisiti di carattere generale e speciale previsti nella parte II, ed è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro.

1.4. Identico

1.5. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 84, comma 7, del codice e dall'art. 2 delle presenti Linee guida, il rilascio dell'attestazione di qualificazione costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento dei lavori pubblici.

1.6. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dalle presenti linee guida nonché dall'articolo 84, comma 1 del codice.

Paragrafo 2.

2.1. Per gli operatori economici stabiliti negli altri Stati di cui all'articolo 49 del codice la qualificazione non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. La documentazione richiesta è tradotta in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. È salvo il disposto dell'articolo 86, comma 3, del codice

2.2. Agli operatori economici di cui al comma 1 la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.

2.3. Per la qualificazione alla singola gara, agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della partecipazione ad un pubblico appalto producono documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare.

2.4. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

Si condivide la proposta di semplificazione della numerazione, per arrotondamento per difetto, delle classifiche di attestazione (punto 3.5).). Al fine di agevolare la partecipazione delle imprese potrebbe rendersi opportuno inserire due classifiche intermedie, ossia:

VII fino a euro 5.000.000

VIII fino a euro 7.500.000

IX fino a euro 10.000.000

X fino a euro 12.500.000

L'indicazione delle categorie non scorporate nel progetto non appare percorribile in quanto comporta uno svuotamento della qualificazione nella categoria generale di riferimento, e del principio di tendenziale sufficienza della qualificazione nella categoria prevalente, di cui al punto 3.3. (punto 3.4

Ciò, naturalmente, non riguarda l'eventuale attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori dell'importo di lavori, con l'indicazione delle relative categorie, ulteriormente accordati all'affidatario in forza degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi, in linea con quanto previsto al punto 13.3.

PROPOSTA di MODIFICA LL.GG. ANAC

Paragrafo 3.

3.1 Identico

3.2 Identico

3.3. Identico

3.4. Nel bando di gara è indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché le ulteriori categorie generali e specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro, con i relativi importi che sono scorporabili.

In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;

b) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 3, lettera oo-ter) del codice, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

3.5. Nell'ambito di ciascuna categoria di opere generali e specializzate, sono individuate le classifiche, stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

I fino a euro 250.000

II fino a euro 500.000

- III fino a euro 1.000.000
- IV fino a euro 1.500.000
- V fino a euro 2.500.000
- VI fino a euro 3.500.000
- VII fino a euro 5.000.000
- VIII fino a euro 7.500.000
- IX fino a euro 10.000.000
- X fino a euro 12.500.000
- XI fino a euro 15.000.000
- XII oltre euro 15.000.000

3.6 Identico

3.7 Identico

Si condivide la proposta di semplificazione della numerazione, per arrotondamento per difetto, delle classifiche di attestazione (punto 3.5).). Al fine di agevolare la partecipazione delle imprese potrebbe rendersi opportuno inserire due classifiche intermedie, ossia:

- VII fino a euro 5.000.000
- VIII fino a euro 7.500.000
- IX fino a euro 10.000.000
- X fino a euro 12.500.000

L'indicazione delle categorie non scorporate nel progetto non appare percorribile in quanto comporta uno svuotamento della qualificazione nella categoria generale di riferimento, e del principio di tendenziale sufficienza della qualificazione nella categoria prevalente, di cui al punto 3.3. (punto 3.4

Ciò, naturalmente, non riguarda l'eventuale attribuzione, nel certificato di esecuzione dei lavori dell'importo di lavori, con l'indicazione delle relative categorie, ulteriormente accordati all'affidatario in forza degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi, in linea con quanto previsto al punto 13.3.

PROPOSTA di MODIFICA LL.GG. ANAC

Paragrafo 3.

3.1 Identico

3.2 Identico

3.3. Identico

3.4. Nel bando di gara è indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonché le ulteriori categorie generali e specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro, con i relativi importi che sono scorporabili.

In tema di affidamento di contratti pubblici di lavori, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente può, fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non è in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni;

b) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'articolo 3, lettera oo-ter) del codice, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.

3.5. Nell'ambito di ciascuna categoria di opere generali e specializzate, sono individuate le classifiche, stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

I fino a euro 250.000

II fino a euro 500.000

III fino a euro 1.000.000

IV fino a euro 1.500.000

V fino a euro 2.500.000

VI fino a euro 3.500.000

VII fino a euro 5.000.000

VIII fino a euro 7.500.000

IX fino a euro 10.000.000

X fino a euro 12.500.000

XI fino a euro 15.000.000

XII oltre euro 15.000.000

3.6 Identico

3.7 Identico

Si ritiene che vada eliminata l'indicazione formale dell'ISO 9001 dall'attestazione SOA, in quanto rappresenta un documento interno, che non necessita ogni volta di un'esplicitazione nell'attestato (Punto 4.1).

Non si ritiene necessario modificare le classifiche di riferimento per l'ISO.

Non si valuta poi opportuno variare il sistema di certificazione con le verifiche di cui l'RT05, atteso che il sistema RTO5 necessita di un cantiere aperto per il rilascio della certificazione di qualità.

Va infine chiarito che l'ottenimento della qualità per una lavorazione è sufficiente per l'intera attestazione SOA.

PROPOSTA di MODIFICA LL.GG. ANAC

Paragrafo 4.

4.1 Identico

4.2 Identico

4.3. La certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche, e comprende tutte le lavorazioni che l'impresa esegue nell'espletamento della propria attività e per le quali ha conseguito l'attestazione SOA Anche nel caso in cui identifichi espressamente solo talune tipologie di lavorazioni

4.4 Identico

4.5 Identico

Si condivide di estendere al decennio l'arco temporale di riferimento per il computo dei requisiti, in analogia con quanto stabilito ai fini dell'attestazione SOA (Punto 5.1 lettere a) e b)

Appare positiva l'introduzione del principio espressa del principio in base al quale all'impresa in possesso di attestazione SOA non è ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti previsti per i lavori al di sotto dei 150.000 euro (Punto 5.2).

Condivisibile anche la proposta eliminazione, con riferimento alla categoria OG13 (OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA), della necessità di presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

Non appare infine necessario introdurre ulteriori forme di semplificazione il sistema qualificazione per importi inferiori a 150.000 euro.

Si valuta favorevolmente la digitalizzazione delle procedure di qualificazione.

Occorrerà naturalmente coordinare tale innovazione con la riforma della disciplina della privacy di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (cfr. Direttiva n. 2016/680, il cd. "Pacchetto europeo protezione dati") che prevede un registro delle attività di trattamento, la valutazione di impatto sulla protezione dei dati e la designazione del responsabile della protezione dei dati.

Su un piano più generale, appare indispensabile delineare un sistema di qualificazione in grado di garantire una maggiore trasparenza, prevedendo una piena conoscenza di tutti i soggetti che operano nella qualificazione, nonché la tracciabilità dei controlli attraverso l'utilizzo di strumenti informatici, tra i quali anche l'AVCPass (o future evoluzioni gestite dal MIT) e l'utilizzo della PEC.

Su questa premessa, la verifica sui documenti in copia prodotti dall'impresa potrebbe essere effettuata, dalle SOA, "a campione", mentre le certificazioni in originale o in copia autentica non dovrebbero più essere sottoposte a un controllo sostanziale, dal momento che viene garantito alle SOA l'accesso pieno alle banche dati nazionali per la qualificazione (vedi punto 7.2).

Si condivide la proposta di eliminare l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti di qualificazione, al fine di ridurre il rischio di false dichiarazioni.

Conseguentemente, si potrebbe sostituire tale adempimento come evidenziato da ANAC, con la valutazione diretta da parte delle SOA del possesso dei requisiti, spostando il momento della verifica al rilascio dell'attestato, con conseguente possibilità dell'impresa attestanda di utilizzare un termine di sospensione, al fine di consentire fino al tale data un'eventuale integrazione, laddove non in possesso di tutti i requisiti (es. in attesa dell'estinzione di un reato o di regolarizzazione del DURC).

Infine, oltre al fascicolo virtuale, dovrebbero essere previste due sezioni separate per il casellario dei certificati di esecuzione dei lavori, di cui una dedicata a committenti tenuti all'applicazione del codice, l'altra a tutti gli altri soggetti, ossia i lavori eseguiti per committenti non soggetti al codice e all'estero (cfr. paragrafo 9.7).

PROPOSTA di MODIFICA LL.GG. ANAC

Paragrafo 6.

6.1 Identico

6.2. La SOA può acquisire le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale e speciale indicati ai punti 8 e 9. I certificati presentati in originale o copia autentica ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono soggetti a controllo a campione;

6.3. La SOA acquisisce la documentazione e le certificazioni idonee a comprovare il possesso dei requisiti secondo le modalità indicate nell'Allegato B, utilizzando la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81, comma 1, del codice.

Non appare pienamente percorribile la possibilità di diminuire i termini di rilascio dell'attestato da 180 giorni a 120 giorni. Può infatti esservi il rischio di un incremento del numero di procedure di attestazione non portate a termine, causa l'insufficienza dei termini.

Sulla possibilità di procedere all'emissione dell'attestazione senza soluzione di continuità rispetto alla precedente, perché avente data successiva alla scadenza della precedente, la valutazione non può essere positiva, attesi gli effetti che tale disposizione avrebbe sui contratti in corso.

PROPOSTA di MODIFICA LL.GG. ANAC

Paragrafo 7.

7.1. Le SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica.

7.2. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente. La documentazione presentata in originale o copia autentica ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è soggetta a controllo a campione. (vedi note e)

7.3. (7.2) La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'impresa istante nonché alle banche dati disponibili ovvero mediante richiesta diretta al soggetto emittente. La SOA accerta la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del punto 6.2 e l'autenticità e veridicità dei documenti e delle certificazioni di cui al punto 6.3 mediante accesso diretto alle banche dati disponibili ovvero mediante richiesta diretta al soggetto emittente. Le verifiche effettuate e il loro esito devono essere inseriti nel fascicolo virtuale dell'impresa.

7.4 La procedura può essere sospesa per chiarimenti e integrazioni documentali o per integrare un requisito generale mancante per un periodo complessivamente non superiore a trenta giorni.

7.5. (7.3) La SOA conclude la procedura di rilascio dell'attestazione entro centottanta giorni dalla stipula del contratto. Qualora al novantesimo giorno la procedura non sia ancora conclusa, la SOA avvisa l'impresa della prossima scadenza del termine massimo per la conclusione dell'istruttoria. Trascorso il termine di centottanta giorni, la SOA è tenuta a rilasciare l'attestazione o disporre il diniego di rilascio della stessa.

7.7. (7.4) Almeno centottanta giorni prima della scadenza della validità quinquennale dell'attestazione l'impresa che intende conseguire il rinnovo della stessa deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione.

7.8 La sottoscrizione del contratto di cui al punto 7.2 prima della scadenza del precedente attestato consente l'emissione della nuova attestazione senza soluzione di continuità con l'attestazione precedente.

7.9 (7.5) Identico

7.10 (7.6) Identico

Non appare pienamente percorribile la possibilità di diminuire i termini di rilascio dell'attestato da 180 giorni a 120 giorni. Può infatti esservi il rischio di un incremento del numero di procedure di attestazione non portate a termine, causa l'insufficienza dei termini.

Sulla possibilità di procedere all'emissione dell'attestazione senza soluzione di continuità rispetto alla precedente, perché avente data successiva alla scadenza della precedente, la valutazione non può essere positiva, attesi gli effetti che tale disposizione avrebbe sui contratti in corso.

PROPOSTA di MODIFICA LL.GG. ANAC

Paragrafo 7.

7.1. Le SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica.

7.2. Prima del rilascio delle attestazioni, le SOA verificano tutti i requisiti dell'impresa richiedente. La documentazione presentata in originale o copia autentica ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è soggetta a controllo a campione. (vedi note e)

7.3. (7.2) La SOA svolge l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'impresa istante nonché alle banche dati disponibili ovvero mediante richiesta diretta al soggetto emittente. La SOA accerta la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del punto 6.2 e l'autenticità e veridicità dei documenti e delle certificazioni di cui al punto 6.3 mediante

accesso diretto alle banche dati disponibili ovvero mediante richiesta diretta al soggetto emittente. Le verifiche effettuate e il loro esito devono essere inseriti nel fascicolo virtuale dell'impresa.

7.4 La procedura può essere sospesa per chiarimenti e integrazioni documentali o per integrare un requisito generale mancante per un periodo complessivamente non superiore a trenta giorni.

7.5. (7.3) La SOA conclude la procedura di rilascio dell'attestazione entro centottanta giorni dalla stipula del contratto. Qualora al novantesimo giorno la procedura non sia ancora conclusa, la SOA avvisa l'impresa della prossima scadenza del termine massimo per la conclusione dell'istruttoria. Trascorso il termine di centottanta giorni, la SOA è tenuta a rilasciare l'attestazione o disporre il diniego di rilascio della stessa.

7.7. (7.4) Almeno centottanta giorni prima della scadenza della validità quinquennale dell'attestazione l'impresa che intende conseguire il rinnovo della stessa deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione.

7.8 La sottoscrizione del contratto di cui al punto 7.2 prima della scadenza del precedente attestato consente l'emissione della nuova attestazione senza soluzione di continuità con l'attestazione precedente.

7.9 (7.5) Identico

7.10 (7.6) Identico

Si propone di diminuire all'80% la percentuale della cifra di affari minima per l'attestazione, in ragione della crisi economica e della non indicatività di tale dato al fine di quantificare la capacità dell'impresa.

Nel testo proposto non è chiaro il riferimento alla copertura assicurativa contro i rischi professionali, che pertanto andrebbe espunta.

Inoltre, appare opportuno mantenere il riferimento al patrimonio netto positivo, senza introdurre soglie di indebitamento, quali liquidità correnti, autonomia finanziaria, indebitamento bancario ecc, anche alla luce del nuovo ICP, come ipotizzato da ANCE (vedi successivo par. 12)

PROPOSTA di MODIFICA LL.GG. ANAC

Paragrafo 9.1-9.5.

9.1 Identico

9.2 Identico

9.3 L'adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:

a) da idonee referenze bancarie, trasmesse dalla banca alla SOA tramite posta elettronica certificata;

b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto al punto 13, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta non inferiore all'ottanta per cento degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;

c) (Identica)

9.4 Identico

9.5. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è attribuita in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa richiedente ai consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere e), f) e g) del codice, e alle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta è comprovata con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee o con le dichiarazioni annuali IVA qualora i soggetti partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci.

Si propone una riduzione dell'importo complessivo di lavori eseguiti (dal 90% all'80% dell'importo dell'attestazione) da dimostrare alla SOA. Per i lavori c.d. di punta, sono state ipotizzate nuove percentuali da dimostrare in sede di attestazione.

Con riferimento alla dimostrazione del requisito dell'adeguata attrezzatura tecnica, non sembra condivisibile la sua differenziazione in ragione della specificità delle diverse lavorazioni; ciò, infatti, crea rigidità nella qualificazione delle imprese che hanno più categorie di qualificazione. Quanto alla sua dimostrazione, non appare opportuno fare riferimento - anziché ai costi sostenuti per l'ammortamento - alla proprietà o disponibilità, in forza di affitto o leasing, di adeguate attrezzature tecniche. Tale soluzione disancora il requisito relativo all'attrezzatura tecnica dal decennio SOA, legandolo ad un concetto di "disponibilità" che potrebbe risultare scivoloso e incerto.

Quanto alla preliminare valutazione della SOA circa l'adeguatezza del complesso delle attrezzature a sostenere la capacità esecutiva dell'impresa, si ritiene tale adempimento eccessivamente generico e soggettivo, foriero, pertanto, di disparità di trattamento

PROPOSTA DI MODIFICA LL.GG. ANAC

Paragrafo 9.6-9.9.

9.6. L'adeguata idoneità tecnica è dimostrata

a) identico

b) identico

c) dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al trentacinque per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al quarantacinque per cento dell'importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al cinquantacinque per cento dell'importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dal paragrafo 13.

9.7. L'esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dall'art. 86, comma 5-bis del codice. A tale scopo, sono istituite due sezioni separate per il casellario dei certificati di esecuzione dei lavori, di cui una dedicata a committenti tenuti all'applicazione del codice, l'altra a tutti gli altri soggetti. Le stazioni appaltanti, anche estere, possono consultare l'elenco dei lavori pubblici e privati eseguiti dalle singole imprese qualificate. A tal fine, ogni certificato pubblico o privato riporta una sintetica descrizione dei lavori eseguiti in italiano e in una delle lingue ufficiali dell'Unione Europea.

9.8. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati all'esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Il valore medio annuo della dotazione, costituita dagli ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, è rapportata, in percentuale, alla media annua dell'ultimo decennio della cifra di affari in lavori - di cui al punto 9.3, lett. b) - effettivamente realizzata, per un valore non inferiore al due per cento della predetta cifra di affari; detta dotazione deve essere costituita, per almeno il quaranta per cento dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla sua durata. L'ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.

9.9 Identico

Il nuovo codice (d.lgs. 50/2016) prevede che negli appalti pubblici vada applicato il contratto collettivo nazionale dei lavoratori di riferimento, in relazione al settore dell'attività che si sta svolgendo e alla zona in cui si eseguono le prestazioni (art. 30, co. 4).

Tale previsione consente alla stazione appaltante di verificare l'idoneità del personale che eseguirà l'appalto.

Coerentemente, si ritiene quindi opportuno introdurre un legame tra contratto collettivo e "l'adeguato organico medio annuo" e, in particolare, di quello rappresentato dal personale operaio, che dovrebbe essere confermato nella soglia pari a 6% delle classifiche ottenute.

Condivisibile anche il riferimento al lavoro interinale.

PROPOSTA di MODIFICA LL.GG. ANAC

Paragrafo 9.10-9.13.

9.10. L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al quindici per cento della cifra di affari in lavori di cui al punto 9.3, lett. b), effettivamente realizzata, di cui almeno il quaranta per cento per personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al dieci per cento della cifra di affari in lavori, di cui almeno l'ottanta per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a tre volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.

9.10 bis Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 4 del codice, ai soli fini della qualificazione nelle categorie edili, rientranti nell'ambito di applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini, il personale operaio dipendente di cui al comma 9 deve necessariamente essere iscritto in Cassa Edile. Le categorie di opere generali per le quali sussiste tale obbligo sono: OG1, OG2, OG3 ... le categorie di opere speciali per le quali è previsto il medesimo obbligo sono: OS1, OS6, OS7, OS8,; in alternativa per le categorie OG11, ..., l'operatore economico dimostra l'applicazione del contratto metalmeccanico ... (da affinare).

9.11. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del punto 9.10, è documentato, dai soggetti tenuti alla sua redazione, con il bilancio riclassificato in conformità delle direttive europee, dagli altri soggetti, con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, con l'assunzione a tempo determinato e indeterminato o lavoro interinale. La dichiarazione indica, inoltre, i versamenti per cassa, da trasmettere alla Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 comma 1 del codice, effettuati all'INPS, all'INAIL ed alle Casse Edili ed è corredata di certificati di regolarità contributiva rilasciati dagli enti preposti. In alternativa alla dichiarazione sui versamenti occorrono i modelli INPS, INAIL e Cassa Edile con le relative ricevute di pagamento.

9.12 Identico

9.13 Identico

Si esprime valutazione positiva circa la congruità del periodo ventennale di attività documentabile con riferimento ai requisiti maturati in proprio dal direttore tecnico, anche presso la stessa impresa che richiede l'attestazione.

Sarebbe peraltro corretto estenderlo anche al settore dei beni culturali, come regolati dal Mibact.

Eliminata ogni differenziazione tra tipologie di esperienze (interne e esterne) dei direttori tecnici, dovrebbe essere delineato un sistema in cui l'esperienza del direttore tecnico consente all'impresa di avere una "riserva" di requisiti (lavori) da poter utilizzare durante i cicli economici negativi.

In tal caso, i CEL del direttore tecnico, utilizzabili ai fini SOA, dovrebbero essere abbattuti ad 1/5 del loro importo (e non più ad 1/10 come nel DPR 207/2010) e ciò, fino alla dimostrazione di un importo complessivo massimo di 2,6 mln di euro (con il tetto della classifica III in ogni singola categoria conseguita).

Inoltre, è stata ipotizzata l'istituzione di una banca dati per i direttori tecnici.

In caso di Consorzi stabili e Reti d'impresе, è stato ipotizzato che il DT per categorie concernenti beni culturali possa essere individuato tra le consorziate/retiste.

PROPOSTA di MODIFICA LL.GG. ANAC

Paragrafo 9.14.

9.14. Per ottenere la qualificazione fino alla classifica IV di importo, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui ai punti 9.6, lett. b) e c), l'impresa può avvalersi dei lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti anni. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero già qualificate ai sensi del d.p.r. 34/2000 o del d.p.r. 207/2010 oppure qualificate ai sensi del presente paragrafo, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un quinto l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di 2.600.000 euro. I lavori di cui al presente punto possono essere utilizzati da un'impresa differente solo se siano trascorsi almeno cinque anni dal precedente utilizzo ed a tal fine è costituito presso apposito albo, la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 comma 1 del codice.

In merito alla necessità/opportunità di modificare i requisiti di qualificazione negli appalti in cui è prevista sia l'esecuzione che la progettazione, si osserva che per le imprese di costruzione abilitate SOA alla progettazione sembrano essere richiesti requisiti di organizzazione più stringenti rispetto a quelli previsti per le società di progettazione.

Pertanto, dovrebbe essere previsto che se si richiede, in sede di qualificazione SOA, un numero minimo di tecnici, tale requisito non debba essere richiesto per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, onde evitare che tale dimostrazione possa essere duplicata in gara.

Infine, non si ravvisa la necessità che tutti i tecnici siano iscritti all'albo professionale, se si considera che a firmare il progetto è uno solo e che non vi è ragione per cui gli stessi siano assunti a tempo indeterminato e a tempo pieno.

PROPOSTA di MODIFICA LL.GG. ANAC

Paragrafo 11.

11.1. Per partecipare alle procedure di affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori, nelle ipotesi consentite dal codice all'art. 59, comma 1, e alle procedure di affidamento di concessioni, fermi restando i requisiti ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnici richiesti dal bando di gara, è necessaria l'attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione; in tal caso, i requisiti di capacità organizzativa per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura sono dimostrati in sede di qualificazione con la presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea triennale, quinquennale o magistrale di cui almeno uno abilitato all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritti all'albo professionale, e da diplomati. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà in possesso di laurea quinquennale o magistrale, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla classifica IV, in quattro per le imprese appartenenti alla V, alla VI ed alla VII classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.

11.2. Possono essere considerati idonei componenti dello staff tecnico anche gli amministratori di società di capitali e titolari di ditte individuali, soci accomandatari e soci delle società in nome collettivo, senza necessità di costituire per essi un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

11.3 identico

11.4 identico

11.5 identico

Si ritiene opportuno prevedere un meccanismo che premi la qualificazione delle imprese più meritevoli, in quanto orientate verso scelte imprenditoriali virtuose.

Il futuro sistema di incremento convenzionale premiante ipotizzato da ANCE, sostitutivo dell'attuale ICP, dovrebbe basarsi su indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili (in linea con l'art. 1 lettera g della legge delega) e può coesistere con il futuro Rating d'impresa rilasciato dall'ANAC.

Si tratta di elementi primari che, trascendendo la logica del mero fatturato, contraddistinguono la capacità intrinseca dell'impresa, indipendentemente dalla forte e perdurante crisi di mercato.

Tenendo conto di questi presupposti, sono stati individuati dieci possibili capisaldi, su cui dovrebbe basarsi il Rating ed è stato ipotizzato che questo possa essere utilizzato come una premialità nella nuova qualificazione SOA. Gli indici quali-quantitativi e reputazionali, dovrebbero essere composti dai seguenti indicatori:

- a) consistenza del patrimonio netto,
- b) indice di liquidità,
- c) indice di economicità,
- d) incidenza costo personale operaio,
- e) incidenza costo per personale tecnico e amministrativo,
- f) incidenza costo attrezzatura tecnica,
- g) vita aziendale,
- h) certificazioni (favorevole pertanto il giudizio in merito alla valenza delle certificazioni di qualità specifiche quali UNI ISO 9000, OHSAS 180000, ISO 14000, BS 18001),
- l) oscillazione rispetto al tasso della tariffa INAIL

Non si ritiene invece opportuno dare valenza penalizzante (in termini di decremento) ai suddetti indicatori.

PROPOSTA di MODIFICA LL.GG. ANAC

Paragrafo 12.

12.1. Qualora l'impresa possieda requisiti quali-quantitativi di cui al punto 12.2, ottiene l'incremento figurativo, in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dall'Allegato D, dei valori degli importi di cui al punto 9.3 lettera b), e 9.6, lettere b) e c). Gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti delle suddette lettere dei punti 9.3 e 9.6. Per l'ottenimento delle classifiche XI e XII, l'incremento figurativo massimo è pari al 50%.

12.2. Gli indici quali-quantitativi, sono composti dai seguenti indicatori:

- a) consistenza del patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo dello stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato;
- b) indice di liquidità, costituito dal rapporto tra la somma delle liquidità e dei crediti correnti e la somma dei debiti correnti degli ultimi cinque bilanci approvati; le liquidità comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine dell'esercizio;
- c) indice di economicità, costituito dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui all'articolo 2425 del codice civile;
- d) incidenza costo personale operaio di cui al punto 9.10, calcolato in ragione dei requisiti di cui al punto 9.1, lettera c),
- e) incidenza costo per personale tecnico e amministrativo di cui al punto 9.10, calcolato in ragione dei requisiti di cui al punto 9.1, lettera c);

f) incidenza costo attrezzatura tecnica di cui al punto 9.8, calcolata in ragione dei requisiti di cui punto 9.1, lettera c);

g) vita aziendale, calcolata sugli anni dalla data di costituzione; a tal fine, è computata anche l'attività pregressa della ditta individuale conferente;

h) certificazioni dalle quali risulti che operi conformemente ai requisiti degli standard gestionali in relazione a specifici aspetti, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: gestione qualità del sistema di produzione, ISO 9000 e s.m.i.; modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati ex legge n. 231/2001 e s.m.i.; gestione ambientale, ISO 14000 e s.m.i.; gestione della sicurezza e salute dei lavoratori, OHSAS 18000 e s.m.i.; certificazione etica, SA 8000 e s.m.i.;

i) staff tecnico, di cui al 11.1;

l) oscillazione rispetto al tasso della tariffa INAIL in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro nonché all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali; costituita dalla variazione in riduzione rispetto al tasso iniziale determinato nell'ultimo decennio, o dalla prima denuncia.

12.2 identico

12.4 La percentuale di rideterminazione degli importi di cui al punto 12.1 corrisponde al punteggio assegnato all'operatore economico ai sensi dell'allegato D, risultante dalla somma dei singoli indicatori di cui al punto 12.2, da cui è sottratta la soglia minima di 60 punti. Il punteggio utilizzato per la rideterminazione degli importi costituisce l'indice quali-quantitativo dell'impresa e può essere utilizzato dalle SOA al fine di cui al comma 1.

12.5. I requisiti economico-finanziari di cui al punto 12.2, lett. d), e) ed f), sono calcolati sulla media degli ultimi cinque bilanci depositati e, per le ditte individuali e le società di persone, sono dimostrati mediante il libro degli inventari o il bilancio di verifica riclassificato e vidimato da un professionista abilitato.

12.6. Il punteggio negli indicatori di cui al punto 12.2, lettere a), d), e) ed f), è determinato in relazione alla cifra di affari calcolata per la dimostrazione del requisito rispetto alla cifra di affari determinata per la dimostrazione del requisito di cui al punto 9.3, lettera b).

12.7. L'oscillazione del tasso medio di tariffa INAIL per prevenzione di cui al punto 12.2, lettera m), segue la riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, calcolata in base al numero dei lavoratori-anno del periodo di riferimento e ponderata rispetto allo scaglione di lavoratori/anno previsto. Tale riduzione è accertata dall'INAIL, anche in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, nonché della specifica disciplina di settore. L'oscillazione del tasso è calcolata con riferimento all'ultima comunicazione del tasso applicato, inviata dall'INAIL all'azienda.

12.8 L'incremento convenzionale premiante può essere applicato anche nel caso di cessione o conferimento dell'intera azienda nel rispetto delle condizioni previste alla parte IV.

Per i lavori, il cui committente non sia tenuto all'applicazione del codice e in conto proprio, è stato ipotizzato che la qualificazione possa essere attribuita dalle SOA sulla base di un certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal direttore dei lavori o da un professionista, iscritto al relativo Albo. Nel caso di lavori di manutenzione, il certificato può essere sottoscritto da un tecnico del committente.

Il certificato è unico per ogni intervento, utilizzabile dall'appaltatore e da tutti i subappaltatori e soprattutto pubblico, perché caricato dalla SOA nella sezione CELP (certificati di esecuzione di lavori privati) della Banca dati sui contratti pubblici.

Lo stesso certificato, una volta pubblicato, può essere utilizzato anche da altra SOA in tutte le attestazioni successive dell'appaltatore, senza nuovi controlli.

Si evidenzia che solo una banca dati unica dei certificati privati può efficacemente evitare la moltiplicazione dei requisiti provenienti da lavori non soggetti alla disciplina del codice.

si evidenzia la necessità che, in linea con quanto previsto a livello comunitario, occorra tornare ad un sistema che consenta all'appaltatore di qualificarsi anche attraverso i lavori dati in subappalto, lavori dei quali è pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti della stazione appaltante.

PROPOSTA di MODIFICA LL.GG. ANAC

Paragrafo 14.

14.1. L'attribuzione, nel certificato di esecuzione lavori, da parte dei soggetti di cui al punto 13.5 delle categorie di qualificazione, individuate dalla tabella di cui all'allegato A, relative ai lavori eseguiti, viene effettuata con riferimento alle categorie richieste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito.

14.2 identico

14.3. Per i lavori il cui committente non sia tenuto all'applicazione del codice e delle presenti Linee guida, il certificato di esecuzione dei lavori è rilasciato e sottoscritto dal direttore dei lavori secondo il modello di cui al modello C1. Le categorie dei lavori e gli importi sono attribuiti secondo le corrispondenti categorie individuate dalle tabelle di cui all'allegato A e in base all'importo realizzato per ciascuna di esse, come desumibili dal certificato di regolare esecuzione. Il firmatario del certificato di esecuzione dei lavori è responsabile anche dell'indicazione degli eventuali subappaltatori.

14.4. Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza la certificazione è rilasciata direttamente dal direttore lavori facendo riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni o indici ufficiali e il relativo importo è valutato nella misura del cento per cento.

14.5. Nel caso di opere di edilizia abitativa di cui al punto 14.4, si fa riferimento al costo totale dell'intervento (C.T.N.), costituito dal costo a metro quadro, così come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (S.C.) e maggiorato del venticinque per cento.

14.6. Ai fini dell'attestazione, il direttore dei lavori o, in mancanza, un professionista incaricato redige, secondo il modello di cui all'allegato C, il certificato di regolare esecuzione mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, inviata tramite PEC alla SOA. Nel caso di lavori di manutenzione, il certificato può essere sottoscritto da un tecnico del soggetto committente. Nel certificato sono evidenziate le singole lavorazioni per le quali il direttore dei lavori non ha quantificato l'importo subappaltato.

14.7. Nel caso indicato al punto 14.3 il certificato di regolare esecuzione di cui al comma 5, fornito in copia dall'impresa appaltatrice, è corredato dalla seguente documentazione:

a) copia conforme del contratto stipulato con il committente nonché degli eventuali atti integrativi,

b) copia fatture corrispondenti alle prestazioni rese con dichiarazione di conformità agli originali delle stesse ed eventualmente accompagnate, ai fini del controllo, dal registro iva, in copia autentica, relativo al periodo interessato con evidenziazione degli importi corrispondenti alle stesse prestazioni; oppure una dichiarazione ex art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con cui l'appaltatore dichiara di non essere ricorso al subappalto;

c) eventuale, visto dell'Autorità preposta alla tutela del bene o certificato di conformità degli impianti.

14.8. Ai fini dell'attestazione, l'impresa subappaltatrice fornisce alla SOA, il numero progressivo identificativo del certificato e la documentazione di cui al comma 6, lettere a), b), c), e, se riguardanti beni sottoposti a tutela, d). La SOA effettua con gli stessi effetti la verifica di cui al punto 14.7 sulla documentazione fornita dal subappaltatore e, laddove non già presente nel Casellario, lo invia all'Osservatorio, appurata la formale coerenza del certificato di regolare esecuzione.

14.9. Nel caso indicato al punto 14.4, il certificato di regolare esecuzione di cui al 14.6, è corredato da:

a) copia dei contratti di subappalto stipulati ovvero la dichiarazione con cui l'appaltatore dichiara di non essere ricorso al subappalto;

b) conteggio del direttore dei lavori circa il valore delle opere, facendo riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni od indici ufficiali. Nel caso dei lavori relativi a costruzione di fabbricati si fa riferimento al costo totale dell'intervento (C.T.N.), costituito dal costo a metro quadro, così come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (S.C.). A tal fine, l'impresa deve presentare alla SOA copia delle planimetrie del fabbricato, acquisite dal comune al fine del rilascio del titolo urbanistico, da cui risulti la superficie complessiva;

c) eventuale, visto dell'Autorità preposta alla tutela del bene o certificato di conformità degli impianti.

Nei confronti dei subappaltatori si applica il punto 14.8.

14.10. Il certificato di esecuzione dei lavori di cui ai punti 14.3 e 14.4 è inserito in apposita sezione distinta da quella relativa a committenti tenuti all'osservanza del codice. Detta sezione è pubblica ed assegna un numero progressivo identificativo, comunicato dalla SOA, tramite PEC, a tutte le imprese riportate nel certificato, le quali possono contestarne il contenuto informandone contestualmente l'ANAC e la SOA. La SOA avvia un supplemento d'indagine sul certificato limitatamente alla parte contestata.

Gli emendamenti proposti mirano a superare le possibili criticità presenti nel paragrafo 15 della bozza di linee guida ANAC in materia di "qualificazione" pubblicate sul sito dell'Autorità lo scorso 3 aprile ed in consultazione fino al prossimo 3 maggio.

Al riguardo, si ritiene che il nuovo sistema di certificazione dei lavori eseguiti all'estero non possa prescindere dal riconoscere il ruolo centrale attribuito ancora una volta dal legislatore alle Società Organismi di Attestazione. Pertanto, non possono che essere le SOA, non i tecnici accreditati, a caricare nel casellario i certificati che nel previgente quadro normativo, erano inseriti dal Ministero degli affari Esteri.

Tale posizione parte dal presupposto che, rispetto ai tecnici locali, le SOA possano essere più agevolmente controllate; ciò in virtù degli ampi poteri di vigilanza affidati all'ANAC (che assicura i requisiti di professionalità, trasparenza e professionalità delle SOA), nonché del circoscritto numero di Organismi e, non in ultimo, per la collocazione della sede sul territorio italiano.

Appare, quindi, più semplice e conseguentemente di maggiore efficacia la vigilanza dell'ANAC sulle circa 25 SOA autorizzate in Italia (anche ricorrendo all'ausilio della G.d.F.), piuttosto che ipotizzare un controllo in remoto o sul posto dei possibili 450 tecnici che potrebbero accreditarsi presso le rappresentanze diplomatiche di

tutte le Nazioni del globo. Si calcola, infatti, che potranno accreditarsi in media 5 tecnici a Paese, distribuiti nei circa 90 paesi dove lavorano le nostre imprese all'estero.

Inoltre, come evidenziato nella bozza di linee guida, deve ricordarsi che le SOA nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica (cfr. paragrafo 7.1 della bozza di ll.gg.) e sono per questo soggette a responsabilità particolarmente stringenti, che mancano nel caso di periti, nei confronti dei quali potrà al massimo pesare la radiazione dell'elenco dei soggetti accreditati.

Pertanto, nel sistema ipotizzato, alle rappresentanze diplomatiche – superata ogni formalità di controllo prevista nel previgente quadro normativo - spetterebbe, da una parte, la vigilanza sull'elenco dei tecnici accreditati (cui è attribuito il compito di redigere il certificato di esecuzione dei lavori) e, dall'altra, il compito di coadiuvare l'ANAC nello svolgimento della funzione di vigilanza sul sistema di qualificazione.

Al riguardo, si vuole evidenziare l'efficacia dei controlli a campione sui lavori all'estero deciso dall'ANAC, con cui è possibile concentrare l'attenzione laddove appaia maggiormente necessario, valorizzando il supporto della rete diplomatica, che ha la possibilità di confrontarsi direttamente con l'Anac e l'Ente Appaltante, ed è garanzia di terzietà e di trasparenza.

Sotto un diverso profilo, con l'emendamento al paragrafo 15 delle linee guida si è ritenuto opportuno eliminare la previsione di un tariffario prestabilito dall'ANAC per l'attività svolta dal tecnico.

Si ritiene, infatti, che l'individuazione di una tariffa di riferimento non possa essere utilizzata – anche con la previsione di deroghe - per remunerare la prestazione professionale di un tecnico a livello mondiale, e sia per tale motivo foriera di distorsioni di mercato; ciò in quanto non risulta possibile stabilire a priori ogni possibile specificità richiesta nel caso concreto con riferimento sia alle capacità professionali richieste al tecnico sia al contesto in cui le deve esercitare (anche indicativa).

A titolo esemplificativo, si evidenzia che la perizia di un tecnico in Australia può avere un costo anche di 50 volte superiore alla stessa prestazione richiesta in Romania. Si ritiene, pertanto, che il compenso per una prestazione professionale - come per tutti gli altri costi connessi all'appalto - non può che essere lasciata alla libera contrattazione delle parti.

Quest'ultimo tema è, peraltro, strettamente connesso a quello delle modalità di scelta del tecnico accreditato, perché si ritiene coerente con le più elementari regole di libera concorrenza lasciare all'impresa interessata la possibilità di individuare il tecnico tra quelli accreditati.

Al contrario, anche in questo caso, il tecnico sorteggiato ad ogni perizia creerebbe non solo condizioni idonee a distorcere il mercato (la sua tariffa potrebbe essere sensibilmente superiore), ma potrebbe comportare consistenti difficoltà operative.

Infatti, in caso di lavori estremamente complessi e lunghi, il sorteggio, a metà lavori, di un primo tecnico e di un secondo tecnico alla fine dei lavori, significherebbe gravare il secondo dal rifare anche il lavoro del primo (quasi sicuramente ripartendo da zero).

Tali difficoltà sarebbero peraltro ingiustificate se si pensa che alla garanzia di veridicità è data proprio dai controlli effettuati dalla SOA e su propria iniziativa dall'ANAC con ausilio del Ministero degli Esteri, anche tramite le rappresentanze diplomatico-consolari.

Sotto questo profilo, non è neppure possibile una predeterminazione delle casistiche possibili, perché lavori con stessi importi possono avere complessità e impegni totalmente differenti (si pensi alla costruzione di una strada in pianura o la costruzione di un impianto idroelettrico, che comprende: strade di accesso, gallerie, centrali idroelettriche in caverna, parte elettromeccanica, turbine, linee di trasmissione, etc).

Alla non prevedibilità delle possibili opzioni è riconducibile anche la soluzione adottata per le operazioni societarie con clienti internazionali, che consentono alle società italiane di operare stabilmente sui mercati esteri avvalendosi di varie soluzioni operative.

Infatti, In molti paesi, non ultimo gli Stati Uniti, al fine di poter partecipare ai lavori pubblici è necessario avere una società di diritto locale, ed è impossibile fare altrimenti. Nondimeno, anche in tale caso, i lavori eseguiti sono riconducibili alla stessa impresa italiana e ciò deve trovare corrispondenza nei certificati.

Pertanto, il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane porta ad operare una scelta sulla modalità di penetrazione nel mercato estero, attraverso la costituzione di “Subsidiary” (Controllata o Sussidiaria) o “Branch” (Stabile Organizzazione), che – in base alla legislazione locale - si concretizzano nelle più diverse forme di soggetti operanti sul territorio. Tali soggetti possono essere anche privi di personalità giuridica e possono non essere riconducibili neppure al più generico termine di “società”.

Ciò posto, si è ritenuto necessario specificare che la capogruppo italiana può utilizzare i lavori svolti dall’”entità” di diritto locale costituita nel paese in cui si sono svolti i lavori, ai fini della propria qualificazione.

L’obiettivo è di non disperdere inutilmente l’esperienza maturata, sia in termini quantitativi che qualitativi, negli appalti eseguiti in quello specifico mercato.

E’ il caso, ad esempio, della sempre più rara esecuzione di dighe in Italia, che impone alle imprese italiane di accedere ai mercati esteri, al fine di poter conservare/acquisire la professionalità necessaria alla loro realizzazione.

Un altro aspetto chiave su cui intervengono le modifiche proposte riguarda la necessità di ovviare alla traduzione per la documentazione redatta in una delle cd. lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo).

Infine, appare opportuno prevedere un regime transitorio per un periodo che copra dall’emanazione delle linee guida al tempo necessario all’accreditamento dei tecnici.

Nelle more dell’adozione dell’atto che disciplina l’accreditamento dei tecnici, si dovrebbero poter utilizzare gli elenchi di tecnici attualmente tenuti dalle rappresentanze diplomatico-consolari.

A richiesta delle imprese interessate, la nuova procedura può essere applicata anche ai procedimenti/lavori iniziati prima dell’entrata in vigore delle nuove linee guida.

PROPOSTA di MODIFICA LL.GG. ANAC

Paragrafo 15.

15.1. Per i lavori eseguiti all’estero da imprese con sede legale in Italia, il certificato di esecuzione dei lavori è rilasciato da un tecnico accreditato presso le rappresentanze diplomatiche-consolari all’estero e iscritto in appositi elenchi tenuti dai Consolati, costituito da professionisti iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani o europei o locali; l’ambasciata coordinerà la formazione degli elenchi dei consolati dipendenti. I tecnici devono accreditarsi per ciascuna delle sedi nelle cui circoscrizioni intendono operare. Con successivo atto dell’A.NA.C., adottato di concerto con il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, sono disciplinate le modalità di funzionamento degli elenchi tra cui le modalità di iscrizione, i requisiti di moralità, compatibilità e professionalità degli esperti. I compensi dovuti agli esperti per gli incarichi ricevuti sono a carico delle imprese. Con lo stesso atto l’ANAC adotta i modelli semplificati relativi alla certificazione dei lavori eseguiti all’estero.

15.2. L'incarico al tecnico accreditato è conferito dall'impresa, che sceglie il professionista nell'ambito di un elenco messo a disposizione dalla rappresentanza diplomatico-consolare; l'onorario professionale del tecnico è a carico dell'impresa.

15.3. La certificazione di cui al precedente punto 15.1 comprova l'esecuzione dei lavori indicata al punto 14.6., laddove rilasciata secondo i modelli semplificati di cui al punto 1 comprensiva delle verifiche necessarie a ricondurre i medesimi nell'ambito delle categorie di qualificazione previste dal nostro ordinamento nonché della dichiarazione che i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito. Nel campo "note" dello stesso certificato devono essere inseriti i riferimenti dei soggetti o enti su cui la SOA effettua i controlli di cui al punto 15.5.

15.4. Le ambasciate e i consolati attestano, con documento separato rispetto alla certificazione di esecuzione dei lavori, l'esistenza della stazione appaltante estera e la presenza dell'impresa italiana, direttamente e/o tramite impresa di diritto locale controllata dall'impresa italiana capogruppo richiedente la certificazione, nel Paese nel periodo dei lavori. Gli stessi forniscono assistenza ad imprese e tecnici nonché erogano i servizi di certificazione previsti dalla legge consolare, tra cui la conformità delle traduzioni e le legalizzazioni.

15.5. Le certificazioni rilasciate dai tecnici accreditati, la documentazione di supporto, ossia copia del contratto, certificato di collaudo e altra documentazione comprovante i lavori eseguiti, e l'attestazione dell'ambasciata o del consolato, sono presentate alla SOA, che, verificata l'idoneità della documentazione ai fini della qualificazione, inserisce i dati nel sistema informatico ANAC e nel fascicolo virtuale dell'impresa di cui al punto 6.5 [o in via subordinata, solo nel fascicolo virtuale].

15.6. La documentazione di cui al punto 15.1 in lingua italiana ovvero, se in lingua diversa dall'italiano, corredata da una traduzione certificata conforme in lingua italiana rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare ovvero una traduzione in lingua italiana eseguita da un traduttore ufficiale. In alternativa, alla lingua italiana la documentazione può essere redatta in inglese, francese o spagnolo.

15.7. I lavori realizzati da entità di diritto locale costituite nel paese in cui si sono svolti i lavori, e che siano consolidate nel bilancio dell'impresa italiana, potranno essere attribuiti all'impresa italiana e rientrare nella certificazione dei lavori della stessa. Tale certificazione preclude la possibilità di attestazione per l'entità di diritto locale.

15.8. L'ANAC, in presenza di certificati rilasciati per lavori eseguiti all'estero, può disporre verifiche sulle attestazioni rilasciate dagli Organismi di Attestazione di cui al comma 2 dell'articolo 84 del codice, supportata per quanto eventualmente necessario dal Ministero degli Esteri, anche tramite le rappresentanze diplomatico-consolari. Ulteriori verifiche potranno essere disposte dall'ANAC, anche a campione, presso le stazioni appaltanti estere. L'esito negativo delle verifiche comporta le sanzioni previste dall'articolo 84, comma 10, del codice.

15.9. Per i soli lavori subappaltati ad imprese italiane, i subappaltatori possono utilizzare il certificato rilasciato all'esecutore italiano ai sensi del 15.1, qualora non sia stato richiesto dall'esecutore. Il certificato può essere richiesto direttamente dal subappaltatore secondo quanto previsto ai punti precedenti e sarà, a cura del tecnico, accertata la corrispondenza dei dati con l'impresa appaltatrice. La fattispecie potrà essere applicata anche nel caso tra gli esecutori italiani uno o più raggruppati non siano interessati al rilascio del certificato. In ambedue i casi, il modello da produrre andrà compilato tenendo in conto della parzialità della certificazione.

15.10. Nelle more dell'adozione dell'atto che disciplina l'accreditamento dei tecnici, si utilizzano gli elenchi di tecnici attualmente tenuti dalle rappresentanze diplomatico-consolari. A richiesta delle imprese interessate, la nuova procedura può essere applicata anche ai procedimenti iniziati prima dell'entrata in vigore delle nuove linee guida.

Non appare indispensabile introdurre modifiche dei requisiti del direttore tecnico, indicando peraltro tra questi l'iscrizione all'albo professionale, tenuto conto che ciò non costituisce una reale garanzia per l'esecuzione degli appalti.

PROPOSTA di MODIFICA LL.GG. ANAC

Paragrafo 17.

17.1 Identico

17.2. I soggetti ai quali è affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla V, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea triennale in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile, di geometra o di tecnico delle costruzioni; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra, di tecnico delle costruzioni e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.

Da 17.3 a 17.6 identico

In merito alla necessità e/o all'opportunità di rivedere i requisiti di capacità strutturale verificati in sede di verifica triennale, nell'ottica della semplificazione e dell'efficientamento del sistema, si ritiene necessario considerare la crisi economica in corso e la durata nel tempo (ultradecennale) dei mezzi e delle attrezzature impiegate dalle imprese in cantiere (si pensi alle gru).

Pertanto, si propone:

- una verifica triennale "alleggerita", attraverso l'abolizione del controllo sulle attrezzature in revisione da valutare,
- una maggiorazione della tolleranza, ora del 50%,
- una riduzione di 1/5 del costo da corrispondere alla SOA.

PROPOSTA di MODIFICA LL.GG. ANAC

Paragrafo 19.

19.1. Identico

19. 2 Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza, del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

19.3. Identico

19.4. Identico

19.5. Identico

19.6. I requisiti di capacità strutturale necessari alla verifica triennale sono quelli previsti ai paragrafi 4 e 11, ai punti 9.3, lett. a) e c), 9.6, lett. a), 9.10, 9.11, 9.12 e 23.7. La verifica di congruità tra cifra d'affari in lavori e costo del personale dipendente, di cui al punto 9.13, è effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra d'affari in lavori accertata in sede di attestazione originaria, come eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi del punto 9.13 con una tolleranza del cinquanta per cento. La cifra d'affari è ridotta in proporzione alla quota di scostamento superiore al venticinque per cento, con conseguente eventuale revisione della attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla impresa in sede di contratto di verifica triennale.

19.7. Dell'esito della procedura di verifica la SOA informa l'impresa e l'Autorità inviando all'Osservatorio, tramite il sistema telematico di trasmissione delle informazioni messo a disposizione dall'Autorità medesima, entro il termine di cui al punto 19.4, l'attestato revisionato o comunicando all'impresa e all'Autorità l'eventuale esito negativo; in quest'ultimo caso la SOA dichiara la decadenza dell'attestato a far data dalla scadenza indicata per la verifica triennale. Gli effetti della verifica decorrono dalla data di scadenza del triennio, senza soluzione di continuità, per l'impresa che si sottoponga con esito positivo alla verifica triennale prima dello scadere del terzo anno dalla data del rilascio dell'attestazione. Ove la verifica sia compiuta dopo il predetto triennio, e laddove abbia esito positivo, i suoi effetti decorrono dalla ricezione della comunicazione sul relativo esito, che l'impresa interessata ha ottenuto.

19.8. Il corrispettivo spettante alle SOA per ciascuna attività di verifica è pari a due quinti dell'attestazione originaria.

Si condivide la reintroduzione del principio di sufficienza della qualificazione nella categoria prevalente (20.1). Altrettanto può affermarsi rispetto alla proposta ANAC di reintrodurre la previgente disciplina sulle quote dei raggruppamenti e consorzi dei meccanismi di qualificazione di partecipazione degli stessi. Si suggerisce pertanto la conferma di tali disposizioni.

Riguardo alle disposizioni che regolano la qualificazione del consorzio stabile (paragrafo 23), di appare opportuno confermare l'impianto normativo previgente.

Dall'esperienza pregressa dovrebbe ricavarsi la possibilità di derogare il principio di unicità dello incarico per il DT nei consorzi, laddove presenti categorie attinenti i beni culturali.

Sembra opportuno confermare la finalità, propria del consorzio stabile, ad essere uno strumento di crescita. In questo senso, non appare ragionevole collegare l'esecuzione dei lavori ad una specifica qualificazione delle imprese esecutrici. Si valuta peraltro non precorribile neanche la proposta di prevedere l'obbligo per l'esecutrice di essere qualificata nella specifica categoria di lavori oggetto di intervento e per la classifica immediatamente inferiore rispetto a quella richiesta. Tale previsione sarebbe peraltro più restrittiva di quella sulle cd "cooptate", in cui è sufficiente l'attestazione SOA in qualsiasi categoria. Tale disposizione non si spiega neanche alla luce della finalità di crescita imprenditoriale propria dei consorzi stabili, introdotti dal legislatore prendendo spunto dai consorzi di cooperative.

Inoltre, è il consorzio stabile, non il consorziato esecutore, il soggetto titolare del contratto di appalto, responsabile della corretta esecuzione dell'appalto.

Non sembra poi coerente con il testo del codice, come modificato dal correttivo, la disposizione secondo cui, trascorsi i primi cinque anni dalla costituzione, i requisiti maturati possono essere utilizzati ai fini della qualificazione dall'impresa avente causa del consorzio in forza di atto di trasferimento di azienda o di ramo d'azienda (punto 23.4).

Così come appare di difficile applicazione il meccanismo di attribuzione dei lavori al consorzio stabile, laddove si pensa che nessuna impresa rinuncerà mai alla propria quota di lavori.

Infine, è necessario estendere anche al caso dell'avvalimento il divieto di qualificazione di terzi cessionari attraverso i requisiti del consorzio stabile qualificato attraverso le SOA delle consorziate. Ciò in quanto in quest'ultimo caso il consorzio stabile non possiede requisiti propri che possono essere oggetto di alcun tipo di trasferimento.

Sembra infine utile introdurre una parallela qualificazione SOA per le Reti d'impresa.

E' stato ipotizzato il mantenimento della qualificazione tramite avvalimento, ovvero dell'istituto che consente all'operatore economico di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per la qualificazione avvalendosi delle capacità di altri soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale.

In tal caso, tuttavia, si è ritenuto che tale "prestito" di requisiti speciali ridimensioni la qualificazione dell'ausiliaria, la quale deve comunque dimostrare il possesso dei requisiti generali e rimanere - per tutta la durata dell'attestazione - solidamente responsabile, assieme all'impresa ausiliata e nei confronti della SA, della corretta esecuzione dei contratti da quest'ultima eseguiti. Inoltre, ad ogni gara, la SA ne verifica l'antimafia.

Al paragrafo 24 si rileva preliminarmente che, il rinvio operato dal punto 24.1 ai precedenti punti 22.8, 22.12 e 22.13 non può che intendersi riferito ai punti 23.8, 23.12 e 23.13.

E' necessario tenere presente che i consorzi di cooperative ammessi ai pubblici appalti ex art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, sono regolati dalla L. 25.06.1909 n. 422 e D.Lgs. 14.12.1947 n. 1577, e i consorzi artigiani dalla legge 8.08.1985, n. 443.

In forza delle norme regolatrici sopra richiamate discendono alcune caratteristiche salienti dei consorzi di cooperative e artigiani che di seguito – sia pur assai sinteticamente - si espongono.

Il consorzio di cooperative è dotato di personalità giuridica ex se, ferma restando il permanere in capo ai propri consorziati di altrettanta piena autonomia giuridica. Ne consegue che il consorzio di cooperative e quello artigiano si qualificano in forza dei requisiti da essi stessi posseduti e non per somma delle qualificazioni in capo agli operatori economici costituenti la compagine sociale. A ciò si aggiunga che i consorzi di cooperative perseguono uno scopo mutualistico consistente nell'acquisire le commesse in nome proprio ma per conto delle proprie consorziate, cui viene demandata la materiale realizzazione della commessa medesima. Dette consorziate, peraltro proprio grazie a questo meccanismo, hanno non solo la possibilità di intervenire – operativamente – in appalti che altrimenti sarebbero loro preclusi per difetto di qualificazione tecnico-economica, ma, grazie alle peculiarità di siffatto strumento consortile, di far proprie (sia pur nella misura stabilita dal consorzio appaltatore) e successivamente utilizzare le capacità così acquisite.

La soluzione proposta all'articolo 24, nel tener conto di tali premesse e della scelta di continuità normativa perseguita nel nuovo Codice sui consorzi cooperativi (vedi articoli 45, 47, comma 1 e 48), è finalizzata (24.3) a sostituire il precedente meccanismo di qualificazione di cui all'articolo 86, comma 8 che rinviava alla modalità di qualificazione dei lavori eseguiti in subappalto, per mere ragioni operative, non potendosi equiparare l'affidamento dei lavori del consorzio al consorziato al subappalto, come previsto dal DPR 207/10 e dalle presenti linee guida in riferimento ai consorzi stabili (23.9) e suffragato da abbondante giurisprudenza e prassi (ANAC) in materia.

Ciò esposto, nel merito dei punti dedicati alla qualificazione dei consorzi al punto 23 del documento posto in consultazione dall'ANAC, si osserva quanto segue:

23.8 e 23.12 - Inapplicabile ai consorzi di cooperative e artigiani; L'inapplicabilità è sostanzialmente dovuta all'oggettiva circostanza che il Consorzio di cooperative si qualifica ex se per espressa disposizione normativa e non consegue l'attestazione grazie alla somma delle qualificazioni possedute dalle proprie consorziate;

23.13 – Inapplicabile ai consorzi di cooperative e artigiani; L'inapplicabilità è motivata dalla natura giuridica di tali consorzi in forza della quale è normativamente consentito che un operatore economico possa far parte contemporaneamente di più consorzi di cooperative, non producendosi in questo caso, a differenza dei consorzi stabili, duplicazione di requisiti.

PROPOSTA di MODIFICA LL.GG. ANAC

Paragrafo 23.

23.1. Identico

23.2. Identico

23.3. Identico

23.4. I requisiti dimostrati dai consorzi stabili attraverso i propri consorziato non posso essere oggetto di avvalimento di cui all'articolo 89 del codice.

23.5. Identico

23.6. Ai fini della qualificazione SOA di cui all'articolo 48, comma 14 del codice, sono equiparati ai consorzi stabili i contratti di rete che prevedono i requisiti previsti dall'articolo 45 comma 2, lett. c) del codice nonché un organo comune e un fondo patrimoniale, anche se non dotati di soggettività giuridica. In quest'ultimo caso, gli operatori economici appartenenti alla rete conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, nella persona del suo legale rappresentante, da indicare in sede di attestazione, il quale stipulerà il contratto di attestazione in nome e per conto proprio e di tutte le imprese appartenenti alla rete. Alle reti d'impresa si applicano le disposizioni del presente articolo.

23.7. In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio o della rete in quanto da questi non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori nel decennio antecedente.

23.8. I consorzi stabili eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

23.9. Ai fini del soddisfacimento del requisito di cui all'articolo 146 comma 4 del codice e in deroga al principio di unicità di incarico, può essere indicato alla SOA uno dei direttori tecnici delle imprese consorziate o appartenenti alla rete di imprese. Di tale indicazione è data evidenza nell'attestato.

23.10 Identico

23.11 Ai fini della qualificazione dei consorzi di stabili, l'importo dei lavori ad essi appaltati è attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio e al consorziato esecutore secondo il seguente criterio:

a) la somma degli importi, in ciascuna delle categorie, attribuiti a consorzio e consorziato non può superare di oltre il trenta per cento l'importo certificato;

b) l'importo massimo utilizzabile dal singolo soggetto, consorzio o consorziato, in ciascuna delle categorie, è l'importo certificato.

Ai fini della qualificazione del consorzio o del consorziato esecutore, la SOA acquisisce il certificato di esecuzione dei lavori, corredato della deliberazione consortile in cui sia precisato in che misura il relativo importo sia da attribuire al consorzio e al consorziato in base al presente articolo.

23.12. Per le gare d'appalto d'importo superiore a € 20.000.000, nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà prevista dall'art. 84, comma 7, del codice, di richiedere una cifra d'affari in lavori pari a 2 volte l'importo a base di gara che l'impresa deve aver realizzato nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando, è previsto un incremento premiante per i consorzi: la somma delle cifre d'affari in lavori realizzati da ciascun'impresa consorziata, nel triennio indicato è incrementata figurativamente di una percentuale della somma stessa; tale percentuale è pari al 20% per il primo anno, al 15% per il secondo anno, al 10% per il terzo anno fino al compimento del quinquennio.

23.13 Le SOA che hanno rilasciato l'attestazione di qualificazione a consorzi stabili hanno l'obbligo di comunicare, entro 7 (sette) giorni, il rilascio delle attestazioni di qualificazioni alle SOA che hanno emesso le attestazioni delle imprese aderenti, affinché queste provvedano a rilasciare una attestazione di qualificazione aggiornata alla luce della partecipazione al consorzio. La mancata comunicazione da parte delle imprese all'Osservatorio delle variazioni alla composizione del consorzio stabile o della rete d'impresa, nel termine di trenta giorni, implica l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 213, comma 13, del codice, fino ad un massimo di euro 25.822.

23.14. Identico

23.15. Identico

Paragrafo 24.

24.1 Ai consorzi di cooperative ed ai consorzi di imprese artigiane individuati di cui all'art. 45 comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 si applicano le disposizioni contenute nel Capo II delle presenti linee guida. Così come previsto dall'articolo 47, comma 1 del Codice, i consorzi dimostrano i requisiti relativi alla adeguata attrezzatura tecnica ed all'adeguato organico medio annuo, computandoli cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

24.2 I consorzi di cooperative ed i consorzi di imprese artigiane di cui all'art. 45 comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto;

24.3 Ai fini della qualificazione dei consorzi di cooperative e dei consorzi di imprese artigiane di cui all'art. 45 comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016, l'importo dei lavori ad essi appaltati è attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio e al consorziato esecutore secondo il seguente criterio:

a) la somma degli importi, in ciascuna delle categorie, attribuiti a consorzio e consorziato non può superare di oltre il trenta per cento l'importo certificato;

b) l'importo massimo utilizzabile dal singolo soggetto, consorzio o consorziato, in ciascuna delle categorie, è l'importo certificato.

Ai fini della qualificazione del consorzio o del consorziato esecutore, la SOA acquisisce il certificato di esecuzione dei lavori, corredato della deliberazione consortile in cui sia precisato in che misura il relativo importo sia da attribuire al consorzio e al consorziato in base al presente articolo.

Si condivide la scelta del documento di consultazione di riproporre la disciplina della valutazione dei requisiti di cessione introdotta con il Manuale sull'attività di attestazione adottato nel 2014.

Attesi i riscontri negativi emersi dalla prassi applicativa, si condivide altresì la scelta di abolire l'obbligo della perizia giurata da parte di un tecnico nominato dal Presidente del Tribunale, in quanto segnalate dalla stessa ANCE le numerose criticità riscontrate, i dubbi sulla reale utilità dello strumento e i relativi costi, risultati eccessivamente onerosi per le imprese.

Appare possibile consentire alla SOA di sottoscrivere il contratto di attestazione con l'impresa che sia stata temporaneamente sospesa dalla partecipazione alle agre. Ciò in quanto il termine di durata del procedimento di attestazione potrebbe consentire all'impresa di dare completa prova del recupero dei requisiti di attestazione. Ciò sarebbe peraltro coerente con la proposta di eliminare la dichiarazione sostitutiva in ordine al possesso dei requisiti morali.

Quanto alla possibilità di sospendere l'attestazione SOA su iniziativa della stazione appaltante, appare indispensabile anticipare il contraddittorio con la SOA nell'ambito della fase che precede la sospensione cautelare da parte dell'Autorità; stante la delicatezza e la complessità delle verifiche da effettuare e gli effetti riflessi della sospensione anche sui lavori in corso di esecuzione. La sospensione, ove disposta, potrà eventualmente essere impugnata innanzi al giudice amministrativo.

PROPOSTA di MODIFICA LL.GG. ANAC

Paragrafo 32.

32.1. Nel caso di presentazione, da parte delle stazioni appaltanti, dell'istanza di verifica di cui all'art. 84, comma 6, del codice, l'Autorità ne dà immediata notizia all'impresa interessata e richiede alla SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di segnalazione l'avvio del procedimento di cui ai successivi punti 31.2 e 31.3..

32.2 Nel caso in cui la SOA accerti la sussistenza dei requisiti di qualificazione, nel termine di cui all'art. 84 comma 6, comunica all'impresa interessata e all'Autorità la conferma di validità dell'attestazione. L'Autorità, nei successivi 3 giorni, archivia il procedimento ed inserisce la relativa notizia nel casellario informatico. In caso di inutile decorso del termine di cui al precedente periodo, l'attestazione è da intendersi comunque confermata.

32.3 Nel caso in cui la SOA accerti l'insussistenza dei requisiti di qualificazione, nel termine di cui all'art. 84, comma 6, comunica all'impresa e all'Autorità che, nei successivi 3 giorni, preso atto della documentazione inviata dalla SOA e valutata la fondatezza dell'istanza stessa, dispone la sospensione cautelare dell'attestazione nei termini indicati nel Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità e inserisce la relativa notizia nel casellario informatico. Contestualmente, l'Autorità avvia il procedimento per la dichiarazione della decadenza dell'attestazione, secondo le procedure descritte nel regolamento di cui al precedente periodo, ed inserisce la

relativa notizia nel casellario informatico. Nel caso in cui la SOA accerti l'intervenuta presentazione di documentazione o dichiarazioni false, ne dà comunicazione all'Autorità che avvia il procedimento di cui all'art. 80, comma 12, del codice.

Alla luce della reintroduzione del decennio di riferimento per il computo dei requisiti, sembra opportuno estendere le nuove disposizioni sulla qualificazione anche alle imprese che hanno stipulato il contratto con la SOA nel periodo che è intercorso successivamente all'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti, senza traslare in avanti il periodo documentabile.

Inoltre, sarebbe opportuno prevedere una disposizione che, similmente a quanto previsto dal d.P.R. 207/2010 per i certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 di cui all'allegato A del d.P.R. n. 34 del 2000, stabilisca che questi ultimi sono utilizzabili ai fini della qualificazione nella categoria OG 11 attribuendo, in via convenzionale, l'importo delle lavorazioni eseguite secondo percentuali pre-indicate.

Infine, ai lavori il cui bando sia stato pubblicato anteriormente all'entrata in vigore del Codice (19 aprile 2016) e "fino all'ultimazione dei medesimi", non va applicato il nuovo regime di cui all'articolo 105 del Codice, bensì la previgente, in coerenza con l'art. 216, comma 14, del Codice, come interpretato dal Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11 maggio 2016.

Più in particolare, occorre prevedere:

- la non applicabilità del comma 22 dell'articolo 105 che prevede lo scomputo dei lavori subappaltati da parte del RUP ai fini del certificato di buona esecuzione
- il riconoscimento della rivalutazione di tutti i lavori eseguiti, anche per quelli i cui bandi sono stati pubblicati dopo l'entrata in vigore del Codice, come era previsto dall'articolo 82 del D.P.R. 207/2010 (va ribadita, per rafforzarla, questa necessità anche se già prevista nella linea guida).

In questa sede andrebbe altresì chiarito che, fermo quanto sopra precisato al precedente punto 3 in merito alle categorie non scorporate in progetto, la non utilizzabilità della categorie non indicate nel bando – come introdotta dall'emanando correttivo – andrebbe limitata ai lavori i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati successivamente all'entrata in vigore della nuova disposizione.

Allegato C

Mancano i modelli per chi ancora utilizza lavori nelle cd. categorie variare con il passaggio dal D.P.R. 34/2000 al DPR 207/2010.

ALLEGATO C

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI PER COMMITTENTI PRIVATI

Il sottoscritto _____, CF _____ nato il _____, a _____ (____) e residente in _____, _____ (____), iscritto all'albo _____ di _____ (____), n. di iscrizione _____, pec _____, nella qualità di direttore dei lavori o professionista incaricato, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28/1/2000

A. di aver accertato quanto di seguito riportato, impegnandosi a comunicare tempestivamente alla SOA qualsiasi variazione di quanto descritto.

LAVORI

Oggetto dell'appalto (sintetica descrizione dei lavori) _____

Categoria SOA _____

Data del contratto _____

Importo netto del contratto _____

Atti integrativi del contratto:

data _____

Importo _____

Data inizio lavori _____

Data fine lavori _____

Importo fatturato iva esclusa _____

SOGGETTI

1) Committente _____

Indirizzo _____

Codice fiscale/partita iva _____

2) Direttore dei lavori _____

Indirizzo _____

Codice fiscale/partita iva _____

Pec _____

3) Appaltatore _____

Indirizzo _____

Codice

fiscale/partita

iva

Pec _____

4) Direttori tecnici dell'appaltatore:

Nominativo _____

Dati anagrafici _____

SUBAPPALTI

1) Oggetto dei lavori affidati in subappalto (categoria SOA e sintetica descrizione dei lavori)

Data del contratto _____

Importo netto del contratto _____

Impresa subappaltatrice _____

Indirizzo _____

Pec _____

2) _____

Importo totale dei subappalti _____

l'importo dei subappalti _____

Importo totale dei lavori non utilizzabili, per rifiuto/impossibilità dell'impresa di dichiarare

B. che i lavori, come sopra descritti, si sono svolti regolarmente senza dar luogo a contestazioni;

C. di essersi confrontato con il responsabile della sicurezza per ricostruire i soggetti che hanno avuto accesso al cantiere, per l'elencazione dei soprariportati subappaltatori;

D. (eventuale, per i lavori delle categorie OG2, OS2-A, OS2-B, OS25, OG13) che i lavori sono soggetti a vincolo e che pertanto è necessaria la dichiarazione dell'Autorità competente preposta alla tutela del bene.

Data _____

IL DIRETTORE DEI LAVORI*

* In mancanza del direttore dei lavori, la firma è del professionista incaricato o, nel caso di lavori di manutenzione, da un tecnico del committente.

Allegato C2

Il modello dovrebbe comunque riportare anche gli importi delle lavorazioni eseguite all'interno delle singole categorie per le quali non è stato possibile ricostruire la catena del subappalto; ciò al fine di non consentire l'utilizzabilità degli importi nella qualificazione SOA.

Il documento dovrebbe essere infine sottoscritto dal solo DL o, in mancanza, da un professionista incaricato e nel caso di lavori di manutenzione, da un tecnico del soggetto committente.

Allegato D

Dovrebbe essere rivisto alla luce dei diversi indici sopra suggeriti.

PROPOSTA di MODIFICA LL.GG. ANAC

Calcolo dell'incremento convenzionale premiante sulla base degli indici quali – quantitativi e reputazionali

A) Tabella indice quali-quantitativo.

n. Indicatori u.m. Intervallo utile PUNTI

Imin Imax Pmin Pmax

A1 Patrimonio netto % 10 30 10 30

A2 Indice di liquidità n. 0,5 1 5 10

A3 Indice economicità n. 3 5 3 10

A4 Manodopera operaia % 6 12 0 20

A5 Personale tecnico/amministrativo % Maggiore di 0 5 0 20

A6 Macchinari ed attrezzature % 2 4 0 20

A7 N° certificazioni n. 1 5 0 10

A8 Vita aziendale (numero anni) n. 10 30 0 20

A9 Abilitazione alla progettazione liv.lo 1 3 0 5

A10 Oscillazione rispetto al tasso medio della Tariffa INAIL % -85 -100 0 5

B) Determinazione del punteggio per il singolo indice.

Ai fini del calcolo dell'incremento convenzionale premiante, il punteggio dei singoli indicatori quali-quantitativi di cui alla lettera A è determinato nel seguente modo:

- ove il valore dell'indice non raggiunga il minimo richiesto, il punteggio è pari a zero;
- ove il valore dell'indice superi il valore massimo e pari al punteggio massimo previsto;
- ove il valore dell'indice sia pari o superiore al minimo richiesto, il punteggio viene determinato secondo la seguente formula:

$P_{max} - P_{min}$

$P_{impresa} = P_{min} + \frac{I_{impresa} - I_{min}}{I_{max} - I_{min}} \times (P_{max} - P_{min})$

$I_{max} - I_{min}$

$P_{impresa}$ = punteggio totale impresa negli indicatori quali-quantitativi, compreso tra 0 e 150 punti;

P_{min} = valore minimo dei punti previsto per lo specifico indice;

P_{max} = valore massimo dei punti previsti,

I_{max} = valore massimo previsto al punto B per il singolo indice;

I_{min} = valore minimo previsto al punto B per il singolo indice;

$I_{impresa}$ = valore nella voce dell'indice dimostrato dall'impresa.

C) Il punteggio nell'indice quali-quantitativo è pari alla somma totale del punteggio raggiunto sommando i singoli indicatori quali-quantitativi, da cui è sottratta la soglia minima di 60 punti, osservando la seguente formula:

$I_{QQ} = P_{impresa} - 60$

I_{QQ} = indice quali-quantitativo, espresso in punteggio;

$P_{impresa}$ = punteggio totale impresa negli indicatori quali-quantitativi A1, A2, A3, etc..

Ai fini del calcolo dell'incremento convenzionale premiante, laddove la somma dei punteggi riferiti ai singoli indicatori quali-quantitativi sia inferiore a 60 punti, l'impresa non accede all'incremento convenzionale premiante.

D) L'incremento convenzionale premiante - calcolato sommando i punti ottenuti nei singoli indicatori quali-quantitativi (eccedenti il punteggio soglia) e i punti dell'indicatore reputazionali - è pari, in percentuale, al valore determinato applicando al seguente formula:

$ICP (\%) = I_{QQ}$

ICP = incremento convenzionale premiante applicabile, espresso in percentuale pari al punteggio risultante dall'applicazione della formula stessa;

IQQ = indice quali-quantitativo, espresso in punteggio.

INDICE QUALI-QUANTITATIVO

n. ELEMENTI PUNTI

Pmin	Pmax	Impresa
A1	10	30
A2	5	10
A3	3	10
A4	0	20
A5	0	20
A6	0	20
A7	0	10
A8	0	20
A9	0	5
A10	0	5
Totale punti quali-quantitativi (max 150)		

ICP

PUNTI

Indice quali-quantitativo (IQQ= Pimpresa-60)

TOTALE ICP (applicato dalla SOA) (0-90%)

Calcolo SOA:

PUNTI = punteggio totale impresa negli indicatori quali-quantitativi;

IQQ = Indice quali-quantitativo, espresso in punteggio;

ICP = incremento convenzionale premiante applicato dalla SOA.

5. ANCPL

Punto 24. Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi fra imprese artigiane.

Si rileva preliminarmente che il rinvio operato dal punto 24.1 ai precedenti punti 22.8, 22.12 e 22.13 non può che intendersi riferito ai punti 23.8, 23.12 e 23.13.

Ritenuto così di aver correttamente inquadrato le disposizioni cui far riferimento nel documento messo in consultazione dall'ANAC relativamente alle modalità di qualificazione dei consorzi di cooperative e consorzi fra imprese artigiane, è necessario, pur tenendo conto di alcuni tratti comuni ai consorzi stabili ed a quelli di cooperative ed artigiani, evidenziare alcune fondamentali differenze fra tali operatori economici attinenti alla loro natura e funzione, differenze peraltro normativamente sancite.

A ciò si aggiunga che il legislatore, ben consapevole delle peculiarità che caratterizzano tali operatori economici ha ritenuto opportuno tenerli distinti da tutti gli altri, dedicando loro una specifica lettera per identificarli quali soggetti abilitati a concorrere e ad assumere pubblici appalti.

E' quindi necessario tenere presente che i consorzi di cooperative ammessi ai pubblici appalti ex art. 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, sono regolati dalla L. 25.06.1909 n. 422 e D.Lgs. 14.12.1947 n. 1577, e i consorzi artigiani dalla legge 8.08.1985, n. 443.

In forza delle norme regolatrici sopra richiamate discendono alcune caratteristiche salienti dei consorzi di cooperative e artigiani che di seguito – sia pur assai sinteticamente - si espongono.

Tali consorzi sono dotati di personalità giuridica ex se, ferma restando il permanere in capo ai propri consorziati di altrettanta piena autonomia giuridica. Ne consegue che il consorzio di cooperative e quello artigiano si qualificano in forza dei requisiti da essi stessi posseduti e non per somma delle qualificazioni in capo agli operatori economici costituenti la compagine sociale. A ciò si aggiunga che i consorzi di cooperative e quelli artigiani perseguono uno scopo mutualistico consistente nell'acquisire le commesse in nome proprio ma per conto delle proprie consorziate, cui viene demandata la materiale realizzazione della commessa medesima. Dette consorziate, peraltro proprio grazie a questo meccanismo, hanno non solo la possibilità di intervenire – operativamente – in appalti che altrimenti sarebbero loro preclusi per difetto di qualificazione tecnico-economica, ma, grazie alle peculiarità di siffatto strumento consortile, di far proprie (sia pur nella misura stabilita dal consorzio appaltatore) e successivamente utilizzare le capacità così acquisite.

La soluzione proposta all'articolo 24.3, nel tener conto di tali premesse e della scelta di continuità normativa perseguita nel nuovo Codice sui consorzi cooperativi e artigiani (vedi articoli 45, 47, comma 1 e 48), è finalizzata a sostituire il precedente meccanismo di qualificazione di cui all'articolo 86, comma 8 che rinviava alla modalità di qualificazione dei lavori eseguiti in subappalto, per mere ragioni operative, non potendosi equiparare l'affidamento dei lavori del consorzio al consorziato al subappalto, come del resto previsto dal DPR 207/10 (articolo 170, comma 4), confermato dalle presenti linee guida in riferimento ai consorzi stabili (23.9) e suffragato da abbondante giurisprudenza e prassi (ANAC) in materia.

Ciò esposto, in relazione ai punti dedicati alla qualificazione dei consorzi cooperativi e artigiani recuperati dal paragrafo 23 (consorzi stabili) del documento posto in consultazione dall'ANAC, si osserva quanto segue:

23.8 – “In caso di scioglimento del consorzio stabile ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all'apporto reso dai singoli consorziati nell'esecuzione dei lavori nel quinquennio antecedente.”

Inapplicabile ai consorzi di cooperative e artigiani; L'inapplicabilità è sostanzialmente dovuta all'oggettiva circostanza che il Consorzio di cooperative si qualifica ex se per espressa disposizione normativa e non consegue l'attestazione grazie alla somma delle qualificazioni possedute dalle proprie consorziate;

23.12 – “Per le gare d'appalto d'importo superiore a € 20.000.000, nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà prevista dall'art. 84, comma 7, del codice, di richiedere una cifra d'affari in lavori pari a 2 volte

l'importo a base di gara che l'impresa deve aver realizzato nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando, è previsto un incremento premiante per i consorzi: la somma delle cifre d'affari in lavori realizzati da ciascun'impresa consorziata, nel triennio indicato è incrementata figurativamente di una percentuale della somma stessa; tale percentuale è pari al 20% per il primo anno, al 15% per il secondo anno, al 10% per il terzo anno fino al compimento del quinquennio.”

Inapplicabile ai consorzi di cooperative e artigiani; L'inapplicabilità è conseguente alle medesime ragioni per cui non si ritiene applicabile ai consorzi di cooperative l'art. 23.8;

23.13 – “Le SOA che hanno rilasciato l'attestazione di qualificazione a consorzi stabili hanno l'obbligo di comunicare, entro 7 (sette) giorni, il rilascio delle attestazioni di qualificazioni alle SOA che hanno emesso le attestazioni delle imprese aderenti, affinché queste provvedano a rilasciare una attestazione di qualificazione aggiornata alla luce della partecipazione al consorzio.”

Inapplicabile ai consorzi di cooperative e artigiani; L'inapplicabilità è motivata dalla natura giuridica di tali consorzi in forza della quale è normativamente consentito che un operatore economico possa far parte contemporaneamente di più consorzi di cooperative, non producendosi in questo caso, a differenza dei consorzi stabili, duplicazione di requisiti.

Conseguentemente, si propone di integrare le modalità di qualificazione di consorzi di cooperative come di seguito esposto.

24. Consorzi fra cooperative di produzione e lavoro e consorzi fra imprese artigiane.

24.1 Ai consorzi di cooperative ed ai consorzi di imprese artigiane individuati di cui all'art. 45 comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 si applicano le disposizioni contenute nel Capo II delle presenti linee guida. Così come previsto dall'articolo 47, comma 1 del Codice, i consorzi dimostrano i requisiti relativi alla adeguata attrezzatura tecnica ed all'adeguato organico medio annuo, computandoli cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

24.2 I consorzi di cooperative ed i consorzi di imprese artigiane di cui all'art. 45 comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto.

24.3 Ai fini della qualificazione dei consorzi di cooperative e dei consorzi di imprese artigiane di cui all'art. 45 comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016, l'importo dei lavori ad essi appaltati è attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio e al consorziato esecutore secondo il seguente criterio:

- a) la somma degli importi, in ciascuna delle categorie, attribuiti a consorzio e consorziato non può superare di oltre il trenta per cento l'importo certificato;
- b) l'importo massimo utilizzabile dal singolo soggetto, consorzio o consorziato, in ciascuna delle categorie, è l'importo certificato.

Ai fini della qualificazione del consorzio o del consorziato esecutore, la SOA acquisisce il certificato di esecuzione dei lavori, corredato della deliberazione consortile in cui sia precisato in che misura il relativo importo sia da attribuire al consorzio e al consorziato in base al presente articolo.

Post-correctivo

La disposizione di cui all'articolo 24 è condivisibile in quanto conferma il principio generale, discendente dalla vigente normativa che disciplina i consorzi di cooperative ed artigiani, in forza del quale detti operatori economici si qualificano ex se. Inoltre, il rinvio all'art. 23 comma 4 conferma che (coerentemente con quanto disposto dall'art. 47 del Codice Appalti), per quanto riguarda le attrezzature tecniche, l'organico medio annuo ed il costo del personale, i consorzi di cooperative e quelli artigiani dimostrano il possesso di tali requisiti utilizzando anche quelli posseduti dai propri consorziati.

L'articolo 25 stabilisce in maniera chiara quale operatore economico ed in che misura può spendere le lavorazioni oggetto di appalto certificate dalla stazione appaltante.

In via preliminare sancisce il principio che è il solo consorzio appaltatore a determinare, in piena autonomia e mediante un atto interno e cioè per tramite di delibera consortile, quale debba essere l'operatore economico beneficiario delle attività oggetto di appalto ai fini della qualificazione. Il consorzio, pertanto, può "distribuire" discrezionalmente il requisito in tre modi:

1. attribuzione dell'intera attività al consorzio
2. attribuzione dell'intera attività alla consorziata
3. attribuzione di parte delle attività al consorzio e parte alla/e/consorziata/e con facoltà del consorzio di determinare in che misura attribuirle.

Viene altresì stabilito in che misura possono essere utilizzate le attività oggetto di appalto ovvero:

- qualora la delibera consortile attribuisca i lavori al consorzio, solamente quest'ultimo potrà spendere ai fini della qualificazione l'importo complessivo dei lavori;
- qualora i lavori aggiudicati al consorzio vengano attribuiti integralmente al/i consorziato/i esecutore/i, questi potrà utilizzare ai fini della qualificazione l'intero importo lavori attribuitogli mentre il consorzio potrà utilizzare, per la propria qualificazione, il trenta per cento dell'importo lavori attribuito ai propri esecutori o, qualora si tratti di lavori riferiti a categorie a qualificazione obbligatoria, il quaranta per cento di detto importo;
- da ultimo, nel caso in cui l'importo del medesimo lavoro venga attribuito, per tramite di delibera consortile, in parte al consorzio ed in parte al/i consorziato/i, coerentemente con i principi sopra enunciati, il consorziato potrà utilizzare il solo importo lavori ad esso attribuiti mentre il consorzio sarà legittimato ad utilizzare ai fini della propria qualificazione l'importo lavori a sé attribuito maggiorato di una percentuale pari al trenta o al quaranta per cento (a seconda che si tratti o meno di lavori riferiti a categorie a qualificazione obbligatoria) dell'importo lavori attribuito alla propria consorziata.

Considerato però che, come espressamente indicato nel box relativo all'articolo in questione, le linee guida oggetto di consultazione si prefiggono di operare "in un'ottica di continuità con il regime previgente", si segnala che l'attuale sistema di qualificazione dei consorzi di cooperative, stabili ed artigiani, consente anche al consorziato esecutore di utilizzare ai fini della propria qualificazione una percentuale dell'attività che il Consorzio appaltatore ha attribuito a sé con specifica delibera consortile. Vige pertanto una sorta di "reciprocità" del meccanismo di attribuzione dell'attività svolta ai fini della propria qualificazione. Tale meccanismo altro non rappresenta che un aspetto applicativo dello scopo mutualistico che caratterizza le strutture consortili in argomento. Infatti, se è pacifico e consolidato che il consorzio, pur non essendo il materiale esecutore

dell'appalto, può utilizzare ai fini della propria qualificazione quanto realizzato dalla propria consorziata garantendosi il mantenimento dei requisiti posseduti in modo tale da poter partecipare a più gare possibili consentendo così, in caso di aggiudicazione, ai propri consorziati di realizzare le attività oggetto di appalto, è altrettanto vero che anche l'attribuzione – sia pur in quota parte – dell'attività utilizzata dal consorzio per la propria qualificazione alla consorziata esecutrice, consente a quest'ultima di incrementare i propri requisiti realizzando anche per tramite di tale meccanismo lo scopo mutualistico che caratterizza detti consorzi consentendo anche ai consorziati di incrementare i propri requisiti.

Ciò posto, applicando all'articolo in esame le vigenti previsioni in materia di qualificazione di consorzi di cooperative, artigiani e stabili, lo stesso articolo dovrebbe senz'altro prevedere una ulteriore casistica consistente nella possibilità, per il consorziato a cui la delibera consortile regolante l'utilizzo dell'attività oggetto di appalto ai fini della qualificazione non attribuisce o attribuisce solo in parte l'attività certificata, di utilizzare l'attività che il consorzio appaltatore ha attribuito a sé.

Pertanto, si propone, in alternativa alla modifica avanzata nel precedente documento di osservazioni (comunque sempre valida), la seguente riformulazione

Articolo 25

1. Ai fini della qualificazione, con delibera consortile è stabilito se i lavori aggiudicati al consorzio stabile, al consorzio di cooperative o al consorzio tra imprese artigiane sono attribuiti al consorzio medesimo, ai singoli consorziati esecutori o a entrambi per quote. Nel caso di attribuzione dei lavori ai consorziati esecutori:

a) i consorziati possono spendere, ai fini della qualificazione, l'importo complessivo dei lavori agli stessi attribuiti oltre al trenta per cento dell'importo dei lavori attribuiti al consorzio od al quaranta per cento di detto importo nel caso di lavori riferiti a categorie a qualificazione obbligatoria.

b) il consorzio può spendere, ai fini della qualificazione, il trenta per cento dell'importo dei lavori attribuiti ai consorziati esecutori oppure il quaranta per cento di detto importo nel caso di lavori riferiti a categorie a qualificazione obbligatoria, oltre all'intero importo dei lavori eventualmente attribuiti al consorzio medesimo.

6. ANIE

Al fine di garantire certezza del diritto su un tema particolarmente importante per gli operatori chiediamo di emendare l'ultimo periodo del punto 3.4 come segue: “l'affidatario in possesso della qualificazione nella sola categoria generale o specializzata che rappresenta la categoria prevalente può eseguire direttamente le lavorazioni, diverse dalla prevalente, per le quali la tabella sintetica delle categorie non richiede la qualificazione obbligatoria”.

Resta inteso che la “tabella sintetica delle categorie” di cui all'allegato A dovrà essere rivista, e periodicamente aggiornata, con l'introduzione di ulteriori categorie di lavorazioni a fronte del processo di revisione previsto dalle Linee Guida.

Allegato A

Impianti nel settore del trasporto ferroviario – È opportuno prevedere una OG3-A e OG3-B relativa esclusivamente al trasporto su ferro, per preservare le peculiarità di tale tipologia di trasporto (ferrovie, metropolitane e tramvie). Va ripristinata la previsione della qualificazione obbligatoria per la categoria OS9 “segn. luminosa e sicurezza del traffico” nella cui declaratoria rientrano oggi anche gli impianti di segnalamento ferroviario, salvo prevedere una specifica OS9-B recante “Sistemi di sicurezza per il traffico ferroviario” che comprenda il “segnalamento ferroviario”. La categoria, a qualificazione obbligatoria, dovrebbe riguardare “gli

impianti complessi che consentono la gestione e il controllo della sicurezza del traffico ferroviario in tre ambiti, tra loro integrati: bordo treno, in stazione, lungo la linea ferroviaria”. Dovrebbe essere prevista inoltre la qualificazione obbligatoria per la categoria OS27 relativa agli impianti per la trazione elettrica per i veicoli (trasporto ferroviario) anch'essa caratterizzata dall'imprescindibile possesso di attrezzature, competenze e mezzi d'opera specifici.

Impianti elevatori - Le attività di cui alla categoria OS4 (progettazione, costruzione, montaggio, manutenzione e ristrutturazione di impianti elevatori, ascensori e scale mobili) sono da considerare come lavori e non come servizi.

Impianti di sicurezza (antintrusione e videosorveglianza) – Occorre ripristinare l'indicazione della categoria OS5 come categoria non solo a qualificazione obbligatoria ma anche come superspecializzata, e ciò analogamente a quanto fatto per la categoria OS30 relativa agli impianti interni elettrici. Gli impianti per la sicurezza (di cose e persone) - pensiamo agli impianti sulle infrastrutture strategiche e quelle sulla sicurezza contro il terrorismo - devono necessariamente essere ricompresi nel novero delle lavorazioni cd. “superspecializzate” in ragione dell'elevata complessità tecnica e contenuto tecnologico richiesto.

7. ANIEM

Par. 3 - L'ANIEM ritiene che vi sia la necessità di ridurre sostanzialmente il numero di categorie dei lavori previste dal sistema previgente e confermate nell'attuale impianto normativo, riconducendole a sole categorie generali.

Il cospicuo numero di categorie e sottocategorie non è garanzia di qualificazione e penalizza le micro, piccole e medie imprese che non riescono così a classificarsi per molte tipologie di opere per le quali avrebbero invece le capacità.

Par. 4 - L'ANIEM ritiene che il ricorso ai sistemi di qualità aziendale dovrebbe essere su base volontaria e non obbligatorio.

D'altra parte, l'attuale sistema di certificazioni ha già dimostrato di non essere efficace, bensì esclusivamente il prodotto di un coacervo di regole burocratiche che porta ad una qualificazione solo “sulla carta”: nonostante il numero elevato di aziende certificate, l'esperienza dimostra che tale tipo di sistema non ha portato ad un miglioramento della qualità della concorrenza.

Con riferimento agli appalti di lavori di importo inferiore a 50.000 euro, riteniamo che le micro, piccole e medie imprese possano qualificarsi mediante il solo possesso dei requisiti di ordine generale e la dimostrazione di poter avere a disposizione sufficienti mezzi.

Riteniamo di fondamentale importanza prevedere l'obbligo di eseguire controlli diretti sia presso le aziende, sia presso i magazzini e almeno un cantiere.

Tali controlli dovranno essere eseguiti da figure professionali qualificate di comprovata esperienza a seconda dell'oggetto delle verifiche. A titolo esemplificativo, le verifiche sui mezzi delle imprese dovranno essere svolti da personale in grado di valutarne lo stato manutentivo e di verificare il titolo sulla base del quale tale mezzo è nella disponibilità dell'impresa.

Quantomeno con riferimento alle categorie di valore illimitato, riteniamo opportuno introdurre una previsione che imponga di verificare che il patrimonio netto sia superiore al 15% della cifra d'affari complessiva dell'impresa riferita all'anno precedente.

In aggiunta alla verifica del patrimonio netto positivo, riteniamo che possa essere introdotto quale indice di riferimento la PFN: in particolare, a comprova della capacità economica e finanziaria, si dovrebbe accertare che la PFN non ecceda il 35% della cifra d'affari complessiva dell'impresa.

Riteniamo che l'adeguata attrezzatura tecnica possa essere dimostrata esclusivamente mediante la disponibilità di beni in proprietà o in locazione finanziaria. Il noleggio non costituisce prova di una reale volontà di investimento da parte dell'impresa.

Il valore medio annuo della dotazione rapportata alla media annua dell'ultimo quinquennio della cifra d'affari in lavori effettivamente realizzata deve essere di valore medio non inferiore al 4% anziché al 2%); detta dotazione deve essere costituita per almeno il 100% (anziché il 40%) da ammortamenti e canoni di locazione finanziaria (esclusi quindi i canoni di noleggio).

Adeguata attrezzatura tecnica per ogni categoria:

OS 1 -> Mezzi movimento terra (camion, escavatori, pale, rulli compressori, apripista)

OS 2-A -> Non necessarie attrezzature specifiche

OS 2-B -> Non necessarie attrezzature specifiche

OS 3 -> Non necessarie attrezzature specifiche

OS 4 -> Stabilimento di produzione

OS 5 -> Stabilimento di produzione

OS 6 -> Stabilimento di produzione

OS 7 -> Non necessarie attrezzature specifiche

OS 8 -> Non necessarie attrezzature specifiche

OS 9 -> Stabilimento di produzione

OS 10 -> Attrezzatura specifica per preparazione segnaletica stradale

OS 11 -> Stabilimento di produzione

OS 12-A -> Furgoni attrezzati e macchine battipalo infissione montanti

OS 12-B -> Non necessarie attrezzature specifiche

OS 13 -> Gru di sollevamento

OS 14 -> Idonei impianti di separazione e riciclo

OS 15 -> Non necessarie attrezzature specifiche

OS 16 -> Mezzi movimento terra (camion, escavatori, pale, rulli compressori, apripista)

OS 17 -> Argano tiracavi, mezzi movimento terra (camion, escavatori, pale, rulli compressori, apripista)

OS 18-A -> Stabilimento di produzione

OS 18-B -> Non necessarie attrezzature specifiche

OS 19 -> Non necessarie attrezzature specifiche

OS 20-A -> Distanziometri, stazioni totali GPS

- OS 20-B -> Attrezzature geotecniche, penetrometri statici e dinamici, attrezzatura di perforazione
- OS 21 -> Gru di sollevamento, vibrofondatori, battipali, perforatrici rotary, attrezzature di perforazione, micropali a rotoppressione
- OS 22 -> Non necessarie attrezzature specifiche
- OS 23 -> Escavatori attrezzati con martelli demolitori e/o pinze idrauliche
- OS 24 -> Mototagliatori, piattaforme aeree, etc.
- OS 25 -> Non necessarie attrezzature specifiche
- OS 26 -> Mezzi movimento terra (camion, escavatori, pale, rulli compressori, apripista)
- OS 27 -> Non necessarie attrezzature specifiche
- OS 28 -> Non necessarie attrezzature specifiche
- OS 29 -> Treni e vagoni ferroviari attrezzati
- OS 30 -> Non necessarie attrezzature specifiche
- OS 31 -> Mezzi movimento terra (camion, escavatori, pale, rulli compressori, apripista), gru di sollevamento
- OS 32 -> Non necessarie attrezzature specifiche
- OS 33 -> Non necessarie attrezzature specifiche
- OS 34 -> Non necessarie attrezzature specifiche
- OS 35 -> Non necessarie attrezzature specifiche

Si ritiene necessaria una completa revisione del punto 9.10, la cui formulazione è limitante rispetto al miglioramento dell'azienda sotto il profilo della produttività del personale impiegato.

L'adeguato organico medio annuo dovrà essere dimostrato mediante la verifica dei seguenti indici (cumulativi):

- a) costo totale del personale rispetto alla cifra d'affari superiore al 10%;
- b) in tale 10%, almeno il 50% deve essere riferibile a personale operaio (inquadri come operai e/o assistenti tecnici, non inquadramento impiegatizio);
- c) per le singole categorie di qualificazione, dimostrazione di aver assunto da almeno 5 anni personale operaio / assistenti tecnici, il cui CV evidenzia chiaramente la tipologia di lavori a cui hanno preso parte.

Riteniamo che una qualificazione conseguita tramite il direttore tecnico non corrisponda ad una reale qualificazione dell'impresa che lo ha assunto ed auspichiamo pertanto che simile previsione non venga confermata nel nuovo sistema di qualificazione.

Riteniamo che una qualificazione conseguita tramite il direttore tecnico non corrisponda ad una reale qualificazione dell'impresa che lo ha assunto ed auspichiamo pertanto che simile previsione non venga confermata nel nuovo sistema di qualificazione.

Riteniamo che la verifica intermedia triennale sarebbe più ragionevole avesse ad oggetto i soli requisiti di ordine generale.

In linea con la giurisprudenza amministrativa con riferimento al D.Lgs. 163/2006, deve essere consentito al consorzio stabile di qualificarsi attraverso la somma dei requisiti dei propri consorziati, senza dover ricorrere all'avvalimento e senza distinzione tra consorziati esecutori e consorziati non esecutori, fermo restando che, come confermato anche dall'art. 47 co. 2, D.Lgs. 50/2016, in aggiunta il consorzio si qualifica con requisiti posseduti in proprio e direttamente.

Punto 23.9: imporre la qualificazione necessaria delle consorziate esecutrici restringere la possibilità di accesso al mercato alle PMI, consentito proprio grazie al ricorso all'istituto del consorzio stabile. Proponiamo pertanto una mitigazione dell'attuale disciplina, con una previsione simile a quella per le imprese cooptate che preveda che almeno una delle consorziate esecutrici debba essere qualificata, anche per categorie diverse e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute dalla stessa sia almeno pari al 20% dell'importo dei lavori posto a base di gara.

Punto 23.8: la formulazione appare non chiara. Riteniamo ad ogni modo che in caso di scioglimento del consorzio stabile, i requisiti debbano essere attribuiti ai consorziati sulla base delle rispettive quote di partecipazione.

Punto 23.12: vi è un refuso laddove nella terza linea si fa riferimento al "triennio" precedente, mentre il periodo finale fa riferimento al "quinquennio". Inoltre, non è chiaro quale sia il "primo anno" inteso dalla norma (il primo antecedente a quello della gara, oppure se sia il quinto anno antecedente all'indizione della gara?).

Punto 20.6: non è chiaro il riferimento alla soglia di valore della singola categoria nel caso la stessa sia singolarmente superiore "al 15% del codice"; supponiamo sia refuso e che debba leggersi "al 15% del contratto".

Punto 22.1 b): apparentemente non prende in considerazione l'ipotesi di subappalto di SIOS.

Allegato A

L'ANIEM ritiene che vi sia la necessità di ridurre sostanzialmente il numero di categorie dei lavori previste dal sistema previgente, riconducendole a sole categorie generali.

Il cospicuo numero di categorie e sottocategorie non è garanzia di qualificazione e penalizza le micro, piccole e medie imprese che non riescono così a classificarsi per molte tipologie di opere per le quali avrebbero invece le capacità.

In tale direzione, si propone di accorpare le seguenti categorie specializzate alle categorie generali d'appresso indicate:

OS 2-B -> OG 11

OS 7 -> OG 1

OS 8 -> OG 1

OS 12-B -> OG 3

OS 19 -> OG 11

OS 22 -> OG 6

OS 25 -> OG 2

OS 27 -> OG 11

OS 28 -> OG 11

OS 30 -> OG 11

OS 33 -> OG 1

OS 34 -> OG 3

OS 35 -> OG 12

Post-correctivo

L'ANAC chiede di esprimere una considerazione partendo dal dato letterale della norma, ovvero l'art. 47 comma 2: "I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni".

E' evidente che il Legislatore abbia inteso definire con tale disposizione la disciplina riguardo la qualificazione del consorzio stabile, per cui si consente a detto operatore economico di qualificarsi mediante requisiti propri o delle consorziate designate esecutrici o, in subordine, avvalendosi di quelli di imprese non designate esecutrici.

Nulla il riferimento all'avvalimento come strumento utilizzabile dalla consorziata esecutrice non in possesso di determinata qualificazione ai fini dell'esecuzione del contratto, invece proposto nelle presenti Linee guida.

Di seguito le motivazioni della posizione di contestazione sostenuta:

1. la particolare struttura di aggregazione che caratterizza il consorzio stabile può unicamente considerarsi come forma sui generis di avalimento tra il consorzio stesso e le imprese consorziate, non nei termini di cui l'istituto ex articolo 89 del codice: trattasi di una sorta di avalimento stabile, vincolante, che poggia direttamente sul patto consortile e sulla causa mutualistica. Nel consorzio stabile le consorziate si interscambiano, sommandoli nel consorzio, i requisiti posseduti: il ruolo di impresa ausiliaria permanente non può che essere esercitato dal consorzio (si ricorda a tal proposito, infatti, che ove l'andamento del cantiere lo richiedesse, inoltre, ha le prerogative di impegnare gli altri soci, solidalmente, in virtù del patto consortile e della causa mutualistica, regolando anche tutti gli aspetti operativi, con la messa a disposizione delle risorse necessarie);
2. si osserva, per l'articolo 47, che il soggetto a cui la disciplina fa riferimento è il consorzio e non la singola consorziata esecutrice;
3. sempre in riferimento all'articolo 47 si evidenzia che trattasi di requisiti di qualificazione e non di risorse da mettere a disposizione (personale dipendente, mezzi, attrezzature, etc.), ordinariamente oggetto di avalimento ex articolo 89, già regolati nel primo periodo;
4. infine si riporta l'estratto del Parere del Consiglio di Stato n.782/2017 in merito a quanto in oggetto: (...) La giurisprudenza, formatasi nel vigore del d.lgs. n. 163/2006, aveva dato una lettura del consorzio stabile in combinato disposto con l'istituto dell'avvalimento, sostenendo che il modulo del consorzio stabile concretizza un'impresa operativa che fa leva sulla causa mutualistica e realizza una particolare forma di avalimento che poggia direttamente sul patto consortile e sulla causa mutualistica. Tali connotati del modulo organizzativo e gestionale consentono al consorzio di avvalersi di qualsiasi contributo (in termini di requisito) dei consorziati, senza dover ricorrere all'avvalimento, fermo restando che, in alternativa, il consorzio può qualificarsi con requisiti posseduti in proprio e direttamente (...).

8. ANISGEA

Con riferimento alle precedenti osservazioni già inviate, inoltriamo la declaratoria della categoria specializzata a qualificazione obbligatoria OS "Gasdotti e Oleodotti" di cui si chiede l'istituzione:

”Riguarda la costruzione e la manutenzione delle reti e degli impianti in pressione che siano necessari per trasportare gas e fluidi infiammabili quali gas naturale, ossigeno, petrolio, fluidi aeriformi e non derivanti da petrolio, completi di ogni opera connessa, complementare o accessoria anche di tipo puntuale e di tutti gli impianti elettromeccanici, meccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari a fornire un buon servizio all'utente in termini di uso, funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza ad un normale funzionamento. Comprende in via esemplificativa e non esaustiva gli impianti di estrazione, i gasdotti, gli oleodotti, le reti di trasporto sotterranee o fuoriterra, le stazioni di pompaggio e/o riscaldamento prodotto, gli impianti di incremento/riduzione pressione, i punti di intercettazione e di derivazione, gli impianti di raffinazione, gli impianti di stoccaggio, i serbatoi interrati o sopraelevati in pressione, gli impianti di distribuzione, la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature principali ed accessorie e quant'altro di attinente.”

9. ANISIG

Per la definizione presente nelle Linee Guida ANAC relativa alla verifica dei requisiti di “Adeguata dotazione di attrezzatura tecnica”, si ribadisce la necessità di prevedere un riscontro tipologico delle attrezzature al fine di scongiurare le situazioni riscontrate in passato con il Regolamento Appalti (d.p.r. 207/2010), in quanto mentre per alcune lavorazioni afferenti le attività di natura generale e di natura specialistica “semplice” i requisiti di qualificazione di ordine speciale, potrebbero rimanere quelli attualmente previsti dall’art. 79 del DPR 207/10, per le attività c.d. super-specialistiche, i requisiti di ordine speciale che devono essere presi a riferimento sono quelli specificamente legati all’attività svolta (attrezzature specifiche – personale qualificato).

Si ribadisce inoltre l’esigenza di aggiornare le incidenze minime di attrezzature, incrementando l’attuale limite dal 2% all’8%, di cui almeno il 6% riconducibile ad attrezzature specifiche caratterizzanti le attività specifiche.

L’elenco delle attrezzature specifiche potrebbe essere inserito in un allegato apposito della sezione delle Linee Guida.

Si specifica inoltre come l’onere e la responsabilità della verifica della reale congruità delle attrezzature specifiche deve necessariamente essere a carico dell’Ente certificatore (SOA).

Per la definizione presente nelle Linee Guida ANAC relativa alla verifica dei requisiti di “Adeguata dotazione di attrezzatura tecnica”, si ribadisce la necessità di prevedere un riscontro tipologico delle attrezzature al fine di scongiurare le situazioni riscontrate in passato con il Regolamento Appalti (d.p.r. 207/2010), in quanto mentre per alcune lavorazioni afferenti le attività di natura generale e di natura specialistica “semplice” i requisiti di qualificazione di ordine speciale, potrebbero rimanere quelli attualmente previsti dall’art. 79 del DPR 207/10, per le attività c.d. super-specialistiche, i requisiti di ordine speciale che devono essere presi a riferimento sono quelli specificamente legati all’attività svolta (attrezzature specifiche – personale qualificato).

Si ribadisce inoltre l’esigenza di aggiornare le incidenze minime di attrezzature, incrementando l’attuale limite dal 2% all’8%, di cui almeno il 6% riconducibile ad attrezzature specifiche caratterizzanti le attività specifiche.

L’elenco delle attrezzature specifiche potrebbe essere inserito in un allegato apposito della sezione delle Linee Guida.

Si specifica inoltre come l’onere e la responsabilità della verifica della reale congruità delle attrezzature specifiche deve necessariamente essere a carico dell’Ente certificatore (SOA).

Si evidenzia ad ANAC la richiesta di ANISIG in merito all’inserimento della categoria OS20B nell’elenco delle SIOS (rif. DM 248/2016) in quanto la realizzazione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo, realizzata con attrezzature ad alto contenuto tecnologico e con personale altamente specializzato, munito di

apposito patentino rilasciato dagli enti bilaterali (Scuole Edili e CPT), costituisce la principale base di supporto ad una corretta ed efficiente progettazione di tutte le opere pubbliche e non.

Dati di supporto scadenti generano livelli di progettazione che impediscono la corretta esecuzione dei lavori, con pesanti ripercussioni sui tempi e costi di realizzazione delle opere.

Un dato emblematico sulla struttura delle imprese specializzate in grado di eseguire indagini geognostiche di livello adeguato riguarda la percentuale media di ammortamento delle attrezzature in loro possesso, che oscilla tra il 15% e il 25% del fatturato, rispetto al 2% richiesto per la qualificazione SOA.

In relazione alla Declaratoria OS 20 B, si conferma l'attuale descrizione:

"Riguarda l'esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l'esecuzione di prove in situ."

Inoltre in merito alle osservazioni di ANAC su OS20B, posto che si tratta di lavori e non di servizi, si ritiene che il problema non sia relativo ad una oggettiva difficoltà di individuazione delle lavorazioni ma alla capacità della Stazioni Appaltanti di redigere i bandi.

10. ASSISTAL

E' iniquo mantenere la stessa percentuale di ammortamenti tra diversi settori, in particolare quando tale importo determina anche incremento convenzionale premiante. Notoriamente i settori delle società Impiantistiche sono estremamente penalizzate rispetto, ad esempio, alla carpenteria metallica pesante o al movimento terra, in quanto a mezzi d'opera. Piuttosto hanno disponibilità di computer e programmi specialistici.

Il suggerimento è di modificare le percentuali nel seguente modo:

- Società impiantistiche: 0,8%
- Altri settori: conferma 2%
- Settori per i quali sia strutturale essere dotati di mezzi d'opera molto significativi (quali ad esempio, OS1, OS18): 4%

Per l'organico medio, per gli stessi motivi di cui sopra, si suggeriscono percentuali differenziate per settori:

- Società impiantistiche ed altri settori: conferma 15%
- Settori per i quali sia strutturale essere dotati di manodopera in misura molto significativa: 20%

Si suggerisce, inoltre, visto che il Durc è già di per sé esaustivo, di evitare alle imprese in fase di attestazione la produzione, molto onerosa per le imprese soprattutto per gli anni trascorsi, di copie dei versamenti contributivi e previdenziali.

E' necessario procedere alla equiparazione dei titoli di perito industriale e perito elettrotecnico a quello (già previsto) di perito edile. Infatti l'attuale previsione della figura del Geometra e del Perito Edile poggia sulla vecchia concezione di cantiere edile.

Le categorie impiantistiche OG10, OG11, OS3, OS5, OS19, OS28, OS30 non sono di competenza né del geometra né del perito edile bensì dei perito industriali e dei perito elettrotecnici.

- Non si condivide la previsione che, nel caso dei consorzi stabili, l'assegnatario debba a sua volta essere qualificato per i lavori da eseguire. Si snatura la funzione del consorzio.

- Nel caso di trasferimenti d'azienda si ritiene di dover mantenere l'obbligatorietà di perizia, ma con nomina da parte dell'imprenditore del perito, non demandata al Presidente del Tribunale; si otterrebbe così ugualmente l'effetto di calmierare i costi, ma al contempo si continuerebbe a sottoporre a disamina specialistica l'atto di trasferimento.

11. ASSOROCCIA

Adeguata attrezzatura tecnica categoria OS12B

Dotazione di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, per un valore non inferiore al due per cento della cifra di affari, da individuarsi all'interno del seguente elenco:

- martelli perforatori di piccolo diametro dotati di eventuali servosostegni.
- attrezzature di perforazione fondoforo dotati di teste di rotazione sia pneumatiche che idrauliche allestite su slitte elitransportabili;
- escavatori ragno allestiti con attrezzatura di perforazione sia pneumatica che idraulica;
- escavatori ragno;
- compressori d'aria elitransportabili in grado di produrre da 3 fino a 11 m³/min di aria;
- attrezzature per l'iniezione degli ancoraggi con miscele cementizie, pompe e miscelatrici elitransportabili;
- batterie di perforazione composte da aste, rivestimenti ed accessori;
- attrezzatura per la demolizione di roccia con esplosivi, deflagranti o cartucce a miscele propellenti;
- autocarro con gru;
- gruppi elettrogeni;
- attrezzatura necessaria alla realizzazione di prove di carico per ancoraggi delle barriere paramassi;
- mezzi fuoristrada.

Adeguato organico categoria OS12B

Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente con qualifica di rocciatore ed abilitato all'accesso ed al lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali (Dlgs 81/2008 Art.116) non inferiore al quindici per cento della cifra di affari in lavori.

Tavola sintetica delle lavorazioni - OS 12B è ora SIOS e quindi a qualificazione obbligatoria

OS12B/OS21: non vi è alcuna sovrapposizione tra le due categorie avendo ambiti perfettamente delineati e identificati.

L'introduzione della categoria OS12-B fra quelle specialistiche, operata con il d.p.r. 207/2010, ed il successivo inserimento della stessa nell'elenco delle SIOS ad opera del Decreto 10/11/2016 n. 243, sono scelte legislative operate in considerazione dell'“elevato rischio specifico” connesso all'esecuzione delle opere di realizzazione di barriere paramassi, paravalanghe ed opere eseguite con tecniche alpinistiche, “sia sotto il profilo dell'incolumità

dei lavoratori, sia sotto il profilo dell'incolumità pubblica, essendo evidente il rischio connesso ad interventi quali quelli di cui trattasi.

La formazione degli operatori rocciatori operanti con tecniche alpinistiche è espressamente prevista dal D.lgs 81/08.

Se non vi è alcun dubbio interpretativo riguardo la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi, si è registrata in alcuni casi l'attribuzione alla categoria OS21 di opere di consolidamento di pareti rocciose, travisando però il concetto di "opere per garantire la stabilità dei pendii" e non tenendo conto che le opere da eseguirsi con tecniche alpinistiche sono necessariamente da affidare ad imprese specializzate con operatori formati ed addestrati ad operare in fune e con attrezzature specifiche per lavori su versanti e/o pareti rocciose. Ciò non solo per ottenere un migliore risultato tecnico, ma soprattutto ai fini della sicurezza degli operatori e per la salvaguardia di terzi.

Ulteriore documentazione di approfondimento è già in possesso di ANAC (vedi documento di consultazione inviato da ASSOROCCIA il 18/12/2015 Prot. 504/2015 in risposta alla richiesta di ANAC, di cui alla comunicazione prot. 0156176 del 19/11/2015).

12. CNA

Sulla scia del processo di revisione delle modalità di qualificazione degli operatori economici, per promuovere l'accesso delle micro e piccole imprese al mercato degli appalti pubblici, e per ridurre gli oneri diretti ed indiretti sopportati da queste ultime ai fini della qualificazione, si propone di innalzare a 258.000 euro la soglia di lavori per i quali è obbligatorio dimostrare la qualificazione SOA, allineando così il limite dell'obbligatorietà di iscrizione SOA alla prima classifica dell'attuale sistema di qualificazione. Il gap tra i 150.000 ed i 258.000 euro non ha nessuna giustificazione oggettiva e rappresenta solo un costo non necessario per le micro e piccole imprese del settore che intendono acquisire la qualificazione SOA. Ciò anche perché per i lavori al di sotto della nuova soglia proposta (258.000 euro) - così come avviene adesso per la soglia di obbligatorietà fissata a 150.000 euro - i requisiti di ordine tecnico-organizzativo degli operatori economici possono essere comprovati, gara per gara ed a seconda degli importi per cui si gareggia, con i CEL ottenuti in precedenti lavori analoghi (tale meccanismo è lo stesso di quello previsto all'articolo 90 del DPR 207/2010).

Mantenere l'obbligo SOA a partire da 150.000 euro, dovendo comunque dimostrare sempre di avere capacità per almeno 258.000 euro (prima classifica) anche per i lavori che si collocano nella fascia 150.000/258.000 euro, rappresenta per le micro e piccole imprese un onere ingiustificato, con costi che incidono sensibilmente sui bilanci di queste imprese (iscrizione, verifiche e aggiornamenti), e spesso rappresenta una barriera di ingresso al mercato pubblico.

Si segnala, altresì, la necessità di armonizzare tutto il testo alle disposizioni del decreto correttivo in ordine al periodo temporale da considerare laddove previsto (quinquiennio/decennio).

In relazione alla problematica relativa ai casi in cui l'appaltatore esegua lavorazioni non indicate nel bando di gara in quanto di importo inferiore ai limiti minimi previsti per le categorie scorporabili, si condivide l'ipotesi formulata, ovvero consentire al progettista l'indicazione di tali lavorazioni nel progetto e prevederne l'indicazione nel bando (senza richiedere per le stesse la qualificazione), facendo sì che tali categorie possano essere riportate nel CEL, e rese utilizzabili ai fini della qualificazione, purché regolarmente eseguite.

In merito all'obbligo di possesso di certificazioni di sistemi di qualità, si ritiene tale obbligo oggettivamente contraddittorio, trattandosi di una certificazione di per sé volontaria, e si segnala che la certificazione UNI EN ISO 9001 non è di per sé garanzia di qualità operativa, ma solo di costanza di prestazione.

Si propone, pertanto, in ragione della necessità di contenere gli oneri per le imprese, specie per quelle di minori dimensioni, di eliminare tale obbligo, o, in subordine, di elevare la soglia dell'obbligo di certificazione alla V classifica (IV esclusa).

In relazione alla lettera b), punto 5.1, si segnala l'opportunità di elevare al 25% l'importo minimo del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, in analogia con quanto verrà esposto al paragrafo 9, al fine di valorizzare le imprese che effettivamente producono, lavorano e danno occupazione.

Sull'istruttoria di qualificazione, si condividono le proposte così come formulate.

In merito all'ipotesi che la SOA valuti preliminarmente l'adeguatezza del complesso delle attrezzature redigendo apposita una relazione, si ritiene che la stessa possa effettivamente favorire una presentazione più completa in ordine all'adeguatezza e all'affidabilità dell'impresa.

Si ritiene, altresì, opportuno un richiamo all'idoneità professionale (9.1), per segnalare la necessità di specificare che le SOA devono verificare anche le abilitazioni previste per alcune tipologie di attività delle imprese (es.: DM 37 per installazione impianti e certificazione Fgas), posto che i requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività lavorativa debbano sempre considerati come vincolanti per l'ottenimento dell'attestazione.

Rispetto all'adeguatezza dell'organico (9.10), confermando quanto già indicato al punto 5, si propone di elevare l'importo del costo del lavoro al 25% della cifra d'affari e di prevedere come unico criterio che il costo del personale dipendente sia riferito almeno per il 50% a personale operaio, inquadrato in CCNL pertinente per le lavorazioni per le quali si chiede l'attestazione. Questo al fine di valorizzare le imprese che effettivamente producono, lavorano e danno occupazione.

Si ritiene inoltre opportuno specificare che l'utilizzo del valore convenzionale INAIL sia da utilizzarsi anche per le srl unipersonali.

Rispetto all'adeguatezza dell'organico (9.10), confermando quanto già indicato al punto 5, si propone di elevare l'importo del costo del lavoro al 25% della cifra d'affari e di prevedere come unico criterio che il costo del personale dipendente sia riferito almeno per il 50% a personale operaio, inquadrato in CCNL pertinente per le lavorazioni per le quali si chiede l'attestazione. Questo al fine di valorizzare le imprese che effettivamente producono, lavorano e danno occupazione.

Si ritiene inoltre opportuno specificare che l'utilizzo del valore convenzionale INAIL sia da utilizzarsi anche per le srl unipersonali.

Il sistema premiante proposto penalizza oggettivamente le imprese di minori dimensioni, e, peraltro, prende in considerazione, di fatto, unicamente parametri di valutazione economico-finanziaria, tenendo invece al minimo i requisiti relativi alle capacità tecnico-organizzative dell'impresa.

Si ritiene, pertanto, più opportuno prevedere una premialità esclusivamente basata sul costituendo rating d'impresa, auspicando sia meno discriminante rispetto alla dimensione dell'impresa stessa.

In relazione al periodo di attività documentabile, al fine di ammortizzare gli effetti della crisi sul sistema delle imprese, si ritiene che si debbano considerare ai fini del calcolo della cifra d'affari, dell'organico medio e della dotazione di attrezzature i migliori cinque anni del decennio.

Si ritiene che la sottoscrizione del CEL da parte del direttore lavori debba essere prevista solo nei casi in cui la legislazione nazionale ne preveda l'esistenza. Deve, infatti, essere esplicitamente prevista la casistica, frequente e diffusa, della non presenza del Direttore dei lavori, limitando la sottoscrizione ai casi nei quali il Direttore dei lavori è obbligatoriamente previsto (14.3).

Occorre inoltre prevedere l'obbligo di consegna del permesso di costruire o di titolo analogo e del progetto solo a partire dalla Classifica III e solo se previsto obbligatoriamente dalla legislazione vigente, posto che in molte situazioni non vi è né obbligo di titolo autorizzativo, né di progetto.

Complessivamente, si ritiene opportuno semplificare la documentazione richiesta a corredo delle certificazioni rilasciate dalla committenza, richiedendo unicamente copia del contratto o della lettera di incarico, copia delle fatture, copia del progetto, quando previsto, accompagnate da dichiarazione sostitutiva di notorietà (14.6).

Per la verifica triennale, al fine di favorire processi di semplificazione e una riduzione degli oneri per le imprese, si ritiene che, in fase di verifica, la documentazione richiesta debba limitarsi, per le Classifiche I e II, ai requisiti di ordine generale e ai bilanci/dichiarazioni IVA. Si ritiene altresì opportuno specificare come nei casi di cui al punto 19.3, debba essere garantita continuità all'attività dell'impresa.

Si ritiene inopportuna la previsione di premi di coordinamento, e la proposta così come formulata (22.1) è incoerente con la conferma del limite al subappalto.

In relazione al Punto 24 si rileva che il rinvio ai punti 22.8, 22.12 e 22.13 non può che intendersi riferito ai punti 23.8, 23.12 e 23.13, e, comunque, tali previsioni sono inapplicabili ai consorzi di cooperative e artigiani.

Conseguentemente, si propone la seguente integrazione al punto 24.

Ai consorzi di cooperative ed ai consorzi di imprese artigiane individuati di cui all'art. 45 comma 2, lettera b) del Codice si applicano le disposizioni contenute nel Capo II delle presenti linee guida, e dimostrano i requisiti relativi alla adeguata attrezzatura tecnica ed all'adeguato organico medio annuo, computandoli cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi di cooperative ed i consorzi di imprese artigiane eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto.

Ai fini della qualificazione dei consorzi di cooperative e dei consorzi di imprese artigiane, l'importo dei lavori ad essi appaltati è attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio e al consorziato esecutore secondo il seguente criterio:

- a) la somma degli importi, in ciascuna delle categorie, attribuiti a consorzio e consorziato non può superare di oltre il trenta per cento l'importo certificato;
- b) l'importo massimo utilizzabile dal singolo soggetto, consorzio o consorziato, in ciascuna delle categorie, è l'importo certificato.

Ai fini della qualificazione del consorzio o del consorziato esecutore, la SOA acquisisce il certificato di esecuzione dei lavori, corredato della deliberazione consortile in cui sia precisato in che misura il relativo importo sia da attribuire al consorzio e al consorziato in base al presente articolo.

In relazione alle indicazioni in merito alla possibilità di avvalersi dei requisiti dell'affittante (27), si ritiene che il requisito della durata minima triennale sia indispensabile, così come l'impossibilità di avvalersi dei requisiti del comodante, al fine di evitare che, dopo avere provato a limitare i rischi di un non nobile utilizzo dello strumento dell'avvalimento, si aprano spazi ancora più ampi a fenomeni distorsivi del mercato della concorrenza.

Si concorda con la suddivisione proposta della OG3.

Non si concorda sulla proposta di riduzione dell'incidenza delle attrezzature per le categorie OG9, OG10, OG11, posto che gli importi attualmente previsti sono comunque congrui per imprese che lavorino nel settore.

Si ritiene inoltre opportuno prevedere che per la qualificazione nella categoria OG11 occorran lavori in categoria OS28 e OS30 per importi complessivamente pari in ciascuna di esse al 50,1% dell'importo per cui si richiede l'attestazione

Si segnala, infine, la necessità di vigilare sul corretto utilizzo della categoria OG11 da parte delle stazioni appaltanti, in considerazione del fatto che la categoria viene con troppa frequenza utilizzata semplicisticamente come sommatoria delle varie specializzate e non solo nei casi espressamente previsti dalla declaratoria.

13. CONFARTIGIANATO

PREMESSA

La principale novità delle Direttive Europee che hanno dato origine all'attuale riforma del codice dei contratti pubblici è la particolare attenzione alle piccole imprese (che in Italia è stata correttamente declinata in Micro e piccole imprese), che vengono messe al centro delle politiche di spesa delle risorse pubbliche.

Da tale riflessione discendono le considerazioni che desideriamo rappresentare a codesta rispettabile Autorità che, insieme al legislatore, dovrebbe favorire politiche di inclusione delle micro imprese che appaiono non effettivamente protagoniste del futuro mercato dei contratti pubblici.

La posizione pubblicamente espressa da Confartigianato Imprese è confermata anche in questa sede ed è orientata a favorire maggiore trasparenza e facilità di accesso da parte delle MPMI, anche partendo dal presupposto che il sistema delle qualificazioni SOA è vissuto dalle imprese soprattutto come un costo e una eccessiva burocratizzazione della procedura di accesso al mercato pubblico. In Italia, infatti, si è passati dall'iscrizione all'Albo dei Costruttori al sistema SOA che con il cosiddetto "decreto Borgone" (D.P.R. 34/2000 che prevede l'ormai anacronistica fissazione delle tariffe minime per legge) ha, di fatto, imposto un pesante balzello alle imprese solo per concorrere e sperare di aggiudicarsi una gara.

Nel 2000, il sistema era stato giustamente pensato per risolvere un problema legato alla qualificazione dell'operatore economico, demandando ad un soggetto terzo l'onere del controllo che sarebbe invece spettato alla pubblica amministrazione. Tale sistema, inizialmente sostenibile economicamente anche dalle imprese di minori dimensioni, si è rivelato però essere solo un trasferimento di responsabilità dal settore pubblico al privato con pesanti oneri a carico delle imprese stesse senza avere, di contro, lo sperato miglioramento del mercato pubblico. Allo stato attuale, il perdurare della crisi economica e la continua contrazione del numero e d....

Al punto 3.4, ci permettiamo di evidenziare l'anomalia di mantenere in vita il solo comma 2 dell'articolo 12 del d.l. 28/3/2014 n. 47 laddove sono stati abrogati tutti gli altri commi (a nostro avviso la scelta appare in contrasto con il principio di semplificazione). Non conoscendo, e comunque non riuscendo comunque a comprendere i motivi che hanno portato alla modifica, ci permettiamo di chiedere di chiarire meglio il tema dell'affidamento dei lavori alle superspecialistiche.

Si pone, a nostro avviso, il tema della realizzazione delle opere di categorie superspecializzate, che essendo a categorie a qualificazione obbligatoria, secondo noi dovrebbero essere "obbligatoriamente qualificate". A nostro avviso il problema della realizzazione delle opere di categorie superspecializzate, che non potranno essere subappaltate oltre il 30% e che potranno essere svolte dall'appaltatore, se ne è ha la capacità, anche se privo della qualificazione relativa a una categoria superspecializzata prevista dal bando, nega il principio della "qualificazione degli operatori economici" che dovrebbe essere alla base dell'attuale riforma.

Nella elencazione delle classifiche di importo, nel ribadire comunque l'opportunità, a nostro avviso, di innalzare le soglie di qualificazione, la declaratoria della I classifica andrebbe definita diversamente e qualora si intendesse mantenere il regime attuale si dovrebbe modificare nel modo seguente "I da euro 150.000 a euro 250.000".

In termini di volontarietà si evidenzia altresì che la certificazione della qualità conforme alla norma UNI EN 9001 dovrebbe essere resa facoltativa e svincolata dalle attestazioni SOA poiché l'obbligatorietà non genera maggiori vantaggi in termini di qualità effettiva. L'esperienza comune, purtroppo dimostra che la qualità non si può imporre per decreto e laddove la scelta non è volontaria tali sistemi producono solo "maggiore documentazione" e non innescano lo sperato processo di miglioramento continuo. Laddove, invece, l'impresa arriva alla certificazione della qualità (del processo, della sicurezza o dell'ambiente) si ha effettivamente un incremento in termini positivi delle performance dell'impresa stessa. Proprio tali scelte e investimenti consapevoli di aderire a modelli di gestione dovrebbero essere semmai valorizzati nella scelta di una impresa in luogo di un'altra.

Se si ritiene proprio necessario subordinare il conseguimento dell'attestazione di qualificazione al possesso della certificazione di qualità aziendale, proponiamo di porre l'obbligo della certificazione dalla V classifica in poi.

Con riferimento al paragrafo indicato, nel punto 5.1 al punto a) si dovrebbe estendere il periodo di riferimento al decennio (così come indicato in commento).

Rispetto al punto b) ci permettiamo di segnalare che laddove si indica il "costo complessivo sostenuto per il personale dipendente" si dovrebbe mutuare il principio definito nel punto 9.10 ultimo periodo secondo cui "il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL".

Con riferimento alla richiesta di riflessione in merito "all'obbligo di rendere le dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti di qualificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000" e alle "istanze volte all'eliminazione della previsione per quanto concerne i requisiti di carattere generale" è parere di Confartigianato Imprese che sia opportuno eliminare le autocertificazioni nelle dichiarazioni da presentare alle SOA perché comunque è onere della SOA accertare la presenza o meno di un requisito determinandone, nei fatti, l'esistenza. Questa semplificazione, inoltre, appare coerente con le indicazioni del Governo in tema di semplificazione della P.A. oltre ad eliminare il problema delle dichiarazioni non veritiere dovute ad errori meramente materiali e i conseguenti procedimenti sanzionatori.

Termini previsti per l'istruttoria di qualificazione: Rispetto al quesito posto ci permettiamo di suggerire il mantenimento delle attuali scadenze.

Nel capitolo ci sono alcuni elementi su cui desideriamo condividere delle osservazioni.

Al paragrafo 9.3 alla lettera a) si dovrebbe chiarire che la richiesta di una copertura assicurativa contro i rischi professionali andrebbe fatta nel caso sia contemplata anche la progettazione. Nel caso dei lavori, a nostro avviso si dovrebbe ritenere sufficiente la dichiarazione bancaria. Ci permettiamo di specificare che a nostro avviso si ritiene sufficiente una sola dichiarazione bancaria in ossequio al principio di semplificazione (art. 30 del Codice dei Contratti) senza gravare gli operatori economici di ulteriori costi.

Al paragrafo 9.3 alla lettera c) appare che si allarghino le maglie della valutazione del patrimonio netto, a nostro parere la modalità di riscontro individuata agevola principalmente le grandi imprese che hanno bilanci strutturati e non le piccole imprese. Pertanto la proposta di modifica sulla modalità di valutazione del patrimonio netto andrebbe eliminata perché crea un indebito vantaggio solo per alcune tipologie di imprese. Inoltre non viene considerata la possibilità che a un operatore economico possa essere negata l'attestazione, in seguito al riscontro del patrimonio netto negativo, successivamente alla stipula del contratto con la SOA.

Al paragrafo 9.6 si fa riferimento alla verifica di certificati lavori (sugli ultimi 10 anni) per ottenere la SOA a ogni sua scadenza. E' invece opinione di chi scrive che i lavori non debbano essere ripresentati alla scadenza dell'attestazione una volta che si è dimostrato, in prima attestazione, che l'impresa è in grado di eseguire le opere, in quanto, in periodi di crisi, la stessa impresa potrebbe non essere capace di dimostrare i requisiti dei lavori di punta, mentre invece è assolutamente capace di eseguire le opere per le quali richiede l'attestazione.

A nostro avviso andrebbe estesa a tutti i lavori, la previsione di cui al al co. 2 dell'art. 146 del nuovo codice che prevede: "2. I lavori di cui al presente capo sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall'operatore che li ha effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale requisito tecnico, non è condizionato da criteri di validità temporale."

Al paragrafo 9.6, alla lettera c) si fa riferimento ai cosiddetti "lavori di punta". Poiché si è osservato che è difficile per le imprese, specie le MPMI garantire gli importi dei "lavori di punta" a causa della difficoltà di accesso al mercato pubblico, si propone comunque che fino alla V classifica, si individui un sistema compensativo che permetta di aumentare il numero dei certificati (ad es. 2/4/6) che concorrono alla definizione dei "Lavori di punta". Ciò permetterebbe, peraltro, l'allargamento della platea delle imprese che possono accedere al mercato pubblico con tutto vantaggio del principio di concorrenza.

Al paragrafo 9.8, a nostro avviso si dovrebbe riscrivere la modalità di verifica di adeguata attrezzatura tecnica prevedendo dei requisiti meno vincolanti. A nostro avviso andrebbe tolto il vincolo delle percentuali o riparametrarlo con requisiti meno vincolanti (ad esempio il 20% di locazione finanziaria e ammortamenti e l'80% di noleggi a freddo

Al paragrafo 9.9 si evidenzia che nonostante il valore figurativo previsto nel punto 9.8, olt....

Al paragrafo 9.10 si fa riferimento all'"adeguato organico medio", in proposito si chiede di estendere le previsioni indicate anche alle società di capitali artigiane (s.r.l. artigiana). Sul punto ci permettiamo di evidenziare che i dati andrebbero presi dalle banche dati disponibili (principio del "once only").

10. QUALIFICAZIONE PER SPECIFICHE CATEGORIE

Con riferimento alla categoria OG11 ci permettiamo di sottolineare che non è stata risolta la criticità legata ai requisiti per il conseguimento dell'attestazione che risultano ancora decisamente maggiorati rispetto a qualsiasi altra categoria di lavori e che appaiono alteranti del corretto svolgimento del confronto competitivo.

Con riferimento alla categoria OS 21: Opere strutturali speciali si chiarisce che l'obbligo di formazione sulle cosiddette macchine complesse è un obbligo di derivazione contrattuale. Nel caso del CCNL Edile Artigiano l'obbligo statuito dall'art. 77 Classificazione dei lavoratori in particolare sulla "Abilitazione per operatori di macchine complesse" non è esercitabile poiché mancano i percorsi formativi specifici e le procedure per il rilascio degli attestati di abilitazione o del patentino. L'articolo in questione testualmente riporta:

Abilitazione per operatori macchine complesse.

Ai lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti si applicano le disposizioni contenute nell'accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2013 in attuazione dell'art. 73 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza).

Le parti confermano che al Formedil nazionale è stata demandata la progettazione dei percorsi formativi specifici e delle procedure di rilascio di attestati di abilitazione o patentino.

Le parti concordano di aggiornare l'attuale sistema di classificazione dei lavoratori anche in relazione alle nuove figure professionali e/o ai nuovi profili introdotti nel settore.

Pertanto, in fase di qualificazione, a tutti gli operatori economici che applicano il CCNL Edile Artigiano non devono essere richiesti tali attestati o patentini e la loro mancanza non può essere causa di mancata qualificazione. Qualora venissero definiti tali percorsi formativi specifici e sarà possibile il rilascio degli attestati di abilitazione o del patentino, sarà opportuno prevedere...

Sul tema ci permettiamo di evidenziare che nel caso di imprese soggette al deposito del Bilancio CE presso le Camere di Commercio, dovrebbero essere le SOA a ricalcolare il bilancio.

In merito al quesito posto da codesta rispettabile Autorità riteniamo opportuno mantenere il sistema di calcolo dell'ICP su criteri puramente matematici.

Ci permettiamo di rimarcare ancora una volta la necessità di mantenere slegato il sistema del rating di impresa dal sistema di qualificazione.

Al paragrafo 14.6, alla lettera a) proponiamo la seguente proposta emendativa: dopo le parole "con allegata copia" eliminare la parola "conforme" ed inserire le parole "dichiarata conforme dal progettista o dal Direttore dei Lavori".

Al paragrafo 17.3 è previsto che "Per la qualificazione nelle categorie OG2, OS2-A, OS2-B e OS25, i soggetti ai quali è affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati dei requisiti previsti dal decreto del Ministero per i Beni e le attività culturali e il turismo di cui all'art. 146, comma 4, del codice.", in proposito evidenziamo che gli operatori economici sono molto preoccupati che si richiami un decreto ad hoc per la qualificazione nelle opere di restauro poiché appare che i procedimenti legislativi per la qualificazione degli operatori economici e per la qualificazione nel restauro non stiano procedendo esattamente in parallelo e quindi bisognerà tener conto che tali provvedimenti dovranno necessariamente essere armonizzati per non creare differenze nelle procedure di qualificazione e tra le aziende.

Al paragrafo 17.5 al primo periodo si segnala la seguente proposta di emendamento: dopo le parole "comunicazione alla SOA che l'ha qualificata" sostituire la congiunzione "e" con le parole "che provvede a dare comunicazione".

Con la premessa che le istanze degli operatori economici che si riconoscono nel sistema confederale, sul tema della verifica triennale si sintetizzano in una richiesta di eliminazione dell'adempimento burocratico o almeno in una prestazione il cui costo sia già compreso nella tariffa di attestazione, si chiede, con riferimento ai paragrafi 19.1 e 19.2 di valutare il ripristino della procedura precedente definita nel regolamento previgente.

Al paragrafo 20.2 è opportuno integrare l'elenco delle fattispecie di raggruppamenti con i consorzi società cooperative, i consorzi artigiani e le reti di impresa.

Al paragrafo 20.3 si propone, alla fine del primo periodo di eliminare le parole "nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento".

22.LAVORI ESEGUITI DALL'IMPRESA AFFIDATARIA E DALL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE

In proposito si ribadisce che per la scrivente l'attuale formulazione dell'art. 105, comma 22 è estremamente valida. Confartigianato ha portato all'attenzione del decisore politico, già nelle primissime fasi di consultazione, tale proposta di modifica del previgente codice poiché si riteneva che la criticità legata al doppio utilizzo dei Certificati Esecuzione Lavori (CEL) sia per l'impresa realmente esecutrice che per coloro che avevano solo gestito il subappalto avesse alterato la corretta valutazione delle imprese, tanto che tale fenomeno aveva portato all'anomalia, ad esempio, di imprese che avevano ottenuto la qualificazione in categoria OS30 anche in assenza della qualificazione ai sensi del D.M. 37/08.

Pertanto, l'eventuale modifica legislativa di cui avremo evidenza nel momento di pubblicazione del decreto correttivo al Codice dei Contratti Pubblici, dovrà essere, secondo noi, analizzata alla luce delle patologie che si erano evidenziate negli anni passati.

23. CONSORZI STABILI

Al paragrafo 23.9 ultimo periodo eliminare la frase "La consorziata esecutrice deve essere in possesso della qualificazione nella categoria richiesta per l'esecuzione dei lavori alla stessa assegnati con classifica corrispondente almeno a quella immediatamente inferiore alla classifica necessaria." poiché contraddittoria.

24. CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E CONSORZI FRA IMPRESE ARTIGIANE

Al paragrafo 24.1 i riferimenti ai paragrafi 22.8, 22.12 e 22.13 sono erronei.

33. ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Al paragrafo 33.4 a nostra avviso sarebbe opportuno chiarire che nel periodo transitorio, agli operatori economici che hanno rinnovato la qualificazione nell'anno di mancata vigenza della previsione del "decennio precedente" dovuto al vuoto normativo conseguente all'immediata abrogazione del D.Lgs. 163/2006, si deve dare la possibilità di aggiornare il proprio certificato con gli importi di classifica ricalcolati alla luce delle auspiccate modifiche del Codice dei Contratti Pubblici ovviamente dietro pagamento della differenza di corrispettivo.

Al medesimo paragrafo chiarire che il "decennio" deve essere applicato anche per quei contratti di rinnovo dell'attestazione SOA stipulati e sottoscritti nel periodo di vacanza normativa.

Nella formulazione del paragrafo appare improprio il riferimento al D. Lgs. 163/2006.

OG2

Evidenziamo, a nostro avviso, una distonia tra la definizione di OG2 e la declaratoria poiché si definisce Restauro ma non vi sono lavorazioni attinenti. Se l'intento è di mantenere l'attuale declaratoria la definizione più corretta diviene "Recupero" altrimenti andrebbe riformulata la declaratoria prevedendo dei contenuti più vicini al restauro artistico e architettonico, rispetto a quelli relativi agli impianti e alle ristrutturazioni presenti nella declaratoria attuale.

OG3

Nella declaratoria, alla fine dell'elenco aggiungere "terre armate".

OG11

Si riscontra che per la categoria OG11, PANAC rimanda al Decreto Ministeriale n. 248/2016, per l'individuazione delle categorie che compongono l'opera generale, dove permane la divisione, ormai sempre più confusa, tra le proporzioni delle tre opere specialistiche di parte elettrica, di parte termica e idraulica necessarie ad ottenere la categoria OG11. Si propone quindi di eliminare questa categoria di opera generale, che, visti i criteri per il suo raggiungimento, risulta difficilmente ottenibile da una MPMI venendosi a creare una sorta di categoria speciale solo per le grandi imprese (difficilmente giustificabile anche sotto il profilo dell'uguaglianza costituzionale sostanziale). Va inoltre detto che, nella realtà, i progetti degli impianti raramente sono "in OG11", ma bensì attengono ai singoli impianti, e quindi solo alle specialistiche che alla fine compongono la categoria generale.

Si ribadisce la necessità dello stralcio di questa categoria generale.

OS21

Si riporta quanto indicato nel precedente punto 10 ossia che, in fase di qualificazione, a tutti gli operatori economici che applicano il CCNL Edile Artigiano non devono essere richiesti gli attestati o i patentini per l'uso di macchine complesse e la loro mancanza non può essere causa di mancata qualificazione. Qualora venissero definiti tali percorsi formativi specifici e sarà possibile il rilascio degli attestati di abilitazione o del patentino, OG2

Evidenziamo, a nostro avviso, una distonia tra la definizione di OG2 e la declaratoria poiché si definisce Restauro ma non vi sono lavorazioni attinenti. Se l'intento è di mantenere l'attuale declaratoria la definizione più corretta diviene "Recupero" altrimenti andrebbero riformulate la declaratoria prevedendo dei contenuti più vicini al restauro artistico e architettonico, rispetto a quelli relativi agli impianti e alle ristrutturazioni presenti nella declaratoria attuale.

OG3

Nella declaratoria, alla fine dell'elenco aggiungere "terre armate".

OG11

Si riscontra che per la categoria OG11, PANAC rimanda al Decreto Ministeriale n. 248/2016, per l'individuazione delle categorie che compongono l'opera generale, dove permane la divisione, ormai sempre più confusa, tra le proporzioni delle tre opere specialistiche di parte elettrica, di parte termica e idraulica necessarie ad ottenere la categoria OG11. Si propone quindi di eliminare questa categoria di opera generale, che, visti i criteri per il suo raggiungimento, risulta difficilmente ottenibile da una MPMI venendosi a creare una sorta di categoria speciale solo per le grandi imprese (difficilmente giustificabile anche sotto il profilo dell'uguaglianza costituzionale sostanziale). Va inoltre detto che, nella realtà, i progetti degli impianti raramente sono "in OG11",

ma bensì attengono ai singoli impianti, e quindi solo alle specialistiche che alla fine compongono la categoria generale.

Si ribadisce la necessità dello stralcio di questa categoria generale.

OS21

Si riporta quanto indicato nel precedente punto 10 ossia che, in fase di qualificazione, a tutti gli operatori economici che applicano il CCNL Edile Artigiano non devono essere richiesti gli attestati o i patentini per l'uso di macchine complesse e la loro mancanza non può essere causa di mancata qualificazione. Qualora venissero definiti tali percorsi formativi specifici e sarà possibile il rilascio degli attestati di abilitazione o del patentino, OG2

Evidenziamo, a nostro avviso, una distonia tra la definizione di OG2 e la declaratoria poiché si definisce Restauro ma non vi sono lavorazioni attinenti. Se l'intento è di mantenere l'attuale declaratoria la definizione più corretta diviene "Recupero" altrimenti andrebbero riformulate la declaratoria prevedendo dei contenuti più vicini al restauro artistico e architettonico, rispetto a quelli relativi agli impianti e alle ristrutturazioni presenti nella declaratoria attuale.

OG3

Nella declaratoria, alla fine dell'elenco aggiungere "terre armate".

OG11

Si riscontra che per la categoria OG11, l'ANAC rimanda al Decreto Ministeriale n. 248/2016, per l'individuazione delle categorie che compongono l'opera generale, dove permane la divisione, ormai sempre più confusa, tra le proporzioni delle tre opere specialistiche di parte elettrica, di parte termica e idraulica necessarie ad ottenere la categoria OG11. Si propone quindi di eliminare questa categoria di opera generale, che, visti i criteri per il suo raggiungimento, risulta difficilmente ottenibile da una MPMI venendosi a creare una sorta di categoria speciale solo per le grandi imprese (difficilmente giustificabile anche sotto il profilo dell'uguaglianza costituzionale sostanziale). Va inoltre detto che, nella realtà, i progetti degli impianti raramente sono "in OG11", ma bensì attengono ai singoli impianti, e quindi solo alle specialistiche che alla fine compongono la categoria generale.

Si ribadisce la necessità dello stralcio di questa categoria generale.

OS21

Si riporta quanto indicato nel precedente punto 10 ossia che, in fase di qualificazione, a tutti gli operatori economici che applicano il CCNL Edile Artigiano non devono essere richiesti gli attestati o i patentini per l'uso di macchine complesse e la loro mancanza non può essere causa di mancata qualificazione. Qualora venissero definiti tali percorsi formativi specifici e sarà possibile il rilascio degli attestati di abilitazione o del patentino, OG2

Evidenziamo, a nostro avviso, una distonia tra la definizione di OG2 e la declaratoria poiché si definisce Restauro ma non vi sono lavorazioni attinenti. Se l'intento è di mantenere l'attuale declaratoria la definizione più corretta diviene "Recupero" altrimenti andrebbero riformulata la declaratoria prevedendo dei contenuti più vicini al restauro artistico e architettonico, rispetto a quelli relativi agli impianti e alle ristrutturazioni presenti nella declaratoria attuale.

OG3

Nella declaratoria, alla fine dell'elenco aggiungere "terre armate".

OG11

Si riscontra che per la categoria OG11, l'ANAC rimanda al Decreto Ministeriale n. 248/2016, per l'individuazione delle categorie che compongono l'opera generale, dove permane la divisione, ormai sempre più confusa, tra le proporzioni delle tre opere specialistiche di parte elettrica, di parte termica e idraulica necessarie ad ottenere la categoria OG11. Si propone quindi di eliminare questa categoria di opera generale, che, visti i criteri per il suo raggiungimento, risulta difficilmente ottenibile da una MPMI venendosi a creare una sorta di categoria speciale solo per le grandi imprese (difficilmente giustificabile anche sotto il profilo dell'uguaglianza costituzionale sostanziale). Va inoltre detto che, nella realtà, i progetti degli impianti raramente sono "in OG11", ma bensì attengono ai singoli impianti, e quindi solo alle specialistiche che alla fine compongono la categoria generale.

Si ribadisce la necessità dello stralcio di questa categoria generale.

OS21

Si riporta quanto indicato nel precedente punto 10 ossia che, in fase di qualificazione, a tutti gli operatori economici che applicano il CCNL Edile Artigiano non devono essere richiesti gli attestati o i patentini per l'uso di macchine complesse e la loro mancanza non può essere causa di mancata qualificazione. Qualora venissero definiti tali percorsi formativi specifici e sarà possibile il rilascio degli attestati di abilitazione o del patentino, ...

OG2

Evidenziamo, a nostro avviso, una distonia tra la definizione di OG2 e la declaratoria poiché si definisce Restauro ma non vi sono lavorazioni attinenti. Se l'intento è di mantenere l'attuale declaratoria la definizione più corretta diviene "Recupero" altrimenti andrebbero riformulata la declaratoria prevedendo dei contenuti più vicini al restauro artistico e architettonico, rispetto a quelli relativi agli impianti e alle ristrutturazioni presenti nella declaratoria attuale.

OG3

Nella declaratoria, alla fine dell'elenco aggiungere "terre armate".

OG11

Si riscontra che per la categoria OG11, l'ANAC rimanda al Decreto Ministeriale n. 248/2016, per l'individuazione delle categorie che compongono l'opera generale, dove permane la divisione, ormai sempre più confusa, tra le proporzioni delle tre opere specialistiche di parte elettrica, di parte termica e idraulica necessarie ad ottenere la categoria OG11. Si propone quindi di eliminare questa categoria di opera generale, che, visti i criteri per il suo raggiungimento, risulta difficilmente ottenibile da una MPMI venendosi a creare una sorta di categoria speciale solo per le grandi imprese (difficilmente giustificabile anche sotto il profilo dell'uguaglianza costituzionale sostanziale). Va inoltre detto che, nella realtà, i progetti degli impianti raramente sono "in OG11", ma bensì attengono ai singoli impianti, e quindi solo alle specialistiche che alla fine compongono la categoria generale.

Si ribadisce la necessità dello stralcio di questa categoria generale.

OS21

Si riporta quanto indicato nel precedente punto 10 ossia che, in fase di qualificazione, a tutti gli operatori economici che applicano il CCNL Edile Artigiano non devono essere richiesti gli attestati o i patentini per l'uso di macchine complesse e la loro mancanza non può essere causa di mancata qualificazione. Qualora venissero definiti tali percorsi formativi specifici e sarà possibile il rilascio degli attestati di abilitazione o del patentino,....

Si segnala che nei modelli dei nuovi "Certificati di Esecuzione dei Lavori" è previsto uno spazio compilabile a cura "dell'Autorità competente preposta alla tutela del bene" (rif. pag. 67 e seguenti) dove sembra debba essere svolta una relazione da parte dell'Autorità. In proposito ci permettiamo di suggerire che sia riproposta la precedente modalità di compilazione che prevedeva l'eventuale visto/timbro della Soprintendenza per i Beni Architettonici e la possibilità per la stessa di consegnare l'eventuale relazione come un allegato a parte.

14. FIAS

Per la definizione presente nelle Linee Guida ANAC relativa alla verifica dei requisiti di "Adeguata dotazione di attrezzatura tecnica", si ribadisce la necessità di prevedere un riscontro tipologico delle attrezzature al fine di scongiurare le situazioni riscontrate in passato con il Regolamento Appalti (d.p.r. 207/2010), in quanto mentre per alcune lavorazioni afferenti le attività di natura generale e di natura specialistica "semplice" i requisiti di qualificazione di ordine speciale, potrebbero rimanere quelli attualmente previsti dall'art. 79 del DPR 207/10, per le attività c.d. super-specialistiche, i requisiti di ordine speciale che devono essere presi a riferimento sono quelli specificamente legati all'attività svolta (attrezzature specifiche – personale qualificato).

Si ribadisce inoltre l'esigenza di aggiornare le incidenze minime di attrezzature, incrementando l'attuale limite dal 2% all'8%, di cui almeno il 6% riconducibile ad attrezzature specifiche caratterizzanti le attività specifiche.

L'elenco delle attrezzature specifiche potrebbe essere inserito in un allegato apposito della sezione delle Linee Guida.

Si specifica inoltre come l'onere e la responsabilità della verifica della reale congruità delle attrezzature specifiche deve necessariamente essere a carico dell'Ente certificatore (SOA).

Facendo riferimento al tema "dell'organico specializzato", menzionato nel d.lgs. 50/2016 si ribadisce come i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (es. CCNL Edile) prevedano che lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni, dei consolidamenti e dei pozzi per acqua (OS21) e nel settore delle indagini e perforazioni del sottosuolo (OS20b) devono essere in possesso di un patentino rilasciato dalle Scuole Edili conformi alle normative vigenti negli Stati del UE...."

È bene ricordare che l'Art 79 comma 19 del d.p.r. 207/2010 vi è un riferimento diretto all'obbligatorietà del Patentino.

Pertanto si richiede di inserire sulle linee guida al punto 9.10 Adeguato organico medio – dimostrazione dei requisiti da parte dell'operatore economico, il presente paragrafo:

- Per la qualificazione nelle categorie specializzate di cui al capitolo 3 punto 3.2 relativamente alla I classifica di importo di cui al capitolo 3 punto 3.5 l'impresa deve dimostrare, con l'estratto autentico del libro unico del lavoro, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio qualificato, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni successiva classifica e fino alla V inclusa il numero degli operai è incrementato di una unità rispetto alla precedente; dalla VI classifica è incrementato di due unità rispetto alla precedente. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell'operaio qualificato con patentino certificato.

Allegato A

In relazione alle osservazioni ANAC, si riporta per opportuna conoscenza la proposta di modifica della declaratoria OS21: opere strutturali speciali, al fine di chiarire alcuni aspetti, con l'auspicio che tale proposta possa essere recepita in futuro per scongiurare interpretazioni errate da parte delle stazioni appaltanti.

PROPOSTA MODIFICA DECLARATORIA SOA OS21

Riguarda la costruzione: di opere speciali destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere e trattamenti destinati a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza, di indeformabilità e di permeabilità tali da rendere stabile l'imposta dei manufatti, prevenire dissesti geologici ed isolare fonti di inquinamento, di fondazioni speciali atte a rendere antisismiche le strutture esistenti.

Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di diaframmi, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture di fondazione, di opere di consolidamento per consentire lo scavo di gallerie, di opere per garantire la stabilità dei pendii, di lavorazioni speciali e/o trattamenti in situ per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.

Perforazioni nel sottosuolo per la costruzione di pozzi per l'acqua, per la captazione di risorse minerarie, per l'utilizzo delle risorse geotermiche sotterranee. Manutenzione e ristrutturazione delle stesse opere nel sottosuolo.

Allegato B

In relazione a quanto espresso nella presente nota (paragrafo 9.6,9.7,9.8,9.9) e in relazione all'art. 89 comma 11 del D.lgs. 50 /2016, nell'ottica di semplificare le varie tipologie di attrezzature più rappresentative del settore, dovrebbero essere riportate in un elenco le attrezzature specifiche delle categorie OS 20-B: INDAGINI GEOGNOSTICHE ed OS 21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI

Per le categorie OS20B e OS21 in relazione all'alto grado di specializzazione e complessità dei mezzi utilizzati dalle imprese è fortemente auspicabile che sia individuato in un apposito allegato alle Linee Guida un elenco delle attrezzature specifiche e o utensili di corredo e di supporto diretto alle lavorazioni afferenti alla categoria SOA OS20B e OS21

Inoltre è auspicabile che:

La percentuale minima di ammortamento è stabilita nella misura dell'8%, di cui almeno il 6 % riconducibile ad attrezzature specifiche caratterizzanti.

Resta inteso che l'onere e la responsabilità della verifica della reale congruità delle attrezzature specifiche deve necessariamente essere a carico dell'Ente certificatore (SOA).

VISTA L'IMPOSSIBILITA' DI INDICARE IN TALE SEZIONE UN ELENCO SINTETICO DELLE ATTREZZATURE AFFERENTI LE CATEGORIE OS20B E OS21, LA FEDERAZIONE RIMANE DISPONIBILE AD APPROFONDIRE NEL DETTAGLIO QUANTO PROPOSTO E RIMANDA AD UNA CONSULTAZIONE DEI CONTRIBUTI INVIATI DA AIF ed ANISIG (Associazioni Federate).

15. FILLEA CGIL

In considerazione della forte elusione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in materia di diritti dei lavoratori, riteniamo che la certificazione richiesta debba essere integrata da OHSAS 18001 (salute e sicurezza sul lavoro) e da SA8000 (responsabilità sociale dell'impresa), essendo soggetti economici che si qualificano per categorie oltre i 500.000 euro.

Riteniamo che il punto 1 debba essere integrato come segue:

- c) adeguata attrezzatura tecnica, idoneità tecnico professionale ai sensi dell'All. XVII del Dlgs 81/2008, ed adeguate competenze e figure professionali;
- d) assenza di gravi infrazioni accertate delle norme in materia di salute e sicurezza;
- e) integrale applicazione (parte economica e parte normativa) dei CCNL e degli accordi sottoscritti dalle Associazioni datoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e territoriale del settore di riferimento.

NOTA: anche se il punto d) qui sopra proposto è analogo al comma 5, punto a) dell'art 80 del Dlgs 50/2016, riteniamo che il controllo sui requisiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro vada esplicitato, rafforzato e sia dirimente negli appalti al di sotto dei 150.000 euro, proprio perché operano piccole e micro imprese.

Segnaliamo inoltre, rispetto al punto b) quanto segue.

Dal momento che non è stato possibile in alcun modo interloquire con la Commissione incaricata dal MIBACT di definire la disciplina delle lavorazioni relative alle categorie OG2 e OS2, segnaliamo almeno a voi (pur avendo letto la vostra nota relativa agli stakeholder) che il CCNL edilizia industria e cooperative, all'art. 108 (cassa edile), prevede nella tabella della congruità una percentuale minima di incidenza del costo del lavoro (comprensivo di contributi INPS, INAIL, cassa edile), per la categoria OG2, pari al 30% del valore complessivo dell'opera. Il CCNL acquisisce e rende norma l'Avviso Comune del 28/10/2010 sottoscritto da ANCE, ANAEP A Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI, ANCPL Lega, Federlavoro Confcooperative, AGCI Produzione Lavoro, Aniem Confapi, Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil.

Segnaliamo inoltre che la L.R. n°1/2004 ("Gruppo di lavoro sulla congruità della manodopera in edilizia. Approvazione percentuali e modalità di calcolo del valore congruo della manodopera rispetto alle tipologie di opera") della Regione Umbria individua alla tabella 4 ("opere di consolidamento e restauro") la percentuale del 42%.

Consideriamo quindi non adeguato un eventuale 15%, come previsto generalmente per le categorie OG, e confidiamo che anche ANAC faccia in questo senso una verifica rispetto al decreto che verrà emanato dal MIBACT.

16. FINCO

Si conviene con l'arrotondamento delle cifre delle classifiche, ma si ritiene che le modifiche agli importi potrebbero creare difficoltà soprattutto in fase di prima applicazione rispetto ai vantaggi attesi, inoltre si ritiene che la distanza tra la VII e la VIII classifica per le piccole imprese sia troppo grande e non favorirebbe la loro crescita dimensionale, per questa ragione dovrebbe essere inserita una ulteriore classifica (VII bis o altro numero – facendo scalare l'ultima -) con valore pari ad € 7, 5 Milioni.

Il passaggio dalle vecchie alle nuove classifiche non deve comunque comportare una riattestazione delle imprese, o oneri di qualsiasi tipo ma, eventualmente una equivalenza automatica.

Si concorda con la possibilità che le categorie di lavorazione di importo inferiore alla soglia di scorporabilità già indicate nel progetto possano essere inserite nel bando e usate per la qualificazione se realmente eseguite. Chi esegue le lavorazioni deve, in ogni caso essere qualificato. Su questa linea già l'art 148 comma 2 del Codice Appalti che prevede che, nel settore dei Beni Culturali, nessuna lavorazione specialistica può essere omessa o assorbita da altre a prescindere dall'importo; sarebbe opportuno fare cenno a questa specifica previsione relativa ai Beni Culturali nelle Linee Guida.

Per evitare confusione nell'applicazione del meccanismo è importante ribadire che la possibilità di usare i lavori eseguiti al di sotto della soglia di scorporabilità si applicherà dopo l'entrata in vigore delle LG (Linee Guida).

Si ritiene che la previsione di dimostrare il requisito del sistema di qualità aziendale per le classifiche superiori alla II sia condivisibile ed adeguato.

Si concorda anche con la verifica della qualità aziendale secondo le indicazioni del documento RT 05 di Accredia.

Al fine, però, di non creare disparità di trattamento tra i diversi operatori in ragione di certificazioni dalla diversa connotazione, si chiede che anche i certificatori non accreditati da Accredia rispettino le medesime previsioni.

Nel confermare la propria soddisfazione in merito alla previsione recentemente inserita nel Correttivo Appalti relativa all'uso del decennio per la qualificazione degli Operatori Economici (O.E.), si ribadisce la propria condivisione in merito alla possibilità di utilizzare l'attestazione SOA (ove presente) anche per la partecipazione alle gare di importo inferiore a 150.000 euro.

Al fine di evitare dichiarazioni che per quanto "incolpevoli" possano mettere in difficoltà l'Operatore Economico si concorda con la proposta di non far autodichiarare alle imprese i requisiti di carattere generale. Questa possibilità dovrebbe, però, essere estesa anche a tutti i requisiti che sono oggetto di verifica da parte della SOA.

Sempre al fine di evitare errori incolpevoli e consentire alle imprese di operare con consapevolezza ai fini della propria qualificazione, è fondamentale che sia i Certificati Esecuzione Lavori (CEL) che ogni altro documento "di proprietà" dell'impresa sia reso accessibile telematicamente (via AVCpass o altro meccanismo) alle imprese stesse e non solo alle SOA.

Pur comprendendosi l'obiettivo di sveltire i tempi per il rilascio dell'attestazione, si ritiene che 120 giorni per la chiusura della procedura di qualificazione siano pochi soprattutto in ragione delle difficoltà, a volte oggettive, che soprattutto le piccole imprese hanno nella raccolta di tutte le informazioni necessarie all'attestazione.

Meglio sarebbe, quindi, lasciare per il momento, il termine di 180 giorni ed eventualmente rivedere, in un secondo momento quando tutte le ipotizzate/previste semplificazioni siano diventate operative, la proposta di revisione dei tempi di qualificazione.

Si rileva prioritariamente che il riferimento al §9.5 della presente sezione non coincide con le domande contenute nel box che, si ritiene, siano più ampie.

Per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria si ritiene positivo il riferimento sia alle dichiarazioni bancarie che alla copertura assicurativa. Tuttavia l'inserimento dell'inciso "o, se del caso" rende poco chiaro quando si possa utilizzare la garanzia assicurativa; per questa ragione sarebbe necessario sostituirlo con "OPPURE". Necessario anche chiarire di che tipo di assicurazione si tratti dal momento che il riferimento ad una "copertura assicurativa contro i rischi professionali" copre specifiche fattispecie di rischio

Non si ritiene possibile sostituire l'indice del patrimonio netto di valore positivo con i vari indici di indebitamento proposti. Mantenere (e dimostrare) una solidità patrimoniale a fronte delle varie opzioni di indebitamento prospettate è alquanto difficile se non impossibile.

Si ritiene, inoltre, che una impresa che non depositi per due anni di seguito i propri bilanci non sia affidabile; al punto 9.3 lettera c) il riferimento a "anche in caso in cui il relativo bilancio non stia stato depositato" andrebbe, quindi, cassato lasciando il riferimento a "...IL PATRIMONIO NETTO DEVE ESSERE RIFERITO AL PENULTIMO BILANCIO ...DEPOSITATO".

Con riferimento a quanto chiesto dalla stessa Consultazione in merito a suggerimenti per l'"individuazione dei requisiti relativi all'attrezzatura tecnica differenziata in ragione della specificità delle diverse lavorazioni", Finco già nel documento presentato durante la consultazione Anac del 20 dicembre 2016 aveva proposto di individuare – almeno per quanto riguarda le lavorazioni superspecialistiche – categoria per categoria quelle che erano le principali attrezzature caratterizzanti le attività oggetto di qualificazione.

Non essendo possibile, per motivi di spazio, rielenare per ogni singola lavorazione le attrezzature tecniche proposte si rimanda alla Parte IV del documento Finco che verrà reinviato ad Anac in occasione di questa Consultazione.

Fermo restando che, per la maggior parte delle categorie generali e speciali di lavorazione può essere sufficiente l'indicazione dei requisiti già oggi previsti, per le lavorazioni superspecialistiche, in ragione della loro peculiarità e specificità, si ritiene che l'unica modalità di individuazione delle attrezzature sia la specifica elencazione.

Sarebbe anche opportuno che della "adeguatezza del complesso delle attrezzature" non valutino discrezionalmente le SOA, vista la forte tecnicità della valutazione, ma che le stesse facciano riferimento a ben precisi parametri e percentuali numeriche.

Il valore dell'adeguata attrezzatura tecnica potrebbe essere dimostrato oltre che con i costi sostenuti per l'ammortamento anche con una percentuale del valore dei beni acquistati. Le percentuali, distinte in base alla incidenza delle stesse nelle diverse categorie di lavorazioni superspecialistiche, sono indicate nella citata Parte IV del documento Finco.

L'adeguato organico medio più che con i modelli riepilogativi annuali (dichiarazione 770) dovrebbe essere valutato sulla base del modello mensile DM10 che consente una analisi più puntuale delle risorse organiche all'impresa (come già indicato nei Comunicati del 9 marzo e del 31 maggio 2016 dall'Autorità stessa).

L'adeguatezza dell'organico non è però solo un dato quantitativo ma anche qualitativo, per questa ragione dovrebbe essere anche valutata sulla base della qualificazione del personale necessaria allo svolgimento delle diverse attività. Data la diversità che caratterizza i vari settori è necessario che l'adeguatezza sia definita in relazione alle diverse tipologie di lavorazione ed alle diverse classifiche per le quali si chiede l'attestazione.

Fermo restando che gli indicatori attualmente vigenti si ritengono adeguati per tutte le attività non connotate da una particolare specialità, è necessario che più puntuali requisiti per dimostrare un adeguato organico vengano richiesti per le diverse lavorazioni superspecialistiche

Non essendo possibile, per motivi di spazio, rielencare per ogni singola lavorazione le professionalità caratterizzanti un adeguato organico medio si rimanda alle proposte contenute nella Parte IV del documento Finco che verrà reinviato ad Anac in occasione di questa Consultazione.

L'adeguato organico medio più che con i modelli riepilogativi annuali (dichiarazione 770) dovrebbe essere valutato sulla base del modello mensile DM10 che consente una analisi più puntuale delle risorse organiche all'impresa (come già indicato nei Comunicati del 9 marzo e del 31 maggio 2016 dall'Autorità stessa).

L'adeguatezza dell'organico non è però solo un dato quantitativo ma anche qualitativo, per questa ragione dovrebbe essere anche valutata sulla base della qualificazione del personale necessaria allo svolgimento delle diverse attività. Data la diversità che caratterizza i vari settori è necessario che l'adeguatezza sia definita in relazione alle diverse tipologie di lavorazione ed alle diverse classifiche per le quali si chiede l'attestazione.

Fermo restando che gli indicatori attualmente vigenti si ritengono adeguati per tutte le attività non connotate da una particolare specialità, è necessario che più puntuali requisiti per dimostrare un adeguato organico vengano richiesti per le diverse lavorazioni superspecialistiche

Non essendo possibile, per motivi di spazio, rielencare per ogni singola lavorazione le professionalità caratterizzanti un adeguato organico medio si rimanda alle proposte contenute nella Parte IV del documento Finco che verrà reinviato ad Anac in occasione di questa Consultazione.

Si concorda con quanto proposto al paragrafo 9.14.

Dal momento che una analoga previsione non è, a quanto è dato sapere, contemplata nello schema di DM Mibact ex art 146 comma 4 del Codice Appalti, sarebbe importante una sua esplicita estensione al settore dei Beni Culturali al fine di non penalizzare tutte le piccole imprese operanti nel settore dei Beni Culturali che sulla figura del Direttore Tecnico hanno fortemente investito in questi anni e di non creare asimmetrie o incertezze normative.

Dal momento che effettivamente i requisiti chiesti per la progettazione ed esecuzione (soprattutto nel caso delle piccole imprese) sono abbastanza gravosi e fermo restando la necessità che l'affidabilità dei soggetti che chiedono la qualificazione deve comunque essere dimostrata, si chiede di estendere al Legale Rappresentante dell'impresa ed al suo Direttore Tecnico la platea dei soggetti che, se idonei, possono essere parte dello staff tecnico.

Come prevede lo stesso Codice Appalti (art 146 comma 1 lettera a)), altre figure abilitate alla progettazione nel settore dei Beni Culturali dovrebbero essere specificamente elencate al punto 11.1 che qui si riporta con le relative proposte che tengono conto della specifica complessità esistente tra formazione e qualifica professionale : "...è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico di progettazione composto da soggetti in possesso di laurea triennale, quinquennale o magistrale abilitati all'esercizio della professione di ingegnere ed architetto, ovvero geologo per le categorie in cui è prevista la sua competenza, iscritto all'albo professionale, ARCHEOLOGO, OVVERO RESTAURATORE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE e da diplomati tutti assunti a tempo indeterminato ed a tempo pieno. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà in possesso di laurea quinquennale o magistrale O QUALIFICA PROFESSIONALE EQUIPARATA, è stabilito in numero di ..."

Si ritiene che il sistema di rating dell'impresa debba essere meccanismo diverso ed aggiuntivo rispetto a quello dell'incremento convenzionale premiante.

Tra i requisiti relativi all'incremento convenzionale premiante dovrebbe essere inserito quello della "storicità dell'impresa" attestato da una qualificazione continuativa. Questo criterio andrebbe aggiunto come lettera e) al paragrafo 12.1 e dovrebbe essere valutato in maniera proporzionale agli anni della qualificazione. Gli indicatori

da valutare sarebbero sempre tre, ma la loro ponderazione avverrebbe rispetto a cinque e non a quattro indicatori come ora previsto.

In nessun caso gli indicatori devono portare ad una penalizzazione dell'impresa; l'assenza di buoni indicatori deve comportare l'impossibilità di accedere all'incremento convenzionale premiante non ad un decremento che possa incidere sulla qualificazione per l'ottenimento della quale si hanno tutte le necessarie caratteristiche.

Nella valutazione del periodo documentabile si ritiene che debba essere lasciata alla impresa una maggiore flessibilità nell'uso dei lavori eseguiti per il calcolo della cifra di affari all'interno del decennio previsto dal Legislatore.

Posta la necessità che si faccia riferimento ad almeno cinque anni del decennio, se usarne di più e quanti (posto che si tratta comunque di lavori realmente eseguiti dall'impresa) si deve lasciare alla discrezionalità dell'impresa stessa.

Si ribadisce quanto detto in premessa a proposito della mancata approvazione della modifica al comma 22 dell'art 105 del Codice Appalti che rende ora inapplicabile la (ingiustificata) possibilità di utilizzare i lavori subappaltati per qualificarsi pur senza aver eseguito nulla. [Si rileva a questo proposito che una specifica sezione per il Paragrafo 22 della Consultazione non era, comunque, prevista nel presente modulo]

Per quanto riguarda la possibile semplificazione della disciplina dei lavori affidati da committenti non tenuti all'applicazione del Codice Appalti, si suggerisce che i relativi Certificati Esecuzione Lavori che siano stati positivamente riscontrati dalle SOA vengano dalle stesse digitalizzati ed inseriti nel casellario informatico. La dimostrazione dell'idoneità dei lavori di cui sopra dovrebbe quindi essere accertata una unica volta e non ad ogni successiva qualificazione dal momento che spesso, ed a distanza di anni, diventa impossibile per l'impresa recuperare la relativa documentazione.

Si concorda con le nuove modalità previste per il rilascio dei CEL per i lavori eseguiti all'estero.

Per quanto riguarda specificamente il settore dei Beni Culturali, in cui il CEL è accompagnato (almeno in Italia) da uno specifico Visto dell'Autorità preposta alla tutela del bene, si chiede che anche nel caso di lavori svolti all'estero il CEL riporti indicazione di analoga acquisizione di Visto, da parte del consulente tecnico indipendente, rilasciata dall'autorità locale preposta alla tutela del bene.

Si concorda con le previsioni relative alla direzione tecnica.

Con riferimento al paragrafo 17.3, visto il ruolo fondamentale del Direttore Tecnico nelle attività afferenti i Beni Culturali quale elemento caratterizzante e qualificante l'impresa stessa (art. 146 comma 4 del Codice Appalti), si chiede di inserire una apposita previsione nelle presenti Linee Guida secondo cui il nome del Direttore Tecnico deve essere riportato nell'attestato di qualificazione rilasciato dalle SOA.

Si richiama la necessità di contemperare gli adempimenti connessi alla verifica triennale con una proporzionale riduzione dei costi connessi alla conferma dell'attestazione.

Paragrafo 20.1—Non si ritiene condivisibile che l'impresa affidataria possa sopperire all'assenza di tutti i requisiti relativi alle categorie scorporabili con i requisiti della categoria prevalente. La categoria prevalente potrebbe essere usata per supplire ad una carenza economico-finanziaria non già ad una mancanza tecnico-organizzativa; se l'impresa avesse capacità tecnico-organizzativa sarebbe, a sua volta, qualificata

Paragrafo 20.2—Coerentemente con quanto sopra scritto e considerando altresì le peculiarità della lavorazioni superspecialistiche previste al comma 11 dell'art 89 del Codice Appalti, anche il paragrafo 20.2 dovrebbe riportare analoga specifica chiarendo, all'ultimo periodo, che: “ FATTO SALVO QUANTO PREVISTO

DALL'ART 89 C11, i requisiti ECONOMICO-FINANZIARI relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono possedute dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente”

Paragrafo 20.6–L’ultimo periodo di questo paragrafo, con riferimento alle lavorazioni superspecialistiche individuate dal DM 248/2016 fa riferimento alla percentuale del quindici per cento, si ritiene si tratti di un refuso dal momento che la percentuale individuata dal Codice Appalti in proposito è il dieci per cento

Paragrafo 20.6 -Si ritiene necessario richiamare la specifica normativa prevista dal Codice Appalti per i BBCC che prevede che, a prescindere dalle percentuali o dagli importi, le categorie di lavorazioni specialistiche dei Beni Culturali vadano sempre indicate nel bando (art. 148 c. 2 Codice Appalti); andrebbe quindi premesso all’ultimo periodo: “FATTO SALVO QUANTO DISPOSTO DALL'ART 148 C 2 DEL CODICE DEI CONTRATTI, il bando di gara..”

Paragrafo 23.9 –Fermo restando che in nessun caso l’impresa che esegue può essere priva di qualificazione, si concorda con la possibilità di mitigare i requisiti di esecuzione per i consorziati consentendo però di eseguire non oltre il 50% in più dell’importo della classifica successiva alla propria.

Allegato A

Al fine di distinguere bene le lavorazioni di carattere generale da quelle di carattere speciale, nel paragrafo delle “PREMESSE” è necessario specificare alla fine del primo periodo del secondo paragrafo quanto segue: “...siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni CHE NON RICHIEDONO PARTICOLARI SPECIALIZZAZIONI E PROFESSIONALITA' ”

Anche relativamente alle declaratorie delle lavorazioni specialistiche e superspecialistiche Finco aveva proposto una articolata e tecnicamente ragionata revisione nella Parte III del suo documento per l’audizione Anac del 20 dicembre 2016 cui si rimanda e che viene reinviata all’Autorità in occasione della presente Consultazione

Si segnala che per la OS2A/OS2B è necessario ridefinire la declaratoria riunificando le categorie in quanto quelle richiamate nel DM 248/2016 sono differenti dalla dizione già presente nel Codice (artt 147-148) e tale disallineamento potrebbe generare problemi applicativi

Con riferimento specifico al testo in consultazione:

OS 32 – manca il riferimento al DM 248/16

Tavola sintetica delle lavorazioni - OS 12B e OS 32 sono ora SIOS e quindi a qualificazione obbligatoria

OS3/OS28 si vedano proposte Finco di revisione declaratoria

OS4/OS20B/OS24 – posto che si tratta di lavori e non di servizi, si ritiene che il problema non sia relativo ad una oggettiva difficoltà di individuazione delle lavorazioni ma alla capacità della Stazioni Appaltanti di redigere i bandi

OG9/OG10/OG11 si conviene che è la qualificazione professionale non l’attrezzatura tecnica a dover essere principalmente valorizzata

OS12B/OS21 non si vede sovrapposizione tra le declaratorie. Si veda proposta Finco in merito

Non si condivide la supposta non modificabilità delle declaratorie delle SIOS perché previste nel DM 248/16 dal momento che l’art 4 del citato DM prevede una revisione delle stesse dopo un anno e che alla luce del recente Correttivo Appalti le presenti Linee Guida Anac saranno emanate con DM MIT quindi con atto equiordinato.

Allegato B

Refuso a pagina 53 in cui si cita l'art. 79 in merito ai requisiti di ordine speciale e non il Paragrafo 9 della Consultazione

Sempre a pagina 53, l'idoneità professionale è prevista al punto 9.1 lettera a) ma anche al punto 9.2

Pagina 57 (punto 9.8) – in merito alla dimostrazione dell'adeguata dotazione di attrezzatura tecnica si veda Parte IV documento Finco per audizione Anac del 20 dicembre 2016

Pagina 58 (punto 9.10) – in merito all'adeguato organico medio si veda Parte IV documento Finco per audizione Anac del 20 dicembre 2016

Pagina 59 (art. 3, comma 2 DM 248/16) – ad integrazione dei requisiti di qualificazione già previsti si veda Parte IV documento Finco per audizione Anac del 20 dicembre 2016

In aggiunta a quanto già riportato nella risposta alla precedente consultazione ed al fine di meglio definire le declaratorie di alcune lavorazioni specialistiche e super specialistiche per renderle maggiormente attinenti alla realtà tecnica e di mercato, vengono qui di seguito riportate le modifiche che, a giudizio di FINCO, sarebbe necessario apportare a corollario del nuovo sistema di qualificazione, all'Allegato "A".

Le categorie dell'Allegato "A" per le quali non si propongono modifiche non sono contenute nella presente risposta.

Si riporta in ogni caso, alla fine, una tabella sintetica del nuovo Allegato "A" alla luce delle proposte avanzate

I Certificati Esecuzione Lavori (CEL) emessi sulla base delle vecchie categorie, nel caso di accorpamenti di categorie, si dovrebbero intendere come riferibili anche alle nuove categorie; nel caso, invece, di suddivisioni di una categoria originariamente unitaria, dovranno essere riemessi con l'indicazione delle parti di attività riferiti alle nuove categorie

Con riferimento "all'individuazione dei requisiti relativi all'attrezzatura tecnica differenziata in ragione della specificità delle diverse lavorazioni" e fermo restando che per la maggior parte delle categorie di lavori generali e speciali può essere sufficiente l'indicazione dei requisiti già oggi previsti, FINCO propone per quanto riguarda le lavorazioni c.d. "superspecialistiche" i requisiti che seguono.

Nella elencazione sono inserite tutte le lavorazioni che in base alla esperienza e conoscenza tecnica della Federazione dovrebbero essere classificate come superspecialistiche già comprensive della specifica proposta di riorganizzazione che verrà inserita nella parte relativa all'Allegato A.

L'elencazione seguente comprende anche il riferimento all'adeguato organico che le lavorazioni dovrebbero avere (e che viene più specificamente richiesto al punto seguente della presente consultazione) per facilitare una lettura d'insieme delle peculiarità delle lavorazioni.

Per l'adeguata idoneità tecnica delle lavorazioni afferenti i Beni Culturali si rimanda al DM Mibact ex art. 146, comma 4 del Codice Appalti.

Si ribadisce, infine, che "dell'adeguatezza del complesso delle attrezzature" non devono valutare discrezionalmente le SOA ma che la valutazione debba essere fatta in base a ben precisi parametri e percentuali numeriche e che oltre all'ammortamento anche il valore delle attrezzature tecniche acquistate debba/possa essere preso in considerazione.

** * *

OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI

Requisiti:

- Abilitazioni:

- Abilitazione dell'impresa ai sensi del DM 37/'08 sull'impiantistica (lettere a, b, c, e, g);

- Abilitazione dell'impresa per installazione e manutenzione su apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra FGAs, ai sensi DPR 43/2012 e Regolamento 517/2014 UE

- La percentuale minima (nella misura già prevista dal articolo 79 del DPR 207/2010) di ammortamenti in attrezzature specifiche , nonché parco auto (adeguato all'attività) con auto, vanette o furgoni attrezzati per la ricerca guasti e le riparazioni urgenti;

- Costo del personale (nella percentuale minima già stabilita dall'articolo 79 del DPR 207/2010), così ripartito:

- costo relativo a personale operaio specializzato (categoria V° del CCNL - Industria Metalmeccanica e Installazione o categoria III -Artigianato) pari al 20% del costo complessivo per la manodopera. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria;

- costo relativo ad impiegati tecnici, diplomati e laureati, pari al 10% del costo complessivo per la manodopera. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria.

- Formazione:

- formazione specifica prevista dalla norma tecnica CEI 11-27, in base all'obbligo di formazione e informazione di cui all'art 82 del D. Lgs. 81/2008, per i lavori sotto tensione o in prossimità di parti attive

- formazione per la qualificazione FER, ai sensi art 15 del D. Lgs 28/2011, per i responsabili tecnici di cui al DM 37/08.

* * *

OS 3: IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE E IMPIANTI PENUMATICI [Integrato]

Nel caso in cui non si accogliesse la proposta di revisione complessiva delle categorie impiantistiche (così come prospettata nel box relativo all'allegato "A") e la categoria OS 3 rimanesse nella sua attuale formulazione

nell'elenco delle SIOS si ritiene necessario verificare la presenza dei requisiti qui di seguito riportati per la qualificazione delle imprese.

Requisiti:

- Abilitazione dell'impresa ai sensi del DM 37/'08 sull'impiantistica (lettera d);
- La percentuale minima (nella misura già prevista dal articolo 79 del DPR 207/2010) di ammortamenti in attrezzature specifiche , nonché parco auto (adeguato all'attività) con auto, vanette o furgoni attrezzati per la ricerca guasti e le riparazioni urgenti;
- Costo del personale (nella percentuale minima già stabilita dall'articolo 79 del DPR 207/2010), così ripartito:
 - costo relativo a personale operaio specializzato (categoria V° del CCNL - Industria Metalmeccanica e Installazione o categoria III -Artigianato) pari al 20% del costo complessivo per la manodopera. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria.
- Formazione (in caso di realizzazione impianti FER):
 - formazione per la qualificazione FER, ai sensi art 15 del D. Lgs 28/2011, per i responsabili tecnici di cui al DM 37/08.

* * *

OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI

Requisiti:

- Abilitazione dell'impresa ai sensi del DM 37/'08 sull'impiantistica (lettera f);
- La percentuale minima (nella misura già prevista dal articolo 79 del DPR 207/2010) di ammortamenti in attrezzature specifiche , nonché parco auto (adeguato all'attività) con auto, vanette o furgoni attrezzati per la ricerca guasti e le riparazioni urgenti;
- Costo del personale (nella percentuale minima già stabilita dall'articolo 79 del DPR 207/2010), così ripartito:
 - costo relativo a personale operaio specializzato (categoria V° del CCNL - Industria Metalmeccanica e Installazione o categoria III -Artigianato) pari al 20% del costo complessivo per la manodopera. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria;
 - costo relativo ad impiegati tecnici, diplomati e laureati, pari al 10% del costo complessivo per la manodopera. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria.
- Formazione:
 - presenza di personale in possesso del patentino da ascensorista (D.P.R. 1767/51) in numero adeguato al volume d'affari dell'azienda.

* * *

OS 9: IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA

[Categoria proposta come fusione tra OS9 e OS10]

Requisiti

1. Fornitura:

Tutti i componenti forniti dovrebbero:

- essere accompagnati dalla certificazione di origine di fabbricazione;
- recare la marcatura CE laddove prevista;
- essere prodotti secondo lo stato dell'arte determinato dalla relativa normativa tecnica volontaria (Uni) e cogente laddove esistente;
- rispondere alle prescrizioni del Codice della Strada e delle norme internazionali sulla circolazione stradale

Una certificazione dovrebbe essere rilasciata anche per il manufatto finale

2. Posa in Opera:

Sul versante della posa in opera, occorre che l'impresa sia in grado di progettare e realizzare una installazione che tenga conto delle regole del Codice della Strada, delle norme di sicurezza internazionali e di quelle generali di responsabilità dell'Ente proprietario della strada che della difettosa produzione, progettazione e posa risponde con titolo aggravato di presunzione di colpa con inversione dell'onere della prova e, più di recente, anche con l'estensione agli Enti proprietari delle strade della corresponsabilità per il reato di omicidio stradale.

* * *

OS 11- APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI.

Requisiti

L'azienda richiedente la qualificazione per la categoria OS11 deve possedere le necessarie e specifiche competenze, dimostrando a tal fine di:

- essere dotata di personale tecnico, per gli uffici di sede e per la gestione esterna dei cantieri, con grado di scolarizzazione non inferiore al diploma nonché delle maestranze a libro matricola,
- disporre di unità produttiva per dispositivi strutturali e giunti di dilatazione,
- disporre di laboratorio per le prove e il collaudo funzionale dei dispositivi,
- disporre di un numero di saldatori qualificati, provvisti di patentino rilasciato da ente terzo,
- di essere dotata delle attrezzature ed impianti specifici, ed in particolare di possedere,
 - i) centraline idrauliche di sollevamento
 - ii) centraline elettroniche di controllo
 - iii) martinetti idraulici di corsa e portata variabile
 - iv) strutture metalliche di raccordo e scavalco varchi
 - v) strutture metalliche ausiliarie per sollevamento quali: colonne in acciaio modulari, travoni di sollevamento, mensole per sollevamento
 - vi) gru su autocarro
 - vii) sollevatori telescopici
 - viii) passerelle autocarrate per le operazioni di ispezione
 - ix) altre attrezzature quali: motocompressori, gruppi elettrogeni, motosaldatrici, mescolatori per resine, sistemi di iniezione idraulica e/o pneumatica.

L'azienda richiedente la qualificazione deve inoltre fornire adeguata documentazione relativa a:

- i. iscrizione alla CCIAA,
- ii. il possesso della marcatura CE, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 15129, per le seguenti tipologie di prodotti:
 - Dispositivi di vincolo a fusibile
 - Dispositivi di vincolo temporaneo
 - Dispositivi dipendenti dallo spostamento
 - Dispositivi dipendenti dalla velocità
 - Isolatori elastomerici
 - Isolatori a scorrimento a superficie curva e piana
 - Qualsiasi combinazione dei dispositivi precedentemente elencati
- iii. ai fini della marcatura CE dei propri prodotti, di cui al punto sopra, il possesso di prove iniziali di tipo (IT1), ed il Controllo di produzione di Fabbrica (FPC), conformemente alla norma armonizzata UNI EN 15129

iv. certificazione, rilasciata da ente terzo, di operare in controllo di qualità secondo UNI EN 9001/2015 (qualità) e UNI EN ISO 3834-2 (saldatura),

v. referenze oggettive sul buon esito dell'esecuzione di opere della stessa categoria di cui si richiede la qualificazione.

* * *

OS 12-A BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA

Requisiti

L'azienda richiedente la qualificazione per la categoria OS 12-A deve dimostrare:

- il possesso della marcatura CE, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 1317, per le seguenti tipologie di prodotti:

- Barriere di sicurezza
- Attenuatori d'urto
- Terminali
- Transizioni
- Parapetti per veicoli/pedoni

- ai fini della marcatura CE dei propri prodotti, di cui al punto sopra, il possesso di prove iniziali di tipo (IT'I), inclusi rapporti di valutazione del dispositivo sottoposto a prova e rapporti sulle prove di crash test

- Il possesso di un'adeguata struttura tecnico-gestionale, commisurata al livello di importo della classifica, atta a sviluppare la realizzazione delle opere relative alla categoria OS12-A

- Certificazione di operare in controllo qualità, rilasciata da Ente terzo, in conformità alla UNI EN ISO 9001:2015

- Certificato di iscrizione alla CCIAA

- Nominativo del Direttore Tecnico e/o Direttore dei lavori, responsabile per l'azienda di quanto è stato realizzato

- Referenze oggettive sul buon esito dell' esecuzione di opere della stessa categoria

* * *

OS 12-B: BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI

Requisiti

- Adeguato organico

Costo complessivo sostenuto per il personale dipendente con qualifica di rocciatore ed abilitato all'accesso ed al lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali (Dlgs 81/2008 Art.116) non inferiore al quindici per cento della cifra di affari in lavori.

- Adeguata attrezzatura tecnica

Dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, per un valore non inferiore al due per cento, della cifra di affari, da individuarsi all'interno del seguente elenco:

- martelli perforatori di piccolo diametro dotati di eventuali servosostegni.
- attrezzature di perforazione fondoforo dotati di teste di rotazione sia pneumatiche che idrauliche allestite su slitte elitrasportabili;
- escavatori ragno allestiti con attrezzatura di perforazione sia pneumatica che idraulica;
- escavatori ragno;
- compressori d'aria elitrasportabili in grado di produrre da 3 fino a 11 m³/min di aria;
- attrezzature per l'iniezione degli ancoraggi con miscele cementizie, pompe e miscelatrici elitrasportabili;
- batterie di perforazione composte da aste, rivestimenti ed accessori;
- attrezzatura per la demolizione di roccia con esplosivi, deflagranti o cartucce a miscele propellenti;
- autocarro con gru;
- gruppi elettrogeni;
- attrezzatura necessaria alla realizzazione di prove di carico per ancoraggi delle barriere paramassi;
- mezzi fuoristrada.

* * * *

OS 18-A – COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO

Requisiti

L'azienda richiedente la qualificazione per la categoria OS18-A deve dimostrare di aver posseduto e di essere in possesso per tutta la durata della qualificazione di:

- uno stabilimento di lavorazione, la cui adeguatezza è da valutarsi sia in relazione alle caratteristiche dell'opera da realizzare sia al livello di importo della classifica ; tale stabilimento deve essere dotato, oltreché di adeguata area

coperta destinata alle lavorazioni, di aree scoperte funzionali alla movimentazione, preassemblaggi e deposito dei lavorati;

- un idoneo parco macchine per il sollevamento e la movimentazione dei materiali base e degli elementi prefabbricati prodotti;

- una dotazione di impianti, attrezzature e mezzi d'opera la cui idoneità è da commisurarsi alla tipologia ed alle dimensioni dei prodotti realizzati e alla capacità produttiva richiesta; in particolare:

i) per produzioni di strutture saldate lo stabilimento deve essere in possesso di linee automatiche e/o semiautomatiche di saldatura e preparazione delle lamiere, oltreché di personale saldatore addetto, qualificato con regolare patentino rilasciato da ente terzo

ii) per produzioni di strutture bullonate, lo stabilimento dev'essere dotato di tecnologie e sistemi di gestione e di controllo della produzione in fabbrica certificati UNI EN 1090, oltreché di personale addetto specializzato nell'uso delle attrezzature automatiche di lavorazione, idonei a garantire il rispetto delle normative vigenti

- un numero di saldatori qualificati, provvisti di patentino rilasciato da ente terzo, adeguato e rispondente alla tipologia della produzione e alla capacità produttiva richiesta;

- personale tecnico con capacità, professionalità ed esperienza adeguate a garantire un elevato standard qualitativo alla gestione della realizzazione delle opere, nel rispetto di quanto prescritto dalle vigenti Norme Tecniche; in particolare deve indicare il nominativo del Direttore Tecnico dell'officina che deve certificare:

i) la regolarità dei controlli sui materiali base

ii) la rispondenza ai requisiti realizzativi prevista dalla norma EN1090

iii) la rispondenza degli elementi prodotti al progetto e alle prescrizioni indicate dal progettista, dal Direttore Lavori nonché a quelle contenute nelle Norme Tecniche.

Tra le figure professionali necessarie vi dovrebbero essere almeno quelle presenti all'interno del seguente elenco:

a) area progettazione:

- capo commessa;
- capo progetto;
- team di progettazione

b) area produzione e cantiere

- responsabile qualità;
- responsabile della produzione;
- responsabile di reparto;
- squadre di montaggio specializzate.

L'azienda richiedente la qualificazione deve inoltre fornire adeguata documentazione relativa a :

- i) certificazione, rilasciato da Organismo Notificato terzo, del proprio sistema di controllo di produzione (FPC) di conformità alla norma armonizzata UNI EN 1090-1
- ii) iscrizione alla CCIAA
- iii) certificazione, rilasciata da ente terzo, di operare in controllo di qualità secondo UNI EN 9001/2015 (qualità) e UNI EN ISO 3834-2 (saldatura)
- iv) referenze oggettive sulla buona esecuzione di opere della stessa categoria di cui si richiede la qualificazione.

* * *

OS 18-B COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE

Requisiti

Uno stabilimento produttivo per la lavorazione e produzione di facciate continue dotato delle seguenti caratteristiche funzionali, impiantistiche e di macchinario:

- un idoneo parco macchine per la movimentazione dei materiali;
- una dotazione di impianti e macchine automatiche e semiautomatiche per la produzione e l'assemblaggio delle facciate continue;
- aree scoperte per la movimentazione, la logistica e lo stoccaggio di materiali e prodotti finiti;
- magazzino minuterie;
- magazzino barre;
- magazzino profilati;
- magazzino lamiere;
- macchine per spianatura, taglio, foratura e piegatura delle lamiere;
- pantografi;
- centri di lavoro a controllo numerico CNC;
- carriponte;
- punzonatrici;
- trapani a colonna;
- troncatrici;
- linee per assemblaggio pannelli in lamiera;
- linee di assemblaggio facciate tradizionali in alluminio e vetro;
- linee di assemblaggio facciate continue in alluminio e vetro ad incollaggio strutturale;

- linee di assemblaggio facciate a cellule;
- macchine per imballaggio pannelli finiti;
- macchine per imballaggio del prodotto finito.

Tra le figure professionali necessarie vi dovrebbero essere almeno quelle presenti all'interno del seguente elenco:

a) area progettazione:

- capo commessa;
- capo progetto;
- team di progettazione

b) area produzione e cantiere

- responsabile qualità;
- responsabile della produzione;
- responsabile di reparto;
- squadre di montaggio specializzate.

* * *

OS 20-B – INDAGINI GEOGNOSTICHE

Requisiti

Attrezzature

La percentuale minima di ammortamento è stabilita nella misura dell'8%, di cui almeno il 6 % riconducibile ad attrezzature specifiche caratterizzanti.

- Perforatrici idrauliche da piccolo diametro - macchina operatrice semovente e/o su slitta dotata di antenna e testa di rotazione;
- Pompe fango a pistoni o statore funzionali ai lavori di indagini geognostiche;
- Attrezzature e dispositivi per prove in foro (ad esempio: SPT, dilatometro, pressiometro, attrezzature per prove di permeabilità in foro, ecc.)
- Penetrometro statico con capacità di spinta superiore alle 10 t, sistema per prove elettriche tipo CPTE, CPTU, SCPTU, dilatometro tipo "Marchetti";

- Penetrometro dinamico per prove penetrometriche super pesanti (DPSH) e penetrometro dinamico leggero (DL30);
- Attrezzatura per prove di carico su piastra;
- Attrezzatura per carotaggi tipo wireline, aste di perforazione e rivestimenti per fori con diametri da 25 a 240 mm ed attrezzatura specifica e funzionale per l'esecuzione di indagini geognostiche;

Nonché attrezzature alle medesime riconducibili comunque necessarie alla realizzazione delle opere caratteristiche della categoria OS20-B.

Comprese altresì le attrezzature e/o utensili di corredo e di supporto diretto alle lavorazioni.

L'onere e la responsabilità della verifica della reale congruità delle attrezzature specifiche deve necessariamente essere a carico dell'Ente certificatore (SOA).

Personale Specializzato

Facendo riferimento al tema "dell'organico specializzato", menzionato nel D.Lgs. 50/2016, si ribadisce come i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (es. CCNL Edile) prevedano che lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni, dei consolidamenti e dei pozzi per acqua (OS21) e nel settore delle indagini e perforazioni del sottosuolo (OS20-B) devono essere in possesso di un patentino rilasciato dalle Scuole Edili conforme alle normative vigenti negli Stati del UE.

È bene ricordare che anche nel DPR 207/2010 vi è un riferimento diretto all'obbligatorietà del Patentino. L'Art 79 comma 19 del DPR 207/2010 infatti obbliga: "Per la qualificazione nelle categorie specializzate ...relativamente alla I° classifica di importo l'impresa deve dimostrare, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni successiva classifica fino alla V inclusa il numero degli operai è incrementato di una unità rispetto alla precedente; dalla VI classifica di due unità rispetto alla precedente."

* * *

OS 21 OPERE STRUTTURALI SPECIALI

Requisiti

Attrezzature

La percentuale minima di ammortamento è stabilita nella misura dell'8%, di cui almeno il 6 % riconducibile ad attrezzature specifiche caratterizzanti.

- perforatrici per vario diametro - macchine operatrici semoventi e/o su slitta dotate di antenna e testa di rotazione per perforazioni di qualsivoglia diametro;

- moduli fresanti per la miscelazione meccanica del terreno ed iniezione di miscela cementizia;
- macchine operatrici cingolate semoventi per la formazione di diaframmi;
- macchine operatrici semoventi munite di antenna con altezza variabile provviste di maglio e di vibroestrattore;
- compressori d'aria con portata minima di 6.000 lt/m e pressione d'esercizio superiore a 7 bar;
- pompe speciali per iniezioni a pressione di miscele cementizie o chimiche;
- pompe Jetting per iniezioni ad alta pressione di miscele cementizie da 200 a 750 bar;
- gru cingolata con portata superiore alle 10 t;
- vibratori elettrici e/o idraulici con potenze superiori a 100 KW;
- benne a valve monofune o bifune, scalpelli frangi roccia;
- attrezzature gira colonne;
- benne di scavo guidate o libere, idrauliche o a fune per esecuzione di pannelli;
- impianti di confezionamento miscele chimiche e cementizie;
- impianti di confezionamento fanghi bentonitici o polimerici;
- dissabbiatori e conseguenti impianti di riciclaggio e gestione dei fanghi residui;
- Perforatrici semoventi multisistema per pozzi acquiferi complete di aste, utensili e colonne di rivestimento per la perforazione;
- Pompe o motopompe a pistoncini duplex o triplex e/o compressori d'aria;
- Sistemi per la messa in produzione e lo sviluppo dei pozzi ed il sollevamento dell'acqua (pompe ed elettropompe) completi dei sistemi per la misurazione ed i rilievi dei parametri idraulici;

Nonché attrezzature alle medesime riconducibili comunque necessarie alla realizzazione delle opere caratteristiche della categoria OS21.

Comprese altresì le attrezzature e o utensili di corredo e di supporto diretto alle lavorazioni.

L'onere e la responsabilità della verifica della reale congruità delle attrezzature specifiche deve necessariamente essere a carico dell'Ente certificatore (SOA).

Personale Specializzato

Facendo riferimento al tema “dell'organico specializzato”, menzionato nel D.Lgs. 50/2016, si ribadisce come i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (es. CCNL Edile) prevedano che lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni, dei consolidamenti e dei pozzi per acqua (OS21) e nel settore delle indagini e perforazioni del sottosuolo (OS20-B) devono essere in possesso di un patentino rilasciato dalle Scuole Edili conforme alle normative vigenti negli Stati del UE....”

È bene ricordare che anche nel DPR 207/2010 vi è un riferimento diretto all'obbligatorietà del Patentino. L'Art 79 comma 19 del DPR 207/2010 infatti obbliga: "Per la qualificazione nelle categorie specializzate ...relativamente alla I° classifica di importo l'impresa deve dimostrare, che nel proprio organico sia presente almeno un operaio, assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino certificato. Per ogni successiva classifica fino alla V inclusa il numero degli operai è incrementato di una unità rispetto alla precedente; dalla VI classifica di due unità rispetto alla precedente."

* **

OS 24 A – VERDE ED ARREDO URBANO.

Posto che dovrebbe essere chiarito che gli interventi di verde urbano costituiscono sempre lavori e non servizi, come erroneamente spesso indicato nei bandi di gara, qui di seguito si riportano i relativi requisiti

Requisiti generali

1) L'iscrizione dell'impresa al registro istituito presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, deve essere conseguita nella specifica attività economica:

"Realizzazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato, verde ed arredo urbano e verde attrezzato. Realizzazione e manutenzione di campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesagistiche, recinzioni".

Requisiti speciali – Idoneità tecnica

a) presenza di un direttore tecnico, eventualmente coincidente con il titolare dell'impresa, Agronomo o Arch. Paesaggista, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore verde ed arredo urbano quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tali condizioni;

b) avvenuta esecuzione di lavori (attestati con buon esito) per la costruzione e/o manutenzione del verde ed arredo urbano, per un importo complessivo non inferiore al novanta per cento dell'importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione;

Requisiti speciali – Idoneità organizzativa

L'idoneità organizzativa dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente o socio lavoratore nel settore giardiniere florovivaisti con esperienza quinquennale da dimostrare con Libro Unico del Lavoratore nel settore florovivaistico, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al trenta per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella presente categoria realizzati nel decennio antecedente la verifica dei requisiti di qualificazione.

Requisiti speciali – Capacità economica e finanziaria

1.L'adeguata capacità economica e finanziaria dell'impresa è dimostrata da idonee referenze bancarie rilasciate da un soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ovvero, in alternativa, dalla cifra di affari, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie e, limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del Codice Civile, riferito all'ultimo bilancio approvato, di valore positivo.

2. Avvenuta esecuzione dei lavori per la costruzione e/o manutenzione del verde ed arredo urbano, negli ultimi due dei dieci anni, per un importo complessivo non inferiore ad un terzo dell'importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione, ovvero, negli ultimi quattro dei dieci anni, per un importo complessivo non inferiore al cinquanta per cento della classifica per cui è chiesta la qualificazione, ovvero ancora, negli ultimi sei dei dieci anni, per un importo complessivo non inferiore al sessanta per cento dell'importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione.

* * *

OS 28: IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO, DEL GAS E DI SPEGNIMENTO INCENDI [Integrato]

Requisiti:

- Abilitazione dell'impresa ai sensi del DM 37/'08 sull'impiantistica (lettere c, e, g);
- La percentuale minima (nella misura già prevista dal articolo 79 del DPR 207/2010) di ammortamenti in attrezzature specifiche , nonché parco auto (adeguato all'attività) con auto, vanette o furgoni attrezzati per la ricerca guasti e le riparazioni urgenti;
- Costo del personale (nella percentuale minima già stabilita dall'articolo 79 del DPR 207/2010), così ripartito:
 - costo relativo a personale operaio specializzato (categoria V° del CCNL - Industria Metalmeccanica e Installazione o categoria. III -Artigianato) pari al 20% del costo complessivo per la manodopera. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria;
 - costo relativo ad impiegati tecnici, diplomati e laureati, pari al 10% del costo complessivo per la manodopera. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria.
- Formazione:
 - formazione per la qualificazione FER, ai sensi art 15 del D. Lgs 28/2011, per i responsabili tecnici di cui al DM 37/08.

* * *

OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI

Requisiti:

- Abilitazione dell'impresa ai sensi del DM 37/'08 sull'impiantistica (lettere a, b);
- La percentuale minima (nella misura già prevista dal articolo 79 del DPR 207/2010) di ammortamenti in attrezzature specifiche , nonché parco auto (adeguato all'attività) con auto, vanette o furgoni attrezzati per la ricerca guasti e le riparazioni urgenti;
- Costo del personale (nella percentuale minima già stabilita dall'articolo 79 del DPR 207/2010), così ripartito:
 - costo relativo a personale operaio specializzato (categoria V° del CCNL - Industria Metalmeccanica e Installazione o categoria III -Artigianato) pari al 20% del costo complessivo per la manodopera. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria;
 - costo relativo ad impiegati tecnici, diplomati e laureati, pari al 10% del costo complessivo per la manodopera. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria.
- Formazione:
 - formazione specifica prevista dalla norma tecnica CEI 11-27, in base all'obbligo di formazione e informazione di cui all'art 82 del D. Lgs. 81/2008, per i lavori sotto tensione o in prossimità di parti attive
 - formazione per la qualificazione FER, ai sensi art 15 del D. Lgs 28/2011, per i responsabili tecnici di cui al DM 37/08.

* * *

OS 34: SISTEMI ANTIRUMORE PER LE INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ

Requisiti

L'azienda richiedente la qualificazione per la categoria OS 34 deve dimostrare di :

- produrre dispositivi per la riduzione del rumore da traffico stradale dotati di marcatura CE, in conformità alla norma armonizzata UNI EN 14388:2005 e successivi aggiornamenti
- possedere, ai fini della marcatura CE dei propri prodotti, di cui al punto sopra, prove iniziali di tipo (ITT),
- disporre di personale produttivo e tecnico in numero adeguato alla capacità produttiva richiesta in accordo con il DPR 34 del 25/01/2000
- possedere macchinari, attrezzature, D.P.I. a norma e, nei casi previsti, in regola con le manutenzioni periodiche obbligatorie;
- utilizzare personale adeguatamente formato ed addestrato all'installazione dei manufatti, secondo le specifiche di progetto e/o omologazioni ministeriali;
- utilizzare personale in regola con i contributi sia assicurativi che previdenziali;
- avere uno specifico Direttore Tecnico e/o Direttore dei lavori, responsabile per l'azienda di quanto è stato realizzato

- avere uno specifico Tecnico Competente in Acustica Ambientale iscritto negli appositi elenchi regionali ai sensi del DPR 447 del 24/10/1995 responsabile per l'azienda del risultato finale acustico delle opere realizzate
- possedere una certificazione di controllo qualità, rilasciata da Ente terzo, in conformità alla UNI EN ISO 9001:2015
- possedere un certificato di iscrizione alla CCIAA
- disporre di referenze oggettive sul buon esito dell' esecuzione di opere della stessa categoria
- operare in rispondenza ai requisiti richiesti dal Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/08), in particolare per quanto attiene la redazione della documentazione obbligatoria, la formazione del personale, l'utilizzo di D.P.I..

Si veda modello trasmesso il 3 maggio 2017

In aggiunta a quanto in sede di precedente consultazione riportato, si sottolinea come FINCO concordi con l'interpretazione di parte della dottrina riportata al paragrafo (articolo) 22 secondo cui l'attuale formulazione dell'art. 105 comma 22 del Codice determina (giustamente) l'impossibilità per l'affidatario di avvalersi, ai fini della qualificazione, dei lavori subappaltati.

Non si può supportare un sistema che consenta di qualificarsi senza avere eseguito realmente e direttamente le attività.

Per quanto riguarda di il paragrafo (articolo) 23, comma 6 si ricorda che il Codice degli Appalti non ammette avvalimento nè per i lavori nel settore dei beni culturali (art. 146, comma 3) nè per le lavorazioni c.d. superspecialistiche di cui all'art. 89, comma 11

Nella presente proposta si riportano quelle che, a giudizio di FINCO e delle sue Federate (che rappresentano la maggior parte delle attuali – e delle passate - lavorazioni superspecialistiche), dovrebbero essere i lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica da prendere in considerazione per la prima revisione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 248/2016 emanato ex art. 89, comma 11 del D. Lgs 50/2016.

L'art. 4 del summenzionato Decreto prevede, infatti, che dopo un anno di applicazione si proceda, anche alla luce della revisione del sistema di qualificazione, ad un aggiornamento delle lavorazioni individuate.

Si precisa che non tutte le categorie riportate nel presente documento sono relative ad Associazioni federate e che, quindi, la riflessione che è stata operata supera gli interessi strettamente ad esse riferibili, avendo come obiettivo una più generale riorganizzazione delle lavorazioni c.d. “superspecialistiche” non solo nell'interesse delle imprese, in ragione della particolare rilevanza delle attività svolte e delle capacità richieste, ma anche di quello pubblico per una più adeguata realizzazione del bene oggetto dell'appalto.

Gli specifici requisiti di qualificazione che, rappresentando lo stato dell'arte e della tecnica nelle lavorazioni superspecialistiche, devono essere richiesti alle imprese perché esse siano ritenute idonee all'esercizio dell'attività inerente alla relativa categoria sono state riportate in altra parte del presente documento (art. 9).

Si ricorda, infine, che i lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, sono sempre caratterizzati dalla presenza di tre variabili fondamentali - professionalità, dotazioni tecniche ed esperienze specifiche – che, pur dovendo avere una diversa incidenza sulla qualificazione in ragione della specifica attività, devono sempre essere tenute in considerazione in un quadro di valutazione complessiva.

NOTA

- Non essendo possibile in questo format mettere in evidenza in alcun modo le variazioni proposte rispetto al testo vigente verranno messe alcune indicazioni in parentesi dopo il punto specifico modificato.
- Vengono riportati anche i riferimenti a categorie di lavori non superspecialistici di cui si rende necessaria la revisione alla luce delle proposte elencate

. Per una migliore e più chiara visualizzazione delle modifiche proposte si suggerisce di fare comunque riferimento al documento inviato in allegato in occasione della consultazione scaduta il 3 maggio 2017

PROPOSTA

Si considerano strutture, impianti ed opere speciali, le opere generali e specializzate - se di importo superiore al limite indicato all'art. 89, comma 11 del Decreto Legislativo 50/2016 -quelle di seguito elencate:

1. OG 11 – impianti tecnologici;
2. OS 2- interventi di conservazione, manutenzione e restauro relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico e/o archeologico ; [MODIFICATO]
3. OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
4. OS 9 – impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico e segnaletica stradale non luminosa ; [NUOVO E MODIFICATO]
5. OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;
6. OS 12 A - barriere stradali di sicurezza;
7. OS 12 B - barriere paramassi, fermaneve e simili;
8. OS 14 - impianti di smaltimento e recupero rifiuti;

9. OS 18 A- componenti strutturali in acciaio;
10. OS 18 B - componenti per facciate continue;
11. OS 20 B – indagini geognostiche; [NUOVO- REINSERIMENTO]
12. OS 21 - opere strutturali speciali;
13. OS 24 A - verde e arredo urbano; [NUOVO MODIFICATO]
14. OS 24 B – Conservazione ripristino e manutenzione delle aree verdi sottoposte a tutela [NUOVO]
15. OS 25 – scavi archeologici anche subacquei; [MODIFICATO]
16. OS 28 - impianti termici e di condizionamento, del gas e di spegnimento incendi ; [MODIFICATO]
17. OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
18. OS 32 – strutture prefabbricate in legno [MODIFICATO]
19. OS 34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità;

[NOTA

La CATEGORIA OS 2, nasce dalla ricongiunzione delle categorie OS2A e OS2B, la cui separazione non ha prodotto in questi anni apprezzabili risultati.

La CATEGORIA OS 9, nasce dalla fusione delle categorie OS 9 e OS 10 che data la contiguità si ritiene di poter accorpate in un'unica categoria.

CATEGORIA OS24, si propone la divisione della categoria OS24 in due parti per meglio definire i lavori afferenti le opere a verde e gli interventi sui beni culturali tutelati, che saranno oggetto di specifica disciplina da parte del Mibact, ai sensi dell'art. 146, comma 4 del Codice dei Contratti (D.Lgs 50/16).

CATEGORIA OS28, si propone integrazione delle attività ad essa afferenti. In prosieguo la specifica trattazione]

MOTIVAZIONE INCLUSIONI e necessari aggiustamenti ulteriori

OG 11- IMPIANTI TECNOLOGICI

A prescindere da svariate pronunce dell'allora AVCP in merito alla specialità della realizzazione degli impianti complessi, la necessità di conservare la OG 11 tra le SIOS nasce dal fatto che essa costituisce l'insieme dell'impiantistica dell'edificio e quindi, in coerenza con la lettera dell'articolo 89 del D.Lgs 50/2016 rientra certamente tra i "lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali

strutture, impianti e opere speciali". Inoltre occorre sottolineare che la categoria OG11 è la sommatoria di due categorie specialistiche che per le loro caratteristiche di innovazione tecnologica, di forte riverbero sull'economia -per gli aspetti sia energetici che di impatto ambientale- sono caratterizzate da elevati contenuti tecnologici che richiedono da parte delle imprese esecutrici una qualificata professionalità del personale addetto. Personale che deve essere adeguatamente formato e, per particolari lavorazioni, deve essere in possesso di specifiche competenze ed abilitazioni professionali.

Tali lavorazioni devono porre particolare attenzione alle esigenze connesse alla sicurezza, alla tutela della salute e del benessere ambientale (climatico, di qualità dell'aria, di luminosità), sia degli utenti, sia dei lavoratori che usufruiranno dell'opera (scuole, ospedali, edifici pubblici, centri congressi, strutture sportive, spazi museali ed espositivi, ecc.)

Inoltre l'elevato contenuto tecnologico di tali componenti dell'opera richiede, da parte della imprese esecutrici, la presenza di un adeguata struttura tecnica organica all'impresa.

Le lavorazioni impiantistiche sono connotate, infine, da una specifica abilitazione dell'impresa richiesta dalla normativa vigente (DM 37/08).

Dal momento che in prosieguo si proporranno delle modifiche alle OS componenti la OG 11, qui, di seguito, si riporta la proposta di modifica finale alla declaratoria.

Proposta di modifica OG 11[CON ELIMINAZIONE OS3]

REQUISITI DI ORDINE SPECIALI [già Art. 79, c. 16, DPR 207/10]

Per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate, individuate con l'acronimo OS 28 e OS 30 nella tabella di cui all'allegato A, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:

- categoria OS 28: 70 %

- categoria OS 30: 70 %

L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11. Ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di

gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni è definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate, OS 28 e OS 30; l'importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, così individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell'importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11:

- categoria OS 28: 25 %

- categoria OS 30: 25 %

PROPOSTA DI NUOVA DECLARATORIA [CON ELIMINAZIONE OS3]

OG 11: IMPIANTI TECNOLOGICI

Riguarda la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 28 e OS 30.

* * *

OS 2- INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE E RESTAURO RELATIVI A BENI CULTURALI MOBILI, SUPERFICI DECORATE DI BENI ARCHITETTONICI E MATERIALI STORICIZZATI DI BENI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E/O ARCHEOLOGICO [Modificata]

Si propone di tornare all'originario accorpamento dei due settori in cui era stata divisa la OS 2 non solo per il fatto che il perno della qualificazione in questa categoria è dato dal Decreto Ministeriale 294/00 modificato dal DM 420/01, che prevede i medesimi requisiti di idoneità organizzativa e tecnica (tra i quali la presenza di un Direttore Tecnico con qualifica di Restauratore dei Beni Culturali), ma anche perché nel 2012 risultavano qualificate solo 4 imprese nella categoria OS 2-B [n. 8 aziende al 11 novembre 2013 - dati sito Avcp. NdR] a fronte delle 593 imprese qualificate nella categoria OS 2-A.

PROPOSTA DI NUOVA DECLARATORIA [CON ACCORPAMENTO OS2A E OS2B].

OS 2- INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE E RESTAURO RELATIVI A BENI CULTURALI MOBILI, SUPERFICI DECORATE DI BENI ARCHITETTONICI E MATERIALI STORICIZZATI DI BENI IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E/O ARCHEOLOGICO. [MODIFICATA]

Riguarda l'intervento diretto di restauro conservativo, l'esecuzione di interventi di conservazione, manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e monumenti di interesse storico, artistico, archeologico, etnografico e culturale, quali: materiali e superfici storicizzate, anche non decorate, di immobili del patrimonio culturale, evidenze archeologiche, manufatti lapidei, dipinti murali, intonaci, dipinti su tela, dipinti su tavola o su altri supporti, opere polimateriche e installazioni, stucchi, mosaici, manufatti in legno, policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti ceramici e vetri, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, in pelle e cuoio, manufatti cartacei e pergamenacei, materiali fotografici, cinematografici e supporti digitali, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.

* * *

OS 4 – IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI

Si ritiene di mantenere la OS 4 tra le SIOS per l'estrema incidenza che sui rischi di massa hanno l'uso dell'ascensore (secondo "mezzo di trasporto" dopo l'automobile, ma senza conducente), delle scale mobili ecc, per la cui corretta fornitura, posa in opera e manutenzione è assolutamente necessaria una adeguata formazione del personale, del resto corredata da uno specifico esame di abilitazione statale (patentino), il rispetto di una serie di stringenti normative di settore (D.P.R. 162/99, D.lgs. 17/2010, D.P.R. 214/2010, Direttive 95/16/CE e 2006/42/CE e relative norme armonizzate a partire dalle Uni EN 81-1 e Uni EN 81-2/2012 per gli ascensori e Uni EN 115 per le scale mobili) nonché il possesso di idonee attrezzature.

DECLARATORIA [IDENTICA]

OS 4: IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d'impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

* * *

OS 9 - IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA

[NUOVA CATEGORIA]

Questa nuova categoria accorperebbe le preesistenti categorie OS 9 (Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza stradale) ed OS 10 (segnaletica stradale non luminosa).

Si ritiene di inserire tra le SIOS questa categoria data la pesante incidenza sulla sicurezza stradale che la segnaletica, di qualunque tipo, esercita.

Tutte le attrezzature di sicurezza della circolazione, in primis la segnaletica, costituiscono, infatti, un elemento essenziale di protezione per tutti i cittadini utenti tale da richiedere la massima precisione sia nella produzione che nella posa delle stesse, unitamente alla loro manutenzione programmata.

La circolazione stradale, infatti, in tutto il mondo è considerata elemento di grande rischio ed è, in quanto tale, gravata da assicurazione obbligatoria oltre che essere “garantita” da una gran quantità di norme tecniche di certificazione, oltre che di norme nazionali ed internazionali la cui applicazione è necessaria proprio per garantire l’incolumità del cittadino utente.

PROPOSTA DI NUOVA DECLARATORIA [SOSTITUISCE LE ATTUALI DECLARATORIE DI OS9 E OS10]

OS 9 - IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZZA DEL TRAFFICO E SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA

Riguarda la fornitura e posa in opera, la manutenzione sistematica o ristrutturazione di impianti automatici per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico stradale, ferroviario, metropolitano o tranviario compreso il rilevamento delle informazioni e l’elaborazione delle medesime, nonché la fornitura, la posa in opera, la manutenzione o ristrutturazione e la esecuzione della segnaletica stradale non luminosa, verticale, orizzontale e complementare.

* * *

OS 11- APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI

Si ritiene di mantenere nella elencazione delle SIOS per la fortissima influenza che la fornitura, posa e manutenzione delle apparecchiature strutturali speciali ha sulla sicurezza statica ed antisismica delle costruzioni.

La specialità dell’attività connessa con questa categoria è di chiara evidenza se si tiene conto dei requisiti di qualificazione ritenuti necessari alla sua corretta esecuzione per i quali si rimanda al paragrafo (articolo) 9 di questa consultazione.

DECLARATORIA [IDENTICA]

OS 11: APPARECCHIATURE STRUTTURALI SPECIALI

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti stradali e ferroviari.

*]* *

OS 12-A BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA

Questa categoria tutela gli aspetti afferenti l'incolumità e la salute dei cittadini nell'ambito della mobilità stradale.

Data la sua fondamentale importanza in materia di sicurezza stradale si propone che continui a rimanere nell'ambito della lavorazioni superspecialistiche.

DECLARATORIA [IDENTICA]

OS 12A BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere, attenuatori d'urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale

* * *

OS 12 -B - BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI

Si ritiene che la categoria OS12-B debba essere rimanere tra le lavorazioni superspecialistiche per la specificità dei lavori di cui trattasi, non solo in relazione al pubblico interesse alla tutela dell'integrità fisica e della salute dei lavoratori (essendo chiaro che solo imprese i cui dipendenti siano stati specificatamente formati all'utilizzo di tecniche alpinistiche possono garantire un'adeguata riduzione del rischio di caduta e di morte), ma anche alla tutela degli abitati e delle strade, alla cui preservazione sono funzionali le opere afferenti la categoria OS12-B.

La stessa introduzione della categoria OS12 -B fra quelle specialistiche, operata con il DPR 207/2010, aveva come primario e dichiarato obiettivo la tutela dei lavoratori (rocciatori) e la riduzione degli incidenti sul lavoro, che nella fattispecie, atteso il contesto alpinistico, statisticamente portano alla morte o comunque a lesioni gravissime a carico degli addetti.

A ciò si aggiunga che le modalità di approccio alla realizzazione di lavori eseguiti con tecniche alpinistiche da parte delle imprese specializzate e qualificate (OS12-B) sono frutto di lunga esperienza e professionalità e prevedono l'adozione di procedure atte a garantire la massima sicurezza dei rocciatori impegnati.

La straordinaria specificità delle lavorazioni di cui trattasi e la professionalità acquisita dalle imprese e relativi addetti rocciatori (elementi che giustificano pienamente l'inserimento della categoria OS12-B tra quelle c.d. "superspecialistiche" a qualificazione obbligatoria) hanno, peraltro, trovato riconoscimento, da un lato nel Contratto Nazionale del lavoro per dipendenti delle imprese edili ed affini dal maggio del 2004, ove sono espressamente previste le specifiche mansioni dell'operaio addetto alla realizzazione delle lavorazioni sopra riportate, dall'altro nel Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 235 "Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori" (poi recepito dall'Art. 116 del D.Lgs 81/2008), il quale ha stabilito che i lavoratori impiegati in lavori quali quelli di cui alla categoria OS12-B devono essere soggetti a formazione per l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, con rilascio di certificato obbligatorio di formazione.

DECLARATORIA [IDENTICA]

OS 12-B: BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI

Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili, finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi gli interventi con tecniche alpinistiche

* * *

OS 14 – IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI

Data la particolare complessità del tema riguardante il trattamento dei rifiuti e del riciclo degli stessi, anche alla luce delle indicazioni Europee in materia di c.d. "Economia Circolare" si ritiene di dover continuare a conservare la OS 14 nel novero delle SIOS meglio specificando la sua declaratoria.

PROPOSTA DI DECLARATORIA [INTEGRATA RISPETTO A QUELLA ATTUALE]

OS 14: IMPIANTI DI SMALTIMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI

Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (termodistruzione preselezione, compostaggio, sterilizzazione, produzione di combustibile derivato dai rifiuti, recupero di materiali ed ogni altro impianto finalizzato al trattamento o pre-trattamento dei rifiuti) e connessi sistemi di trattamento dei fumi completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.

* * *

OS 18- A – COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO

Data la particolare complessità delle lavorazioni in acciaio che, nella maggior parte dei casi, sono legate ad una specifica progettazione e costruzione eseguita in stabilimento, fornite in cantiere e montate da maestranze particolarmente qualificate che si avvalgono di attrezzature specifiche e di uso non comune, si propone di continuare a mantenerle nell'elenco delle lavorazioni c.d. superspecialistiche .

Queste lavorazioni se confrontate con altre tipologie di prefabbricazione, quali ad esempio quelle di opere in calcestruzzo armato, evidenziano alcune significative differenze e peculiarità:

1) innanzitutto, per le aziende produttrici di componenti strutturali, la definizione stessa di prefabbricatori è limitante; esse, infatti, non si caratterizzano tanto per un processo industrializzato di componenti standard (definibili per certi versi, seppur in via esemplificativa, "a catalogo"), quanto piuttosto per un processo gestito ed organizzato per eseguire tutte quelle lavorazioni di officina necessarie alla composizione di elementi per strutture complesse, talvolta preassemblate, su progetti, disegni e specifiche ogni volta diverse. Ciò implica necessariamente un sistema di controllo dei propri processi più articolato, in virtù di problematiche e complessità ogni volta 'uniche', legate all'unicità, appunto, di ogni commessa, e risolvibili solo se internamente all'azienda esiste un patrimonio di conoscenze tecniche e tecnologiche, oltre ai macchinari ed attrezzature accessorie, proporzionato alla complessità e rilevanza del caso. In buona sostanza, per le aziende produttrici di carpenteria metallica strutturale, il termine di prefabbricazione descrive solo parzialmente il processo di trasformazione in questione, e solo nella misura in cui ci si riferisce alla circostanza per cui la lavorazione viene eseguita in uno stabilimento esterno al cantiere.

2) Per quanto detto sopra, ad ogni commessa/progetto, in virtù del livello di complessità dello stesso, corrispondono determinati livelli di prestazione per i materiali, per le connessioni, per le tipologie di controllo necessarie a garantire sicurezza e qualità. A titolo d'esempio, le tipologie di officine in questione devono essere dotate di macchine a controllo numerico, devono essere in possesso di linee automatiche e/o semiautomatiche di saldatura e preparazione delle lamiere, di idonee linee di 'taglia-fora', oltretutto di personale addetto specializzato nell'uso di tali attrezzature automatiche di lavorazione.

3) Per la gestione e la conduzione dei macchinari, quali quelli sopra descritti, è imprescindibile disporre in organico di un numero di saldatori qualificati, provvisti di patentino rilasciato da un ente terzo (come richiesto dalla legge), adeguato e rispondente alla tipologia della produzione ed alla capacità produttiva richiesta.

La specificità di ogni commessa implica, d'altra parte, la necessità di poter contare su personale tecnico con capacità, professionalità ed esperienza adeguate ed, in particolare, di poter contare su dei responsabili di produzione e su un direttore di stabilimento ai quali si richiede un livello di capacità e conoscenza adeguato non soltanto a sovrintendere lavorazioni standardizzate e meccanizzate ma, anche e soprattutto, ad intervenire e

governare i processi con capacità di valutazione e diagnosi dei problemi in autonomia, supportata da una lunga esperienza e comprovata da una competenza tecnica.

Va altresì evidenziato che, alcune delle competenze richieste per determinate lavorazioni, ed in particolare quelle di saldatura, implicano anche conoscenza meccanica delle attrezzature di lavorazione, quali, ad esempio, saldatrici ad arco sommerso, laser a fiamma ossidrica etc., ed il controllo termico-fisico-chimico degli ambienti in cui le attrezzature vengono utilizzate e conservate.

DECLARATORIA [IDENTICA]

OS 18-A: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO

Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio

* * *

OS 18-B - COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE

La particolarità della categoria “facciate continue” nasce dalla specifica complessità delle lavorazioni (non solo dell’alluminio, ma anche del vetro e dell’acciaio) che, nella maggior parte dei casi, sono legate ad una specifica progettazione e costruzione eseguita in stabilimento. Ne consegue che le facciate continue vengono fornite in cantiere e montate da maestranze particolarmente qualificate che si avvalgono di attrezzature specifiche e di uso non comune. Si propone, dunque, di continuare a mantenere la produzione ed installazione di componenti per facciate continue nell’elenco delle lavorazioni c.d. superspecialistiche .

Queste lavorazioni se confrontate con altre tipologie di prefabbricazione classica, quali ad esempio quelle di opere in calcestruzzo armato, evidenziano alcune significative differenze e peculiarità:

1) innanzitutto, per le aziende produttrici di componenti di involucro in alluminio e vetro, la definizione stessa di prefabbricatori è limitante; esse, infatti, non si caratterizzano tanto per un processo industrializzato di componenti standard (definibili per certi versi, seppur in via esemplificativa, "a catalogo"), quanto piuttosto per un processo gestito ed organizzato per eseguire tutte quelle lavorazioni di officina necessarie alla composizione di elementi per facciate complesse, talvolta preassemblate, su progetti, disegni e specifiche ogni volta diverse. Ciò implica necessariamente un sistema di controllo dei propri processi più articolato, in virtù di problematiche e complessità ogni volta 'uniche', legate all'unicità di ogni commessa, e risolvibili solo se internamente all'azienda esiste un patrimonio di conoscenze tecniche e tecnologiche, oltre ai macchinari ed attrezzature accessorie, proporzionato alla complessità e rilevanza delle complessità del caso. Per le aziende produttrici di facciate continue, il termine di prefabbricazione descrive solo parzialmente il processo di trasformazione in questione, e solo nella misura in cui ci si riferisce alla circostanza per cui la lavorazione viene eseguita in uno stabilimento esterno al cantiere.

2) Per quanto detto sopra, ad ogni commessa/progetto, in virtù del livello di complessità dello stesso, corrispondono determinati livelli di prestazione per i materiali, per i dettagli di giunzione e connessione, per le tipologie di controllo necessarie a garantire sicurezza e qualità. A titolo d'esempio, le tipiche officine in questione

devono essere dotate di macchine a controllo numerico, devono essere in possesso di linee automatiche e/o semiautomatiche di taglio, piegatura e assemblaggio di profili estrusi in alluminio, di lamiere in alluminio e acciaio, oltreché di personale addetto specializzato nell'uso di tali attrezzature automatiche di lavorazione.

3) Per la gestione e la conduzione dei macchinari, quali quelli sopra descritti, è imprescindibile disporre in organico di un numero di operatori qualificati, adeguato e rispondente alla tipologia della produzione e alla capacità produttiva richiesta.

La specificità di ogni commessa implica, d'altra parte, la necessità di poter contare su personale tecnico con elevata e specifica competenza professionale sia per quanto riguarda la progettazione costruttiva di officina che la conoscenza e governo di processi produttivi con elevata incidenza di lavorazioni meccanizzate aventi un livello di precisione molto più elevato di quello mediamente richiesto alle aziende operanti nel settore delle costruzioni.

DECLARATORIA [IDENTICA]

OS 18-B: COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE

Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici ed elementi modulari in vetro o altro materiale.

* * *

OS 20-B – INDAGINI GEOGNOSTICHE [GIA' SIOS - REINSERIMENTO]

Si richiede l'inserimento della categoria OS20-B nell'elenco delle SIOS in quanto la realizzazione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo, realizzata con attrezzature ad alto contenuto tecnologico e con personale altamente specializzato, munito di apposito patentino rilasciato dagli enti bilaterali (Scuole Edili e CPT), costituisce la principale base di supporto ad una corretta ed efficiente progettazione di tutte le opere pubbliche e non. Dati di supporto scadenti generano livelli di progettazione che impediscono la corretta esecuzione dei lavori, con pesanti ripercussioni sui tempi e costi di realizzazione delle opere.

Un dato emblematico sulla struttura delle imprese specializzate in grado di eseguire indagini geognostiche di livello adeguato riguarda la percentuale media di ammortamento delle attrezzature in loro possesso, che oscilla tra il 15% e il 25% del fatturato, rispetto al 2% richiesto per la qualificazione SOA.

DECLARATORIA [IDENTICA]

OS 20-B – INDAGINI GEOGNOSTICHE

Riguarda l'esecuzione di indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia e l'esecuzione di prove in situ.

* * *

OS 21 – OPERE STRUTTURALI SPECIALI

Si ritiene di lasciare nelle SIOS le lavorazioni afferenti la categoria OS 21, per la necessità che esse siano eseguite da personale altamente qualificato in grado di operare con attrezzature di particolare complessità tecnica oltre che di rilevante importo economico.

In riferimento alla categoria OS21, si fa presente, la necessità di eliminare erronee interpretazioni che sovente creano applicazioni palesemente in contrasto con quella che è la volontà del Legislatore.

In particolare si propongono alcune integrazioni chiarificatrici del reale contenuto della declaratoria OS21 al fine di evitare che:

1. per lavori di ripristino strutturale classico (ripristino sezioni ed integrazione o sostituzioni dell'armatura metallica in strutture in c.a. in elevazione) venga applicata erroneamente la cat. OS21;
2. per la realizzazione di pozzi venga indicata erroneamente la categoria delle opere idrauliche (OG6)

Che le attività di ripristino strutturale di opere in elevazione, nelle intenzioni del Legislatore, non potessero appartenere alla cat. OS21 è evidente, in considerazione che detta categoria riguarda esclusivamente opere speciali realizzate nel sottosuolo.

Le distorsioni applicative sono da ricondursi alla incompleta dicitura “opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture” chiaramente da sotto intendersi “in fondazione”.

Che le attività relative alla costruzione dei pozzi (per l'utilizzo dei fluidi nel sottosuolo) fossero da considerare attività specialistiche nelle intenzioni del legislatore è testimoniato dalla decisione, al momento del passaggio dal sistema dell'Albo Nazionale dei Costruttori alle SOA, di far confluire la categoria 19F (trivellazione e pozzi) nella OS 21.

Così come tutte le SOA spontaneamente, per i lavori non pubblici, fanno confluire dette attività nella categoria OS 21.

La declaratoria, però, è al momento poco chiara perché fortemente sbilanciata nel settore delle fondazioni speciali, relegando solo nel comma delle esemplificazioni il riferimento ai pozzi.

Per questo motivo alcune amministrazioni anziché la specialistica OS 21 utilizzano impropriamente la generale OG 6 per classificare le attività inerenti i pozzi.

La proposta di articolare con un comma specifico tutte le attività inerenti i pozzi dovrebbe dare attuazione piena alla volontà del Legislatore ed evitare dannosi errori di interpretazione.

PROPOSTA DI NUOVA DECLARATORIA [INTEGRATA RISPETTO ALLA VERSIONE ATTUALE]

OS21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI

Riguarda la costruzione: di opere speciali destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere e trattamenti destinati a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza, di indeformabilità e di permeabilità tali da rendere stabile l'imposta dei manufatti, prevenire dissesti geologici ed isolare fonti di inquinamento, di fondazioni speciali atte a rendere antisismiche le strutture esistenti.

Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di diaframmi, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture di fondazione, di opere di consolidamento per consentire lo scavo di gallerie, di opere per garantire la stabilità dei pendii, di lavorazioni speciali e/o trattamenti in situ per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.

Perforazioni nel sottosuolo per la costruzione di pozzi per l'acqua, per la captazione di risorse minerarie, per l'utilizzo delle risorse geotermiche sotterranee. Manutenzione e ristrutturazione delle stesse opere nel sottosuolo.

* * *

OS 24-A – VERDE ED ARREDO URBANO

Si propone di articolare in due categorie la OS 24 e di inserire nel novero delle SIOS anche le lavorazioni afferenti il verde e l'arredo urbano per le seguenti motivazioni:

a) Il contratto di lavoro degli operai delle imprese di giardinaggio è sempre un contratto di giardiniere-florovivaista derivante dalla categoria generale del settore agricolo. Ancora oggi, infatti, l'INPS ha un settore specialistico per i contratti florovivaistici (INPS Settore Agricolo).

b) Le imprese in possesso della OS 24 hanno sempre una struttura aziendale tale da consentire ai propri lavoratori, attività di formazione specialistica che si sviluppa esclusivamente nei propri vivai aziendali. Ciò rende il lavoro di verde pubblico un'attività altamente specializzata proprio per la qualità della manodopera utilizzata.

Inoltre, tutte le imprese con OS 24 hanno un adeguato spazio agricolo, vivaio o garden, adibito alla crescita ed alla produzione del materiale vegetale (piante) fondamentale per lo svolgimento della propria attività.

c) Le opere di giardinaggio rappresentano la fase finale di ogni infrastruttura consentendo così una migliore qualificazione dell'ambiente.

PROPOSTA DI DECLARATORIA [VECCHIA DECLARATORIA APPLICATA SOLO ALLA LETTERA "A"]

OS 24-A – VERDE ED ARREDO URBANO.

Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.

Comprende, in via esemplificativa, campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesagistiche, verde attrezzato, recinzioni

* * *

OS 24 B– CONSERVAZIONE, RIPRISTINO E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI SOTTOPOSTE A TUTELA [NUOVA CATEGORIA]

Analogo inserimento tra le lavorazioni superspecialistiche dovrebbe essere fatto per la nuova categoria OS24-B relativa alle sole attività afferenti le aree verdi sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

PROPOSTA DI NUOVA DECLARATORIA

OS 24-B– CONSERVAZIONE, RIPRISTINO E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI SOTTOPOSTE A TUTELA

Riguarda la conservazione, ripristino e manutenzione delle aree verdi (parchi e giardini) sottoposte a tutela ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs 42/2004)

* * *

OS 25 – SCAVI ARCHEOLOGICI ANCHE SUBACQUEI

Anche per gli scavi archeologici, la cui attività di impresa è connotata dalla presenza dell'archeologo, quale responsabile Tecnico e la cui regolamentazione attiene alle competenze del Ministero dei Beni Culturali sulla base di specifiche normative si propone la permanenza nell'elenco delle SIOS.

PROPOSTA DI DECLARATORIA [INTEGRATA]

OS 25 – SCAVI ARCHEOLOGICI ANCHE SUBACQUEI

Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse

* * *

OS 28 – IMPIANTI TERMICI, E DI CONDIZIONAMENTO, DEL GAS E DI SPEGNIMENTO INCENDI

[INTEGRATA CON "GAS E SPEGNIMENTO INCENDI"]

Oltre alle considerazioni già svolte in via generale per la categoria OG11 si sottolinea che nell'impiantistica moderna la climatizzazione degli ambienti ha subito una forte evoluzione e viene realizzata sempre più con sistemi innovativi composti da generatori di calore sofisticati e da distribuzioni a bassa temperatura o realizzando sistemi di climatizzazione alternativi (generatori a pompe di calore, sistemi di cogenerazione, ad assorbimento; distribuzioni a pannelli radianti, a travi fredde, ecc). Non esistono più i vecchi sistemi banali con generatori di calore a combustibile fossile e composti da una rete di radiatori.

Oggi la climatizzazione degli edifici utilizza in modo sempre più diffuso generatori di caldo e freddo alimentati da fonti rinnovabili con l'utilizzo di vettori energetici sempre più sofisticati per ridurre al minimo il fabbisogno energetico.

Alcune climatizzazioni, poi, si devono misurare con stringenti normative tecniche al fine di assicurare un'adeguata igiene dell'aria (camere operatorie e reparti di isolamento, camere bianche) o un adeguato controllo del mix temperatura/umidità nelle climatizzazioni museali od espositive.

Tra le fonti di energia rinnovabili, poi, la microproduzione di energia termica finalizzata a rendere autosufficiente o quasi l'edificio, è sempre più diffusa (es solare termico, pompe di calore, geotermia).

Si ritiene, quindi, necessario conservare nell'elenco delle SIOS la categoria OS 28 integrata delle attività di maggiore specialità della OS 3* - quella connessa alla gestione dei gas ed all'impiantistica antincendio – [di cui si propone la revisione].

Le lavorazioni impiantistiche sono connotate, inoltre, da una specifica abilitazione del personale richiesta dalla normativa vigente (DM 37/08 e Legge 46/90).

NOTA

*Sia la Categoria OS 3, che la categoria OS 5 contengono al loro interno opere non omogenee che richiedono gradi di specializzazione differenti.

Per quanto attiene la categoria OS 3 gli impianti del gas e gli impianti di spegnimento incendi per le loro peculiarità (tubazioni in pressione, stretto legame con la sicurezza delle persone, complessità della normativa di riferimento, tipologia di attrezzature, ecc.) richiedono un grado di specializzazione decisamente più elevato e risultano maggiormente omogenei a quelli della categoria OS 28, poiché anche in tali tipologie di impianti si rilevano problematiche simili.

Nel 2012 sono state bandite 370 gare in cui la OS 28 era categoria prevalente

PROPOSTA DI NUOVA DECLARATORIA [INTEGRATA]

OS 28: IMPIANTI TERMICI, DI CONDIZIONAMENTO, DEL GAS E DI SPEGNIMENTO INCENDI

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, impianti per l'autosufficienza termica dell'edificio nonché di impianti del gas e di spegnimento incendi, quale che sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

* * *

OS 30 – IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI

Oltre alle considerazioni già svolte in via generale per la categoria OG11 si sottolinea che nell'edificio moderno quello che era il vecchio “quadro di alimentazione elettrica” è sostituito da elaboratori che rilevando i dati connessi alla fruizione dell'edificio verificano in modo costante che gli ambienti siano adeguati alle attività che vi vengono svolte.

Oggi la domotica, il “building automation” sono una componente essenziale sia del “benessere ambientale” dell'edificio, sia della funzionalità e della usufruibilità dello stesso.

Tra le fonti di energia rinnovabili, poi, la microproduzione di energia elettrica finalizzata a rendere autosufficiente l'edificio, è sempre più diffusa (es fotovoltaico, minieolico).

Si ritiene necessario conservare nell'elenco delle SIOS la categoria OS 30 integrata delle attività di maggiore specialità della OS 5* – parte relativa alla sicurezza dei cittadini – [di cui si propone l'eliminazione, vedi di seguito], sia per la grande incidenza che questa categoria impiantistica ha nel panorama degli appalti (380 gare bandite nel 2012 la vedono come categoria prevalente), sia per la specifica abilitazione del personale richiesta dalla normativa vigente (DM 37/08 e Legge 46/90).

NOTA

*Per quanto attiene la categoria OS 5 essa si compone di due tipologie di lavori estremamente differenti tra loro: gli impianti antintrusione riferibili alle attività elettriche-elettroniche e gli impianti pneumatici riferibili alle attività meccaniche e di tubisteria. Si tratta, inoltre, di una categoria scarsamente utilizzata negli appalti pubblici; sono infatti pochissimi quelli aggiudicati in tale categoria.

Si è ritenuto, pertanto, di sopprimerla inserendo le attività in essa contenute nella categoria OS 3 (per gli impianti pneumatici) e nella categoria OS 30, che già conteneva impianti a correnti deboli (ad esempio le rilevazioni) nonché le telecamere, le tv a circuito chiuso e che quindi è sovrapponibile sia come specializzazione degli operatori che come attrezzature.

PROPOSTA DI NUOVA DECLARATORIA [INTEGRATA CON IMPIANTI ANTINTRUSIONE, DI RILEVAZIONE E PER L'AUTOSUFFICIENZA ELETTRICA DELL'EDIFICIO]

OS 30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, impianti antintrusione e di rilevazione, impianti per l'autosufficienza elettrica dell'edificio completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.

* * *

OS 32 – STRUTTURE PREFABBRICATE IN LEGNO

Data l'assimilabilità delle strutture prefabbricate in legno con quelle in acciaio di cui alla OS18-A, alle cui argomentazioni si rimanda, si ritiene che anche la OS32, per la quale è sempre stata richiesta, tra le altre cose, la produzione in stabilimento quale elemento indissolubile dalla fornitura e posa, debba rientrare nel novero delle SIOS.

PROPOSTA DI DECLARATORIA [INTEGRATA]

OS 32: STRUTTURE PREFABBRICATE IN LEGNO

Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. Comprende in via esemplificativa le strutture prefabbricate a parete portante a telaio, tipo "Platform Frame" o a pannelli tipo "Cross Laminated" o "Xlam"

* * *

OS 34 - SISTEMI ANTIRUMORE PER LE INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ [GIA' SIOS-REINSERIMENTO]

Si propone di inserire la costruzioni di sistemi antirumore tra le Sios dal momento che il prodotto barriera antirumore è l'unico sistema per il quale, ad oggi, sia provato il livello di efficacia necessario al raggiungimento degli obiettivi di bonifica acustiche delle infrastrutture di trasporto (strade e ferrovie). Si tratta di una attività che gli Enti gestori hanno avviato e che presuppone sensibili investimenti nei prossimi anni anche in considerazione dei richiami subiti da molte amministrazioni per i mancati adempimenti in relazione ad un tema che riguarda in ultima analisi la salute pubblica.

La modalità realizzativa della barriera antirumore è essenziale al raggiungimento degli obiettivi per la quale è progettata. Ai sensi del CPR (Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione) il prodotto barriera, per il quale è prevista la valutazione della prestazione e la marcatura CE, è da ricondursi alla tipologia di prodotto indenticata con il termine "kit", ovvero di un prodotto immesso sul mercato come sistema composto da più componenti da assemblare in opera. Ne consegue che la fase di installazione in opera debba necessariamente essere affidata ad una impresa specializzata dal momento che si tratta in realtà di un completamento di un processo produttivo dal quale dipende in larga misura il soddisfacimento delle prestazione dichiarate in base alle prove effettuate sul campione iniziale. In questo senso la barriera antirumore si differenzia sostanzialmente da altri prodotti per i quali la fase di installazione consiste in una semplice operazione di posa in opera di un prodotto per il quale il processo produttivo è completato all'uscita dello stabilimento.

La tipologia di cantiere previsto per una barriera antirumore comporta per l'impresa una attenzione particolare a tutti i criteri di sicurezza tipici delle opere che riguardano il bordo strada. Le attrezzature necessarie riguardano i mezzi d'opera per la realizzazione di fondazione anche profonde nonché attrezzature specifiche per operare in elevazione. Si osserva inoltre che la barriera antirumore prevede l'impiego di materiali specifici e molto diversi tra di loro. A titolo di esempio il caso di elementi prefabbricati in calcestruzzo che richiedono attrezzature di montaggio di elevato tonnellaggio ed il caso della lastre vetrate che richiedono invece sistemi specifici a tenuta pneumatica.

La "verifica acustica" citata nella declaratoria presuppone, inoltre, una organizzazione dell'impresa tale da assicurare il possesso delle competenze specialistiche in grado di assicurare il raggiungimento del risultato acustico per il quale l'opera è stata progettata.

DECLARATORIA [IDENTICA]

OS 34: SISTEMI ANTIRUMORE PER LE INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ

Riguarda la costruzione, la posa in opera, la manutenzione e la verifica acustica delle opere di contenimento del rumore di origine stradale o ferroviaria quali barriere in metallo calcestruzzo, legno vetro, o materiale plastico trasparente, biomuri, muri cellulari o alveolari nonché rivestimenti fonoassorbenti di pareti di contenimento terreno o di pareti di gallerie.

* * *

ALTRE PROPOSTE di razionalizzazione

OG 10 – IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RETI DI TELEFONIA

[INSERIMENTO "RETI DI TELEFONIA"]

In coerenza con quanto si proporrà per la OS 17, si suggerisce l'integrazione della declaratoria della OG 10 come segue:

PROPOSTA DI NUOVA DECLARATORIA

OG 10: IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RETI DI TELEFONIA [DECLARATORIA INTEGRATA]

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi a rete che sono necessari per la distribuzione ad alta e media tensione e per la trasformazione e distribuzione a bassa tensione all'utente finale di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete e la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione degli impianti di pubblica illuminazione, nonché linee telefoniche e dati, da realizzare all'esterno degli edifici.

Comprende in via esemplificativa le centrali e le cabine di trasformazione, i tralicci necessari per il trasporto e la distribuzione di qualsiasi tensione, la fornitura e posa in opera di cavi elettrici per qualsiasi numero di fasi su tralicci o interrati, la fornitura e posa in opera di canali attrezzati e dei cavi di tensione e reti telefoniche nonché gli impianti di pubblica illuminazione su porti, viadotti, gallerie, strade, autostrade ed aree di parcheggio.

* * *

OG 12: OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE

Data l'evoluzione normativa e tecnica della protezione ambientale si ritiene necessario meglio puntualizzare la declaratoria relativa alla categoria di lavori generali OG 12

PROPOSTA DI NUOVA DECLARATORIA [DECLARATORIA INTEGRATA]

OG 12: OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE

Riguarda la esecuzione di opere puntuali o a rete necessarie per la realizzazione della bonifica e della protezione ambientale. Comprende in via esemplificativa le discariche, l'impermeabilizzazione con geomembrane dei terreni o di altri sistemi atti alla protezione delle falde acquifere, la bonifica dei suoli o delle acque di falda o delle acque superficiali, la rimozione di terreni e/o rifiuti pericolosi e non pericolosi e loro invio ad impianti di smaltimento, le opere o i lavori di rilevamento e telerilevamento per il monitoraggio ambientale per qualsiasi modifica dell'equilibrio stabilito dalla vigente legislazione, nonché gli impianti necessari per il normale funzionamento delle opere o dei lavori e per fornire un buon servizio all'utente sia in termini di informazione e di sicurezza.

* * *

OS 3- IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE E IMPIANTI PNEUMATICI [INTEGRATA]

Per quanto attiene la categoria OS 3 gli impianti del gas e gli impianti di spegnimento incendi per le loro peculiarità (tubazioni in pressione, stretto legame con la sicurezza delle persone, complessità della normativa di riferimento, tipologia di attrezzature, ecc.) richiedono un grado di specializzazione decisamente elevato e risultano maggiormente omogenei a quelli della categoria OS 28, poiché anche in tali tipologie di impianti si rilevano problematiche simili.

Mentre gli impianti pneumatici (attualmente contenuti nella categoria OS5), per quanto scarsamente utilizzati negli appalti, sono più facilmente assimilabili alle attività meccaniche e di tubisteria e quindi troverebbero ragionevolmente posto nella categoria OS3.

PROPOSTA DI NUOVA DECLARATORIA [INTEGRATA CON "IMPIANTI PNEUMATICI" e TOLTI "IMPIANTI A GAS ED ANTINCENDIO" INSERITI NELLA OS28]

OS 3- IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE E IMPIANTI PNEUMATICI

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie e di impianti pneumatici, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

* * *

OS 5- IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE

Per quanto attiene la categoria OS 5 essa si compone di due tipologie di lavori estremamente differenti tra loro: gli impianti antintrusione riferibili alle attività elettriche-elettroniche e gli impianti pneumatici riferibili alle attività meccaniche e di tubisteria. Si tratta, inoltre, di una categoria scarsamente utilizzata negli appalti pubblici: sono infatti pochissimi quelli aggiudicati in tale categoria.

Si è ritenuto, pertanto, di sopprimerla, inserendo le attività in essa contenute nella categoria OS 3 (per gli impianti pneumatici) e nella categoria OS 30, che già conteneva impianti a correnti deboli (ad esempio le rilevazioni), nonché le telecamere, le tv a circuito chiuso e che quindi è sovrapponibile come specializzazione degli operatori e come attrezzature.

PROPOSTA DI MODIFICA.

[SOPPRESSIONE]

* * *

OS 17 – LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA

Se ne propone l'eliminazione con accorpamento in parte nella OG 10 ed in parte nella OS 19. Nel 2012 sono state bandite solo 4 gare che hanno visto la OS 17 come prevalente.

PROPOSTA DI MODIFICA

[SOPPRESSIONE]

* * *

OS 19 – IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI

Si integra la nuova proposta di declaratoria con riferimento alla soppressa OS 17.

PROPOSTA DI NUOVA DECLARATORIA [INTEGRAZIONE CON IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE AD ALTA FREQUENZA]

OS 19: IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE DATI

Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti di commutazione per reti pubbliche o private, locali o interurbane, di telecomunicazione per telefonia, telex, dati e video su cavi in rame, su cavi in fibra ottica, su mezzi radioelettrici, su satelliti telefonici, radiotelefonici, televisivi e reti di trasmissione dati e simili, nonché impianti di telecomunicazioni ad alta frequenza, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

* * *

NUOVO ALLEGATO "A" PROPOSTO

- versione sintetica con indicazione della qualificazione obbligatoria ove necessaria-

CATEGORIE GENERALI - QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA

OG 1 Edifici civili e industriali - SI

OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela - SI

OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane - SI

OG 4 Opere d'arte nel sottosuolo- SI

OG 5 Dighe - SI

OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione - SI

OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio - SI

OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica - SI

OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica - SI

OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione e reti di telefonia - SI [INTEGRATA con "reti di telefonia"]

OG 11 Impianti tecnologici - SI

OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale - SI

OG 13 Opere di ingegneria naturalistica - SI

CATEGORIE SPECIALIZZATE

OS 1 Lavori in terra

OS2A - ELIMINATA

OS2B - ELIMINATA

OS 2- Interventi di conservazione, manutenzione e restauro relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico e/o archeologico - SI [NUOVA - fusione OS2A e OS2B]

OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie e impianti pneumatici - SI [INTEGRATA con "impianti pneumatici"]

OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori - SI

OS5 - ELIMINATA

OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

OS 7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS 8 Opere di impermeabilizzazione - SI

OS 9 - ELIMINATA

OS 10 - ELIMINATA

OS 9 – impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico e segnaletica stradale non luminosa -SI- [FUSIONE OS9 e OS10]

OS 11 Apparecchiature strutturali speciali - SI

OS 12-A Barriere stradali di sicurezza - SI

OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili - SI

OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato - SI

OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti - SI

OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali - SI

OS 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica - SI

OS 17 - ELIMINATA

OS 18-A Componenti strutturali in acciaio - SI

OS 18-B Componenti per facciate continue - SI

OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento - SI

- OS 20-A Rilevamenti topografici [NO QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA]
- OS 20-B Indagini geognostiche - SI
- OS 21 Opere strutturali speciali - SI
- OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione - SI
- OS 23 Demolizione di opere
- OS 24 - ELIMINATA
- OS 24 A - Verde e arredo urbano - SI [MODIFICATA]
- OS 24 B – Conservazione ripristino e manutenzione delle aree verdi sottoposte a tutela - SI [NUOVA]
- OS 25 Scavi archeologici anche subacquei- SI [MODIFICATA]
- OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
- OS 27 Impianti per la trazione elettrica - SI
- OS 28 Impianti termici e di condizionamento, del gas e di spegnimento incendi - SI [INTEGRATA con "impianti del gas e di spegnimento incendi"]
- OS 29 Armamento ferroviario - SI
- OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi - SI
- OS 31 Impianti per la mobilità sospesa - SI
- OS 32 Strutture prefabbricate in legno - SI [MODIFICATA]
- OS 33 Coperture speciali - SI
- OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità - SI
- OS 35 Interventi a basso impatto ambientale - SI

17. GENERALSOA

Nell'ottica della semplificazione, considerato il controllo generalizzato e non a campione dei requisiti dell'O.E., si ritiene superfluo l'obbligo di produrre autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti generali e speciali da parte degli operatori economici.

Deve essere consentito alle SOA l'accesso alla Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici – Banca Dati Nazionale Operatori Economici ex. art.81 Dlgs.50/16 per la verifica certa ed immediata della sussistenza e dell'attualità di tutti i requisiti.

Si propone inoltre di:

- eliminare la verifica dei bandi per i lavori pubblici di importo inferiore ai 150.000 euro;
- richiedere progetti in copia conforme solo nel caso di lavori in conto proprio;
- eliminare la consegna da parte degli O.E. dei versamenti INAIL e Casse Edili e la loro verifica;

- consentire alle SOA la verifica diretta dei DM10/UNIEMENS con accesso alle banche dati INPS tramite BDNCP/BDOE eliminandone la consegna da parte degli O.E.;

- consentire alle SOA di accedere alle banche dati BDNCP/BDOE per l'acquisizione diretta delle dichiarazioni UNICO.

- per la verifica delle idonea dotazione di attrezzature tecniche in alternativa al libro cespiti, il riscontro può essere effettuato mediante dettaglio movimento immobilizzazioni materiali da nota integrativa al bilancio qualora sia sufficiente a individuare le attrezzature adibite all'esecuzione di lavori; per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio, in alternativa al libro cespiti il riscontro può essere effettuato tramite dati acquisti da modello unico integrati con libro inventari o bilanciino di verifica.

Si chiede di confermare la validità del Manuale sulla qualificazione, quale insieme di precetti e prescrizioni indispensabili l'uniformità nell'attività di qualificazione uniforme da parte delle SOA.

Riteniamo sia opportuno prevedere una possibilità di correttivo delle linee guida dopo un congruo periodo dalla loro entrata in vigore, pari a 18 mesi.

Si propone l'introduzione di una classifica intermedia tra la settima e l'ottava, fino a euro 7.500.000 e conseguente numerazione delle classifiche dalla prima alla undicesima (illimitata, sopra i euro 15.000.000)

Stante la criticità del cambio dei livelli di classifica con la coesistenza di attestati emessi secondo il DPR 207 con livelli differenti, si potrebbe prevedere la riemissione a tariffa fissa minima delle attestazioni entro un periodo transitorio prestabilito.

Si valuta favorevolmente la proposta ANAC di consentire al progettista l'indicazione di ulteriori lavorazioni, e prevederne l'inserimento nel bando (senza richiedere per le stesse la qualificazione), statuendo che, in questo caso tali categorie possano essere riportate nel CEL e quindi utilizzate, a scelta dell'O.E. per la qualificazione nella categoria ivi indicata o nella prevalente, solo per i progetti commissionati dopo l'entrata in vigore del testo unico sulla qualificazione.

Si ritiene imprescindibile confermare le indicazioni del Manuale ANAC Pag. 215 "le imprese subappaltatrici possono utilizzare, al fine del rilascio dell'attestazione di qualificazione, l'intero importo delle lavorazioni assunte in regime di subappalto e sulla base della loro effettiva natura con riferimento ad una delle declaratorie e, pertanto, senza alcun obbligo di riferimento alle categorie previste nel bando di gara (articolo 85, comma 1, lettera a, del Regolamento). Sul punto si precisa che le certificazioni di esecuzione lavori dovranno essere compilate riportando, nel quadro relativo alle lavorazioni eseguite dalle imprese subappaltatrici, le categorie dei lavori effettivamente eseguite dalle medesime in subappalto" precisando che il RUP debba indicare nel CEL le effettive categorie del subappalto, svincolate dal bando di gara.

Nell'ottica di favorire il risparmio per le microimprese si propone di rendere obbligatoria la certificazione ISO 9001 solo per le qualificazioni superiori alla IV (sopra euro 1.500.000).

Si propone di introdurre a favore delle microimprese una "minisoa" a carattere volontario, spendibile per le gare tra 40.000 e i 150.000 euro, che attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, così da sollevare le imprese dall'obbligo di produrre la documentazione comprovante i requisiti di legge per ogni singola gara, e nel contempo di offrire alle stazioni appaltanti certezza sull'affidabilità del contraente, con riduzione dei costi e dei tempi per la pubblica amministrazione.

La SOA attesta nella "minisoa" il valore dei requisiti di cui al punto 5.1, ovvero:

-Importo dei lavori eseguiti nell'ultimo decennio, suddiviso per categorie e per annualità.

-Cifra d'affari realizzata nei dieci anni antecedenti con indicazione degli importi relativi alle singole annualità.

-Costo complessivo del personale sostenuto nei dieci anni antecedenti, suddiviso per annualità.

-Costo delle attrezzature sostenuto nei dieci anni antecedenti, suddiviso per annualità e con indicazione degli importi relativi a ammortamenti, leasing e noleggi;

-Elenco delle più significative attrezzature disponibili di proprietà.

E'innegabile che la gestione delle istruttorie tramite un fascicolo virtuale risponde all'esigenza di imparzialità e trasparenza cui deve uniformarsi il sistema di qualificazione. Si propone che il fascicolo virtuale sia gestito presso la BDNCP ANAC con trasmissione dei dati a carico delle SOA in collaborazione applicativa e rendicontato all'operatore economico in caso di richiesta, nel rispetto degli stringenti obblighi sulla privacy. Per contro si ritiene che un fascicolo virtuale gestito esclusivamente dalle SOA con i propri sistemi informatici in previsione all'imminente obbligo di applicazione della disciplina della privacy di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (cfr. Direttiva n. 2016/680, il cd. "Pacchetto europeo protezione dati") necessiti un notevole incremento delle tariffe e richieda un tempo di sperimentazione di 18 mesi.

Si ritiene positiva la proposta di eliminare le autocertificazioni rese dagli O.E. come prospettato.

Si considera inoltre di consentire alle imprese di regolarizzare durante l'istruttoria eventuali carenze relative ai requisiti di qualificazione, in contraddittorio con la SOA, in considerazione della natura privatistica del contratto di attestazione. Riteniamo infatti che la regolarizzazione di eventuali pendenze fiscali o contributive da parte dell'operatore economico prima dell'emissione dell'attestato sia preferibile rispetto a dinieghi o all'apertura di procedimenti amministrativi.

Si valuta favorevolmente la riduzione dei termini per lo svolgimento dell'istruttoria di qualificazione, si sottolinea però che tale riduzione è possibile solo se viene consentito alle SOA l'accesso alla BDNCP/BDOE per la verifica requisiti; la riduzione dei termini non è compatibile con la verifica dei certificati esecuzione lavori cartacei emessi dai soggetti privati.

Si ritiene improrogabile consentire alle SOA di verificare il requisito dell'art.80 comma 2 mediante accesso alla BDNA.

Si ritiene sia opportuno mantenere l'attuale requisito relativo al patrimonio netto positivo.

Inoltre relativamente al punto 9.3 lettera c), si ritiene che qualora non sia ancora intervenuto il deposito del bilancio riferito all'esercizio precedente, il patrimonio netto deve essere riferito al penultimo esercizio, obbligatoriamente depositato pena la non attestabilità dell'OE.

Non si ritiene opportuno introdurre come requisito per la qualificazione una valutazione qualitativa da parte della SOA della costituzione delle attrezzature possedute in quanto non standardizzabile e fonte di possibili differenze di valutazione tra i diversi organismi di attestazione.

Si valuta positivamente la possibilità di individuare percentuali inferiori per i valori delle attrezzature per la qualificazione in particolari categorie impiantistiche.

Si ritiene sia necessario superare il vincolo relativo al possesso delle attrezzature, che impone che almeno il 40% del costo storico relativo alle attrezzature tecniche sia costituito da ammortamenti relativi ad attrezzature di proprietà, consentendo la qualificazione anche solo tramite costi di attrezzature disponibili a seguito di affitto: le modifiche alla struttura del mercato privilegiano l'utilizzo di attrezzatura tramite contratti di noleggio, che consente di usufruire di attrezzature aggiornate senza le rigidità legate ai cicli di acquisto e sostituzione delle attrezzature di proprietà.

Punto 9.11 Si ritiene sia opportuno eliminare:

- i riferimenti ai modelli riepilogativi annuali
- la consegna da parte degli O.E. dei versamenti INAIL e Casse Edili e la loro verifica;
- la consegna da parte degli O.E. dei modelli di dichiarazione DM10/UNIEMENS qualora sia consentita alle SOA la verifica degli stessi mediante accesso banche dati INPS tramite BDNCP/BDOE;

Punto 9.13 Si ritiene di superare l'adempimento relativo alla segnalazione alla direzione provinciale del lavoro - servizio ispezione, in quanto in contrasto con il requisito storico previsto per la qualificazione.

Si ritiene congruo il periodo ventennale di attività documentabile per la qualificazione tramite lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici; si valuta altresì favorevolmente la possibilità di incrementare la soglia massima di qualificazione alla IV classifica (1.500.000 euro); si propone di eliminare la soglia relativa alla somma massima delle classifiche conseguibili tramite l'apporto di uno dei direttori tecnici attualmente pari a 2.500.000 euro, visti gli stringenti vincoli previsti anche in termini di abbattimento ad un decimo nella valutazione dei lavori.

Si valuta favorevolmente la specifica di cui all'ultimo periodo del paragrafo 9.14, che consente l'utilizzo dei requisiti di cui al comma 5 lettere b) e c) mediante lavori diretti dal D.T., anche prima che siano trascorsi 5 anni, nella medesima impresa, mentre lo preclude prima dei 5 anni ad una impresa differente.

Non si ravvisa alcuna concreta utilità, nella prescrizione dell'assunzione a tempo pieno dello staff casomai configurabile in percentuale ai componenti lo staff stesso.

Si suggerisce di inserire tra i componenti anche i soggetti che possono avere con l'impresa un ruolo organico quali il legale rappresentante, il direttore tecnico o il socio.

L'incremento convenzionale premiante deve essere mantenuto indipendentemente dal rating di impresa ed ampliato per introdurre parametri che vadano ad avvantaggiare le imprese con organizzazione stabile, la continuità e attualità operativa.

L'organizzazione stabile garantisce know-how consolidato, consistente nella presenza di una direzione tecnica stabile e la presenza dello staff tecnico.

La continuità operativa è elemento di affidabilità per la stazione appaltante ed è valutata tramite storicità, ovvero anni operativi nel settore delle costruzioni, e anni in cui l'impresa risulta in possesso sostanzialmente ininterrotto, di attestazione di qualificazione per l'esecuzione di lavori (SOA, ALBO).

L'attualità operativa esprime la vitalità dell'impresa nell'ultimo periodo, premia le imprese che possiedono parametri di qualificazione sviluppati in anni recenti, rispetto a quelle che si qualificano prevalentemente con requisiti risalenti ad anni remoti nel decennio.

Si propone di rendere il possesso della certificazione di qualità facoltativo per il conseguimento dell'incremento premiante fino alla IV classifica, consentendo anche alle microimprese l'accesso ai meccanismi premiali, alle stesse condizioni delle imprese di dimensioni maggiori: la presenza della qualità diventa elemento premiante, con un peso pari al 10%.

Al valore risultante dalla formula dell'allegato D vanno quindi sommati i seguenti contributi:

ORGANIZZAZIONE STABILE:

Livello Qualificazione per progettazione

- fino IV^{classifica}:1%;
- fino VII^{classifica}:2%
- oltre VII^{classifica}:4%

Esperienza professionale DT

- 5-10 anni:2%
- oltre 10:4%

CONTINUITA' OPERATIVA:

Storicità Impresa

- da 5 a 10 anni di attività:2%;
- oltre 10:4%
- oltre 15 anni:7%

Possesso attestazione SOA

- da 5 a 10 anni:2%;
- oltre 10:4%
- oltre 15: 6%

ATTUALITA'OPERATIVA:

- utilizzo per la qualificazione solo di lavori eseguiti ultimi 5 anni:20%
- utilizzo per la qualificazione solo di requisiti economici maturati ultimi 5 anni:10%

Si ritiene che le imprese possano scegliere liberamente quante e quali annualità, entro il decennio previsto, possano essere oggetto di dimostrazione dei requisiti economico-finanziari, ai fini di limitare la produzione documentale alle sole annualità necessarie all'ideonea comparsa di volume d'affari, ammortamento e personale.

Si propongono le seguenti semplificazioni relativamente ai lavori eseguiti per committenti non tenuti all'applicazione del codice:

- progetti in copia conforme solo nel caso di lavori in conto proprio; non richiesti nel caso di lavori conto terzi;
- lavori conto proprio: richiedere all'O.E. la presentazione delle sole fatture più significative relative all'acquisto di materiali e servizi;
- istituzione del casellario informatico per CEL privati con inserimento degli stessi ad opera del Direttore dei lavori e successiva verifica e segnalazione di eventuali incongruenze da parte della SOA, analogamente a quanto previsto per i certificati di lavori eseguiti all'estero.

Si precisa inoltre:

14.3 per i subappaltatori richiedere anche il contratto di subappalto: art. 14.6 lettere b e c;

14.5 specificare che il CTN si applica solo per opere di edilizia abitativa in conto proprio di cui al 14.4, mentre non è applicabile per i lavori in conto terzi.

14.6 in merito alle modalità di verifica, si richiede l'accesso da parte delle SOA ai sistemi informativi degli enti per la acquisizione diretta degli atti autorizzativi; ed in alternativa di consentire il riscontro positivo da parte degli enti tramite silenzio assenso, trascorsi 30 giorni dalla ricezione della richiesta di verifica da parte delle SOA.

Per i lavori eseguiti all'estero siamo favorevoli al nuovo impianto proposto dall'ANAC.

Per le categorie pari o inferiori alla V si ritiene che il requisito della capacità professionale del Direttore Tecnico debba essere così integrato:

è idoneo anche il diploma di perito industriale;

per le imprese che hanno categorie impiantistiche è idoneo anche il diploma di perito industriale elettrico / elettromeccanico / perito capotecnico;

per le imprese che operano nel verde (OG13 e OS24) è idoneo il titolo di perito agrario/ agronomo/ laurea in agraria.

per le imprese qualificate in OS20-A, OS20-B OS21 si ritiene idoneo anche il diploma di laurea di Geologo così come in vigore del DPR 34/2000 (cfr. Determinazione AVCP n. 6/2001).

Eventualmente la laurea in Geologia potrebbe essere idonea anche per le imprese qualificate nella categoria OG12.

Per quanto concerne l'inserimento nella attestazione con categorie pari o superiori alla V anche di direttori tecnici con requisiti di capacità professionale idonei a classifiche inferiori si propone di disciplinarne l'ammissibilità ai soli casi in cui il Direttore Tecnico con requisiti di capacità professionale idonei a classifiche inferiori alla V rivesta un ruolo apicale all'interno dell'operatore economico.

Si ritiene opportuno che venga definito il concetto dell'equipollenza dei titoli di studio anche per quanto concerne i titoli conseguiti all'estero.

Anche in considerazione dell'introduzione del decennio per la valutazione dei requisiti economico-finanziari di prima qualificazione si ritiene opportuno ritornare a quanto previsto dal DPR 207/10 art.77 c.6 ove si fa riferimento al quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale.

Si ritiene necessario incrementare al 50% la tolleranza in quanto in verifica triennale si considerano requisiti somma di soli cinque anni, mentre nella prima qualificazione l'impresa aveva potuto usufruire della somma dei requisiti maturati in un periodo doppio (dieci anni).

§25. Concessionari.

In merito si sottolinea l'estrema difficoltà operativa dell'applicazione del comunicato del Presidente del 8/6/2016 sulla "Modalità di rilascio delle certificazioni sui lavori svolti da Concessionari di servizi pubblici" in considerazione del periodo di riferimento decennale per la qualificazione degli operatori interessati, che interviene su concessioni rilasciate in periodi risalenti nel tempo, in base a normative e comportamenti disomogenei.

§23. Qualificazione dei consorzi stabili :

Il paragrafo deve essere aggiornato alla luce del correttivo; risultano comunque alcune criticità:

si chiede conferma del mantenimento delle previsioni del Manuale, tra cui la prescrizione che tutte le imprese debbano essere qualificate, ovvero prevedere esplicitamente che sia possibile la configurazione di un consorzio di tipo misto in cui solo le imprese che eseguono lavori debbano essere qualificate e solo ad esse sia possibile assegnare lavori; chiarire la durata minima del consorzio, cinque anni, pari alla durata dell'attestazione.

§23.4 Va riformulato alla luce del Correttivo. Eventualmente prevedere che il consorzio possa cedere a terzi a seguito di trasferimento d'azienda esclusivamente i requisiti direttamente maturati dal consorzio stesso.

§23.9:condivisibile la previsione ANAC che consentirebbe la costituzione di consorzi misti (lavori servizi forniture) con la partecipazione di imprese non qualificate SOA per i lavori alle quali non verrebbero quindi assegnati lavori.

§23.10: Si ritiene opportuna la creazione di una banca dati delle imprese che partecipano a consorzi stabili.

§23.11:precisare in che modo viene attribuito al consorzio o al consorziato esecutore.

L'equiparazione delle Reti d'impresa (con i presupposti della soggettività giuridica) ai consorzi stabili, comporta che esse possano qualificarsi mediante la sommatoria delle attestazioni possedute dalle imprese retiste, e tale possibilità va espressamente prevista.

Paragrafo 24. Consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e fra imprese artigiane:

Premessa errata numerazione nel rinvio del punto 24.1, le prescrizioni dell'art. 23.8, 23.12 e 23.13 non sono applicabili ai consorzi di cooperative e di artigiani, che si qualificano con requisiti propri.

Si ritiene di integrare le linee guida con le seguenti disposizioni:

24.1 Ai consorzi di cooperative ed ai consorzi di imprese artigiane individuati di cui all'art. 45 comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 si applicano le disposizioni contenute nel Capo II delle presenti linee guida. Così come previsto dall'articolo 47, comma 1 del Codice, i consorzi dimostrano i requisiti relativi alla adeguata attrezzatura tecnica ed all'adeguato organico medio annuo, computandoli cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

24.2 I consorzi di cooperative ed i consorzi di imprese artigiane di cui all'art. 45 comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto;

24.3 Ai fini della qualificazione dei consorzi di cooperative e dei consorzi di imprese artigiane di cui all'art. 45 comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016, l'importo dei lavori ad essi appaltati è attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio e al consorziato esecutore secondo il seguente criterio:

a) la somma degli importi, in ciascuna delle categorie, attribuiti a consorzio e consorziato non può superare di oltre il trenta per cento l'importo certificato;

b) l'importo massimo utilizzabile dal singolo soggetto, consorzio o consorziato, in ciascuna delle categorie, è l'importo certificato.

Ai fini della qualificazione del consorzio o del consorziato esecutore, la SOA acquisisce il certificato di esecuzione dei lavori, corredato della deliberazione consortile di attribuzione degli importi al consorzio e al consorziato.

Paragrafo 29 Obblighi di comunicazione e attività di verifica

In merito al paragrafo 29.4 si ritiene che la decadenza debba decorrere dalla data di efficacia dell'operazione di trasferimento e non dalla data di stipula dell'atto.

Paragrafo 29.5: In caso di inerzia della SOA attestante la dante causa, la SOA può procedere comunque all'attestazione, trascorsi i termini previsti al paragrafo 24.4

Paragrafo 30 Trasferimento d'azienda casi particolari

Trasferimento d'azienda casi particolari – Si ritiene sia necessario una prescrizione specifica in merito al concordato preventivo in continuità aziendale: Il riconoscimento della continuità aziendale da parte del Giudice delegato, è da considerare probatorio dell'attualità dell'azienda e quindi consente di ritenere soddisfatti gli indicatori di operatività dell'azienda, che non devono essere verificati.

Paragrafo 31.1 - Si ritiene di modificare il paragrafo in “Le SOA non rilasciano l'attestazione di qualificazione né sottoscrivono il relativo contratto ai soggetti.. “

Si ritiene che la netta riduzione delle attestazioni ottenute a seguito di trasferimento di azienda sia da riferirsi anche alla introduzione dell'obbligo della perizia giurata da parte di perito, nominato dal tribunale, che ha costituito un primo filtro.

L'effettuazione della perizia giurata da parte della SOA comporta una attività di raccolta documentazione e di consulenza che è preclusa alla SOA per non mettere a rischio il requisito di imparzialità.

Per venire incontro alle esigenze di contenimento dei costi delle imprese, si ritiene che queste possano produrre alla SOA una perizia giurata, redatta da perito iscritto ad un apposito albo istituito dall'Autorità, analogamente a quanto previsto per i lavori all'estero.

Qualificazione tramite affitto di azienda o di suo ramo: si concorda sulla durata minima del contratto di locazione pari tre anni con decorrenza dalla data di rilascio dell'attestazione.

Si ritiene opportuno confermare la validità attuale e futura delle disposizioni del Manuale sulla qualificazione, atteso che ad oggi sono fondamentali per una attività di qualificazione uniforme da parte delle SOA.

Il paragrafo 33.5 presenta un errore di battitura: errata: “punto 7.6”, corregge “punto 7.7”

Si ritiene che in caso di variazioni minime e verifica triennale si debbano usare le procedure perviste nelle presenti linee guida per tutte le attestazioni.

In caso di integrazioni che comportano variazioni di categoria o classifica, per le attestazioni rilasciate a seguito di contratti stipulati in vigenza (anche per l'effetto dell'art.216 c.19 Dlgs 50/2016) del DPR 207/2010, fino alla loro scadenza naturale, si applicano le norme in vigore alla stipula del contratto di attestazione (d.lgs. 163/06 e del D.P.R. 207/2010). Le relative attestazioni restano valide fino alla naturale scadenza.

Allegato A

A seguito della modifica introdotta dal decreto correttivo al codice degli appalti la sezione va totalmente sviluppata, prevedendo dei requisiti univoci per la qualificazione nelle categorie OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 18-A, OS 18-B, OS 21 e OS 32, relativamente al requisito della presenza in organico di personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti.

Prevedere che “Per le attestazioni rilasciate a seguito di contratti stipulati in vigore (anche per l’effetto dell’art.216 c.19 Dlgs 50/2016) del DPR 207/2010, fino alla loro scadenza naturale, si applichino le norme in vigore alla stipula del contratto di attestazione, anche nel caso di incrementi di classifica o variazioni di categoria.

Si ritiene possibile l’introduzione di una nuova categoria specialistica relativa alla “Realizzazione delle strutture in cemento armato”

Non condividiamo l’accorpamento delle categorie OS3 ed OS28 che prevedono specifiche particolarità e specializzazioni; a esempio si sottolinea che il legislatore, nella L.37/08 ha previsto attività differenti soggette a distinte abilitazioni.

Non si riscontrano le difficoltà interpretative relative alle categorie OS12b ed OS21.

Allegato B

Le schede sono discordanti rispetto al testo ed andranno aggiornate di conseguenza alle modifiche introdotte, nel testo e nel correttivo al codice.

E’ necessario specificare le modalità di verifica ed in particolare, in attesa dell’accesso alla BDNCP/BDOE, configurare una valenza positiva di silenzio-assenso ogni qualvolta gli enti o i soggetti non diano riscontro alle richieste delle Soa nel termine di 30 giorni ad essi assegnato.

Allegato C

Si ritiene che relativamente ai certificati lavori pubblici cui bandi sono stati pubblicati precedentemente all’entrata in vigore del codice, debba continuare ad applicarsi valere quanto previsto dal DPR207/10 art.85 e successive modifiche, anche in merito alla valutazione dei lavori ai fini della qualificazione SOA.

Quanto sopra si applica anche ai certificati lavori privati i cui lavori sono iniziati prima dell’entrata in vigore del nuovo codice.

Allegato E

In merito all’ALLEGATO E si ribadisce quanto GeneralSoa e Unionsoa hanno detto nella nota Prot. UN US03 del 17/03/2017 a proposito del Report richiesto dalla delibera ANAC n. 1386 del 21/12/2016: “si evidenzia come lo stesso non risulti operativamente applicabile in quanto i dati di dettaglio nell’estrema analiticità con cui sono ivi richiesti non sono disponibili presso la generalità delle imprese né tantomeno possono essere rilevabili dalle SOA. In particolare risulta di difficile reperimento il dato analitico afferente le attrezzature ed il personale, in relazione al periodo di utilizzo nei singoli lavori; va inoltre chiarita la ratio sottesa alla richiesta dei dati di dettaglio afferenti personale ed attrezzature in forza alla cessionaria, atteso che fino ad oggi tali elementi non erano inclusi nella valutazione da effettuarsi a cura della SOA. Infine si ritiene necessario proporre una semplificazione del modello nelle ipotesi di trasferimento dell’intera azienda, ove la consistente mole di dati di dettaglio richiesti nel report appare ultronea.”

Post-correttivo

Si ritiene opportuno ribadire il principio già contenuto nel Manuale per la Qualificazione che le stazioni appaltanti possono ammettere alle procedure di gara solo quelle imprese che, avendo presentato l’attestato di qualificazione SOA con qualità scaduta, dimostrino alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, il rilascio di una nuova certificazione di qualità e di avere un procedimento in itinere per l’adeguamento della propria qualificazione presso la SOA competente.

Si condivide l’eliminazione del visto di buon esito per i certificati lavori per la categoria OG13, da applicarsi tuttavia anche alla qualificazione per lavori superiori ai 150.000 euro con le opportune modifiche del Modello C2.

L'introduzione del possesso (e delle conseguenti verifiche) dei requisiti cd. antimafia anche per i cessati dalle cariche nell'anno antecedente la qualificazione rende ancora più urgente un intervento delle autorità competenti in ordine al mancato accesso delle SOA alla BDNA. Inoltre, il rifiuto delle Prefetture ad accettare (e non solo a rilasciare) le richieste di comunicazione, comportano l'inapplicabilità delle modalità di verifica indicate nelle Tavole sinottiche (pag. 48).

Il comma 8 riporta un inesatto riferimento al quinquennio che necessita di essere sostituito dalla locuzione "... , in percentuale, alla media annua del periodo di riferimento della cifra d'affari"

Nel comma 12 il riferimento corretto è "consorzi e società di cui al art.9, comma 5"

QUALIFICAZIONE PER SPECIFICHE CATEGORIE ARTICOLO 10: Nell'ottica di assicurare uniformità di valutazione da parte degli organismi di attestazione, si ritiene che i requisiti di qualificazione relativi alle categorie di cui all'art.3 comma 1 lettera a) del DM 248 /2016, enunciati nello stesso decreto solo in via di principio ed in termini generici, debbano essere integrati con parametri che per ogni categoria specifichino: 1) i requisiti di professionalità; 2) il numero minimo di soggetti qualificati presenti in organico; 3) i soggetti terzi riconosciuti idonei ad eseguire corsi e rilasciare attestati di abilitazione.

In ragione della modifica del Codice con la re-introduzione del periodo di riferimento decennale con riferimento alle lavorazioni ricadenti nelle cosiddette categorie variate si ritiene sia necessario riproporre nel decreto le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 14-bis e 15 dell'art. 357, del D.P.R. 207/2010, come previsto nel Comunicato dell'ANAC del 3 agosto 2016 "Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; ulteriori indicazioni interpretative a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs n. 50/2016".

comma 7 correggere refuso: "Nel caso indicato al comma 3 le relative dichiarazioni sono corredate dalla documentazione di cui all'art 14 comma 5 lettera a) , ..."

Si ritiene opportuno prevedere una specifica disciplina per l'applicabilità della sanatoria introdotta dall'art. 84 comma 12-bis del Codice degli Appalti, precisando che essa si riferisce ai soggetti che rivestono, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n.56/2017, il ruolo di Direttore Tecnico per impresa attestata SOA. L'esperienza almeno quinquennale deve essere dimostrata tramite la presenza in attestazione SOA, anche per imprese diverse ed anche per periodi non consecutivi.

Con il correttivo al codice degli appalti il periodo documentale viene portato a 10 anni in maniera codicistica; pertanto la verifica triennale dovrà uniformarsi a tale previsione di carattere definitivo e non transitorio. Si evidenzia che l'attuale interpretazione, originariamente data da AVCP, ed in seguito riportata dall'ANAC nel Manuale sulla qualificazione è ora estremamente penalizzante per le imprese, ed illogica.

Si pensi all'esempio di una impresa che presenti costanza di risultati (uguale cifra d'affari, costo personale, ed ammortamenti annuali) per tutto il periodo di riferimento, sia in fase di prima qualificazione che di verifica triennale: è intuitivo che detta impresa debba poter conservare in verifica triennale la qualificazione ottenuta; invece l'applicazione letterale dell'indicazione del Manuale a Pag. 263 che precisa che in verifica triennale si confrontano le somme del valore della cifra d'affari della prima qualificazione (10 anni) con le somme dei valori di personale ed attrezzature dei cinque anni precedenti la data di scadenza della verifica triennale, determina , anche considerando il margine del 25%, che l'impresa vedrà ridimensionata in fase di verifica triennale la cifra di affari al 66,6% del valore della prima qualificazione, con l'obbligo quindi di ridimensionare di un terzo la qualificazione già posseduta.

Il metodo corretto, che calcola il rapporto tra costo medio delle attrezzature tecniche e del personale dipendente del quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio annuale della cifra d'affari in lavori accertata in sede di attestazione originaria con una tolleranza del venticinque per cento, e sottrae dalla

media di prima qualificazione solo la quota eccedente la tolleranza concessa consente invece, come giusto, di confermare la qualificazione posseduta.

Art.23 Consorzi Stabili:

Per assicurare omogeneità di applicazione da parte degli operatori del settore si potrebbe indicare, sulla falsariga di quanto previsto dall'ANAC nel Manuale, aggiungendo al comma 1: "La qualificazione dei consorzi stabili può avvenire sulla base della somma requisiti di cui all'art.9 posseduti dal consorzio e dai singoli consorziati (art. 47 comma 2 DLGS 50/2016), oppure sulla base delle qualificazioni possedute dai consorziati (sommatoria delle classifiche nelle singole categorie). Le predette modalità di qualificazione devono ritenersi non cumulabili in quanto fondate su principi ed elementi diversi."

I commi 2, 3 e 4 sono di conseguenza da modificare come segue:

2. Qualora la qualificazione del Consorzio Stabile avvenga sulla base delle qualificazioni SOA possedute dalle consorziate, essa è conseguita con riferimento a una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Se la qualificazione risultante dalla somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincide con una delle classifiche di cui all'allegato A, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per l'applicazione del presente comma è necessario che tutti i consorziati esecutori di lavori siano in possesso di qualificazione SOA e solo ad essi è possibile assegnare lavori, anche nel caso di consorzi misti di lavori servizi e forniture.

3. Indipendentemente dalla modalità di qualificazione del Consorzio, per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'art. 93, comma 7, del codice, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Il consorzio stabile deve disporre di idonea direzione tecnica autonoma dalle consorziate.

4. I consorzi stabili che abbiano conseguito l'attestazione di qualificazione mediante sommatoria dei requisiti del consorzio e delle imprese consorziate possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura propria e dei propri consorziati e il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.

Art. 25 - Criteri per l'imputazione, ai fini della qualificazione, delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati:

Si ritiene opportuno introdurre la possibilità di attribuire il 30 o 40% al consorzio esecutore qualora la delibera attribuisca al consorzio l'utilizzo del certificato lavori ai fini della qualificazione.

18. IATT

Le lavorazioni ascritte alla categoria OS35 sono troppo eterogenee. Si chiede di suddividerle in base alla classificazione riconosciuta dall' International Society for trenchless technology a cui fa capo l' Associazione italiana in:

OS35 - a: interventi a basso impatto ambientale con perforazioni orizzontali guidate e non;

OS35 - b: interventi a basso impatto ambientale con tecniche di riutilizzo, sfruttamento, risanamento e rinnovamento di infrastrutture a rete con limitato ricorso a scavi con metodi tradizionali;

OS35 - c: interventi a basso impatto ambientale con tecnologie associate (quali a titolo esemplificativo tecniche di minitrincea).

Il corretto impiego di queste tecnologie è descritto da Prassi di Riferimento UNI - Ente normativo Italiano (UNI Pdr: 7/2014,

UNI/PdR: 26/2017)

Per alcuni interventi ricadenti nell' OS35, in particolare per quelli che si propone di classificare come OS35 - a è necessario che l' impresa abbia nel proprio organico personale tecnico specializzato periodicamente aggiornato e in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organi riconosciuti, tipiche di categorie cd superspecialistiche. Ciò in quanto le relative macchine sono riconosciute complesse ai sensi del Testo Unico 81/2008, dal CCNL del settore edile, e quindi per la loro guida è necessario possedere uno specifico patentino abilitante.

Si propone di inserire all' art. 79 Requisiti di ordine speciale, tra le prescrizioni della tabella A " Requisiti per la qualificazione nelle categorie di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (SIOS)" di pag. 59 del documento nel punto a) anche la categoria OS35 – a

19. INTRASS

La necessità di garantire la veridicità degli atti e dei documenti forniti dalle imprese per la qualificazione appesantisce notevolmente l'iter procedurale. Tale effetto, è ascrivibile prevalentemente al ritardo, oltre i trenta giorni prescritti, nelle risposte della pubblica amministrazione. Il meccanismo deterrente e sanzionatorio disposto risulta di fatto inefficace con conseguente dilatazione dei tempi procedurali. A tal fine si propone il ripristino del meccanismo del "silenzio assenso" ai fini del rilascio dell'attestazione all'impresa richiedente con obbligo di necessario successivo riscontro da parte delle P.A. interessate. A tal proposito a scopo deterrente e sanzionatorio andrebbero congruamente riviste le sanzioni sia per i ritardi della pubblica amministrazione che per l'utilizzo di documenti non veritieri da parte delle imprese. Relativamente i costi della qualificazione, vanno distinti i costi diretti ossia quelli relativi alla tariffa e quelli indiretti conseguenti le procedure di predisposizione del dossier di qualificazione. Per i primi, sarà agevole riscontrare che l'incidenza percentuale media del costo risulta congruo e non certo insostenibile per qualsiasi attività imprenditoriale, viste anche le agevolazioni già previste per le micro imprese. I costi indiretti crescono esponenzialmente nella piccola e micro impresa e possono essere ridotti, semplificando le procedure di riscontro oggi previste quali:

- a. Eliminazione delle dichiarazioni relative il possesso dei requisiti di carattere generale;
- b. Accesso diretto da parte della SOA alle banche dati relative i requisiti di carattere generale;
- c. Pubblicazione in via telematica dei CEL relativi i lavori privati, a cura e sotto la personale responsabilità del D.L., con allegata tutta la documentazione a corredo;
- d. Riguardo i CEL pubblici, prevedere l'allegazione del bando di gara o della lettera di invito già in sede di emissione dello stesso.

E' condivisibile che sia consentito prevedere nel bando di gara ulteriori lavorazioni di importo inferiore ai limiti minimi previsti per le categorie scorporabili (senza richiedere per le stesse la qualificazione), a condizione, per evitare una eccessiva frammentazione delle categorie specialistiche, che tali lavorazioni non rientrino in alcuna delle categorie generali già previste nello stesso bando.

In merito alla proposta di ridenominazione delle categorie cd. "bis" e l'arrotondamento per difetto degli importi delle classifiche si ritiene che una significativa semplificazione può essere ottenuta, in particolare nel periodo transitorio, prevedendo che i bandi di gara richiedano semplicemente la classifica adeguata in relazione all'importo a base d'asta e lasciando al partecipante la verifica di congruità della propria qualificazione.

In merito ai requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento di importo inferiore a 150.000 euro, per favorire la partecipazione delle micro e piccole imprese, si ritiene necessario includere, per il parametro del costo del personale, così come per l'attestazione SOA, il valore della retribuzione convenzionale INAIL per le ditte individuali e le società di persone.

Si potrebbe prevedere la realizzazione di una piattaforma informatica, anche implementando il sistema già creato per la generazione del PASSOE. In tale sistema potrebbe essere creata una sezione "documenti SOA", ove l'operatore, a seguito di specifica autorizzazione, inserisce i documenti e dichiarazioni firmate digitalmente, la SOA le sue verifiche e gli Enti appaltanti gli esiti e i punteggi di gara (anche ai fini del rating d'impresa). Tale sistema garantirebbe una facile ed immediata catalogazione ed archiviazione dei documenti in quanto si verrebbe a creare un automatico fascicolo virtuale dell'impresa.

Le verifiche effettuate e il loro esito che devono essere inseriti nel fascicolo virtuale dell'impresa (vedi successivo punto 7.2) dovrebbero essere accessibili successivamente anche da parte di altra SOA che intervenga ad attestare in futuro l'azienda e ciò per evitare un inutile duplicazione di verifiche che inevitabilmente aggravano e prolungano i procedimenti.

Si potrebbe prevedere la realizzazione di una piattaforma informatica, anche implementando il sistema già creato per la generazione del PASSOE. In tale sistema potrebbe essere creata una sezione "documenti SOA", ove l'operatore, a seguito di specifica autorizzazione, inserisce i documenti e dichiarazioni firmate digitalmente, la SOA le sue verifiche e gli Enti appaltanti gli esiti e i punteggi di gara (anche ai fini del rating d'impresa). Tale sistema garantirebbe una facile ed immediata catalogazione ed archiviazione dei documenti in quanto si verrebbe a creare un automatico fascicolo virtuale dell'impresa.

Le verifiche effettuate e il loro esito che devono essere inseriti nel fascicolo virtuale dell'impresa (vedi successivo punto 7.2) dovrebbero essere accessibili successivamente anche da parte di altra SOA che intervenga ad attestare in futuro l'azienda e ciò per evitare un inutile duplicazione di verifiche che inevitabilmente aggravano e prolungano i procedimenti.

Si ritiene che la verifica della positività del patrimonio netto risulta metodologia sufficiente per l'accesso al sistema di qualificazione essendo tale parametro significante per la continuità economica dell'azienda, rimandando l'utilizzazione degli altri indici per l'ICP.

Per motivi di equità si propone di mantenere la percentuale del 2% in linea generale prevedendo una percentuale in aumento o in diminuzione per alcune categorie (es. le impiantistiche e quelle relative ai beni culturali, l'incidenza delle attrezzature potrebbe essere ridotta all'1% mentre per quelle infrastrutturali, es. strade, gallerie, dighe ecc. incrementate fino al 3%). Qualora nella stessa attestazione ci siano più categorie soggette a diversa percentuale, si propone di applicare la percentuale d'incidenza delle attrezzature risultante dalla media ponderale delle percentuali identificate per le singole categorie, utilizzando come peso la ripartizione percentuale del totale degli importi dei CEL rispetto all'importo delle singole categorie (es. percentuale minima sulla ctg. OG1 2%, sulla OG3 3% e sulla OG11 1% - importo complessivo delle lavorazioni (da conteggiare sui CEL esibiti per la specifica attestazione) nelle 3 categorie 5.000.000 di cui OG1 1.000.000 - OG3 3.500.000 e OG11 500.000 l'incidenza percentuale delle singole categorie sarà quindi G1 20%, sulla OG3 70% e sulla OG11 10% applicando tali pesi percentuali alle percentuali minime si otterrà: $2\% \times 20\% = 0,40\%$, $3\% \times 70\% = 2,10\%$ e $1\% \times 10\% = 0,10\%$ sommando tali percentuali ottenute si ottiene la percentuale minima richiesta per l'attestazione totale pari al 2,60%).

Si propone inoltre di inserire nell'elenco dell'adeguata attrezzatura tecnica, anche se in quota ridotta, le attrezzature informatiche ed i software specifici. Tale scelta è motivata dalla maggiore esigenza per le imprese di dotarsi di adeguate attrezzature informatiche per il necessario adeguamento tecnologico alle procedure di settore.

Si ritiene infine che la valutazione preliminare da parte della SOA della adeguatezza delle attrezzature, potrebbe introdurre dannosi elementi di soggettività. Andrebbe valutata la possibilità di ricorrere a tale relazione solo in caso di carenza percentuale ed a mero scopo giustificativo di detta carenza.

In considerazione del periodo di crisi si ritiene di poter valutare l'innalzamento del periodo di attività documentabile e a trenta anni.

Nell'ottica che la presenza del DT non necessariamente garantisce che l'impresa sia dotata, dal punto di vista strutturale, di adeguata capacità all'esecuzione di nuove opere si propone di valutare l'opportunità di prevedere un limite massimo unicamente per singola categoria (ad esempio II o III).

Si condivide pienamente la proposta di non applicare il limite dei cinque anni dalla precedente dimostrazione quando la stessa sia apportata dal Direttore Tecnico in favore della stessa impresa.

Alla base dell'istituzione del rating di impresa ci sono fondamentalmente i cd requisiti reputazionali valutati sulla base dei comportamenti dell'impresa nell'esecuzione di attività precedenti. In tal senso il rating, che tra l'altro rischia di penalizzare le imprese di più recente costituzione, non valuta in alcun modo la capacità finanziaria e produttiva della stessa. Si ritiene quindi che i due sistemi debbano continuare a coesistere.

Per il calcolo dell'ICP si propone di utilizzare più indicatori, facilmente e oggettivamente recuperabili dalla documentazione già acquisita per le attività di attestazione dalle SOA quali:

1) VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA da calcolarsi sull'ultimo bilancio depositato dall'impresa, basata sulla somma di più indicatori di natura patrimoniale, finanziaria e reddituale (ROA- LIQUIDITA' CORRENTI – ROTAZIONE DELLE ATTIVITA' ecc.) a tal proposito un sistema già rodato che rende con sufficiente attendibilità la situazione finanziaria e la capacità produttiva dell'impresa, è stato già creato nell'ambito del proprio sistema di qualificazione da RFI (Codifica RFI DAC PS IFS 005 B). Tale sistema pone un valore minimo che deve necessariamente essere posseduto dalle imprese, nella fattispecie l'impresa potrà accedere al sistema premiante solo ove l'indice calcolato sia maggiore al minimo stabilito. Per indici superiori sarà necessario correlare il premio in relazione a fasce di indice quantitativamente superiore.

2) MAGGIOR POSSESSO dei requisiti relativi all'attrezzatura ed al personale dipendente rispetto ai minimi richiesti per la qualificazione;

3) PRESENZA DI DIPENDENTI con qualifica tecnica assunti con contratto a tempo indeterminato da più di tre anni;

4) POSSESSO DI CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ SPECIFICHE in corso di validità, quali UNI ISO 9000, OHSAS 18000, ISO 14000, BS18001 e RATING D'IMPRESA;

Con riferimento ai lavori eseguiti in proprio non è sempre agevole individuare l'acquisto dei materiali per lo specifico cantiere in quanto gli stessi sono spesso effettuati dall'impresa in quantitativi maggiori a causa della realizzazione di più appalti in contemporanea oppure in quantitativi minori per effetto dell'utilizzo di materiali già presenti nei magazzini di stoccaggio dell'impresa.

Non si condivide inoltre quanto prescritto dal Manuale ANAC relativamente alla valutazione da effettuare per gli accordi quadro in merito ai lavori di punta. I bandi di gara, relativi agli affidamenti dei lavori (manutentivi) facenti parte di accordi quadro, il più delle volte richiedono all'impresa il possesso dei requisiti tecnici (attestazione SOA- squadre di lavoro per cantieri in contemporanea – organizzazione tecnica ecc.) ed economico

finanziari (volume d'affari per lavori > 20.000 ecc.) commisurati all'intero importo dell'accordo quadro. Si ritiene quindi che, qualora il bando di gara richieda all'impresa il possesso dei requisiti per l'intero importo dell'accordo quadro, tale capacità esecutiva globale debba essere riconosciuta alla stessa come intervento unitario anche ai fini della valutazione dei lavori di punta.

Infine, relativamente i lavori privati sia per conto terzi che in proprio si propone, come già accennato nelle premesse, che la redazione del CEL e la produzione di tutta la documentazione a corredo dello stesso avvenga, in modalità telematica, obbligatoriamente a cura del DL e sotto la propria personale responsabilità.

La nomina per sorteggio da parte dei Consolati del tecnico accreditato introduce una ulteriore funzione burocratica con relativo appesantimento delle procedure e della tempistica già oggi particolarmente lunga e complessa, nonché dei costi a carico dell'impresa.

Si potrebbe approfondire un sistema che preveda l'intervento diplomatico ai soli fini degli adempimenti telematici da effettuarsi sulla scorta delle informazioni contenute in un file fornito su supporto digitale da un tecnico di parte abilitato il quale, sotto la propria responsabilità professionale, lo compilerà e lo firmerà digitalmente seguendo uno schema normativamente predisposto.

Si suggerisce di ampliare la categoria dei soggetti che possono rivestire l'incarico di Direttore Tecnico prevedendo per la qualificazione nelle categorie impiantistiche le figure professionali in possesso del diploma di perito industriale meccanico elettricista o radiotecnico in quanto ad oggi, paradossalmente, tale incarico risulta consentito, oltre che alle canoniche figure professionali, al solo Perito Industriale Edile il quale, nelle categorie impiantistiche, ha sicuramente minore competenza delle figure peritali sopra indicate.

In ordine a tale proposta si osserva che ad oggi non esiste alcuna norma che precluda al consorzio stabile di prestare a mezzo avvalimento i requisiti tecnico-organizzativi (anche se posseduti non in proprio ma dalle consorziate) a soggetti terzi che ne siano sprovvisti e ciò malgrado tale possibilità abbia condotto alla assurda costituzione di consorzi stabili che operano esclusivamente in tal senso. L'ipotesi prospettata di prevedere che un consorziato non possa eseguire lavorazioni in assenza di qualificazione propria, porterebbe inevitabilmente al paradosso che il consorzio può prestare avvalimento a chiunque tranne che alle proprie consorziate, negando in tal modo la ratio istitutiva del consorzio stabile. Si ritiene quindi che, persistendo la norma che consente al consorzio stabile di rivestire il ruolo di soggetto ausiliario, non possa essere limitata la possibilità, per la consorziata anche se non in possesso di idonea qualificazione, di eseguire i lavori, fatto salvo il caso in cui le categorie dei lavori da eseguire rientrino tra quelle previste nel D.M. 10/11/2016 n. 248 per le quali si propone che l'impresa esecutrice sia qualificata almeno per la classifica immediatamente inferiore a quella richiesta oppure, qualora priva di qualificazione, non possa eseguire più del 20% dei lavori.

Non si rinviene infine alcuna ratio nella prospettata previsione che l'impresa possa eseguire i lavori ma non possa successivamente usufruirne interamente ai fini della qualificazione.

Appare, stante lo scopo mutualistico del consorzio, difficilmente percorribile l'ipotesi della cessione di azienda da parte dello stesso. Si ritiene che qualora il consorzio non esegua i lavori in proprio ma mediante l'assegnazione degli stessi ai consorziati esecutori sia equo riconoscergli un importo, a mero titolo di coordinamento, pari a quello attribuito alle imprese che affidano i lavori in subappalto e riconoscere alle imprese esecutrici l'intero importo dalle stesse eseguiti.

In merito alla valutazione dei requisiti di cessione introdotti con il Manuale sull'attività di attestazione adottato nel 2014, si ritiene che in particolare per i parametri individuati nel 1° e nel 4° indicatore, stante il drastico calo delle pubblicazioni di bandi di gara, la fase di grave difficoltà del settore e il tempo intercorrente tra la partecipazione alle gare e l'inizio dei lavori a seguito delle eventuali aggiudicazioni, risultano estremamente penalizzanti. Si consideri che ben può un'impresa, seppur organizzata e produttiva, avere un anno di minor o insignificante produzione. Tali parametri si ritiene dovrebbero essere quindi valutati almeno sugli ultimi tre anni

di esercizio introducendo inoltre nella valorizzazione del 4° indicatore anche i lavori attinenti il “portafoglio” ovvero i lavori aggiudicati ed in corso di esecuzione dell’impresa dante causa.

Tali indicatori risultano tanto più penalizzanti nel caso della cessione di azienda o di un suo ramo di un’impresa fallita. Malgrado la sostanziale integrità del complesso aziendale è verosimile che nell’ultimo anno (ovvero anno in cui è avvenuta la dichiarazione di fallimento, la nomina del curatore, la redazione dell’inventario ed il deposito dello stesso, la richiesta di offerte per l’acquisto dell’azienda ecc.) l’impresa non possa dimostrare in alcun modo la sussistenza dei predetti indicatori.

20. UCSI

Al 23.5 chiarire: L’impresa ausiliata può contribuire alla qualificazione del consorzio mediante i requisiti acquisiti in proprio. Il 23.7 eliminarsi? I principi sono già presenti in art. 47, c.1, D.Lgs.50/16. Al 23.8 chiarire 2° periodo: non in sintonia con 1°, per il metodo di attribuzione. Al 23.9 è indispensabile eliminare 2° periodo per scongiurare lo scioglimento dei Consorzi stabili. Imporre alla consorziata esecutrice il possesso, in gara, della categoria e quasi totale classifica, significa minare i principi a base della costituzione dei Consorzi stabili: patto consortile e causa mutualistica, con messa a disposizione dei requisiti di ogni Socio ed utilizzo per tutti i Soci. Il periodo è anche in sostanziale contrasto con altri punti del 23 e con ricostruzione giuridica dell’istituto Consorzio Stabile enucleata in Parere del CdS al Correttivo a D.Lgs.50/16,art.47,c.2. Si palesa pure in conflitto con normativa e consolidata giurisprudenza in merito. Se l’avalimento non impone obblighi in merito, consentendo all’ausiliata, anche priva di totale attestazione SOA di utilizzare tutto, anche ai fini iscrizione SOA, non trova alcuna sostanziale giustificazione l’imporre il suddetto obbligo, gravemente nocivo per le consorziate e per l’intero Istituto Consorzio Stabile. In subordine, non auspicabile, e solo in caso di consorziate esecutrici prive della categoria prevista in gara, si potrebbe limitare al 70 % l’utilizzo dei lavori eseguiti ai fini della qualificazione, residuando a favore del Consorzio il 30%. Al 23.11, dopo attribuito: dal Consorzio a se stesso o ai consorziati esecutori, anche parzialmente, ed. Al 23.13, dopo provvedano: entro 90 giorni. A 23.14 e 23.15: indispensabile normare scadenza intermedia del consorzio: con esito negativo di verifica scadenza del consorziato concedere al Consorzio, previo contratto ante scadenza con SOA, 60 gg. per sistemazione situazioni lavori e gare in corso. Socio sospeso ai fini SOA e non CCIAA se solo tardivo.

Post correttivo

Art.3 comma 5: si condivide la nuova classificazione e si segnala il relativo adeguamento, da farsi, nel caso, all’art. 23 comma 2 dei Consorzi stabili, relativamente alla qualificazione alla classifica di importo illimitato: X e non più VIII.

Art. 4 - Sistema di qualità aziendale: si ritiene che per i consorzi stabili si debba riconoscere il possesso del Sistema di qualità aziendale, a prescindere e senza necessità di riferimento ad un singolo consorziato, atteso che una o più imprese consorziate ne siano in possesso, avendo conseguito attestazione SOA con classifica III o superiore. A titolo gratuito relativamente all’attività svolta dalla SOA, considerata anche la sua elementarità.

prescindere e senza necessità di riferimento ad un singolo consorziato, atteso che vi siano consorziati in possesso della medesima. Si propone di utilizzare lo stesso metodo per la qualificazione delle classifiche relative alle categorie di opere generali e specializzate, di cui all’art.23, comma 2, ultimo periodo, che recita: la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell’intervallo tra le due classifiche. A titolo gratuito relativamente all’attività svolta dalla SOA, considerata anche la sua elementarità.

a) Si propone: nuovo 2° cpv del comma 6: “Il decreto di cui all’art. 83, c. 2, del codice, nella parte relativa ai casi ed alle modalità di avalimento, disciplina anche per i Consorzi stabili, con riferimento all’art.47 c.2 del codice, le

formalità per soddisfare i requisiti di partecipazione dei consorzi alle gare, considerata la particolare forma di avvalimento tra il consorzio e le imprese consorziate, che poggia direttamente sul patto consortile e sulla causa mutualistica; fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto si applica l'art.216, c.14.” b) Si osserva, per l'art.47, c.2 che: 1) alla procedura ad evidenza pubblica partecipa il consorzio e non la consorziata esecutrice; 2) il consorzio “può” ma “non è obbligato” ad usare tutti i requisiti delle singole consorziate; 3) trattasi di requisiti di qualificazione e non di risorse da mettere a disposizione (personale, mezzi, attrezz.); 4) unico soggetto giuridico responsabile è il consorzio, mentre le consorziate rivestono un ruolo strumentale. c) Per consultazione avvalimento si osserva: Nel Consorzio Stabile le consorziate si interscambiano, cumulandoli “alla rinfusa”, i requisiti singolarmente posseduti, realizzando un modulo di avvalimento stabile, vincolante, che trova specifica regolamentazione pattizia nello statuto consortile, in cui il Consorzio recita in via permanente il ruolo di ausiliaria in ogni gara in cui partecipa. È il Consorzio che, in forza di legge, designa le imprese esecutrici, garantendo, anche con il suo direttore tecnico, per tutto l'arco dell'appalto, la qualità delle prestazioni; ove l'andamento delle stesse fosse deficitario, il Consorzio ha l'obbligo, ab originem previsto negli atti consortili, di impegnare gli altri Soci, solidalmente, all'adempimento dell'obbligazione contratta. Soluzioni, non auspicabili, ma eventuali: norma statutaria specifica e/o dichiarazione unilaterale d'impegno da parte del consorzio, quale impresa ausiliaria nei confronti delle consorziate.

21. UNIONSOA

Premesso che gli adempimenti formali non ritenuti utili ai fini dell'attestazione sono puntualmente e dettagliatamente indicati nei punti successivi, sinteticamente si rappresenta che:

si condivide l'opportunità di digitalizzazione documentale ed archiviazione digitale che tuttavia, richiedendo ingenti investimenti tecnologici in software e hardware nonché gravosi investimenti necessari per un adeguamento dell'organico e per formazione delle risorse umane, rimangono vincolati alle determinazioni assunte nelle linee guida relative ad “autorizzazione e vigilanza sulle soa”.

si condivide la proposta di eliminazione della previsione delle autocertificazioni per quanto concerne i requisiti di carattere generale.

si ritiene indispensabile consentire alle soa un accesso diretto a tutte le banche dati.

si ritiene possibile, al fine di perseguire e raggiungere gli obiettivi di semplificazione ed efficientamento, introdurre una qualificazione su base volontaria utilizzabile dalle imprese interessate alla partecipazione alle gare sotto la soglia di €150.000. in particolare, al fine di sollevare le imprese dall'obbligo di riprodurre – per ogni singola gara - la documentazione comprovante i requisiti richiesti dalle sa, gli oe potrebbero ottenere dalla soa una sorta di “fascicolo d'impresa” attestante le caratteristiche e il patrimonio di esperienze economico-tecniche maturato.

si propone di istituire il casellario relativo ai “certificati lavori privati” utilizzati dalle soa per l'attestazione degli o.e. prevedendo l'obbligo per le soa al rilascio dell'attestazione di trasmettere a detto casellario tutti i dati salienti afferenti detti cel così da alimentarlo e aggiornarlo costantemente.

si ritiene possibile l'eliminazione della perizia giurata pur nella consapevolezza della sua utilità esclusivamente in considerazione dell'onere che le imprese sono state chiamate a sostenere, sia in termini economici che in ragione dell'allungamento delle tempistiche per la qualificazione

3.1 Errato richiamo_all.1: correggere con allegato “A”

3.4 Errata indicazione “ Si applica l'art. 12, comma 2, d.l. 28/3/2014 n. 47 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80.” Difatti l'art 217 comma 15 del Codice dispone l'abrogazione dell'art 12 del D.L. 247 a seguito della (intervenuta) pubblicazione del DM MIT 248/2016.

3.5: Nuove categorie: NON SI CONCORDA CON LA SOLUZIONE PROSPETTATA, CAUSA ECCESSIVO FRAZIONAMENTO IMPORTI ESEGUITI E RELATIVA PENALIZZAZIONE NELLA QUALIFICAZIONE DELLA PREVALENTE.

IN SUBORDINE, LA SOLUZIONE PROSPETTATA DA ANAC DOVREBBE CONSENTIRE NECESSARIAMENTE LA FACOLTA' DELL'IMPRESA DI UTILIZZARE I SUDETTI LAVORI PER LA QUALIFICAZIONE NELLA PREVALENTE.

SI CONDIVIDE L'OPPORTUNITA' DI MODIFICA DELLE CLASSIFICHE; SI RITIENE PERTANTO NECESSARIO GESTIRE IL PERIODO TRANSITORIO ADOTTANDO LA SOLUZIONE PROPOSTA DA AN.A.C AL PARAGRAFO 33 (DA 33.1. A 33.5)

Con rif. al par. 2: Mancano indicazioni per la qualificazione delle imprese estere: inserire paragrafi 2.1 e 2.2 delle L.G. contraente generale che già precisano quanto necessario.

Sistemi di qualità: SI CONCORDA CON IL MANTENIMENTO DELLE ATTUALI PRESCRIZIONI.

Si ritiene possibile, per semplificazione ed efficientamento, introdurre una qualificazione su base volontaria utilizzabile per partecipazione alle gare sotto soglia €150.000. In particolare, per sollevare le imprese da obbligo di riprodurre per ogni singola gara i doc. comprovanti i requisiti richiesti dalle SA, gli OE potrebbero ottenere dalla SOA una sorta di "fascicolo d'impresa" attestante caratteristiche e patrimonio di esperienze economico-tecniche maturato.

Tale attestazione, semplificata rispetto a quella ex art.84 del Codice, costituirebbe un affidabile e sintetico supporto docum.le a cui le SA potrebbero appoggiarsi nella selezione degli O.E., garantendo imparzialità e uniformità di giudizio.

Si potrebbe inoltre agevolare accesso agli appalti a PMI, determinando una notevole riduzione dei tempi di espletamento gare grazie alla sostanziale eliminazione di attività burocratiche per verifica requisiti speciali, sia in sede di ammissione che di aggiudicazione, con semplificazione procedurale e riduzione costi anche per le SA.

In considerazione dei contenuti semplificati, le ipotetiche tariffe potranno collocarsi in un range inferiore a quelle applicate per l'attestazione SOA ex art. 84 del Codice.

Elementi principali per attestazione semplificata:

Req. generali:

Ragione soc., rapp. legale, Dir. Tec.

Dati Ccciaa

Certificazioni possedute (ISO,37/08,ecc)

Capacità Tecnica

- Cifra d'affari dieci anni antecedenti con indicazione importi delle singole annualità.
- Costo totale personale dei dieci anni antecedenti, con indicazione importi singole annualità.
- Attrezzatura: costo attrezzature dieci anni antecedenti, con indicazione importi singole annualità diviso tra ammortamenti, leasing e noli; elenco attrezzature di proprietà
- Tipologia lavorazioni eseguite nei dieci anni, con indicazione importi singole annualità.

Si concorda con soluzione per attestato buon esito OG13 che va tuttavia applicata anche alla qualificaz. > 150.000€ adeguando mod. C2.

NECESSARIO MODIFICARE 6.5 COME SEGUE: “IN CASO DI CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ le SOA TRASMETTONO ALL’AN.A.C ENTRO TRENTA GIORNI DALLA CESSAZIONE, il fascicolo digitale DELLE imprese attestate”. Cio’ perché con CESSAZIONE ATTIVITA’ SOA E’ GIA’ PREVISTO TRASFERIMENTO DOCUMENTAZIONE ALLA SOA INDICATA DALL’IMPRESA. INOLTRE NON PUO’ ESSERE CONSENTITO UN ACCESSO DIRETTO DI OE AL FASCIOLO VIRTUALE, SIA PER MOTIVI AT’TINENTI LA PRIVACY (CONTIENE IL CASELLARIO GIUDIZIALE DEI SOGGETTI, VERIFICHE E RISCONTRI EFFETTUATI DALLA SOA, ANNOTAZIONI RISERVATE, ...) SIA PER SICUREZZA INFORMATICA.

SI CONDIVIDE L’OPPORTUNITA’ DI DIGITALIZZAZIONE DOCUMENTALE ED ARCHIVIAZIONE DIGITALE, CHE TUTTAVIA, RICHIEDENDO INGENTI INVESTIMENTI TECNOLOGICI IN SOFTWARE E HARDWARE NONCHE’ GRAVOSI INVESTIMENTI NECESSARI PER UN ADEGUAMENTO DELL’ORGANICO E PER FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE, RIMANGONO VINCOLATI ALLE DETERMINAZIONI ASSUNTE NELLE LINEE GUIDA RELATIVE AD “AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA SULLE SOA”.PERIODO TRANSITORIO PREVISTO PER IMPLEMENTAZIONE HARDW. E SOFTW. DEI SISTEMI DIGITALIZZAZIONE E ARCHIV. SOSTTUTIVA: 12 MESI DADEFINIZIONE, CONCORDATA CON ANAC, DEI RISPETTIVI STANDARD.

A PARTIRE DA TALE DATA DOVREBBE SCATTARE OBBLIGO DIGITALIZZAZIONE E CREAZIONE FASCICOLO VIRTUALE PER TUTTI I CONTRATTI DI PRIMA ATTESTAZIONE E RINNOVO.

PER UNA GENERALE SEMPLIFICAZIONE, RIDUZIONE DEGLI ONERI E DEL PERIODO TRANSITORIO SI MANIFESTA DISPONIBILITÀ A RIEMMISSIONE (A TARIFFA FISSA MINIMA) DI TUTTE LE ATTESTAZIONI PER RECEPIRE IN TEMPI RAPIDI L’ADEGUAMENTO ALLE NUOVE CLASSIFICHE.

SI CONDIVIDE LA PROPOSTA DI ELIMINAZIONE DELLA PREVISIONE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI PER QUANTO CONCERNE I REQUISITI DI CARATTERE GENERALE A FAR DATA DALL’ENTRATA IN VIGORE DELLE LINEE GUIDA.

SI CONDIVIDE IL PREVEDERE CHE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI QUAL. SIA VALUTATO DALLA SOA CON RIF. AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO ,ANCHE ALLA LUCE DELLE PROBLEMATICHE ESPOSTE, COME UNIONSOA AUSPICA DA TEMPO

SI RITIENE CHE UNA RIDUZIONE DEI TERMINI DI ATTESTAZIONE SIA PROPONIBILE UNICAMENTE IN CASO DI ACCESSO DIRETTO DELLE SOA A TUTTE LE BANCHE DATI NONCHE’ A SEGUITO DI UN ADEGUAMENTO DELL’ORGANICO CON CONSEGUENTE AUMENTO DEI COSTI DI STRUTTURA IN CAPO ALLE SOA.

QUANTO SOPRA PERTANTO NON PUO’ PRESCINDERE DA QUANTO VERRA’ DISPOSTO NELLE L.G. SULLA AUTORIZZAZIONE E VIGILANZA SULLE SOA ANCHE IN TERMINI TARIFFARI.

SI RITIENE INOLTRE CHE LA RIDUZIONE DEI TERMINI DI ATTESTAZIONE NECESSITI DI ADEGUATA DISCIPLINA DELLE CRITICITA’ AFFERENTI LE TEMPISTICHE DIPENDENTI DAL RITARDO NELL’OTTENIMENTO DEI RISCONTRI RICHIESTI DALLE SOA.

VA MODIFICATO 7.6 PER CHIARIRE CHE IL RINNOVO PUO' ESSERE COMUNQUE RICHIESTO DALL'IMPRESA, INDIPENDENTEMENTE DALLA MODIFICA DI CATEGORIE O CLASSIFICHE, COME PERALTRO OGGI PREVISTO: "Il rinnovo dell'attestazione può essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi novanta giorni dalla data del rilascio dell'attestazione originaria."

MODIFICARE 7.7 PREVEDENDO INSERIMENTO DELLE INTEGRAZIONI DI ATTESTAZIONI GIA' RILASCIATE MEDIANTE INSERIMENTI DI NUOVE CATEGORIE E CLASSIFICHE, NON ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLE L.G.

NECESSARIA L'ISTITUZIONE DEL CASELLARIO LAVORI PRIVATI: OGGI NON ESISTE UN CASELLARIO RELATIVO AI "CEL PRIVATI" UTILIZZATI DALLE SOA PER L'ATTESTAZIONE DEGLI OE. SI RITIENE NECESSARIO PER UN CORRETTO SVOLGIMENTO E CONTROLLO DEL SISTEMA ISTITUIRE IL CASELLARIO DEI LAVORI PRIVATI, GIÀ PREVISTO DALL'ART 83 CO. 6 DPR 207/2010, PREVEDENDO L'OBBLIGO PER LE SOA AL RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE DI TRASMETTERE A DETTO CASELLARIO TUTTI I DATI SALIENTI AFFERENTI DETTI CEL, COSÌ DA ALIMENTARLO E AGGIORNARLO COSTANTEMENTE. IN TAL MODO DETTO STRUMENTO DIVENTERÀ UN IMPORTANTE ELEMENTO DI GARANZIA E CERTEZZA DEL SISTEMA AL PARI DEL CASELLARIO DELLE IMPRESE-ANCH'ESSO AGGIORNATO ESCLUSIVAMENTE DAI DATI FORNITI DALLE SOA-E CHE IN FASE DI GARA VIENE UTILIZZATO DALLE SA AL FINE DI ACCERTARE IL POSSESSO DELL'ATTESTAZIONE DEL SINGOLO CONCORRENTE

SI RITIENE INDISPENSABILE CONSENTIRE ALLE SOA UN ACCESSO DIRETTO A TUTTE LE BANCHE DATI

Si concorda con la previsione che obblighi le imprese, per ottenere l'attestazione, al deposito dei bilanci.

Si concorda con la dimostrazione del patrimonio netto desunto dal bilancio depositato riferito all'esercizio precedente la sottoscrizione del contratto con la SOA. Si ritiene che, qualora non sia ancora intervenuto il deposito del bilancio riferito all'esercizio precedente, il patrimonio netto debba essere riferito al penultimo esercizio il cui bilancio tuttavia dovrà risultare depositato.

Non si condivide difatti che le SOA possano fare valutazioni sul requisito del patrimonio netto in base ad un bilancio non approvato dai competenti organi sociali e non depositato.

Si ritiene invece opportuno inserire una previsione che ammetta, prima della sottoscrizione del contratto con la SOA, il ripianamento delle eventuali perdite d'esercizio risultanti dal bilancio depositato e la conseguente ricapitalizzazione da parte dei soci ai fini del rispetto del requisito della positività del patrimonio netto.

Si ritiene necessario inserire una previsione che consenta alle SOA di accedere al CASSETTO FISCALE delle imprese che hanno sottoscritto il contratto di qualificazione, al fine di consentire l'acquisizione diretta ed immediata dei modelli fiscali, nonché l'accertamento dell'avvenuta presentazione, consentendo con una generale riduzione degli oneri e delle tempistiche in capo alle imprese connesse alla produzione documentale nonché una riduzione dei tempi di attestazione.

Ai fini di una reale semplificazione e generale riduzione degli oneri in capo a imprese, stazioni appaltanti si ritiene:

- il requisito di cui al punto 9.6 l. b), ovvero l'adeguata dimostrazione dell'idoneità tecnica mediante l'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al novanta per cento di quello della classifica richiesta, viene comprovato in un ambito temporale pluriennale e non risulta maggiormente qualificante rispetto a quanto già garantito dalla dimostrazione del possesso dei cd. lavori di punta;

- l'emissione di CEL di importo non significativo comporta il sostenimento di inutili oneri in capo alle SA costretti alla relativa emissione su richiesta delle imprese e il sostenimento di inutili oneri di produzione documentale in capo alle imprese, oltre ad oneri afferenti il riscontro dei CEL stessi o della relativa documentazione a corredo in capo ai soggetti interessati;

- l'impresa deve dimostrare di avere conseguito un fatturato in lavori pari al 100% della class. richiesta.

Alla luce di quanto sopra si propone una riflessione circa la riduzione del requisito di cui al punto 9.6 l. b) ovvero la dimostrazione del req. di esecuzione di lavori di importo non inferiore al 90% della class. richiesta.

Si propone una riduzione del 50% dei requisiti di adeguata dotazione di attrezzature tecniche per le cd cat. impiantistiche (OG11, OS28, OS3, OS30) e per le cat. OS19, OS5, OS9, OS17, OS10 qualora l'impresa richieda la qualificazione unicamente in dette cat. Non si concorda con una valutazione del requisito basata anzichè sui costi sostenuti per l'ammortamento, sulla proprietà o disponibilità in forza di affitto o leasing di adeguate attr. tecniche. tale valutazione sarebbe soggettiva e comunque le imprese, in considerazione dell'attuale fase congiunturale, sono spesso costrette a limitare gli investimenti in attrezzature tecniche e a privilegiare piuttosto il noleggio in fase esecutiva.

Si propone per le SRL artigiane che il valore della retribuzione convenzionale dei soci si intenda compresa nella % min. necessaria e sia pari a 5 volte il valore della retribuzione convenzionale INAIL, al pari di quanto ammesso per le imprese individuali e per le soc. di persone. Si propone poi di consentire il concorso alla formazione delle % relative all'organico medio annuo degli oneri sostenuti dalle imprese per le prestazioni afferenti il lavoro interinale, considerando che giuslavoristicamente al datore di lavoro spettano le stesse incombenze e gli oneri previsti per il personale dipendente. Si ribadisce poi la necessità di eliminare il richiamo presente nella normativa del 2000 ai "modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL e alle casse edili [...]" in quanto tali modelli riepilogativi, peraltro non ancora esistenti ed i versamenti citati non hanno alcun elemento che non possa essere già desunto dalla restante documentazione istruttoria, con particolare riferimento al DURC per la regolarità contributiva. Per reale semplificazione e riduzione generale degli oneri in capo alle imprese, si ritiene necessario inserire una previsione che consenta alle SOA di accedere al CASSETTO PREVIDENZIALE delle imprese che hanno sottoscritto il contratto per consentire l'acquisizione diretta ed immediata dei modelli Uniemens quale idonea documentazione per le verifiche afferenti l'adeguato organico medio annuo.

Si propone al p. 9.13 di eliminare ultimo periodo ("Qualora la non congruità della cifra di affari dipenda [...]), visto che non ha mai potuto trovare applicazione; inoltre la P.A. è già in possesso di tutti i dati per i confronti di specifica competenza. Si ritiene opportuno ammettere, come già disposto al p. 7 della det. AVCP 56/2000 e a pag 151 del Man. ANAC, che "concorrono [...] anche gli oneri sostenuti dalle imprese per le prestazioni di direttori tecnici [...] sulla base di contratti d'opera professionale regolarmente registrati"

Si ritiene congruo il periodo ventennale di attività documentabile, il periodo quinquennale e triennale di esercizio continuativo dell'attività e la IV classifica quale limite massimo afferente ciascuna categoria oggetto del cd. apporto del direttore tecnico. Si propone invece di eliminare il tetto massimo afferente l'apporto complessivo, indicato in €2.500.000, attesi gli stringenti vincoli previsti, anche in termini di abbattimento ad un decimo nella valutazione dei lavori.

Infine si propone di consentire il cd apporto, con gli stessi limiti, anche in capo alla stessa impresa per la quale il direttore tecnico ha eseguito i lavori nel ventennio (ovviamente vietando il duplice utilizzo dei certificati).

Cio' al fine di evitare che la medesima impresa perda i requisiti maturati dal proprio d.t., potendo invece utilizzare i requisiti di un nuovo direttore tecnico proveniente da altra impresa.

Si condivide la specificazione relativa al fatto che il divieto di utilizzo dei requisiti di cui al comma 5, lett. b) e c) mediante i lavori diretti dal d.t. qualora non siano trascorsi cinque anni da una precedente dimostrazione non si applica quando la precedente dimostrazione è avvenuta in favore della stessa impresa.

Si propone infine che, qualora vi sia una cessazione dell'attività dell'impresa presso la quale operava un direttore tecnico che ha consentito il cd apporto, non si applichi il vincolo quinquennale per consentire un nuovo apporto dello stesso soggetto presso una diversa impresa.

Premesso che per partecipare alle procedure di affidamento che includono la progettazione le imprese, indipendentemente dall'inserimento del cd staff tecnico nell'attestazione di qualificazione, devono comunque dimostrare il possesso di idonei requisiti, si ritiene opportuna una maggior valorizzazione dell'istituto stesso in termini di premialità connessa all'incremento convenzionale preminate.

Infine si segnala l'opportunità di riconoscere quale membro dello staff tecnico anche l'amministratore che sia anche socio della società di capitale.

Si ritiene che l'incremento convenzionale premiante debba essere mantenuto indipendentemente dalla premialità basata sul costituendo rating di impresa.

Si propone di mantenere gli attuali parametri riproposti al paragrafo 12 ai fini dell'ottenimento e della quantificazione dell'i.c.p. Si propone altresì di introdurre una ulteriore premialità connessa all'i.c.p. di ulteriori massimo 21 punti percentuali secondo quanto di seguito riepilogato:

Storicità dell'impresa

- da 3 a 5 anni di attività: 1%
- da 5 a 10 anni di attività: 3%;
- oltre 10 anni di attività: 6%

Livelli di Qualificazione per progettazione ed esecuzione:

- fino IV[^] classifica: 1%;
- fino alla VII[^] classifica: 3%
- oltre la VII[^] classifica: 5%

Certificazioni di qualità specifiche in corso di validità

OHSAS 180000: 1%

ISO 14000: 1%

BS 18001: 1%

Certificazione bilancio: 1%

Odv 231: 3%

Esepienza professionale della DT

Da 3 a 5 anni; 1%

5-10 anni; 2%

oltre 10: 3%

Si propone infine di riconoscere un incremento convenzionale premiante con una percentuale fissa pari al 10 % alle imprese con qualificazione inferiore alla III[^] classifica, prive della certificazione ISO9001, che dispongano invece - alternativamente - della certificazione OHSAS 180000, ISO 14000, BS 18001.

Ai fini di una maggiore semplificazione, sburocratizzazione e riduzione degli oneri in capo alle imprese, si propone che le stesse possano discrezionalmente scegliere quante e quali annualità, entro il decennio previsto, possano essere oggetto di dimostrazione dei requisiti economico-finanziari ai fini di limitare la produzione documentale alle sole annualità necessarie all'idonea comprova di volume d'affari, ammortamento e personale.

14.1 In relazione alla verifica delle categorie indicate nel bando si richiede che le SOA possano accedere direttamente al casellario ANAC affinché i dati del bando vengano direttamente verificati dalla SOA. Quanto sopra in ottica di semplificazione e riduzione degli oneri, anche per le S.A.: si eviterebbe la richiesta dei bandi alle Stazioni appaltanti e si ridurrebbero i tempi di verifica per le SOA; peraltro la verifica dei bandi coinvolge gli stessi RUP che hanno emesso i medesimi CEL.

14.5 precisare che la previsione sia applicabile unicamente ai lavori in conto proprio, nel caso di opere di edilizia abitativa, edilizia civile e commerciale.

14.6 sostituire "dichiarazione inizio attività" con "atto autorizzativo".

14.7 modificare la previsione secondo quanto segue: "Nel caso indicato al punto 14.4, le relative dichiarazioni sono corredate dalla documentazione di cui al punto 14.6, lettera a), nonché dalle fatture o da diversa documentazione comprovanti l'acquisto di materiali e di servizi e ad eventuali subappalti.

E' necessario chiarire come applicare la norma novellata dal correttivo, art 84 co 12-bis.

In particolare occorre chiarire:

- se possano essere ammessi a continuare a svolgere le funzioni di DT solo coloro i quali svolgevano tale funzione alla data del 19/04/2016 (o del 20/05/2017 come sembra corretto interpretare); va pertanto anche chiarito se un DT che comunque aveva svolto detta funzione in precedenza per un quinquennio, e che per qualche motivo ne avesse cessato l'esercizio alla data indicata, possa essere riammesso nella funzione;

- se la funzione di DT debba essere comprovata unicamente con l'indicazione del soggetto incaricato nell'attestazione SOA, o se la comprova sia ammissibile – ad esempio per i DT presso imprese non qualificate - anche con altra documentazione (es lettera di assunzione, di incarico, ...) o dimostrazione mediante i CEL dello svolgimento della funzione per un quinquennio;

- se lo svolgimento della funzione di DT per un periodo quinquennale, iniziata prima del 20/5/2017, e completata successivamente a tale data, sia requisito ammissibile;

- se vi siano limiti di classifica al riconoscimento della funzione di DT con la norma novellata.

IN TEMA DI VALUTAZIONE DEI LAVORI ESEGUITI SI RAPPRESENTA COME LE PROBLEMATICHE CHE DETERMINANO L'ALLUNGAMENTO DEI TEMPI DI ATTESTAZIONE DISCENDANO PER LO PIU' DALL'INERZIA DEI SOGGETTI CHIAMATI AL RISCONTRO DI VERIDICITA' DELLA DOCUMENTAZIONE E TALE CRITICITA' NON SEMBRA SUPERABILE CON L'ADOZIONE DI MODALITÀ TELEMATICHE DI RACCOLTA E ARCHIVIAZIONE DEI DATI. SI PROPONE PERTANTO CHE LA SOA POSSANO PROCEDERE ALL'IMPIEGO DELLA DOCUMENTAZIONE INVIATA A RISCONTRO A SOGGETTI PUBBLICI , IN CASO DI MANCATA AQUISIZIONE DEL RISCONTRO E DECORSI TRENTA GIORNI DALL'INVIO DELLA RICHIESTA, PREVIA APPROFONDATA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE E SEGNALAZIONE DELL'INADEMPIENZA DA PARTE DEL SOGGETTO INTERPELLATO ALL'AUTORITA' AI FINI DELL'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI SANZIONATORI PREVISTI.

QUANTO SOPRA CON OBBLIGO DI REVISIONE DELL'ATTESTATO RILASCIATO A SEGUITO DI EVENTUALI RISULTANZE NEGATIVE DEL RISCONTRO OTTENUTO TARDIVAMENTE.

Si propone di riformulare il punto 19.6 eliminando la previsione: "I requisiti oggetto di verifica devono essere riferiti ai tre anni successivi il rilascio dell'attestazione originaria" poiché quanto indicato è incompatibile con l'effettuazione della verifica triennale nei termini di legge. Difatti, ad esempio, un'impresa attestata ad aprile 2017, al momento dell'effettuazione della verifica triennale ad aprile 2020, dovrebbe - in base a detta indicazione - aver già depositato i bilanci degli esercizi 2018, 2019 e 2020, quando in realtà il bilancio del 2020 sarà depositato non prima di fine aprile 2021 (ed anche il bilancio 2019 sarà depositato non prima di fine aprile 2020).

Vi sarebbe quindi una oggettiva impossibilità di dimostrare i requisiti riferiti ai tre anni successivi il rilascio dell'attestazione originaria.

Si ritiene che le imprese, per ottenere l'attestazione, siano tenute al deposito dei bilanci nei termini di legge.

Si concorda con la dimostrazione dei requisiti desunti dal bilancio depositato riferito all'esercizio precedente la sottoscrizione del contratto di verifica triennale con la SOA.

Si ritiene che, qualora non sia ancora intervenuto il deposito del bilancio riferito all'esercizio precedente, entro i termini di legge, i requisiti debbano essere riferiti al penultimo esercizio il cui bilancio tuttavia dovrà risultare depositato.

SI RITIENE CHE UNA RIDUZIONE DEI TERMINI DI ATTESTAZIONE SIA PROPONIBILE UNICAMENTE IN CASO DI ACCESSO DIRETTO DELLE SOA A TUTTE LE BANCHE DATI NONCHE' A SEGUITO DI UN ADEGUAMENTO DELL'ORGANICO CON CONSEGUENTE AUMENTO DEI COSTI DI STRUTTURA IN CAPO ALLE SOA. QUANTO SOPRA PERTANTO NON PUO' PRESCINDERE DA QUANTO VERRA' DISPOSTO NELLE L.G. SULLA AUT.E VIG. SULLE SOA ANCHE IN TERMINI TARIFFARI. Infine, considerando l'estensione del periodo documentabile al decennio e la perdurante crisi del comparto, si suggerisce una riflessione circa un incremento della percentuale di tolleranza attualmente prevista al 25%.

22. Si ritiene che la formulazione del paragrafo 22.1.b).2. necessiti di adeguati chiarimenti, in particolare sembrerebbe potersi desumere che un'impresa che subappalta parte di una lavorazione possa vedersi riconosciuto un importo superiore alla stessa intera lavorazione.

Difatti si ritiene che la parte "l'importo dei lavori di ciascuna categoria scorporabile subappaltata oltre il predetto limite, è decurtato della quota eccedente il trenta per cento [...]" debba essere sostituita da "l'importo dei lavori subappaltati oltre il predetto limite, di ciascuna categoria scorporabile, è decurtato della quota eccedente il trenta per cento [...]" Non si concorda inoltre sulla penalizzazione del 50% dell'importo subappaltato nel caso in cui le lavorazioni subappaltate siano inferiori alla franchigia del 30% o 40%, nonché si ritiene debba essere concessa la

facoltà all'impresa di utilizzo degli importi subappaltati, qualora gli stessi siano inferiori alla franchigia, nella categoria prevalente o nella scorporabile.

Si ritiene infine opportuno riproporre sul tema la normativa in vigore con il dpr 34/2000.

23. Si ritiene che le linee guida vadano riviste a seguito delle modifiche introdotte dal correttivo.

Si propone comunque una riformulazione della disciplina, per quanto possibile, in linea con i previgenti articoli 36 del dlgs 163/2006 e 94 del dpr 207/2010.

Va inoltre disciplinata la qualificazione delle reti d'impresa così come previsto dall'art 48 comma 14 del dlgs 50/2016

24. Si ritiene che le linee guida vadano riviste a seguito delle modifiche introdotte dal correttivo.

Si segnala un refuso nel richiamo dei punti 22.8, 22.12 e 22.13.

Post correttivo: ART 20 co.6-REFUSO: correggere 15% con 10% (ex art 89 co.11 e 105 co.5)

ART 22. Attesa l'assenza del cd. "premio di coordinamento" previsto dalla normativa previgente in tema di subappalto, si sollecita una riflessione al fine di ammettere lo stesso criterio di valutazione delle lavorazioni eseguite ai fini della qualificazione, come consentito dall'art 25.1.b delle LG ai consorzi.

In subordine si ritiene indispensabile, in ossequio al principio tempus regit actum, prevedere un congruo periodo transitorio durante il quale le SOA debbano valutare i CEL afferenti le lavorazioni eseguite in vigenza del DPR 207/2010 con i criteri normativi ed operativi pro tempore applicabili.

Quanto sopra a tutela delle imprese che hanno posto legittimo affidamento sulle norme previgenti nella propria pianificazione organizzativa e gestionale per l'esecuzione dei lavori, decidendo di ricorrere al subappalto, stante l'assenza di pregiudizi nella valutazione dei lavori subappaltati.

Art 23. Va disciplinata la qualificazione delle reti d'impresa così come previsto dall'art 48 comma 14 del dlgs 50/2016.

Premesso che per del. 1386/2016 l'affittuario deve comunicare eventuale cessazione dell'affitto alla SOA e all'ANAC e che un contratto di affitto con durata può essere disdetto dalle parti prima della scadenza, non è efficace imporre una durata minima del contratto di affitto. E' possibile l'eliminazione della perizia giurata esclusivamente per l'onere che le imprese sostengono sia in termini economici sia per l'allungamento dei tempi per la qualificazione. Per i maggiori oneri e responsabilità della SOA per la redazione del report sostitutivo della perizia si dovrà stabilire idonea tariffa. E' necessario, anche per l'informatizzazione e creazione del fascicolo virtuale, disporre di un tempestivo riscontro circa l'esito dei controlli che l'Autorità effettuerà sulle operazioni in oggetto. Tecnicamente, si ritiene che la redazione del Report, come prospettato nelle L.G., sia inapplicabile. Con rif. al valore del 50% riferito al I e IV indicatore ex All.E. Nel caso in cui la percentuale non sia soddisfatta, i req. connessi al complesso aziendale trasferito devono essere proporzionalmente ridotti in modo da ristabilire la percentuale richiesta, come previsto al paragrafo 9.13. Se i suddetti req. sono soddisfatti con rif. all'indicatore del 50% e sono confermati anche il II e III, il cessionario, in fase di qualificazione, potrà utilizzare per intero i req. speciali di pertinenza del cedente; altrimenti si propone che tutti i req. afferenti il complesso aziendale trasferito siano proporzionalmente rideterminati. Questo per evitare uso elusivo della normativa attraverso la cessione delle cd. "scatole vuote". Si ritiene poi che il portafoglio delle commesse aggiudicate ma ancora da eseguire, per l'impresa cedente, debba essere considerato nella valutazione del quarto indicatore.

Si richiede una specifica indicazione sulla possibilità di mantenere la continuità dei contratti d'appalto nel periodo tra il trasferimento dell'azienda e il rilascio dell'att. in capo all'avente causa.

31. Si condivide la soluzione prospettata. Si evidenzia la necessità di indicare le modalità e le tempistiche per la gestione dei procedimenti di decadenza delle attestazioni, analogamente a quanto previsto ex art. 40 comma 9 ter del dlgs 163/2006 e ora riproposto all'art 84 comma 4-bis introdotto dal correttivo.

32. Si propone di prevedere la sospensione cautelare dell'attestazione di qualificazione anche nel caso di totale o parziale insolvenza nel pagamento da parte dell'impresa attestata. appare infatti iniquo che imprese che non adempiono al pagamento dell'attestazione possano continuare a beneficiarne per la partecipazione alle gare al pari di quelle imprese che compiono sforzi anche di carattere economico per mantenere la propria attestazione. tale problematica rappresenta una criticità per il sistema in quanto - considerato il mancato adempimento di poche migliaia di euro quale spia di un più complessivo stato di difficoltà economica dell'impresa - si consente a quest'ultima di partecipare a gare d'appalto a cui partecipano anche imprese che fanno del rispetto degli impegni contrattualmente assunti un modus operandi consolidato.

33.5 Errato richiamo

- al 7.6 : indicare 7.7

- correggere “attestazioni rilasciate prima” con “contratti di attestazione sottoscritti prima...”

UNIONSOA CHIEDE CHE TUTTE le norme del Manuale Anac e ss.mm.ii. (MANUALE SULL'ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000 EURO) in quanto compatibili, rimangano comunque applicabili e segnala che LE TAVOLE SINOTTICHE IN ALCUNE PARTI SONO DA RIVEDERE ANCHE PERCHÉ NON COERENTI CON QUANTO RIPORTATO NELLA PARTE DESCRITTIVA

Alla luce delle prescrizioni disposte dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 248 del 10/11/2016 si rappresenta che attualmente non vi sono disposizioni vincolanti per le SA, come previsto invece all'art 79 co. 16 del dpr 207/2010, ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, per poter definire un insieme di lavorazioni come appartenente alla categoria OG 11. Difatti la norma prevedeva il riferimento a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30 per una percentuale minima rispettivamente pari al 10%, 25%, 25%.

Si ravvisa pertanto il rischio che gli affidamenti vengano banditi in OG11 senza il rispetto di percentuali minime per le singole specialistiche e, quindi, in fase di qualificazione – ove il menzionato DM MIT 248/2016 prevede invece dei limiti minimi - detti CEL risultino inutilizzabili per la qualificazione in OG11.

Sul tema si evidenzia, infine, l'assenza della previsione ammessa dal comunicato AVCP n. 76/2012 che aveva precisato come i certificati di esecuzione lavori relativi alla categoria OG11 “ Solo qualora non risultino utilizzabili dall'impresa ai fini del conseguimento della qualificazione nella categoria OG11, al fine di evitare la perdita della capacità esecutiva comunque acquisita, i certificati relativi a detta categoria possono essere impiegati al fine dell'attribuzione della qualificazione nelle categorie specialistiche in essi riportate.”

Anche in considerazione delle problematiche sopra evidenziate, si propone un riesame completo del sistema di qualificazione nella categoria OG11.

Si ritiene che l'incremento convenzionale premiante debba essere mantenuto indipendentemente dalla premialità basata sul costituendo rating di impresa.

Si propone di mantenere gli attuali parametri riproposti al paragrafo 12 ai fini dell'ottenimento e della quantificazione dell'i.c.p. Si propone altresì di introdurre una ulteriore premialità connessa all'i.c.p. di ulteriori massimo 21 punti percentuali secondo quanto di seguito riepilogato:

Storicità dell'impresa

- da 3 a 5 anni di attività: 1%
- da 5 a 10 anni di attività: 3%;
- oltre 10 anni di attività: 6%

Livelli di Qualificazione per progettazione ed esecuzione:

- fino IV[^] classifica: 1%;
- fino alla VII[^] classifica: 3%
- oltre la VII[^] classifica: 5%

Certificazioni di qualità specifiche in corso di validità

OHSAS 180000: 1%

ISO 14000: 1%

BS 18001: 1%

Certificazione bilancio: 1%

Odv 231: 3%

Esepienza professionale della DT

Da 3 a 5 anni; 1%

5-10 anni; 2%

oltre 10: 3%

Si propone infine di riconoscere un incremento convenzionale premiante con una percentuale fissa pari al 10 % alle imprese con qualificazione inferiore alla III[^] classifica, prive della certificazione ISO9001, che dispongano invece - alternativamente - della certificazione OHSAS 180000, ISO 14000, BS 18001.

Si propone di consentire di fornire adeguata evidenza sulle attestazioni rilasciate entro la II[^] classifica ed ottenute mediante applicazione dell'incremento convenzionale premiante, della scadenza del certificato di qualità al fine di darne contezza alle S.A. ed evitare l'avvio di procedimenti da parte delle SOA con successivo aggravamento di oneri da parte delle imprese.

Infine si propone di dare evidenza nel Casellario delle Imprese, liberamente accessibile, delle attestazioni non più valide per effetto della dichiarazione della decadenza o soggette alla prevista sospensione cautelare (paragrafo 32).

Tecnicamente, si ritiene che la redazione del Report, come prospettato nelle L.G., sia di fatto inapplicabile.

Difatti si ribadisce che la valutazione ed il calcolo degli indicatori della reale funzionalità/produttività del complesso aziendale trasferito non risulta operativamente applicabile in quanto i dati di dettaglio, nell'estrema analiticità con cui sono ivi richiesti, non sono disponibili presso la generalità delle imprese né tantomeno possono essere rilevabili dalle SOA. In particolare risulta di difficile reperimento il dato analitico afferente le attrezzature ed il personale, in relazione al periodo di utilizzo nei singoli lavori. Va inoltre chiarita la ratio sottesa alla richiesta dei dati di dettaglio afferenti personale ed attrezzature in forza alla cessionaria, atteso che tali elementi non sono mai stati inclusi nella valutazione da effettuarsi a cura della SOA. Infine si ritiene necessario proporre una semplificazione del modello nelle ipotesi di trasferimento dell'intera azienda, ove la consistente mole di dati di dettaglio richiesti nel report appare ultronea.

Si ritiene opportuna una riflessione per le imprese fallite, per le quali verrebbe prevista una verifica dell'integrità del complesso aziendale trasferito condotta dalla SOA sulla base delle indicazioni di cui al punto 28.3 avvalendosi dell'inventario redatto su autorizzazione del giudice delegato dal curatore, con l'eventuale assistenza di uno stimatore, per l'ipotesi di fallimento (art. 87 del R.D. 267/1942) o dal commissario giudiziale, sempre su autorizzazione del giudice delegato.

Difatti i tempi necessari all'effettuazione di quanto proposto rendono di fatto impossibile il rispetto degli indicatori previsti.

Si richiede inoltre una specifica riflessione sulle operazioni di cd "management buy out" nelle quali il ramo d'azienda operativo viene acquistato dagli stessi dipendenti al fine del proseguimento dell'attività e della salvaguardia occupazionale.

22. USI

L'esperienza maturata negli anni e le criticità riscontrate nell'acquisizione di atti e documenti in possesso della pubblica amministrazione, attestano la necessità di introdurre meccanismi di semplificazione sia dal lato degli operatori economici che dal versante della pubblica amministrazione. In particolare si reputa necessario:

1. l'eliminazione dell'obbligo dell'impresa di produrre le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale, dal momento che la SOA procede alla verifica integrale degli stessi (non a campione).
2. l'introduzione di meccanismi di semplificazione (es. silenzio assenso) o di un adeguato apparato sanzionatorio a carico delle stazioni appaltanti per ovviare alle lungaggini riscontrate in sede di verifica di atti e documenti rilevanti ai fini del rilascio dell'attestazione.
3. consentire alle SOA, date le funzioni di natura pubblicistica, l'accesso a tutte le banche dati nazionali, per la verifica del possesso dei requisiti generali, il riscontro dei titoli autorizzativi, l'acquisizione dei modelli DM10/UNIEMENS, modello UNICO;
4. istituire un banca dati dei CEL relativi ai lavori privati.

Si esprime qualche perplessità relativamente alla variazione della nomenclatura e degli importi delle classifiche. Questo comporterà nel transitorio diverse difficoltà di gestione dovute all'aggiornamento dei sistemi informatici delle SOA, per quanto attiene le modalità di calcolo dei requisiti, e dell'ANAC, relativamente al portale di emissione degli attestati. E' da prevedere infatti che nell'attestato sia specificato per ciascuna categoria, se la classifica rilasciata sia riferita al vecchio o al nuovo codice.

Nello scenario di modifica ,non tanto della nomenclatura delle classifiche quanto degli importi delle stesse, si dovrebbe prevedere un adeguamento dell'attestato con pagamento da parte dell'operatore economico di una tariffa minima. Si segnala che qualora non si procedesse alla riemissione dell'attestato con le nuove categorie e classifiche, ma si volesse ipotizzare un sistema misto vecchie/nuove, ci sarebbe in fase di gara una disparità di

trattamento tra i concorrenti. A titolo di esempio, ipotizzando un importo di gara pari ad 1.290.000,00 Euro, un'impresa con attestato nella vecchia categoria in III classifica (1.033.000,00 Euro) potrebbe partecipare alla gara (considerando l'incremento di 1/5) mentre con la nuova III classifica (1.000.000,00 Euro) ne sarebbe escluso. Per la certificazione di qualità si propone di mantenere invariata la vigente regolamentazione.

Per gli appalti sotto i 150.000 euro si propone l'introduzione di un "Attestato di Moralità e Professionalità" rilasciato alle imprese su base volontaria a costi estremamente ridotti che attesti il possesso da parte dell'impresa dei requisiti di ordine generale.

Si concorda con l'eliminazione della previsione del d.p.r. 207/2010 che introduceva l'obbligo dell'attestato di buon esito rilasciato dall'autorità preposta alla tutela del bene per i lavori analoghi alla categoria OG13. In base all'esperienza delle società organismo attestazione tale buon esito non era necessario in oltre il 90% dei casi analizzati.

La gestione informatica della documentazione che le SOA ricevono dalle imprese, rappresenta un miglioramento in termini di efficienza, efficacia e trasparenza solo se la stessa non si traduca in un mero processo di "digitalizzazione e archiviazione" quanto piuttosto un processo di "dematerializzazione" dell'iter procedimentale; essa riguarda, la modalità di utilizzo delle tecnologie informatiche che comporta la sostituzione dei processi tradizionali cartacei con processi informatizzati. USI ritiene che non è possibile stimare i tempi e i costi per l'adeguamento dei sistemi informatici non essendo specificato se la conservazione del fascicolo elettronico debba avvenire secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Appare di difficile applicazione (pensiamo al caso di una SOA revocata o fallita) la previsione che le SOA, rendano accessibile il fascicolo digitale alle imprese attestata anche dopo la cessazione dell'attività di attestazione, per un periodo pari a dieci anni. In caso di cessazione dell'attività, il fascicolo deve essere trasferito alla SOA che prenderà in carico l'attestato in corso di validità e per le imprese con attestato cessato il fascicolo deve essere trasferito e archiviato presso l'Autorità. Molte sono le perplessità in tema della privacy in quanto non chiaro quali elementi del procedimento rendere disponibili in visione all'impresa. Ad esempio, il casellario giudiziale può essere visibile per successivi dieci anni (il rappresentante legale di un'impresa avrebbe dunque accesso ad informazioni riservate di un soggetto che ad esempio non è più parte dell'impresa da molti anni)? USI ritiene che "l'archiviazione" dei documenti debba essere gestito da un sistema informativo reso disponibile dall'Autorità. Questo renderebbe anche "standard" per tutte le SOA la tipologia e l'organizzazione della documentazione costituente il fascicolo evitando che ciascuna SOA archivi la documentazione con una differente classificazione e producendo innegabili benefici in termini di trasparenza dell'attività svolta della SOA.

L'USI ritiene che la riduzione dei tempi di istruttoria a 120 giorni sia percorribile solo in caso di adozione di misure tese a ridurre l'ottenimento dei riscontri da parte degli enti e dei comuni. Pertanto, al fine di non danneggiare l'impresa, si auspica il ripristino del silenzio assenso con contestuale segnalazione all'ANAC dell'adozione di tale provvedimento e delle cause che lo hanno determinato. I lunghi tempi di istruttoria, che sempre più spesso superano i termini dei 180 giorni non sono infatti dovuti ai lunghi tempi per la raccolta documentale (che già oggi avviene per la quasi totalità in via telematica mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata) ma è causato esclusivamente dall'inerzia delle stazioni appaltanti e dei comuni nella risposta alle richieste di verifica di bandi, permessi a costruire, ecc.

Istituzione del casellario dei lavori privati: sulla base dell'esperienza maturata negli anni, l'USI ritiene necessario e non più rinviabile l'adozione di misure atte a ridurre le differenze tra il settore dei lavori pubblici (caratterizzato da una puntuale regolamentazione) e quello dei lavori privati. In questa direzione sarebbe auspicabile l'istituzione di un banca dati dei CEL relativi ai lavori privati. In tal modo, il certificato di esecuzione lavori diventerebbe un elemento di garanzia ulteriore dell'unicità di tali certificati, scongiurando il rischio di un'utilizzazione impropria e in modo differente da più imprese.

Al fine di consentire tempi di istruttoria più brevi è necessario introdurre una chiara previsione normativa che consenta alle SOA di accedere alla banca dati antimafia ed a tutte le altre banche dati nazionali per l'acquisizione dei documenti necessari nell'espletamento della propria attività sollevando le imprese dall'onere della produzione praticamente continua di documentazioni varie, rendendo dunque pleonastiche anche le autodichiarazioni delle imprese, spesso imprecise e all'origine di innumerevoli contenziosi. Si propone dunque l'abolizione delle autodichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale. L'impresa deve produrre solo autodichiarazione circa i soggetti in carica presso la stessa quali ad esempio, direttori tecnici, soci, revisori, membri dell'organo di vigilanza, ecc. L'acquisizione di tali informazioni da parte delle soa potrebbe infatti non essere possibile atteso che i dati presenti in camera di commercio non sempre sono aggiornati (basti pensare alla variazione dell'elenco soci che può essere comunicato in camera di commercio da una società di capitali in occasione del deposito del bilancio piuttosto che al momento della variazione). Per quanto riguarda il certificato di regolarità fiscale e il DURC si ritiene che l'impresa possa regolarizzare eventuali posizioni di irregolarità durante l'esecuzione dell'iter di qualificazione. Più in generale, in considerazione della natura privata del rapporto contrattuale SOA-Impresa, si auspica che sia consentita la regolarizzazione di qualsiasi requisito, ove possibile, nel corso del contratto di qualificazione, diminuendo l'onere per le soa e per l'Anac di ultronici procedimenti e contenziosi.

9.3 lettera c): il patrimonio netto deve essere riferito al penultimo esercizio, "purchè il relativo bilancio sia stato depositato". Si ritiene che se alla data di sottoscrizione del contratto, non sia ancora intervenuto il deposito del bilancio relativo all'esercizio precedente, deve essere stato depositato almeno il bilancio immediatamente precedente. A titolo di esempio, per un contratto stipulato in data odierna, se il bilancio dell'esercizio 2016 non è stato ancora depositato, il bilancio dell'esercizio 2015 necessariamente deve essere stato depositato da parte dell'impresa. Le soa ritengono che il dato del patrimonio netto non possano essere valutato sulla base di documenti non certi quali ad esempio situazione economico-patrimoniale o bilanci non approvati e depositati in camera di commercio. Si propone di riformulare l'articolo 9, comma 3 lettera c) nel seguente modo: "Qualora non sia ancora intervenuto il deposito del bilancio riferito all'esercizio precedente, il patrimonio netto deve essere riferito al penultimo esercizio, PURCHE' IL RELATIVO BILANCIO SIA STATO DEPOSITATO". USI ritiene che il dato del patrimonio netto non possa essere valutato sulla base di documenti non certi quali ad esempio situazioni economico-patrimoniali o bilanci non approvati e depositati in camera di commercio. Inoltre, devono essere evitati i casi in cui, imprese anche con più di due bilanci non depositati, possano essere potenzialmente attestabili.

Riduzione dell'incidenza del requisito dell'idonea attrezzatura tecnica all'1% della cifra di affari in lavori limitatamente ad alcune categorie come, ad esempio: OG 9 (Impianti per la produzione di energia elettrica); OG 10 (Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione); OG 11 (Impianti tecnologici) e le singole impiantistiche OS3 –OS28-OS30.

Nell'attività di qualificazione soa devono essere evitate quanto più possibile valutazioni soggettive che possano generare disparità di valutazione tra soa e soa. In particolare, si ritiene debba essere abolita la previsione di valutazione dell'adeguatezza del complesso delle attrezzature con riferimento alle categorie e classifiche oggetto del contratto di attestazione a meno che non sia identificato un metodo di stima basato su parametri certi e oggettivamente quantificabili. E' di difficile comprensione l'introduzione di tale valutazione in virtù del fatto che durante l'intero arco di validità del certificato di attestazione l'impresa potrebbe paradossalmente vendere tutte le attrezzature oggetto di valutazione in fase di attestazione rimanendone priva in fase di gara. Tale valutazione sull'adeguatezza non apporterebbe dunque alcuna ulteriore garanzia circa la capacità di realizzazione dell'opera da parte dell'impresa. Qualora, per l'esecuzione dell'appalto sia necessario il possesso di specifiche attrezzature, questo deve essere un requisito di gara e non di qualificazione. In relazione invece alla qualificazione si ritiene che debba essere preso come riferimento la capacità che l'impresa ha avuto negli anni nel disporre dell'attrezzatura necessaria alla realizzazione delle opere attraverso acquisto o noleggio. Infine, alla luce dei mutamenti del

mercato, che privilegia il noleggio di attrezzature piuttosto che l'acquisto, si propone l'abolizione del requisito che impone che almeno il 40% della dotazione di attrezzature sia costituita dai soli ammortamenti e canoni di locazione finanziaria.

Si propone che per le pmi, che il costo dell'amministratore che svolge anche il ruolo di Direttore Tecnico possa essere considerato tra i costi del personale, eventualmente valutando il relativo costo in base alla retribuzione convenzionale. Si ritiene opportuno mantenere la previsione del Comunicato del Presidente del 31/05/2016 "Puntualizzazioni in ordine al comunicato del presidente del 9 Marzo 2016" in base alla quale è stato riconosciuto che il DURC attesta sia il regolare assolvimento del pagamento dei contributi dovuti ai fini INPS e INAIL, sia il regolare versamento alle casse edili. Le SOA potranno procedere, pertanto, alla verifica del requisito di regolarità contributiva, attraverso la richiesta del DURC senza chiedere all'operatore economico la presentazione della documentazione relativa ai versamenti INPS, INAIL e casse edili.

Si propone l'abolizione del limite massimo di 2.500.000 atteso che la capacità produttiva è in ogni caso limitata dalla capacità economica.

Lo stesso dicasi per lo staff di progettazione. I nominativi dovrebbero essere inseriti nell'attestato onde evitare che la perdita del requisito non sia comunicata alla soa.

QUALIFICAZIONE PER SPECIFICHE CATEGORIE

Eliminazione della verifica dei c.d. patentini ai fini della qualificazione SOA o, in subordine, inserimento nell'attestato dei dati del personale. Le certificazioni che devono essere possedute dai singoli dipendenti delle imprese posseggono una reale valenza solo se si indica il relativo nominativo e codice fiscale nell'attestato stesso. In mancanza di tale indicazione non sarà possibile ovviare alle storture riscontrate frequentemente nella prassi con riferimento, ad esempio, ai patentini OS21, in cui le singole imprese, dopo aver conseguito la certificazione, hanno proceduto al licenziamento del personale dotato di patentino. Pertanto, qualora si decidesse di attribuire rilevanza al possesso dei patentini ai fini della qualificazione SOA, l'attestato dovrebbe indicare i dettagli del personale che ne risulti in possesso, con il parallelo obbligo dell'impresa di comunicare eventuali variazioni nella dotazione del suddetto personale.

Subappalto: non ridurre al 50% ma almeno all'80% altrimenti sarebbe più vantaggioso andare oltre i limiti di legge.

In relazione alla previsione di non poter utilizzare il CEL nel caso in cui le categorie non corrispondano a quelle previste da bando si ritiene che le soa debbano sempre e solo considerare ciò che è riportato nel CEL indipendentemente dal bando. La congruità tra le lavorazioni bandite e le lavorazioni eseguite è e deve rimanere un'assoluta responsabilità dei RUP. Le conseguenze di un operato da parte del RUP non conforme alle norme vigenti, non può ricadere sulle imprese che hanno effettivamente eseguito il lavoro o sulle soa, le quali svolgono attività di qualificazione soa e non di controllo delle stazioni appaltanti. In tale contesto si ritiene opportuno l'utilizzo del silenzio assenso nel caso di mancato invio da parte dell'ente di copia del bando entro 30 gg dalla richiesta della SOA.

Il progetto relativo al titolo abilitativo, consegnato dall'impresa in copia dichiarata conforme, deve essere verificato presso il progettista o il direttore lavori. E' stato sperimentato che i comuni non sono in grado di recuperare informazioni relativi a progetti cartacei e non rispondono dunque alle richieste di verifica inviate dalle soa.

Circoscrivere il riferimento al c.d. costo totale dell'intervento (C.T.N.), previsto dal DPR 207/2010, soltanto ai lavori per edilizia abitativa eseguiti in conto proprio, in quanto per i lavori eseguiti su committenza il valore reale è individuato dal contratto e dalle fatture emesse dall'esecutore dei lavori.

Sulla base dell'esperienza maturata negli anni, USI ritiene necessario e non più rinviabile l'adozione di misure atte a ridurre le differenze tra il settore dei lavori pubblici (caratterizzato da una puntuale regolamentazione) e quello dei lavori privati. In questa direzione sarebbe auspicabile l'istituzione di un banca dati dei CEL relativi ai lavori privati. In tal modo, il certificato di esecuzione lavori diventerebbe un elemento di garanzia ulteriore dell'unicità di tali certificati, scongiurando il rischio di un'utilizzazione impropria e differente da parte di più imprese e riducendo il numero di riscontri di veridicità da parte di enti, stazioni appaltanti, comuni.

USI ravvisa la necessità di introdurre meccanismi di semplificazione nell'acquisizione dei certificati relativi a lavori svolti all'estero. Rispetto a quanto previsto dalle linee guida si propone che le soa possano considerare direttamente i dati inseriti nel CEL così come indicati nello stesso dal tecnico che ha eseguito la valutazione. Si ritiene un inutile aggravio documentale a carico dell'impresa il fatto che la soa debba nuovamente acquisire ed esaminare la documentazione relativa al CEL che è stata già visionata e valutata dal tecnico. (Si sottolinea che nel caso in cui la valutazione eseguita dalla soa sia differente da quella del tecnico abilitato non è specificato il modus operandi da adottare).

I lavori eseguiti all'estero potrebbero invece essere trattati come lavori privati quantomeno per i lavori eseguiti in extraterritorialità su suolo italiano (Ambasciate, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino). Si ritiene inoltre necessario individuare un termine perentorio per l'inserimento del certificato di esecuzione lavori da parte dei competenti uffici del Ministero degli affari esteri nel sistema informatico dell'Autorità.

Si ritiene che dall'introduzione dell'abilitazione professionale per i Direttori Tecnici, oltre al già previsto titolo di studio, possano derivare rilevanti conseguenze sul sistema di qualificazione.

1. In primo luogo, le specifiche attività svolte dal direttore tecnico, incaricato dell'organizzazione, della gestione e della conduzione del cantiere, si ritengono non pertinenti con il possesso dell'abilitazione professionale in capo allo stesso. Ciò in considerazione del fatto che tale figura non dovrà, nell'espletamento del proprio incarico porre in essere attività di esclusiva competenza dei professionisti abilitati (es. firmare progetti);

2. Da considerarsi poi che, l'iscrizione ad un ordine professionale comporta numerosi obblighi e oneri in capo al professionista (obblighi formativi, obbligo apertura p.iva, pagamento iscrizione albo professionale) rendendo eccessivamente oneroso ricoprire tale incarico.

3. Da non sottovalutare in ultimo che, i direttori tecnici attuali delle imprese, si vedranno costretti a dover conseguire un'abilitazione dopo anni di copertura dell'incarico con tutte le difficoltà che tale superamento dell'abilitazione comporterà. Per la qualificazione in categorie con classifica inferiore alla V si ritiene che sia da considerarsi idoneo anche il diploma di perito tecnico industriale (così come attualmente previsto a pag. 152 del Manuale della Qualificazione). Per le imprese che si qualificano in categorie di natura impiantistica sono da ritenersi idonei i diplomi di perito industriale elettrico, elettromeccanico e perito capotecnico. Per le imprese che operano nel verde (OG13 e OS24) sono da ritenersi idonei i diplomi di perito agrario, perito agronomo e laurea in agraria. Per la qualificazione nelle categorie OS20-A, OS20-B, OS21 e OG12 si ritiene idoneo anche il diploma di laurea di Geologia.

OG11 illimitata: perito industriale con specializzazione attinente alle categorie

Inserire a pag 21 delle linee guida la stessa dizione del manuale "perito tecnico industriale pag 152.

imprese attestata su 10 anni in verifica triennale si contano solo 3 anni. Tornare all'abbattimento del 50%. In considerazione del ripristino del decennio per la valutazione dei requisiti economico-finanziari in caso di prima

qualificazione si propone di modificare l'art. 19 comma 6 nel seguente modo: "I requisiti oggetto di verifica devono essere riferiti ai CINQUE anni successivi il rilascio dell'attestazione originaria." così come già previsto dal DPR 207/10 articolo 77 comma 6. La tolleranza deve essere incrementata al 50% in virtù del fatto che in prima qualificazione l'operatore economico usufruisce di requisiti maturati in un arco temporale pari al doppio di quello preso in considerazione in verifica triennale.

USI ritiene necessaria la riduzione dell'incidenza del requisito dell'idonea attrezzatura tecnica all'1% della cifra di affari in lavori limitatamente ad alcune categorie come, ad esempio: OG 9 (Impianti per la produzione di energia elettrica); OG 10 (Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione); OG 11 (Impianti tecnologici) e le singole impiantistiche OS3 –OS28-OS30.

E' di importanza rilevante l'eliminazione della verifica dei c.d. patentini ai fini della qualificazione SOA o, in subordine, l'inserimento nell'attestato dei nominativi del personale in possesso di tali patentini.

Le certificazioni specialistiche che devono essere possedute dai singoli dipendenti delle imprese posseggono una reale valenza solo se si indica il relativo nominativo e codice fiscale nell'attestato stesso. In mancanza di tale indicazione non sarà possibile ovviare alle storture riscontrate frequentemente nella prassi con riferimento. Ad esempio, per i patentini OS21, le singole imprese, assumono il personale qualificato per ottenere l'attestazione e dopo aver la conseguita, procedono al licenziamento dello personale stesso. Pertanto, qualora si decidesse di attribuire rilevanza al possesso dei patentini/certificazioni di specializzazione possedute dal personale ai fini della qualificazione SOA, l'attestato dovrebbe indicare i dettagli del personale che ne risulti in possesso nell'attestato soa, con il parallelo obbligo dell'impresa di comunicare eventuali variazioni nella dotazione del suddetto personale.

E' di importanza rilevante l'eliminazione della verifica dei c.d. patentini ai fini della qualificazione SOA o, in subordine, l'inserimento nell'attestato dei nominativi del personale in possesso di tali patentini.

All. E - E' inapplicabile il modello nella parte in cui richiede di specificare:

- per ciascun personale oggetto di trasferimento, la data di inizio e fine impiego presso ciascun cantiere/lavoro;
- per ciascun cespite, la data di inizio e fine utilizzo presso ciascun cantiere/lavoro.

Tali informazioni non sono reperibili dalle SOA e non sono a disposizione dalla quasi totalità delle imprese. Rarissimi sono gli operatori economici che rendicontano i lavori/commesse con il dettaglio delle ore prestate da ciascun personale e ancor più rari quelli che registrano per ciascun cantiere il tipo di bene strumentale utilizzato.

Nel caso di trasferimento dell'intera azienda o dell' intero ramo "lavori" deve potersi prevedere un modello semplificato potendo, una volta verificata l'effettiva "vitalità" dell'impresa, considerare tutti i requisiti storici maturati dalla stessa.

Inoltre, non è chiaro dove poter inserire nel modello l'elenco dei lavori contrattualizzati ma non ancora iniziati, che si ritiene debbano essere considerati ai fini del calcolo del quarto indicatore.

23. UTILITALIA

Con riferimento a quanto previsto dal comma 4 (indicazione degli importi scorporabili), nel box si formula la proposta di indicare nel bando di gara anche le lavorazioni di importo inferiore ai limiti previsti per le categorie scorporabili, così che le stesse possano essere riportate nel CEL e utilizzate ai fini della qualificazione.

Tale soluzione non pare percorribile in presenza di una definizione puntuale di "lavori di categoria scorporabile" (art. 3, comma 1, lett. oo-ter), inserita dal decreto correttivo, che precisa che si intendono opere scorporabili solo quelle [tra l'altro] di importo superiore a € 150.000.

Par. 20

Le previsioni contenute nei commi 5 e 6 non paiono tenere conto della modifica, recentemente introdotta dal decreto correttivo, all'art. 83, comma 8 del Codice dei contratti pubblici, che assegna alle stazioni appaltanti la facoltà di inserire nel bando eventuali misure riguardanti i requisiti che debbono essere posseduti dai componenti RTI, consorzi, rete di imprese o GEIE (salvo il ruolo maggioritario della capogruppo mandataria).

Par. 22

Si condivide l'interpretazione che venga emesso un certificato CEL per singolo appalto (quindi non per ogni soggetto esecutore/subappaltatore) per non perdere la visione unitaria dell'intervento. Peraltro, poiché permane, anche in presenza di subappalto, la responsabilità dell'appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione dell'intera opera, sarebbe opportuno ripensare quanto previsto dall'art. 105, comma 22, del Codice, consentendo all'appaltatore di avvalersi, ai fini della qualificazione, anche dei lavori eseguiti dal/dai subappaltatori.

Par. 26

Il riferimento all'art. 25 pare frutto di un errore materiale.

Art. 29

Si condivide la scelta di non mantenere l'obbligo di perizia giurata, strumento oneroso e di dubbia utilità.

Par. 32

In merito al diniego o alla decadenza dell'attestazione (anche per perdita dei requisiti), sarebbe utile che tale circostanza sia evidenziata anche nell'attestato medesimo. Allo stato attuale, infatti, il portale ANAC espone tali circostanze solo se si consultano le annotazioni del casellario delle imprese (che è ad accesso riservato), mentre le stesse non risultano dalla consultazione degli attestati (accessibili al pubblico), con la conseguenza che da tale accesso una ditta può risultare intestataria di un attestato SOA anche se negato o decaduto.

C) OPERATORI ECONOMICI

24. Promozione Acciaio (OS18-A – OS18-B)

Esprimiamo soddisfazione per il fatto che il c.d. “Correttivo Appalti” non prevede più alcuna modifica all'art. 105, comma 22 del Codice Appalti che avrebbe rappresentato una previsione gravissima per tutto il sistema di qualificazione che, se la proposta di modifica fosse stata confermata, sarebbe stato falsato da una pseudo idoneità ad operare nel settore degli appalti non supportata da una reale capacità degli operatori.

Si conviene con l'arrotondamento delle cifre delle classifiche, ma si ritiene che la distanza tra la VII e la VIII classifica per le piccole imprese sia troppo grande e non favorirebbe la loro crescita dimensionale, per questa ragione dovrebbe essere inserita una ulteriore classifica (VII bis o altro numero – facendo scalare l'ultima) con valore pari ad € 7, 5 Milioni.

Il passaggio dalle vecchie alle nuove classifiche non deve comportare una riattestazione delle imprese, ma un'equivalenza automatica.

Nel confermare la propria soddisfazione in merito alla previsione recentemente inserita nel Correttivo Appalti relativa all'uso del decennio per la qualificazione degli Operatori Economici (O.E.), si ribadisce la propria condivisione in merito alla possibilità di utilizzare l'attestazione SOA (ove presente) anche per la partecipazione alle gare di importo inferiore a 150.000 euro.

Al fine di evitare dichiarazioni che per quanto "incolpevoli" possano mettere in difficoltà l'O.E. si concorda con la proposta di non far autodichiarare alle imprese i requisiti di carattere generale. Questa possibilità dovrebbe, però, essere estesa anche a tutti i requisiti che sono oggetto di verifica da parte della SOA.

Pur comprendendo l'obiettivo di sveltire i tempi per il rilascio dell'attestazione, si ritiene che 120 giorni per la chiusura della procedura di qualificazione siano pochi soprattutto in ragione delle difficoltà, a volte oggettive, che soprattutto le piccole imprese hanno nella raccolta di tutte le informazioni necessarie all'attestazione.

Sarebbe meglio, quindi, lasciare il termine di 180 giorni ed eventualmente rivedere, in un secondo momento quando tutte le ipotizzate/previste semplificazioni siano diventate operative, la proposta di revisione dei tempi di qualificazione.

Sempre al fine di evitare errori incolpevoli e consentire alle imprese di operare con consapevolezza ai fini della propria qualificazione, è fondamentale che sia i Certificati Esecuzione Lavori (CEL) che ogni altro documento "di proprietà" dell'impresa vengano resi accessibili telematicamente (via AVCpass o altro meccanismo) alle imprese stesse e non solo alle SOA.

Si rileva prioritariamente che il riferimento al §9.5 della presente sezione non coincide con le domande contenute nel box che, si ritiene, siano più ampie.

Per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria, si ritiene positivo il riferimento sia alle dichiarazioni bancarie che alla copertura assicurativa. Tuttavia l'inserimento dell'inciso "o, se del caso" rende poco chiaro quando si possa utilizzare la garanzia assicurativa; per questa ragione sarebbe necessario sostituirlo con "oppure". Necessario anche chiarire di che tipo di assicurazione si tratti dal momento che il riferimento ad una "copertura assicurativa contro i rischi professionali" copre specifiche fattispecie (?) di rischio

Non si ritiene possibile sostituire l'indice del patrimonio netto di valore positivo con i vari indici di indebitamento proposti. Mantenere (e dimostrare) una solidità patrimoniale a fronte delle varie opzioni di indebitamento prospettate è alquanto difficile se non impossibile.

Si ritiene, inoltre, che un'impresa che non depositi per due anni di seguito i propri bilanci, non sia affidabile; al punto 9.3 lettera c) il riferimento a "anche in caso in cui il relativo bilancio non stia stato depositato" andrebbe, quindi, cassato lasciando il riferimento a "...il patrimonio netto deve essere riferito al penultimo bilancio...depositato".

L'adeguato organico medio più che con i modelli riepilogativi annuali (dichiarazione 770) dovrebbe essere valutato sulla base del modello mensile DM10 che consente una analisi più puntuale delle risorse organiche all'impresa (come già indicato nei Comunicati del 9 marzo e del 31 maggio 2016 dall'Autorità stessa) .

L'adeguatezza dell'organico non è però solo un dato quantitativo ma anche qualitativo, per questa ragione dovrebbe essere anche valutata sulla base della qualificazione del personale necessaria allo svolgimento delle diverse attività. Data la diversità che caratterizza i vari settori è necessario che l'adeguatezza sia definita in relazione alle diverse tipologie di lavorazione ed alle diverse classifiche per le quali si chiede l'attestazione.

Fermo restando che gli indicatori attualmente vigenti si ritengono adeguati per tutte le attività non connotate da una particolare specialità, è necessario che più puntuali requisiti per dimostrare un adeguato organico vengano richiesti per le diverse lavorazioni superspecialistiche.

Si concorda con quanto proposto al paragrafo 9.14.

Nella valutazione del periodo documentabile si ritiene che debba essere lasciata all'impresa una maggiore flessibilità nell'uso dei lavori eseguiti per il calcolo della cifra di affari all'interno del decennio previsto dal Legislatore.

Posta la necessità che si faccia riferimento ad almeno cinque anni del decennio, se usarne di più e quanti (posto che si tratti comunque di lavori eseguiti dall'impresa) si deve lasciare alla discrezionalità dell'impresa

Nella valutazione del periodo documentabile si ritiene che debba essere lasciata all'impresa una maggiore flessibilità nell'uso dei lavori eseguiti per il calcolo della cifra di affari all'interno del decennio previsto dal Legislatore.

Posta la necessità che si faccia riferimento ad almeno cinque anni del decennio, se usarne di più e quanti (posto che si tratti comunque di lavori eseguiti dall'impresa) si deve lasciare alla discrezionalità dell'impresa

Si esprime soddisfazione per il fatto che il c.d. "Correttivo Appalti" non prevede più alcuna modifica all'art. 105, comma 22 del Codice Appalti che avrebbe rappresentato una previsione gravissima per tutto il sistema di qualificazione che, se la proposta di modifica fosse stata confermata, sarebbe stato falsato da una pseudo idoneità ad operare nel settore degli appalti non supportata da una reale capacità degli operatori.

Si concorda con le nuove modalità previste per il rilascio dei CEL per i lavori eseguiti all'estero.

Si concorda con le previsioni relative alla direzione tecnica.

Si richiama la necessità di contemperare gli adempimenti connessi alla verifica triennale con una proporzionale riduzione dei costi connessi alla conferma dell'attestazione.

Al fine di distinguere bene le lavorazioni di carattere generale da quelle di carattere speciale, nel paragrafo delle "PREMESSE" è necessario specificare alla fine del primo periodo del secondo paragrafo quanto segue: "...siano necessarie una pluralità di specifiche lavorazioni che non richiedono particolari specializzazioni e professionalità"

Si suggerisce di aggiungere una norma transitoria che permetta di inserire nel casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, tutti quei CEL MAE già da tempo emessi dai Tecnici di Fiducia delle sedi diplomatiche italiane all'estero, ai sensi delle modalità vigenti, disciplinate all'art. 84 del d.p.r. 207/2010, ma non ancora inseriti nello stesso casellario informatico da parte del personale dell'ufficio DGAI III del MAECI.

Detta norma transitoria potrebbe autorizzare i predetti Tecnici di Fiducia, in deroga alla procedura vigente ed al fine di sollevare da tale incombenza il personale dell'ufficio DGAI III del MAECI, all'inserimento di detti CEL MAE nel casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10.

Ecco di seguito una possibile bozza di tale Articolo:

33.7 I CEL riferiti a lavori eseguiti all'estero che alla data di approvazione da parte dell'ANAC delle presenti Linee Guida risultino già emessi dai Tecnici di Fiducia delle sedi diplomatiche italiane all'estero secondo le modalità disciplinate dall'art. 84 del d.p.r. 207/2010 ed inviati dal personale delle stesse sedi diplomatiche al competente ufficio DGAI III del MAECI, qualora non risultassero ancora inseriti nel casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, potranno essere inseriti nello stesso dai medesimi Tecnici di Fiducia con le modalità indicate dall'Autorità.

26. Valerio Di Monte

Riferimento punto 3.4

In merito all'art. 12 d.l. 28/3/2014 n. 47, ritengo sia corretto recepire tutto ciò che è possibile da detto articolo e contestualmente procedere alla sua abrogazione, primo perché contiene diffusi riferimenti al vecchio codice e relativo regolamento, secondo perché indurrebbe a inevitabili equivoci sull'applicazione delle relative norme, terzo perché è contenuto all'interno di un decreto il cui titolo è riferito all'emergenza abitativa, al mercato delle costruzioni e all'expo 2015. Procedendo alla sua abrogazione si contribuirebbe ad eliminare quella diaspora della normativa di settore che ha caratterizzato gli anni passati.

Nello specifico, il comma 2 del suddetto art. 12, fa riferimento ai "limiti indicati dall'articolo 108, comma 3, del regolamento", che tutti sappiamo essere un articolo abrogato. Nell'ultima parte, lo stesso comma 2, fa poi riferimenti all'art. 37 del vecchio codice, all'art. 170 e 92 (che a sua volta fa riferimento all'art. 107) del regolamento, ove tutti gli articoli citati sono abrogati, compreso il 92 che risulterà abrogato dalle linee guida de qua.

Volendo considerare come resuscitati i limiti che erano contenuti nell'art. 108, c. 3, Reg., quando era ancora vivo, condivido la soluzione proposta da ANAC che prevede di non essere obbligati alla qualificazione per le categorie scorporabili sotto i limiti purché indicate nei bandi, e che comunque si preveda che le stesse siano inserite nei CEL, poiché di fatto eseguite, purché tale norma sia scritta in maniera quanto più chiara possibile (in sostanza, a prova di scemo).

Riferimento punto 5.1

Premesso che è opportuno inserire la specificazione che detta norma è applicabile al caso di esecuzione non solo di "appalti" ma anche di una parte di essi (p. es. il caso di esecuzione di categoria scorporabile inferiore a 150.000 euro).

Premesso anche, che ritengo importante e doveroso estendere al decennio il periodo di riferimento, se è vero che vogliamo “favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese” oltre che a parole anche nei fatti.

Vale la pena però soffermarsi sui relativi requisiti di qualificazione e conseguente comprova.

La norma relativa alla lettera b) “costo complessivo”, risulta ormai anacronistica oltre che a dir poco cervellotica. E’ una norma che pur essendoci da parecchio tempo, finora non ha capito quasi nessuno. La relativa comprova veniva fatta tramite l’esibizione dei bilanci, ove chi doveva valutare, dava per scontato tutto per buono, non avendoci capito nulla.

Mi pare che ora sia arrivato il momento di “semplificare”, oltre che a parole anche nei fatti, almeno questa norma relativa alla lettera b).

In sostanza, se serve che l’operatore dimostri la propria affidabilità tecnica, oltre alle lettere a) e c), alla lettera b), in analogia alla c), è sufficiente scrivere “b) adeguato personale tecnico ed operativo”. In questo modo, l’operatore dovrà esibire a comprova l’estratto del libro unico del lavoro, ove la s.a. valuterà l’idoneità tecnica del personale, così come analogamente è costretta a fare per le “attrezzature tecniche”. E’ opportuno anche, che detta comprova, la cui valutazione è un fattore discrezionale, sia fatta già in sede di offerta, così che la valutazione sia fatta dalla commissione di gara, già nella fase di ammissione/esclusione, per evitare successive lungaggini procedurali.

Con riferimento al punto 3.4, credo sia opportuno coordinare tale punto con la novella introdotta dal Correttivo relativa alla lettera oo-ter) del Codice.

Riferimento punto 14.3

Se per committente non tenuto all’applicazione del codice si intende il committente privato, allora il modello CEL è il C2 e non il C1.

Riferimento punti 14.3 e 14.6

Al fine di “favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese” anche nei fatti e non solo a parole, mi pare eccessivo prevedere l’obbligo di CEL rilasciati “dal committente e sottoscritto dal direttore dei lavori” con le “corrispondenti categorie individuate dalle tabelle di cui all’allegato A e in base all’importo realizzato per ciascuna di esse” ed inoltre corredati “dalla seguente documentazione:” quella di cui alle lettere a), b), c) del punto 14.6.

Credo che ogni tanto a qualcuno sfugga la reale dimensione del mondo dei contratti pubblici, e forse anche per semplicità, quando si parla di contratti pubblici si pensa solo alle “Nuvole di Fuksas”. Ma guardate che il sistema di qualificazione non riguarda solo le grandi imprese che esibiscono CEL da cento milioni di euro, ma riguarda anche micro imprese che per qualificarsi anche solo per la prima classifica sono costrette ad accumulare tutta una serie di lavoretti e quindi a ricorrere alla dimostrazione di lavori privati eseguiti, anche di solo trecento euro cadauno.

Possiamo anche dividere le due cose, per esempio stabilendo una soglia minima (magari di 150.000 euro), e quindi stabilire che il modello C2 e le relative norme di cui ai punti 14.3 e 14.6 valgono solo per i CEL il cui importo supera detta soglia. Per importi inferiori, nel caso di lavori privati, è sufficiente che l’operatore dimostri il requisito mediante: c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori

eseguiti; d) qualsiasi altro documento che possa attestare la effettiva realizzazione dell'opera e la sua tipologia in modo da essere classificata, senza necessità di alcun modello. Pensate anche che questa norma deve poi poter essere utilizzata dagli operatori di cui al paragrafo 5.

Riferimento punto 17.2

Nel secondo periodo, quello dopo il punto e virgola che inizia con “per le classifiche inferiori”, ritengo sia opportuno specificare che detta norma si riferisce anche agli operatori di cui al paragrafo 5, al fine della qualificazione per la partecipazione alla gara. Non è possibile, infatti, che si possano eseguire lavori pubblici, seppur sotto i 150.000 euro senza la presenza di una direzione tecnica. Nel passato è avvenuto, che chi di fatto svolgeva questa funzione per lavori sotto i 150.000 euro, di fatto aveva eluso il controllo sui requisiti di ordine generale (ora art. 80). In tal caso la relativa comprova, può avvenire mediante la CCIAA oppure trovate Voi un altro sistema.

Riferimento punto 19.2

Ritengo sia opportuno specificare cosa succede nel caso che la verifica avvenga oltre il termine di scadenza per cause imputabili esclusivamente alla SOA, e non all'operatore economico che diligentemente abbia provveduto a tutte le sue incombenze nei termini dovuti.

Riferimento punto 20.3

Nell'ultimo periodo viene specificato che in caso di modificazione delle quote, la stazione appaltante “ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. “

Al fine di evitare equivoci, ritengo sia opportuno specificare il momento a cui si debbano riferire i requisiti posseduti.

Riferimento punto 20.5

Al fine di “favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese” anche nei fatti e non solo a parole, ritengo sia opportuno prevedere che l'istituto della cooptazione si applichi anche agli operatori che si qualificano ai sensi del paragrafo 5. In sostanza, quando si parla di “ammontare complessivo delle qualificazioni possedute” è necessario specificare che detto ammontare può essere posseduto anche attraverso i requisiti di cui al paragrafo 5, ovviamente fatto salvo, in tal caso, che la cooptata eseguirà lavori sotto i 150.000 euro.

Riferimento punto 20.6

Ritengo opportuno che si abbassi la soglia prevista del 15 per cento, a quella del 10 per cento, anche per essere allineata alla soglia prevista dall'art. 89, comma 11, del codice, oltre che per evitare una inutile ingiustizia a danno delle pmi.

Riferimento punto 21.7

Il richiamo al punto 23.11 pare in palese contrasto con il punto 21.5. Ai sensi di quest'ultimo “La società costituita dai concorrenti riuniti o consorziati non può conseguire la qualificazione”, mentre al punto 23.11 si specifica che “l'importo dei lavori affidati al consorzio stabile è attribuito al consorzio o ai consorziati esecutori in modo da evitare duplicazione dei requisiti.”.

Domanda: come è possibile che si verifichi una duplicazione dei requisiti, posto che la società “non può conseguire la qualificazione”?

Riferimento punti 27.2 e 27.3

Condivido le indicazioni dell’Autorità circa la possibilità di avvalersi dei requisiti dell’affittante solo nel caso in cui il contratto di affitto sia pari o superiore a tre anni e dell’impossibilità di avvalersi dei requisiti del comodante.

E’ opportuno ricordare, infatti, che proprio dietro queste manovre, di affitti e comodati, si nascondono spesso giri malavitosi.

Riferimento punti 28.2 e 30.3

In virtù della considerazione precedente, occorre a mio avviso, instaurare anche una serie di controlli sui requisiti di carattere generale, anche sull’impresa dante causa e non solo su quella avente causa, almeno fino a un determinato periodo antecedente la richiesta di attestazione, quindi di tutti i punti che risultino applicabili relativi all’art. 80.

Ritengo sia estremamente importante scardinare questo meccanismo, che vede i delinquenti, attraverso queste operazioni di fitti e comodati, continuare indisturbatamente a fare i delinquenti.

In merito alla QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA (D.L. 28/3/2014 n. 47 art. 12, comma 2, lett. B), occorre fare qualche considerazione.

Trovo che anche questa sia una regola ormai anacronistica, e certamente non foriera della tanto decantata “semplificazione”.

Cominciamo dalla OS12-B e OS32 che risultano non obbligatorie ma poi risultano tra le cd. superspecialistiche, di cui al decreto 10 novembre 2016, n. 248 del MIT, la cui qualificazione prevede peraltro, il possesso di adeguato personale per la prima e adeguato personale e stabilimento per la seconda.

Domanda: Come è possibile conciliare le due cose? E soprattutto, come è possibile dire, da un lato (decreto MIT) che sono connotate da rilevante complessità tecnica, da notevole contenuto tecnologico nonché da possibile impatto per la salute pubblica e per la pubblica incolumità, e poi dall’altro lato (art. 12 e allegato A) dire che non sono obbligatorie per la qualificazione?

Suggerisco, almeno queste due, di inserirle tra quelle obbligatorie.

E poi, resterebbero solo 13 categorie non obbligatorie, per le quali credo sia arrivato il momento di prendere una decisione. Giusto per fare l’esempio, prendiamone una a caso tra queste 13: la OS 27 (Impianti per la trazione elettrica).

Domanda: qualcuno mi spiega secondo quale criterio e metodo di giudizio si debba considerare non obbligatoria la OS27 ed invece obbligatoria la OS28 (Impianti termici e di condizionamento)? Ma vogliamo dare un senso alle cose oppure no?

Fossi io, sceglierei il sistema “o tutte o nessuna”, altrimenti suonerebbe come un insulto alle imprese che operano nella OS27 rispetto a quelle della OS28 (N.B. ho preso queste due categorie solo come

esempio, ma il discorso è esteso anche alle altre), eccezion fatta per le superspecialistiche che necessariamente devono essere obbligatorie qualora si opti per il “nessuna obbligatoria”; si deve tener conto, infatti, che le superspecialistiche hanno particolari restrizioni in ordine agli articoli 89 e 105.

Riferimento art. 80, comma 1

Nel riquadro relativo alla “Dimostrazione dei requisiti da parte dell’operatore economico” dell’art. 80, comma 1, di cui alla tabella riferita al “Paragrafo 8 - Requisiti di ordine generale”, abbiamo che la dichiarazione deve essere resa “ad esclusione delle condanne relative a reati depenalizzati ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima”.

Poi abbiamo che in sede di comprova bisogna fornire la “Eventuale documentazione probante l’avvenuta estinzione del reato o la riabilitazione”.

Domanda: perché in sede di dichiarazione si parla di “reati depenalizzati”, “riabilitazione”, “dichiarato estinto”, “revoca della condanna”, mentre in sede di comprova si parla solo di “estinzione” e “riabilitazione”? Sbaglio o manca la depenalizzazione e la revoca? E poi, questa comprova si riferisce a tutti i soggetti compresi i cessati dalla carica? (Nell’art. 80, tale disposizione non mi sembra sia chiarissima).

Riferimento art. 80, comma 5, lett. l)

Nel riquadro relativo alla “Dimostrazione dei requisiti da parte dell’operatore economico” dell’art. 80, comma 5, lett. l), di cui alla tabella riferita al “Paragrafo 8 - Requisiti di ordine generale”, abbiamo che la dichiarazione deve essere resa “da tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del codice, nonché dai responsabili di cantiere e dai responsabili di progetto”.

Domanda: Non si riscontra analoga previsione nell’art. 80, relativa ai “responsabili di cantiere” e “responsabili di progetto”, ed eventualmente come vanno individuati detti soggetti?

Self-cleaning

Nella tabella riferita al “Par. 8 - Requisiti di ordine generale”, abbiamo che le misure di self-cleaning sono previste solo all’art. 80, comma 5, lett. c) del codice, mentre le disposizioni dell’art. 80 e soprattutto della Direttiva CEE parlano di misure di self-cleaning per quasi tutti i requisiti di ordine generale.

Allegato A: Nella tabella ove vengono riportate con "SI" le categorie a qualificazione obbligatoria, è stato inserito erroneamente il "SI" anche alla categoria OS 9. Nel testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 27.05.2014, infatti, la categoria OS 9 non rientra tra quelle così dette obbligatorie.

Allegato C: Propongo di inserire un quadro relativo alle informazioni riferite alla progettazione e al soggetto progettista nel caso di appalto integrato.

Propongo anche di inserire un quadro relativo alle informazioni riferite alla società subentrante di cui al paragrafo 21, nel caso di esecuzione dei lavori da parte di quest’ultima. In tal caso, occorre precisare nello stesso quadro, che ai sensi del punto 21.5 “La società costituita dai concorrenti riuniti o consorziati non può conseguire la qualificazione”. Tale quadro mi pare necessario al fine di dare evidenza dell’esecuzione dei lavori in maniera unitaria attraverso la società subentrante. Occorrerà

anche specificare nello stesso quadro che andrà fatta l'attribuzione delle qualificazioni ai singoli operatori che costituivano la società, non più come semplici associati di una ATI, ma come soci di una società unitaria. Per essere più chiaro, in modo da rendere l'esempio, se abbiamo un appalto con OG1 al 60% e OG3 al 40%, ove la partecipazione sia avvenuta con una ATI tra due imprese di tipo verticale (impresa A ed impresa B), avremo che nel caso di esecuzione dei lavori da parte di una società subentrante ai sensi del paragrafo 21, l'attribuzione delle qualificazioni nel CEL avverrà attribuendo il 60% della OG1 ed il 60% della OG3 all'impresa A nonché il 40% della OG1 ed il 40% della OG3 all'impresa B. In questo modo abbiamo salvaguardato anche il principio mutualistico che è tipico dei consorzi, oltre ad incrementare le competenze dei singoli operatori economici. Viceversa, se i lavori li avesse eseguiti l'ATI, avremmo una attribuzione classica e cioè il 100% della OG1 all'impresa A e il 100% della OG3 all'impresa B.

D) LIBERI PROFESSIONISTI

27. Arch. Bruschi

Nell'ambito di quanto esposto nell'Art. 15.1, si fa presente che la modalità del sorteggio potrebbe portare a delle distorsioni nella scelta del tecnico incaricato. Si propone quindi di sostituire la frase "scelto mediante sorteggio" con la frase "indicato a rotazione tra i tecnici iscritti e con il primo scelto mediante sorteggio".

Nell'ambito di quanto esposto nell'Art.15.5, si fa presente che il rimando all'Art.15.1 è probabilmente errato in quanto in detto articolo non risulta indicata alcuna documentazione.

28. Studio Sollai

Il numero elevato di categorie è fortemente limitativo della concorrenza, in quanto per alcune categorie specialistiche il numero degli operatori economici qualificato risulta esiguo. Le limitazioni alla partecipazione risultano accentuate dal fatto che il subappalto non può superare il 30% dell'importo di gara e dall'elevato numero di categorie per le quali vige il divieto di avvalimento ai sensi dell'art. 89 comma 11 e del DM 24/2016.

eliminare alcune categorie e l'accorparne altre.

L'indicazione di scopi di certificazione specifici non sempre coincidenti con le categorie per le quali l'impresa è qualificata, hanno spesso creato confusione tra gli operatori economici e le stazioni appaltanti.

1) per consentire l'ingresso di un maggior numero di operatori economici, sarebbe opportuno prevedere una qualificazione semplificata con sola iscrizione al registro delle imprese CCIAA PER IMPORTI FINO A € 75.000.

2) Prevedere espressamente la possibilità di dimostrare i lavori simili anche con lavori eseguiti in categorie diverse, ad esempio quelle lavorazioni per le quali, per importi e percentuali non è obbligatorio indicare quali categorie scorporabili alcune lavorazioni.

Introdurre la possibilità di qualificarsi per la I e II classifica, dimostrando in alternativa l'aver eseguito lavori pari al 100% della categoria richiesta.

trasferimenti d'azienda: introdurre procedure di qualificazione semplificate per i passaggi generazionali, e nei conferimenti delle ditte individuali in società, in cui l'imprenditore individuale mantiene il controllo del nuovo soggetto giuridico.

ALTRI

29. Accredia

PREMESSA

Relativamente alla richiesta del parere sull'opportunità di individuare una diversa classifica (inferiore o superiore rispetto alla II) a partire dalla quale rendere obbligatorio, ai fini del conseguimento dell'attestazione di qualificazione, il possesso della "certificazione di qualità aziendale", ACCREDIA non si pronuncia, limitandosi a proporre alcune osservazioni in merito al sistema di qualificazione adottato fino ad ora, basato sulla conformità degli Operatori economici alla ISO 9001 e al Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-05.

Il Regolamento Tecnico RT-05 è stato elaborato nel 2002 da un gruppo di lavoro istituito dall'Ente di accreditamento degli Organismi di certificazione, l'allora SINCERT, su richiesta di diverse parti interessate presenti nei propri Organi statutari, per:

1. specificare i requisiti, necessariamente generici, della ISO 9001, norma applicabile a tutti i settori di attività, per adattarli al settore costruzioni, al fine di garantire al mercato che la qualità degli Operatori economici operanti in tale settore fosse certificata in modo specificamente e direttamente connesso agli aspetti peculiari dell'attività svolta e alle relative regole dell'arte;
2. definire criteri relativi alle modalità di verifica e di campionamento delle attività sottoposte a certificazione, a partire dai prodotti e processi critici gestiti dagli Operatori economici;
3. standardizzare il contenuto formale dei certificati, per mezzo di un linguaggio uniforme e univoco in modo da semplificare l'operato delle Stazioni Appaltanti nella selezione degli Operatori economici.

L'obiettivo condiviso era di ottenere che tutti i certificati ISO 9001 per il settore IAF 28 emessi dagli Organismi di certificazione accreditati, spendibili nel settore delle costruzioni per appalti di importi significativi, dessero solide garanzie di conformità relativamente ad alcuni aspetti critici dell'attività di costruzione, in modo da ridurre alcuni rischi specifici connessi ai lavori, e, in ultima analisi, assicurare alla collettività opere pubbliche migliori e alla pubblica amministrazione un sistema di qualificazione standardizzato e affidabile.

Nel 2002, l'allora Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) stipulò con SINCERT un Protocollo di Intesa dove, oltre ad altri aspetti, veniva condivisa dall'Autorità la validità e l'utilità dell'applicazione del Regolamento RT-05 agli Organismi di certificazione richiesti di rilasciare certificazioni idonee alla qualificazione SOA, posizione ribadita successivamente in due specifiche Determinazioni (n. 11 del 14 maggio 2003 e n. 12 del 1° luglio 2004).

Per garantire tale requisito anche alle certificazioni rilasciate da Organismi di certificazione esteri, purché accreditati nei loro Paesi da Enti di accreditamento istituiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 765 del 2008 e aderenti agli accordi di mutuo riconoscimento (gli accordi che garantiscono uniformità delle norme e delle prassi di accreditamento in tutti i Paesi sottoscrittori), SINCERT predispose una procedura di verifica detta "riconoscimento" attivabile su richiesta degli Organismi di certificazione, che prevede audit limitati all'accertamento dei requisiti specifici previsti dall'RT-05.

Il complesso delle norme tecniche sopra richiamate è stato mantenuto anche con il trasferimento, nel 2009, delle relative attività da SINCERT ad ACCREDIA. Il documento ACCREDIA RT-05 applicato, fin dalla sua adozione, agli Organismi italiani accreditati e stranieri riconosciuti da ACCREDIA, è attualmente in fase di revisione, da parte di un gruppo di lavoro rappresentativo delle parti interessate, per adeguarlo all'evoluzione della normativa sugli appalti e alla pubblicazione delle presenti Linee guida. La validità delle certificazioni ISO 9001 settore IAF 28 rilasciata da Organismi accreditati e riconosciuti da ACCREDIA è verificabile attraverso la banca dati ACCREDIA e il sistema AVCPass.

ACCREDIA, contribuendo alle misure di semplificazione dei processi di qualificazione che prevedono la facilitazione degli accertamenti dei requisiti, in base al citato protocollo di intesa con AVCP, rende infatti obbligatoria per gli Organismi di certificazione accreditati e riconosciuti da ACCREDIA, attraverso apposite clausole del contratto di accreditamento o riconoscimento, la trasmissione ad

ANAC dei dati degli Operatori certificati ISO 9001 nel settore IAF 28, ai fini dell'aggiornamento di AVCPass. Gli stessi dati sono anche trasmessi ad Unioncamere che li pubblica sistematicamente sui certificati camerali rilasciati dalla Camere di Commercio.

Una ricaduta indiretta, ma importante, dell'applicazione dell'RT-05, che semplifica apprezzabilmente la verifica dei requisiti di qualificazione, è appunto la possibilità di accertare nel sistema AVCPass anche i dati degli Operatori economici certificati in conformità alla ISO 9001 settore IAF 28 da Organismi accreditati da Enti esteri e riconosciuti da ACCREDIA.

Anche in questo caso l'aggiornamento della banca dati avviene infatti in virtù di obblighi contrattuali sottoscritti dagli Organismi all'atto della richiesta di riconoscimento da parte di ACCREDIA. Il richiamo all'RT-05 permette quindi di avere nel database ACCREDIA sia le aziende certificate sotto accreditamento ACCREDIA, come anche quelle certificate sotto accreditamento straniero, ma comunque riconosciute da ACCREDIA.

Dato quanto sopra esposto, ACCREDIA evidenzia che, in assenza di un obbligo al riconoscimento degli Organismi di certificazione basati all'estero, pur accreditati nei Paesi in cui sono stabiliti ai sensi del Reg. (CE) n. 765 del 2008, non si potrebbe garantire, con lo stesso livello di uniformità, il contenuto formale e sostanziale dei certificati, né si potrebbe garantire un facile accesso ai dati dei certificati, dal momento che non esiste né per gli Enti di accreditamento, né per gli Organismi di certificazione, l'obbligo di realizzare banche dati interoperabili per la registrazione dei dati dei certificati.

In effetti ACCREDIA è uno dei pochissimi Enti di accreditamento nel mondo, con quelli di Cina e Australia, che ha realizzato banche dati pubbliche, accessibili senza spese dal web, che comprendono sia i soggetti accreditati (i cui dati sono completi e aggiornati in tempi brevissimi), sia i soggetti certificati, i cui dati, per le certificazioni dei sistemi di gestione, cui appartengono le certificazioni ISO 9001, sono completi e aggiornati su richiesta di ACCREDIA, dagli Organismi di certificazione.

Dunque, il Regolamento RT-05, per quanto attiene agli Organismi esteri, non confligge affatto con le regole di reciproco riconoscimento e tanto meno con l'art. 84 del nuovo Codice ma rappresenta una reale semplificazione degli oneri connessi all'accertamento e alla comprova dell'effettiva sussistenza in capo ai soggetti da questi certificati degli specifici requisiti richiesti per il settore delle costruzioni. Il processo di riconoscimento delle certificazioni rilasciate da Organismi non italiani, operato da ACCREDIA, si basa appunto sul Regolamento 765/2008, includendo e valorizzando le attività svolte da altri Enti di accreditamento in Europa.

Per quanto concerne il citato art. 84 del D. Lgs. 50/2016 così come risultante dalle modifiche apportate dal Decreto correttivo, ancora in attesa di pubblicazione, ma a quanto risulta approvato in data 13 aprile u.s. dal CdM e firmato entro il 19 aprile dal Capo dello Stato, si osserva quanto segue.

La lettera c), comma 4, art. 84 del Decreto legislativo n. 50/2016 (impreciso e superato nei riferimenti normativi) indica quale requisito oggetto di attestazione obbligatoria da parte delle SOA per gli Operatori economici appartenenti alla categoria II: "il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000".

Il requisito non è comprensibile senza le necessarie specificazioni che devono essere fornite dalle Linee guida in consultazione. Il requisito, infatti, non può che essere esplicitato come possesso della certificazione ISO 9001, unica norma della serie ISO 9000 per cui è possibile rilasciare una certificazione, e, per offrire la garanzia richiesta, deve necessariamente riguardare il sistema di gestione per la qualità applicato alle attività di costruzione, individuate nel settore codificato internazionalmente come IAF 28.

Si evidenzia che la norma di accreditamento per gli Organismi che rilasciano tali certificazioni è la UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, indicazione resa superflua dal richiamo contenuto nelle stesse Linee guida, opportuno, e pertanto apprezzabile, al Regolamento (CE) n. 765 del 2008 e al sistema internazionale di norme di accreditamento cui questo rinvia. Vale la pena di sottolineare che il richiamo al citato Regolamento è fondamentale per identificare inequivocabilmente l'accreditamento all'interno del sistema riconosciuto dalla normativa europea in materia, richiamato peraltro nelle Direttive 24 e 25 del

2014, recepite con il D. Lgs. 50/2016, sottraendolo così ad interpretazioni improprie che, considerando l'accezione comune del termine, non possono escludersi.

Paragrafo 12

ACCREDIA non ritiene di dover esprimere proprie valutazioni circa l'opportunità di scegliere tra il rating di impresa o altri indicatori, ovvero di mantenere più sistemi premiali, pertanto le osservazioni che verranno proposte si limitano alle caratteristiche delle valutazioni di conformità che possono essere considerate a scopo premiale.

Per quanto concerne il tema sottoposto a consultazione relativo all'utilizzo di "certificazioni di qualità specifiche" come elementi di premialità, si osserva che sarebbe più opportuno riferirsi a "valutazioni di conformità" espressione formalmente e tecnicamente corretta, che comprende la molteplicità di attestazioni, riferite a sistemi, servizi, prodotti, professioni, prove e misure, che sono idonee a testimoniare la rispondenza a requisiti valutata da soggetti competenti, terzi e indipendenti.

La premialità può essere pertanto attribuita con riferimento al requisito, o ai requisiti, che, dimostrati da una pertinente valutazione di conformità, sono adatti a garantire una migliore attitudine dell'Operatore che la ottiene a soddisfare le richieste della Stazione Appaltante, ovvero a suscitare maggiore fiducia nella capacità di adempiere al contratto, nella capacità di ridurre i rischi corruttivi, nel gestire gli aspetti ambientali ed energetici, nel qualificare le proprie forniture, nell'applicare il controllo interno, nel monitorare lo stato dei propri mezzi produttivi, ecc.

Dal momento che valutazioni di conformità possono essere emesse, legittimamente, anche da Organismi di valutazione della conformità che non subiscono alcuna supervisione indipendente, e dato che il sistema legislativo europeo riconosce l'accreditamento ai sensi del Reg. (CE) n. 765 del 2008 come la migliore forma di garanzia dell'operato degli Organismi di valutazione della conformità, si ritiene inoltre opportuno che le Linee guida facciano riferimento esplicitamente a valutazioni di conformità emesse da Organismi accreditati ai sensi del Reg. (CE) n. 765 del 2008 per lo specifico scopo oggetto della valutazione di conformità per cui si attribuisce un premio.

Sono valutazioni di conformità che possono essere rilasciate da Organismi accreditati:

- certificazioni di sistemi di gestione;
- certificazioni di prodotto/servizio/processo (in base a norme tecniche emesse da enti di normazione o soggetti privati, su prodotti e servizi di qualunque tipo);
- certificazioni di personale;
- dichiarazioni ambientali di prodotto;
- verifiche dei gas effetto serra;
- verifiche dei sistemi di calcolo delle Carbon Footprint;
- rapporti di ispezione;
- rapporti di prova;
- certificati di taratura.

Di seguito, a titolo di esempio, segnaliamo alcune norme di certificazione per sistemi di gestione che potrebbero essere utilizzate per attribuire premialità:

- ISO 37001, per la gestione dei rischi di corruzione;
- OHSAS 18001 (futura ISO 45001), per gestione della sicurezza;
- ISO 14001, per la gestione dell'ambiente;
- ISO 50001, per la gestione dell'energia;
- ISO 9001 per la gestione dei sistemi qualità, anche per gli Operatori economici non appartenenti alla categoria II;
- ISO 39001 per la gestione della sicurezza del traffico stradale;
- ISO 55001 per la gestione degli asset aziendali;
- ISO 20121 per gestione sostenibile per eventi;
- ISO 28000 per la gestione della sicurezza della catena di fornitura;
- ISO 27001 per la gestione della sicurezza delle informazioni;
- ISO 22301 per la continuità operativa (business continuity).

La valutazione di conformità, per le sue peculiarità, può costituire elemento premiante generico, poiché non riguarda specifiche lavorazioni, ad esempio una certificazione del sistema per la gestione dei rischi

di corruzione in conformità alla ISO 37001, oppure rappresentare un elemento premiante specifico, poiché è relativa alla gestione di specifiche attività, ad esempio la certificazione ISO 39001 per la gestione della sicurezza del traffico stradale per gli Operatori che richiedono la categoria OG3 che identifica chi può eseguire opere stradali.

È fatta salva, inoltre, la possibilità di sviluppare schemi di certificazione specifici, che vadano a dettagliare con esattezza gli aspetti di sistema, prodotto o competenze che si intendono garantire (schemi proprietari basati su specifiche tecniche, o schemi basati su Prassi di Riferimento emesse da UNI).

Rileviamo che nell'Allegato B - Tavole sinottiche per la verifica dei requisiti – punto 4.1, pagina 47, nella colonna di destra, si richiede di verificare “se l'ente certificatore è accreditato EA”; la definizione formalmente e tecnicamente corretta riteniamo che sia:

“se l'ente certificatore è accreditato, per una specifica norma e settore, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765 del 2008”.

30. Bosetti e Gatti

La OS32, come può essere una categoria qualificazione NON obbligatoria (allegato A: declaratoria a pagina 43 e tabella a pagina 44) e contemporaneamente una categoria superspecializzata ex art. 89, comma 11, del codice, in quanto elencata all'articolo 2 del d.m. n. 248 del 2016 ?

Fotocopiato l'art. 90 del d.P.R. n. 207 del 2010: ma che cavolo significa "adeguata attrezzatura tecnica" di cui alla lettera c) del requisito?

E poi, considerato che:

alla lettera a), si parla di lavori (nei 10 anni antecedenti) per un importo complessivo non inferiore all'importo del contratto (sarebbe meglio: all'importo dell'appalto);

alla lettera b), si parla del costo del personale, visto che il costo convenzionale di un solo socio o artigiano già copre il 15% dell'importo dei lavori;

un'impresa senza dipendenti con un solo titolare artigiano e in possesso di una carriola ha i requisiti richiesti inutilmente.

Non sarebbe più semplice richiedere l'iscrizione alla CCIAA con codice ateco 45 e basta?

31. EUROCERT

Si ritiene inadeguato e non conforme ai principi internazionali di mutuo riconoscimento (EA – MLA) l'applicazione del documento RT-05 per i seguenti motivi: 1) Il regolamento tecnico RT 05 non è una norma nazionale o europea riconosciuta, ma una semplice linea guida privata con nessuna valenza legislativa. 2) L'applicazione del Regolamento Tecnico RT 05 grava di ulteriore costi sugli organismi esteri accreditati da altri organismi nazionali di accreditamento aderenti agli accordi di mutuo riconoscimento (EA-MLA) e quindi di ugual valore e affidabilità di ACCREDIA. 3) La Norma internazionale ISO/IEC 17021:2011 è l'unica applicabile dagli Organismi di valutazione della conformità a livello europeo, il tutto per uniformare le attività di Accreditamento e di Valutazione della conformità in modo da essere universalmente applicabili. 4) L'applicazione obbligatoria del Regolamento Tecnico RT 05 violerebbe palesemente non solo quanto previsto dall'art. 87, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, ma il principio di base della Direttiva 2014/24/UE che, al punto (1) cita testualmente :“..L'aggiudicazione degli appalti pubblici da o per conto di autorità degli Stati membri deve rispettare i principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza.” 5) Ogni organismo nazionale di Accreditamento (EA-MLA) effettua dei controlli rigidi ed efficaci sugli organismi di certificazione al pari di Accredia quindi l'inserimento del Regolamento Tecnico RT – 05 di fatto non riconosce gli Organismi di

Valutazione della Conformità accreditati da Organismi Nazionali di Accreditamento comunitari aderenti all'EA, che hanno sottoscritto gli Accordi MLA di Mutuo Riconoscimento come sancito dal Reg. 765/2008.

Eliminare l'obbligo di certificazione ISO 9001 per il conseguimento dell'attestazione per qualsiasi categoria e classifica in quanto già previsto per la partecipazione alle gare.

32. NQA

Si propone la modifica del vigente sistema, riconoscendo pari dignità e analogo valore alle certificazioni ISO 9001 EA28, rilasciate da tutti i soggetti accreditati a norma del Regolamento UE n. 765/2008, con eliminazione dell'obbligo del riconoscimento di ACCREDIA per RT-05. Ciò analogamente a quanto previsto ed attuato in Italia per tutti gli altri settori EA e per tutti gli schemi di accreditamento (qualità, ambiente, salute e sicurezza, sicurezza alimentare, ecc.).

Se ritenuto necessario, ACCREDIA potrebbe farsi promotore di una Linea guida europea che possa recepire i contributi del Regolamento RT-05, come avvenuto per il Regolamento RT-12, con la nuova Linea guida europea EA 3/13 M:16 "EA Document on the Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems" elaborata “..con l'obiettivo di favorire l'approccio armonizzato al rilascio delle certificazioni OHSAS 18001 da parte degli Organismi qualificati dai vari Enti di accreditamento europei.”

Per la verifica dei certificati di qualità da parte delle Stazioni Appaltanti, si propone che gli Organismi di certificazione comunichino direttamente i dati all'ANAC, con analoghi strumenti informatici utilizzati con ACCREDIA. Nelle more continuare a comunicare tramite ACCREDIA.

Contributi anonimi

33. Contributo 1

Le presenti annotazioni in qualità di Tecnico accreditato (T) presso diverse Sedi Diplomatiche ed estensore di alcuni CEL MAE. Si osserva preliminarmente che l'attività di certificazione già preclude la possibilità di avere avuto rapporti con le imprese per un periodo non inferiore a 3 anni. Negli ultimi dieci anni le imprese con attività all'estero sono aumentate considerevolmente e un professionista, specializzato nella materia, non può precludersi attività di lavoro generalizzate verso tutte le imprese aspettando un sorteggio che potrebbe anche non finalizzarsi per anni. Nel caso del sottoscritto, per essere disponibile all'attività certificativa con una certa continuità e con adeguata organizzazione, non ha stretto rapporti di lavoro con imprese di settore e tale scelta non è ragionevole lasciarla al caso di un sorteggio. Come per le SOA che non vengono scelte a sorteggio dalle imprese, ma assicurano la loro indipendenza con stringenti regole di qualificazione, potrebbe analogamente seguirsi lo stesso sistema con stringenti controlli dei CEL da parte delle SOA e quindi dell'ANAC che controlla le stesse. Si ritiene importante che il Tecnico a cui negli anni non è stato dato alcun riferimento tecnico e regolamentare per la compilazione del CelMAE, possa aver il proprio riferimento nel sistema delle SOA e quindi dell'ANAC lasciando al MAECI le sole funzioni di assicurare la reale presenza dell'impresa sul territorio. Utile potrebbe essere un sopralluogo sul sito da parte del Tecnico in fase di costruzione. Comunque la nuova norma dovrà avere un transitorio per quanto già avviato e non ancora finalizzato. I

temi tecnici sono molti (subappaltatori, valuta, ecc.) e qualora l'ANAC ritenesse avviare un confronto tecnico per la miglior sintesi si assicura sin d'ora la propria disponibilità.

34. Contributo 2

Si ritiene preferibile utilizzare il decennio quale periodo documentabile sia con riferimento ai lavori che al calcolo della cifra d'affari, al calcolo dell'organico medio e della dotazione di attrezzature, in quanto risulta difficilmente configurabile (e di scarsa utilità concreta) un frazionamento dei lavori, in particolare.

Non è chiaro come l'Autorità intenda implementare tecnicamente la digitalizzazione e il processo di gestione dei flussi di dati, che presenta rilevanti profili sia dal punto di vista operativo e gestionale, sia in materia di tutela della privacy, sia ancora in materia di individuazione degli adeguati strumenti informatici (software e hardware).

Pertanto, allo stato, è impossibile individuare, anche solo in termini ipotetici, il lasso di tempo caratterizzante l'imprescindibile regime transitorio.

Si ritiene che sia opinione non corretta quella che induca a sostenere che attraverso il processo di digitalizzazione del fascicolo si introduca una semplificazione nell'ambito della procedura di attestazione. Tutt'altro. Le tempistiche riferite alla concreta attività di digitalizzazione ad opera degli operatori delle SOA (esemplificativamente, la scansione di elaborati planimetrici e di tavole tecniche, la scansione di corrispondenza e/o di documentazione di origine cartacea di notevoli dimensioni e/o formati) sono da considerarsi piuttosto importanti e, quindi, impattanti significativamente sull'economia temporale della procedura di attestazione.

Inoltre, ad oggi, nonostante il cospicuo lasso di tempo decorso dalla ventilata introduzione del sistema di acquisizione telematica di dati riferiti agli operatori economici (AVCPASS) atti a verificare il possesso dei requisiti di qualificazione, le SOA debbono acquisire i dati dal Casellario Informatico del Ministero di Giustizia, dagli Istituti di Previdenza e dall'Amministrazione Finanziaria a mezzo di apposite richieste a cui segue (spesso non immediatamente, ma anzi...) un riscontro scritto. Anche questa documentazione andrà poi ad essere oggetto di digitalizzazione.

Si consideri che molti adempimenti proposti con le Linee guida in commento (esemplificativamente, la redazione della relazione di cui al punto 9.8 ed il suo inserimento nel fascicolo virtuale) si aggiungono a quelli ad oggi già esistenti - e non affatto espunti - nell'ambito della procedura di attestazione.

A fronte del fatto che le Sezioni fallimentari dei Tribunali si rifiutano di rilasciare il certificato riferito alla pendenza di procedure di cui al R.D. n. 267/1942, si rileva che è impossibile accertare il possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 in capo alle ditte individuali, per le quali non esiste alcun obbligo di comunicazione al Registro delle Imprese di tali circostanze.

Vista l'eterogeneità delle lavorazioni ricadenti nella categoria OS21 riteniamo che il requisito dei patentini per macchine operatrici complesse sia un requisito di qualificazione troppo restrittivo per quelle imprese che svolgono lavori ricadenti nella OS21 che non necessitano di quel tipo di perforazioni (es. palancolate). Si chiede all'ANAC di considerare la presenza dell'operaio munito di patentino come requisito non di qualificazione ma di esecuzione. Si rileva la difficoltà nell'organizzazione dei corsi per operatori per macchine operatrici da parte delle scuole edili.

In merito alla modalità di valutazione della capacità economica e finanziaria, si suggerisce di inserire come indicatore del possesso del requisito - durante tutto il periodo di validità dell'attestato - la dimostrazione dell'adempimento delle obbligazioni assunte in sede di sottoscrizione del contratto di attestazione, in particolare con riferimento al rispetto dei termini di pagamento R.I.D. Non si può tacere che sovente operatori economici attestati dalle SOA omettano di pagare il corA fronte del fatto che le Sezioni fallimentari dei Tribunali si rifiutano di rilasciare il certificato riferito alla pendenza di procedure di cui al R.D. n. 267/1942, si rileva che è impossibile accertare il possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 in capo alle ditte individuali, per le quali non esiste alcun obbligo di comunicazione al Registro delle Imprese di tali circostanze.

Vista l'eterogeneità delle lavorazioni ricadenti nella categoria OS21 riteniamo che il requisito dei patentini per macchine operatrici complesse sia un requisito di qualificazione troppo restrittivo per quelle imprese che svolgono lavori ricadenti nella OS21 che non necessitano di quel tipo di perforazioni (es. palancolate). Si chiede all'ANAC di considerare la presenza dell'operaio munito di patentino come requisito non di qualificazione ma di esecuzione. Si rileva la difficoltà nell'organizzazione dei corsi per operatori per macchine operatrici da parte delle scuole edili.

rispettivo di attestazione, adducendo difficoltà finanziarie, tali da far lecitamente dubitare la sussistenza della capacità dell'operatore economico di poter validamente contrarre con la P.A.

In merito alla modalità di valutazione della capacità economica e finanziaria, si suggerisce di inserire come indicatore del possesso del requisito - durante tutto il periodo di validità dell'attestato - la dimostrazione dell'adempimento delle obbligazioni assunte in sede di sottoscrizione del contratto di attestazione, in particolare con riferimento al rispetto dei termini di pagamento R.I.D. Non si può tacere che sovente operatori economici attestati dalle SOA omettano di pagare il corA fronte del fatto che le Sezioni fallimentari dei Tribunali si rifiutano di rilasciare il certificato riferito alla pendenza di procedure di cui al R.D. n. 267/1942, si rileva che è impossibile accertare il possesso del requisito di cui all'art. 80, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 in capo alle ditte individuali, per le quali non esiste alcun obbligo di comunicazione al Registro delle Imprese di tali circostanze.

Vista l'eterogeneità delle lavorazioni ricadenti nella categoria OS21 riteniamo che il requisito dei patentini per macchine operatrici complesse sia un requisito di qualificazione troppo restrittivo per quelle imprese che svolgono lavori ricadenti nella OS21 che non necessitano di quel tipo di perforazioni (es. palancolate). Si chiede all'ANAC di considerare la presenza dell'operaio munito di patentino come requisito non di qualificazione ma di esecuzione. Si rileva la difficoltà nell'organizzazione dei corsi per operatori per macchine operatrici da parte delle scuole edili.

rispettivo di attestazione, adducendo difficoltà finanziarie, tali da far lecitamente dubitare la sussistenza della capacità dell'operatore economico di poter validamente contrarre con la P.A.

La relazione delle attrezzature ha una sua utilità solo laddove le attrezzature non siano già state completamente ammortizzate e quindi la loro valutazione da parte delle SOA abbia un senso dal punto di vista della dimostrazione del requisito.

Con riferimento al limite massimo di 2.500.000 di euro, si riterrebbe di applicarlo non al complesso delle categorie attribuibili, bensì alle singole categorie, in quanto non è corretto poter così limitare l'ambito empirico dimostrato dal direttore tecnico solo con riferimento ad alcune delle categorie.

Si ritiene troppo restrittiva la richiesta di abilitazione all'esercizio della professione per i direttori tecnici dotati di titolo di studio. Soprattutto la norma non può andare a incidere retroattivamente su quei direttori tecnici che svolgono da anni la funzione di direttore tecnico senza l'abilitazione professionale.

Per le categorie OS4-OS30 si ritiene più idoneo il titolo di perito industriale elettrico per tutte le classifiche;

Per le categorie OG13-OS24 si ritiene idoneo anche il titolo di perito agrario per tutte le classifiche;

Per le categorie OS20-B e OS21 si ritiene idoneo anche il titolo di geologo per tutte le classifiche;

Non è chiaro se si intende mantenere il requisito dell'albo nazionale costruttori/nomina in CCIAA al momento dell'entrata in vigore del DPR 34/2000.